

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Aosta, 24 marzo 2026

Aoste, le 24 mars 2026

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Presidenza della Regione – Affari legislativi e aiuti di Stato
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA
Tel. (0165) 273305 - E-mail: bur@regione.vda.it
PEC: legislativo_legale@pec.regione.vda.it
Direttore responsabile: Dott.ssa Roberta Quattrocchio
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:
Présidence de la Région – Affaires législatives et aides d'État
Bulletin Officiel, 1 place Deffeyes – 11100 AOSTE
Tél. (0165) 273305 - E-mail: bur@regione.vda.it
PEC: legislativo_legale@pec.regione.vda.it
Directeur responsable : M.me Roberta Quattrocchio
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta è pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

AVIS

À compter du 1^{er} janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste est exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it>, est libre, gratuit et sans limitation de temps.

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 371 a pag. 375

PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme di attuazione
Leggi e regolamenti 376
Corte costituzionale
Atti relativi ai referendum
Atti emanati da altre amministrazioni 478

PARTE SECONDA

Atti del Presidente della Regione
Atti degli Assessori regionali
Atti del Presidente del Consiglio regionale
Atti dei dirigenti regionali 464
Deliberazione della Giunta e del Consiglio regionale 476
Avvisi e comunicati
Atti emanati da altre amministrazioni 478

PARTE TERZA

Bandi e avvisi di concorsi 480
Bandi e avvisi di gara
Atti emanati da altre amministrazioni 478

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 371 à la page 375

PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application
Lois et règlements 376
Cour constitutionnelle
Actes relatifs aux référendums
Atti emanati da altre amministrazioni 478

DEUXIÈME PARTIE

Actes du Président de la Région
Actes des Assesseurs régionaux
Actes du Président du Conseil régional
Actes des dirigeants de la Région 464
Délibérations du Gouvernement et du Conseil régional ... 476
Avis et communiqués
Actes émanant des autres administrations 478

TROISIÈME PARTIE

Avis de concours 480
Avis d'appel d'offres
Atti emanati da altre amministrazioni 478

INDICE CRONOLOGICO

INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE PRIMA

PREMIÈRE PARTIE

LEGGI E REGOLAMENTI

LOIS ET RÈGLEMENTS

Legge regionale, 18 marzo 2026, n. 2.

Disposizioni per l'organizzazione del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

pag. 376

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

**ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE**

**ACTES DU PRÉSIDENT
DE LA RÉGION**

Decreto 10 febbraio 2026, n. 60.

Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, in favore del Comune di Pollein, con prelievo dalla vasca dell'acquedotto comunale, in località Plan-Croix del predetto Comune, assentita con decreto del Presidente della Regione n. 308 in data 29 maggio 2018.

pag. 458

Arrêté n° 60 du 10 février 2026,

portant renouvellement, en faveur de la Commune de Pollein, de l'autorisation, par concession, de dérivation des eaux du réservoir du réseau communal de distribution de l'eau potable à Plan-de-Croix, sur le territoire de ladite Commune, à usage hydroélectrique, accordée par l'arrêté du président de la Région n° 308 du 29 mai 2018.

page 458

Decreto 18 febbraio 2026, n. 69.

Concessione, sino al 12 giugno 2049, alla società Monterosa S.p.A, con sede a Gressoney-La-Trinité, di derivazione d'acqua dai torrenti Laris e Ayasse, nelle località Laris e Ponti de la Madeleine del comune di Champorcher, ad uso innevamento artificiale, in variante rispetto a quanto assentito con decreto del Presidente della Regione 256/2019.

pag. 459

Arrêté n° 69 du 18 février 2026,

accordant, jusqu'au 12 juin 2049, à *Monterosa SpA*, dont le siège est à Gressoney-La-Trinité, l'autorisation, par concession, de dérivation d'eau du Laris et de l'Ayasse, à Laris et aux Ponts de la Madeleine, dans la commune de Champorcher, pour l'enneigement artificiel, à titre de modification de l'autorisation accordée par l'arrêté du président de la Région n° 256 du 13 juin 2019.

page 459

Arrêté n° 70 du 20 février 2026,

portant approbation des dénominations officielles de cinq localités de la commune de Pollein, aux termes du premier alinéa de l'article 1^{er} bis de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976.

pag. 460

Decreto 20 febbraio 2026, n. 70.

Approvazione della denominazione ufficiale di cinque località del comune di Pollein, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61.

page 460

Decreto 16 marzo 2026, n. 102.

Nomina del Commissario del Comune di Pontboset, ai sensi dell'articolo 70, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale.

pag. 460

Arrêté n° 102 du 16 mars 2026,

portant nomination du commissaire de la Commune de Pontboset, au sens du troisième alinéa de l'art. 70 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998, à la suite de la dissolution du Conseil communal.

page 460

Decreto 18 marzo 2026, n. 105

Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del sindaco e del vice sindaco, nonché dei consiglieri del Comune di PONTBOSET.

pag. 462

Arrêté n° 105 du 18 mars 2026

Convocation des électeurs en vue de l'élection du syndic, du vice-syndic et des conseillers de la Commune de Pontboset.

page 462

ATTI DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Decreto 24 febbraio 2026, Rep. n. 3375.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di BRISOGNE (C.F. 00101880078), con sede in Brissogne (Vallée d'Aoste), dei terreni necessari ai lavori di costruzione di nuovo parcheggio nella frazione Neyran nel Comune di Brissogne (Vallée d'Aoste), e contestuale determinazione della indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11.

pag. 464

Decreto 24 febbraio 2026, rep. n. 3376.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore della Deval s.p.a. dei terreni necessari alla costruzione ed esercizio della linea elettrica "Linea 984", dalla nuova cabina di consegna "Parco eolico 2" fino alla cabina esistente denominata «Blavesse», e alla cabina già presente in prossimità del centro abitato denominata "Cast. Gamba" e dalla cabina di consegna "Parco eolico 2" alla cabina primaria "Covalou" nei Comuni di Saint-Denis e Châtillon, ai sensi della l.r. 11/2004.

pag. 465

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale 26 febbraio 2026, n. 995.

Voltura alla "Cva S.p.A. A s.u." Con sede a Châtillon (AO), Partita IVA 01013130073, dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Saint-Barthélemy e relativo fabbricato di centrale in località Issologne, nel comune di Nus, comprensiva della linea di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione (linea 901), rilasciata alla "Idroelettrica St Barth Alto S.r.l." Di Aosta".

pag. 475

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 13 marzo 2026, n. 244.

Scioglimento del Consiglio comunale di Pontboset, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta e dell'articolo 70, comma 1, della L.R. 54/1998.

pag. 476

ACTES DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENTENCE DE LA RÉGION

Acte n° 3375 du 24 février 2026,

portant expropriation, en faveur de la Commune de Brissogne (code fiscal 00101880078), des biens immeubles nécessaires aux travaux de construction d'un nouveau parking à Neyran, sur le territoire de ladite Commune, ainsi que fixation de l'indemnité provisoire d'expropriation y afférente, aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

page 464

Acte n° 3376 du 24 février 2026,

portant constitution de servitudes légales au profit de *Deval SpA* sur les biens immeubles nécessaires aux travaux de mise en œuvre et d'exploitation des tronçons de la ligne électrique n° 984 allant du nouveau poste de livraison dénommé *Parco eolico 2* jusqu'aux postes dénommés *Blavesse* et *Cast. Gamba* (situé à proximité de l'agglomération), ainsi qu'au poste principal dénommé *Covalou*, dans les communes de Saint-Denis et de Châtillon, aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

page 465

ASSESSORAT DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, DE LA FORMATION, DU TRAVAIL, DES TRANS- PORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE

Acte du dirigeant n° 995 du 26 février 2026,

portant transfert au profit de *CVA SpA a s.u.* de Châtillon (numéro d'immatriculation IVA 01013130073) de l'autorisation unique accordée à *Idroelettrica St Barth Alto srl* d'Aoste, en vue de la construction et de l'exploitation d'une installation hydroélectrique au fil de l'eau dérivant les eaux du Saint-Barthélemy pour alimenter la centrale située à Issologne, dans la commune de Nus, et de la ligne électrique n° 901 de raccordement de l'installation en cause au réseau de distribution.

page 475

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 244 du 13 mars 2026,

portant dissolution du Conseil communal de PONTBOSET, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 43 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et du point 7) de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 70 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998.

page 476

ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN

Deliberazione 26 febbraio 2026, n. 7.

Esame delle osservazioni e approvazione variante non sostanziale n. 7 al vigente Piano Regolatore Generale comunale (PRGC), ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 06.04.1998, n. 11.

pag. 478

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA REGIONE

Avviso pubblico per la prima sessione dell'anno 2026 della prova di accertamento della conoscenza delle lingue francese e italiana, finalizzata al conseguimento dell'attestazione linguistica valida per l'accesso al pubblico impiego negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 - *Categoria A e Categoria B-posizione B1.*

pag. 480

Avviso pubblico per la prima sessione dell'anno 2026 della prova di accertamento della conoscenza delle lingue francese e italiana, finalizzata al conseguimento dell'attestazione linguistica valida per l'accesso al pubblico impiego negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 - *Categoria B – posizioni B2 e B3.*

pag. 482

Avviso pubblico per la prima sessione dell'anno 2026 della prova di accertamento della conoscenza delle lingue francese e italiana, finalizzata al conseguimento dell'attestazione linguistica valida per l'accesso al pubblico impiego negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 - *Categoria C – posizioni C1 e C2.*

pag. 485

Avviso pubblico per la prima sessione dell'anno 2026 della prova di accertamento della conoscenza delle lingue francese e italiana, finalizzata al conseguimento dell'attestazione linguistica valida per l'accesso al pubblico impiego negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 - *Categoria D e qualifica unica dirigenziale.*

pag. 488

UNITÉ DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN

Graduatoria della procedura selettiva unica, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di operato-

ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

COMMUNE DE GRESSONEY-SAINT-JEAN

Délibération n° 7 du 26 février 2026,

portant examen des observations formulées au sujet de la variante non substantielle n° 7 du plan régulateur général communal en vigueur et approbation de ladite variante, aux termes de l'art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

page 478

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Appel à candidatures pour la première session 2026 de l'examen de vérification de la maîtrise du français et de l'italien en vue de l'obtention de l'attestation linguistique valable pour le recrutement au sein des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 – catégorie A et catégorie B - position B1.

page 480

Appel à candidatures pour la première session 2026 de l'examen de vérification de la maîtrise du français et de l'italien en vue de l'obtention de l'attestation linguistique valable pour le recrutement au sein des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 – catégorie B – positions B2 et B3.

page 482

Appel à candidatures pour la première session 2026 de l'examen de vérification de la maîtrise du français et de l'italien en vue de l'obtention de l'attestation linguistique valable pour le recrutement au sein des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 – catégorie C – positions C1 et C2.

page 485

Appel à candidatures pour la première session 2026 de l'examen de vérification de la maîtrise du français et de l'italien en vue de l'obtention de l'attestation linguistique valable pour le recrutement au sein des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 – catégorie D et catégorie unique de direction.

page 488

UNITÉ DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN

Liste d'aptitude de l'avis de procédure unique de sélection, sur épreuves, en vue du recrutement, sous con -

ri specializzati (categoria B – posizione B2s), nel profilo professionale di operatore socio sanitario, da assegnare nell'ambito dell'organico dell'unità des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

pag. 491

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente medico appartenente all'area della medicina diagnostica e dei servizi - Disciplina di anatomia patologica, da assegnare alla S.C. "Anatomia patologica" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

pag. 492

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente medico, appartenente all'area medica e delle specialità mediche – Disciplina di cardiologia, da assegnare alla S.C. "Cardiologia" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

pag. 501

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 3 dirigenti medici appartenenti all'area della medicina diagnostica e dei servizi - Disciplina di medicina trasfusionale, da assegnare alla S.C. "Immunoematologia e medicina trasfusionale" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta

pag. 511

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 3 dirigenti medici appartenenti all'area medica e delle specialità mediche – Disciplina di neurologia, da assegnare alla S.C. "Neurologia" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

pag. 521

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti medici appartenenti all'area chirurgica e delle specialità chirurgiche - Disciplina di ostetricia e ginecologia, da assegnare alla S.C. "Ostetricia e ginecologia" o alla S.S.D. "Centro di procreazione medica assistita (PMA)" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

pag. 531

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 3 dirigenti medici appartenenti all'area della medicina diagnostica e dei servizi – Disciplina di patologia clinica (Laboratorio di Analisi Chimico – cliniche e microbiologia) da assegnare alla S.C. "Medicina di laboratorio" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

pag. 540

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 3 dirigenti medici apparte-

trat à durée indéterminée, de operateurs socio-sanitaires (catégorie B / position B2s : operateurs spécialisés) à affecter à l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

page 491

AGENCE UNITÉ SANITAIRE LOCALE DE LA VALLÉE D'AOSTE

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d'un médecin – dirigeant (secteur « Médecine diagnostique et des services » – discipline « Anatomie pathologique »), à affecter à la structure complexe « Anatomie pathologique », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

page 492

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d'un médecin – dirigeant (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Cardiologie »), à affecter à la structure complexe « Cardiologie », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

page 501

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins – dirigeants (secteur « Médecine diagnostique et des services » – discipline « Médecine transfusionnelle »), à affecter à la structure complexe « Immuno-hématologie et médecine transfusionnelle », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

page 511

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins – dirigeants (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Neurologie »), à affecter à la structure complexe « Neurologie », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

page 521

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins – dirigeants (secteur « Chirurgie et spécialités chirurgicales » – discipline « Obstétrique et gynécologie »), à affecter à la structure complexe « Obstétrique et gynécologie » ou à la structure simple départementale « Centre de procréation médicalement assistée (PMA) », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

page 531

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins – dirigeants (secteur « Médecine diagnostique et des services » – discipline « Pathologie clinique – Laboratoire d'analyses chimiques et cliniques et de microbiologie »), à affecter à la structure complexe « Médecine de laboratoire », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

page 540

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de trois mé-

nenti all'area medica e delle specialità mediche - Disciplina di pediatria, da assegnare alla S.C. "Pediatria e neonatologia" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

pag. 550

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente medico appartenente all'area medica e delle specialità mediche – Disciplina di radioterapia, da assegnare alla S.C. "Radioterapia oncologica" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

pag. 560

decins – dirigeants (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Pédiatrie »), à affecter à la structure complexe « Pédiatrie et néonatalogie », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

page 550

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d'un médecin – dirigeant (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Radiothérapie »), à affecter à la structure complexe « Radiothérapie oncologique », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

page 560

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Legge regionale, 18 marzo 2026, n. 2.

Disposizioni per l'organizzazione del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE, COMPITI E FUNZIONI DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I

ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI

- Art. 1 - Istituzione dei servizi antincendi
- Art. 2 - Corpo valdostano dei vigili del fuoco
- Art. 3 - Corrispondenza tra le strutture e gli organismi dello Stato e quelli della Regione in materia antincendi
- Art. 4 - Competenze
- Art. 5 - Organizzazione del Corpo valdostano
- Art. 6 - Struttura Capo del Corpo valdostano
- Art. 7 - Struttura Comando regionale
- Art. 8 - Personale del Corpo valdostano
- Art. 9 - Personale volontario

CAPO II

PREVENZIONE INCENDI

- Art. 10 - Definizione e ambito di applicazione
- Art. 11 - Competenza e attività
- Art. 12 - Procedure di prevenzione incendi
- Art. 13 - Servizi di vigilanza antincendio
- Art. 14 - Vigilanza ispettiva
- Art. 15 - Commissione tecnica regionale per la prevenzione incendi
- Art. 16 - Commissione tecnica regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti
- Art. 17 - Oneri per l'attività di prevenzione incendi

CAPO III

SOCCORSO PUBBLICO

- Art. 18 - Interventi di soccorso pubblico
- Art. 19 - Funzioni del Corpo valdostano nell'ambito del Servizio di protezione civile
- Art. 20 - Requisizione di mezzi e materiali ausiliari
- Art. 21 - Coordinamento con il servizio antincendi boschivo
- Art. 22 - Collaborazione con reparti di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con altre analoghe organizzazioni
- Art. 23 - Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti
- Art. 24 - Reti di comunicazione, rilevamento e trasmissione dati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Art. 25 - Competenze in ordine a strumenti urbanistici
- Art. 26 - Competenze in ordine agli idranti stradali
- Art. 27 - Oneri per i servizi di soccorso pubblico

CAPO IV
FORMAZIONE

- Art. 28 - Formazione
- Art. 29 - Scuola regionale antincendi
- Art. 30 - Oneri per l'attività di formazione

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E RISORSE

- Art. 31 - Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dall'attività di vigilanza

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

- Art. 32 - Sedi di servizio
- Art. 33 - Mezzi materiali, attrezzature, uniformi e equipaggiamenti

CAPO VII
ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Art. 34 - Ricompense e celebrazioni per Santa Barbara patrona dei vigili del fuoco
- Art. 35 - Mensa

TITOLO II
ORDINAMENTO DEL PERSONALE OPERATIVO DI RUOLO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I
ORDINAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

- Art. 36 - Istituzione dei ruoli
- Art. 37 - Funzioni di polizia giudiziaria
- Art. 38 - Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco
- Art. 39 - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco
- Art. 40 - Accesso al ruolo dei vigili del fuoco
- Art. 41 - Corso di formazione per allievi vigili del fuoco
- Art. 42 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione
- Art. 43 - Promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto e attribuzione di uno scatto convenzionale
- Art. 44 - Promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale
- Art. 45 - Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
- Art. 46 - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
- Art. 47 - Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
- Art. 48 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale
- Art. 49 - Promozione alla qualifica di capo squadra esperto
- Art. 50 - Promozione alla qualifica di capo reparto
- Art. 51 - Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto
- Art. 52 - Articolazione del ruolo degli ispettori antincendi
- Art. 53 - Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi
- Art. 54 - Accesso al ruolo degli ispettori antincendi
- Art. 55 - Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi
- Art. 56 - Corso di formazione e tirocinio per ispettore antincendi
- Art. 57 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio
- Art. 58 - Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi
- Art. 59 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione
- Art. 60 - Promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto
- Art. 61 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti
- Art. 62 - Promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore
- Art. 63 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi coordinatori
- Art. 64 - Conferimento delle promozioni per merito straordinario
- Art. 65 - Decorrenza, procedimento e Commissione per le promozioni per merito straordinario
- Art. 66 - Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori
- Art. 67 - Ambito di applicazione
- Art. 68 - Delegazioni negoziali
- Art. 69 - Materie di negoziazione
- Art. 70 - Procedura di negoziazione

CAPO II
ORDINAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE
DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

- Art. 71 - Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative
- Art. 72 - Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative
- Art. 73 - Accesso al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative
- Art. 74 - Corso di formazione e tirocinio per vice direttore
- Art. 75 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio
- Art. 76 - Promozione alla qualifica di direttore
- Art. 77 - Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente
- Art. 78 - Accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative
- Art. 79 - Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi
- Art. 80 - Conferimento delle posizioni organizzative al personale del ruolo dei direttivi
- Art. 81 - Individuazione e conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
- Art. 82 - Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti
- Art. 83 - Disposizioni relative agli scrutini di promozione
- Art. 84 - Commissione per la valutazione e la progressione in carriera
- Art. 85 - Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale
- Art. 86 - Collocamento in disponibilità
- Art. 87 - Collocamento in disponibilità a domanda
- Art. 88 - Trattamento economico
- Art. 89 - Retribuzione di rischio e di posizione
- Art. 90 - Retribuzione di risultato
- Art. 91 - Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti
- Art. 92 - Ambito di applicazione
- Art. 93 - Delegazioni negoziali
- Art. 94 - Materie di negoziazione
- Art. 95 - Procedura di negoziazione

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

- Art. 96 - Accesso al Corpo valdostano
- Art. 97 - Mobilità degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano
- Art. 98 - Comando e collocamento fuori ruolo
- Art. 99 - Distacco
- Art. 100 - Accertamenti dell'idoneità psicofisica specifica del personale di ruolo
- Art. 101 - Permanenza e perdita dell'idoneità psicofisica del personale di ruolo
- Art. 102 - Mutamento di funzioni per sopravvenuta inidoneità psicofisica
- Art. 103 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art. 104 - Cause di cessazione dal servizio
- Art. 105 - Riammissione in servizio
- Art. 106 - Sanzioni disciplinari
- Art. 107 - Criteri generali di gradualità e proporzionalità delle sanzioni
- Art. 108 - Organi competenti a irrogare le sanzioni disciplinari
- Art. 109 - Commissione regionale di disciplina
- Art. 110 - Rimprovero orale
- Art. 111 - Rimprovero scritto
- Art. 112 - Sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione
- Art. 113 - Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni
- Art. 114 - Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi
- Art. 115 - Destituzione con preavviso
- Art. 116 - Destituzione senza preavviso
- Art. 117 - Sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare
- Art. 118 - Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale
- Art. 119 - Effetti della sospensione cautelare dal servizio
- Art. 120 - Procedimento disciplinare
- Art. 121 - Istruttoria
- Art. 122 - Contestazione dell'addebito
- Art. 123 - Convocazione
- Art. 124 - Procedimenti dinanzi alla Commissione regionale di disciplina
- Art. 125 - Conclusione del procedimento

- Art. 126 - Procedimento disciplinare connesso con l'azione penale
- Art. 127 - Riapertura del procedimento disciplinare
- Art. 128 - Riabilitazione
- Art. 129 - Impugnazione
- Art. 130 - Disposizioni transitorie inerenti ai procedimenti disciplinari già avviati
- Art. 131 - Disposizioni finali inerenti ai procedimenti disciplinari
- Art. 132 - Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio
- Art. 133 - Diritti e doveri del personale del Corpo valdostano
- Art. 134 - Regolamento di servizio del Corpo valdostano
- Art. 135 - Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo valdostano
- Art. 136 - Formazione del personale
- Art. 137 - Disposizioni relative agli scrutini di promozione e ai concorsi
- Art. 138 - Esonero dal richiamo alle armi
- Art. 139 - Assicurazioni e tutela legale

CAPO IV DISPOSIZIONI DI PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO

- Art. 140 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco
- Art. 141 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
- Art. 142 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi
- Art. 143 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi
- Art. 144 - Istituzione del ruolo a esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative
- Art. 145 - Clausola di salvaguardia retributiva

TITOLO III PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO

- Art. 146 - Oggetto
- Art. 147 - Compiti
- Art. 148 - Organizzazione territoriale
- Art. 149 - Attività di protezione civile
- Art. 150 - Direzione delle attività di protezione civile
- Art. 151 - Attività di soccorso pubblico
- Art. 152 - Promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendio e della protezione civile
- Art. 153 - Attività di interesse locale
- Art. 154 - Coordinamento locale dei distaccamenti comunali
- Art. 155 - Dotazioni e formazione del personale volontario
- Art. 156 - Finanziamenti
- Art. 157 - Contributo regionale
- Art. 158 - Esercizio di funzioni
- Art. 159 - Personale volontario
- Art. 160 - Personale volontario aspirante
- Art. 161 - Personale volontario operativo
- Art. 162 - Iscrizione nei ruoli del personale volontario
- Art. 163 - Personale volontario istruttore
- Art. 164 - Personale volontario di supporto
- Art. 165 - Personale volontario dei gruppi giovanili
- Art. 166 - Personale volontario onorario
- Art. 167 - Vigili volontari operativi con qualifica di caposquadra
- Art. 168 - Incarichi di capodistaccamento e vicecapodistaccamento volontari

CAPO II PERSONALE

- Art. 169 - Organico
- Art. 170 - Reclutamento
- Art. 171 - Avanzamento a vigile volontario operativo
- Art. 172 - Accesso alla qualifica di caposquadra
- Art. 173 - Accertamento dell'idoneità psicofisica specifica del personale volontario
- Art. 174 - Corsi di formazione
- Art. 175 - Corsi di specializzazione e aggiornamento

- Art. 176 - Esercitazioni
- Art. 177 - Attività dei vigili volontari
- Art. 178 - Chiamata in servizio
- Art. 179 - Assicurazioni
- Art. 180 - Tessera di riconoscimento
- Art. 181 - Esercitazioni Attività dei vigili volontari Chiamata in servizio Assicurazioni Tessera di riconoscimento Simboli distintivi di qualifica

CAPO III ORGANI

- Art. 182 - Organi rappresentativi del personale volontario
- Art. 183 - Assemblea del distaccamento
- Art. 184 - Consiglio del distaccamento
- Art. 185 - Capodistaccamento e vicecapodistaccamento
- Art. 186 - Ispettori e viceispettori di Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta
- Art. 187 - Consiglio del personale volontario
- Art. 188 - Presidente e vicepresidente del Consiglio del personale volontario
- Art. 189 - Assemblea del personale volontario
- Art. 190 - Elezione e durata in carica degli organi rappresentativi del personale volontario

CAPO IV SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE VOLONTARIO

- Art. 191 - Esonero e sanzioni disciplinari
- Art. 192 - Censura
- Art. 193 - Sospensione
- Art. 194 - Destituzione
- Art. 195 - Commissione disciplinare
- Art. 196 - Ricorsi amministrativi e giurisdizionali

CAPO V CESSAZIONE DAL SERVIZIO

- Art. 197 - Cause di cessazione e limiti di età
- Art. 198 - Perdita di idoneità al servizio
- Art. 199 - Disposizioni relative al personale che cessa dal servizio
- Art. 200 - Codice di comportamento

TITOLO IV GRUPPO SPORTIVO DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA VALLE D'AOSTA

- Art. 201 - Gruppo sportivo
- Art. 202 - Partecipazione del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco a gare e manifestazioni sportive
- Art. 203 - Attività del gruppo sportivo

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

- Art. 204 - Disposizioni finali
- Art. 205 - Ulteriori atti attuativi della legge
- Art. 206 - Rinvio
- Art. 207 - Disposizioni transitorie
- Art. 208 - Modificazione all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010
- Art. 209 - Modificazioni alla l.r. 7/2008
- Art. 210 - Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 2007, n. 5
- Art. 211 - Abrogazioni
- Art. 212 - Disposizioni finanziarie
- Art. 213 - Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I ORGANIZZAZIONE, COMPITI E FUNZIONI DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI

Art. 1

(Istituzione dei servizi antincendi)

1. La presente legge disciplina, anche per la difesa civile, le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi, attribuite alla Regione in sostituzione degli organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettera z), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dell'articolo 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta), nonché i servizi di soccorso pubblico, per quanto di competenza, e lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo valdostano dei vigili del fuoco dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nella presente legge.

Art. 2

(Corpo valdostano dei vigili del fuoco)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, la Regione si avvale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo valdostano, struttura a ordinamento civile, incardinata nella Presidenza della Regione.
2. Il Corpo valdostano sostituisce, nel territorio regionale, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti.
3. Il Corpo valdostano, nello svolgimento delle funzioni di soccorso pubblico, di cui al capo III del titolo I, opera quale componente della Centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso, di seguito denominata CUS, istituita dalla legge regionale 2 aprile 2008, n. 7, (Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso), nel rispetto delle finalità alla medesima attribuite assicurando l'integrazione con gli altri componenti.
4. Il Corpo valdostano svolge le proprie funzioni quale componente fondamentale di protezione civile, di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), e ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Art. 3

(Corrispondenza tra le strutture e gli organismi dello Stato e quelli della Regione in materia antincendi)

1. Le funzioni e le competenze in materia antincendi, facenti capo al Ministero dell'interno e al Ministro dell'interno sono attribuite, rispettivamente, all'Amministrazione regionale e al Presidente della Regione.
2. Le funzioni e le competenze del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Servizio tecnico centrale e delle direzioni regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei comandi provinciali e dei Comandanti provinciali dei vigili del fuoco, limitatamente al territorio regionale, sono esercitate dalle corrispondenti strutture regionali istituite ai sensi della presente legge, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e dalle relative norme di attuazione.
3. Sono fatte salve eventuali intese tra la Regione e il Ministero dell'interno che disciplinino l'esercizio di talune funzioni a livello sovraregionale o nazionale.

Art. 4

(Competenze)

1. Le competenze del Corpo valdostano si articolano in:
 - a) prevenzione degli incendi, compresi i servizi di vigilanza antincendio, e la vigilanza ispettiva;
 - b) soccorso pubblico, anche in materia di difesa civile, limitatamente alle funzioni attribuite alla Regione;
 - b) formazione.

Art. 5

(Organizzazione del Corpo valdostano)

1. Il Corpo valdostano si articola in due strutture organizzative, al vertice delle quali è posto un dirigente appartenente al ruolo dirigenziale:
 - a) la struttura denominata Capo del Corpo valdostano;
 - b) la struttura denominata Comando regionale, posta in posizione sotto-ordinata alla Struttura Capo del Corpo valdostano di cui alla lettera a).
2. Il Comando regionale dei vigili del fuoco si articola in:

- a) sede centrale;
 - b) distaccamenti permanenti, istituiti con deliberazione della Giunta regionale;
 - c) distaccamenti volontari, istituiti con deliberazione della Giunta regionale;
 - d) eventuali reparti e nuclei speciali, anche temporanei, per lo svolgimento di particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali, istituiti con deliberazione di Giunta regionale.
3. Nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, sono individuate le seguenti articolazioni organizzative a capo delle quali sono posti funzionari, appartenenti al ruolo dei direttivi del Corpo valdostano, cui è conferito l'incarico di posizione organizzativa di cui all'articolo 79:
- a) la Scuola regionale antincendi, nell'ambito della struttura Capo del Corpo valdostano;
 - b) il Servizio Prevenzione degli incendi e vigilanza, nell'ambito del Comando regionale;
 - b) il Servizio di gestione amministrativo-contabile del personale volontario, nell'ambito del Comando regionale.
4. Alle dipendenze funzionali e di servizio dei dirigenti di cui al comma 1, e dei funzionari incaricati delle posizioni organizzative di cui al comma 3, è posto anche il personale appartenente all'area amministrativo-contabile e all'area tecnico-informatica, inquadrato nei ruoli del comparto unico regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), con rapporto di lavoro in regime privatistico di cui all'articolo 8, comma 4.

Art. 6
(Struttura Capo del Corpo valdostano)

1. Al vertice della struttura Capo del Corpo valdostano è posto un dirigente, in posizione funzionalmente sovraordinata rispetto al restante personale dirigente del Corpo valdostano, oltre che al personale appartenente al ruolo dei direttivi, al quale è conferito, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera a), l'incarico di Capo del Corpo.
2. Il Capo del Corpo svolge funzioni di direzione generale e funzioni ispettive e in particolare:
- a) rappresenta il Corpo valdostano nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali;
 - b) attua tutte le forme di collaborazione con le altre strutture dell'Amministrazione regionale al fine di garantire l'unitarietà e la coerenza dell'azione amministrativa nel suo complesso;
 - c) cura i raccordi con i ministeri, le istituzioni nazionali e internazionali, le organizzazioni e i soggetti esterni con riferimento alle competenze del Corpo valdostano;
 - d) formula proposte per l'elaborazione di programmi, direttive, progetti di legge o altri atti di competenza della Giunta regionale;
 - e) garantisce l'attuazione dei programmi definiti dai competenti organi regionali e delle norme e disposizioni riguardanti il Corpo valdostano;
 - f) presiede la Commissione tecnica regionale per la prevenzione incendi;
 - g) è componente effettivo e permanente del Comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo 4 della l.r. 5/2001;
 - h) esercita la funzione di autorità competente per gli aspetti di sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ed eliporti aperti al trasporto aereo commerciale e del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici, secondo le normative nazionali e internazionali vigenti in materia;
 - i) fatte salve le competenze attribuite ad altre autorità dalla normativa in materia, assicura il collegamento con organismi eurounitari e internazionali;
 - j) sostiene il collegamento con il Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno e l'utilizzazione dei risultati dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione condotta dal medesimo Centro;
 - k) dirige, per il tramite della Scuola regionale antincendi, la formazione del personale di ruolo e volontario del Corpo valdostano, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), nonché della formazione erogata a soggetti terzi;
 - l) risponde della disciplina del personale di ruolo del Corpo valdostano, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e dell'applicazione nei confronti del medesimo delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 106, nei limiti della competenza al medesimo attribuita ai sensi dell'articolo 108, comma 1;
 - m) relativamente ai luoghi di lavoro e alle aree operative riservate del Corpo valdostano, è titolare dell'ufficio di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 13, commi 1bis e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e del decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127 (Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica);

- n) gestisce il gruppo sportivo di cui all'articolo 201;
 - o) propone la chiamata in servizio temporaneo del personale volontario, per esigenze attinenti al funzionamento della struttura Capo del Corpo valdostano;
 - p) svolge le altre funzioni al medesimo attribuite dalla presente legge.
3. Nell'ambito della struttura Capo del Corpo valdostano è istituita una posizione organizzativa, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), per la gestione della Scuola regionale antincendi, per la formazione del personale di ruolo e volontario del Corpo valdostano, nonché per la formazione erogata a soggetti terzi, di cui è responsabile un funzionario appartenente al ruolo dei direttivi, incaricato ai sensi dell'articolo 80.

Art. 7
(Struttura Comando regionale)

1. A capo del Comando regionale dei vigili del fuoco è posto un dirigente, al quale è conferito, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera b), l'incarico di Comandante regionale, che svolge le seguenti funzioni:
- a) ha la responsabilità dell'espletamento del servizio di soccorso pubblico di cui all'articolo 18;
 - b) ha la responsabilità, per il tramite del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi preposto al Servizio di prevenzione degli incendi e vigilanza, delle procedure di prevenzione incendi di cui all'articolo 12 e dei compiti di vigilanza ispettiva di cui all'articolo 14;
 - c) ha la responsabilità dell'espletamento dei servizi di vigilanza antincendio di cui all'articolo 13 e degli altri servizi di cui all'articolo 17 effettuati a titolo oneroso;
 - d) è componente effettivo e permanente del Comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo 4 della l.r. 5/2001 nei casi in cui il Comitato assume le funzioni di Centro coordinamento soccorsi, come previsto all'articolo 5 della legge regionale medesima;
 - e) in caso di calamità o di gravi e urgenti necessità, informato il Presidente della Regione, provvede alla mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo valdostano, nell'ambito della colonna mobile regionale, fuori dal territorio regionale;
 - f) garantisce il collegamento con gli organi centrali dello Stato competenti per i servizi antincendi e, per gli aspetti di competenza, con gli organi preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - g) emana le linee guida di intervento, ai fini dell'espletamento del servizio di soccorso pubblico, tenendo conto delle dotazioni strumentali del Comando regionale;
 - h) collabora con le strutture competenti alla redazione dei piani di emergenza regionali;
 - i) quando ritenuto necessario ai fini del soccorso pubblico, dispone la requisizione di mezzi e materiali ausiliari secondo quanto previsto dall'articolo 20;
 - j) è responsabile della gestione del parco mezzi e delle dotazioni strumentali del Comando regionale e provvede alla predisposizione dei piani inerenti alla manutenzione e ai controlli, anche in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela della sicurezza, come previsto dall'articolo 33;
 - k) è responsabile della gestione delle sedi servizio di cui all'articolo 32;
 - l) è responsabile dell'addestramento del personale di ruolo;
 - m) definisce le necessità formative e l'aggiornamento professionale del personale del Corpo valdostano da attuare per il tramite della Scuola regionale antincendi;
 - n) provvede all'invio di personale di ruolo, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), specificatamente formato a svolgere, in via temporanea, attività didattica presso la Scuola regionale antincendi, ferme restando le prioritarie esigenze di soccorso;
 - o) su richiesta delle autorità competenti o in esecuzione di specifiche convenzioni o di accordi internazionali, provvede all'invio di personale di ruolo, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del Comando regionale al di fuori del territorio regionale, per la partecipazione ad attività di addestramento, nonché per lo svolgimento di attività formative e delle altre attività indicate all'articolo 4, comma 1;
 - p) propone la chiamata in servizio temporaneo del personale volontario, per esercitazioni o particolari necessità, presso le strutture operative del Comando regionale;
 - q) ferme restando le prioritarie esigenze di soccorso, quando ricorrono eccezionali circostanze, può destinare il personale di ruolo, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del Comando regionale, in via temporanea, a svolgere interventi di interesse pubblico, anche al di fuori dei compiti istituzionali, per i quali il personale interessato abbia particolare attitudine, nel rispetto delle linee di indirizzo, previste dagli accordi negoziali di cui all'art. 15quinquies della l.r. 22/2010;
 - r) ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 127/2019, è individuato quale datore di lavoro del personale di ruolo del Corpo valdostano di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), nonché del personale amministrativo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c);
 - s) risponde della disciplina del personale di ruolo assegnato al Comando regionale e dell'applicazione nei confronti del medesimo delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 106, nei limiti della competenza al medesimo attribuita ai sensi dell'articolo 108, comma 2;
 - t) dispone l'assegnazione del personale del Corpo valdostano presso la centrale unica per il soccorso, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 aprile 2008, n. 7 (Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso);
 - u) svolge le altre funzioni al medesimo attribuite dalla presente legge.

2. Nell'ambito del Comando regionale sono individuate le seguenti articolazioni organizzative, a capo delle quali è preposto personale appartenente al ruolo dei direttivi incaricato ai sensi dell'articolo 80:
 - a) Servizio di gestione amministrativa e contabile del personale volontario del Corpo valdostano;
 - b) Servizio Prevenzione degli incendi e vigilanza.

Art. 8
(Personale del Corpo valdostano)

1. Il personale del Corpo valdostano si distingue in:
 - a) personale dell'area operativa-tecnica inquadrato nei ruoli del Corpo valdostano, di seguito denominato personale di ruolo;
 - b) personale volontario del Corpo valdostano, di seguito denominato personale volontario;
 - c) personale appartenente all'area amministrativo-contabile e all'area tecnico-informatica, inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, ai sensi della l.r. 22/2010, di seguito denominato personale amministrativo.
2. Il personale volontario svolge l'attività di soccorso pubblico sotto la direzione del personale di ruolo.
3. Ai sensi dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, il rapporto di impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste dalla presente legge e dagli accordi negoziali stipulati nell'ambito del comparto di negoziazione denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta".
4. Il rapporto di impiego del personale amministrativo è disciplinato in regime di diritto privato ai sensi della l.r. 22/2010 e del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico del pubblico impiego regionale.
5. La dotazione organica iniziale del personale di cui al comma 1, lettera a), è stabilita nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Con legge di stabilità regionale sono apportate le successive modificazioni.
6. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di ruolo che espleta compiti operativi, con esclusione del Capo del Corpo e del Comandante regionale, svolge funzioni di polizia giudiziaria. Tale personale, ai fini dell'identificazione, è dotato di apposito tesserino di riconoscimento e distintivo metallico i cui requisiti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli della componente operativa del Corpo valdostano sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto al titolo II. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), al personale di cui al periodo precedente sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.
7. Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti al Corpo valdostano di cui al comma 1, lettera a), sono agenti di pubblica sicurezza.

Art. 9
(Personale volontario)

1. Al personale volontario si applicano, in considerazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle relative peculiarità organizzative, le disposizioni di cui al titolo III.

CAPO II
PREVENZIONE INCENDI

Art. 10
(Definizione e ambito di applicazione)

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti e organismi, la funzione di prevenzione degli incendi è espletata con riguardo a ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonché, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, ai settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, nonché con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.

Art. 11
(Competenza e attività)

1. Sul territorio della Regione, la prevenzione incendi è affidata alla competenza dell'Amministrazione regionale che esercita le relative attività attraverso il Corpo valdostano.
2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 consistono in particolare:
 - a) nell'elaborazione di norme di prevenzione incendi, fatte salve le competenze attribuite ad altre autorità dalla normativa in materia;
 - b) nel rilascio di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali, apparecchiature e simili;
 - c) nel rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione, comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;
 - d) fatte salve le competenze attribuite ad altre autorità dalla normativa in materia, nello studio, nella ricerca, nella sperimentazione e nelle prove su prodotti, materiali, strutture, impianti e apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;
 - e) nello studio, nella ricerca e nell'analisi per la valutazione delle cause di incendio e di esplosione;
 - f) nella partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, fatte salve le competenze attribuite ad altre autorità dalla normativa in materia, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito statale;
 - g) fatte salve le competenze attribuite ad altre autorità dalla normativa in materia, nella partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni nazionali e internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;
 - h) nell'informazione, nella consulenza e nell'assistenza;
 - i) nei servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
 - j) nella vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.
3. Previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno può essere disciplinata la partecipazione di rappresentanti del Corpo valdostano alle attività di cui al comma 2, lettere d), f) e g).
4. Previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno, gli atti abilitativi di cui al comma 2, lettera c), possono costituire oggetto di reciproco riconoscimento.
5. Il Corpo valdostano, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari, attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche e sperimentazioni, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, materiali, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni eurounitarie.
6. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni in tema di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia.
7. Per il conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza e principi di economicità, efficacia ed efficienza. Si applicano le norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi adottate con decreti del Ministro dell'interno e le altre disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 12
(Procedure di prevenzione incendi)

1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dal Comando regionale su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. Il Comando regionale provvede all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività, all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche, all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi, all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, nonché alle ulteriori verifiche ed esami previsti dalla normativa vigente.
2. La normativa statale vigente in materia individua i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione e all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, che comportano in caso di

incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni e in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

3. In relazione a insediamenti industriali e attività di tipo complesso, il Comando regionale può acquisire le valutazioni della Commissione tecnica regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 15, e avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dalla Commissione stessa.
4. Il Comando regionale acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 2 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati e iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno, secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando regionale adotta le misure urgenti, anche ripristinatorie, di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal Comando regionale sono atti definitivi.
6. I titolari delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 13
(*Servizi di vigilanza antincendio*)

1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo valdostano con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.
2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio, in conformità alla normativa vigente.
3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).
4. Oltre che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili, stazioni ferroviarie, aeroporti, stazioni metropolitane o durante l'attività di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplosive, nonché per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative del Corpo valdostano. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale, mezzi e attrezzature del Corpo valdostano.
5. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dal personale di ruolo con l'ausilio, se necessario, del personale volontario in possesso di adeguata formazione.
6. Al fine del conseguimento degli obiettivi dei servizi di cui al presente articolo, per garantire uniformi livelli di sicurezza, si osservano le disposizioni statali vigenti in materia.
7. Le modalità di espletamento dei servizi di vigilanza antincendio sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 14
(*Vigilanza ispettiva*)

1. Il Corpo valdostano esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa statale in materia di prevenzione degli incendi in relazione alle attività, alle costruzioni, agli impianti, alle apparecchiature e ai prodotti a essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008. La vigilanza ispettiva è svolta attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti su iniziativa dello stesso Corpo valdostano,

anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, oppure nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, il Corpo valdostano può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito:
 - a) l'accesso alle attività, costruzioni e agli impianti interessati, anche durante l'esercizio;
 - b) l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;
 - c) l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari;
 - d) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove;
 - e) ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa in materia di prevenzione degli incendi oppure l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo valdostano adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

Art. 15

(Commissione tecnica regionale per la prevenzione incendi)

1. La Commissione tecnica regionale per la prevenzione incendi è l'organo tecnico consultivo territoriale in materia di prevenzione incendi.
2. La Commissione svolge le funzioni attribuite al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi e al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), con i seguenti compiti:
 - a) su richiesta del Comando regionale, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito delle procedure di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali e attività di tipo complesso;
 - b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa in materia di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa;
 - c) in caso di comprovata urgenza decretata dal Comando regionale, esprime il parere che, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 139/2009, è rilasciato dal Comitato tecnico regionale per la prevenzione degli incendi previsto dall'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.
3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, come previsto dall'articolo 3, comma 3, può essere disciplinato anche da successive intese tra la Regione e il Ministero dell'interno.
4. Le modalità di funzionamento e organizzative della Commissione di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
5. La Commissione tecnica regionale di cui al comma 1 è composta da:
 - a) il Capo del Corpo, con funzioni di Presidente;
 - b) il Comandante regionale;
 - c) un ingegnere designato dall'ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta;
 - d) un esperto designato dal Dipartimento prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL).
6. La Commissione può essere integrata, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza, da un dirigente o da un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, nonché da eventuali esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, la cui partecipazione sia ritenuta necessaria per la trattazione di particolari tematiche.
7. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per tutta la legislatura. Per ogni componente titolare è nominato un membro supplente.
8. Per la validità delle sedute della Commissione di cui al presente articolo, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9. I componenti della Commissione di cui ai commi 5, lettera c), e 6 hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.

Art. 16

(Commissione tecnica regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti)

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), la Regione si avvale della Commissione tecnica regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti, composta dai membri della Commissione di cui all'articolo 15, e dai seguenti soggetti:
 - a) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA);
 - b) un rappresentante della Regione, individuato nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia di ambiente;
 - c) un rappresentante dell'Unità operativa territoriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) della Valle d'Aosta;
 - d) un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro della Valle d'Aosta;
 - e) un rappresentante del Comune territorialmente competente.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 105/2015, la Regione si avvale della Commissione di cui al comma 1.
3. La Commissione di cui al presente articolo è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per tutta la legislatura. Per ogni componente titolare è nominato un membro supplente.
4. Per la validità delle sedute della Commissione di cui al presente articolo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Ai membri della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 17

(Oneri per l'attività di prevenzione incendi)

1. I servizi relativi alle attività di cui al presente capo sono effettuati dal Corpo valdostano a titolo oneroso, e in particolare:
 - a) le attività di polizia amministrativa, ai fini della prevenzione incendi;
 - b) i servizi di vigilanza antincendi, obbligatori o su richiesta;
 - c) le attività correlate alle funzioni previste dal d.lgs. 105/2015;
 - d) i servizi tecnici in cui non sussistono immediati pericoli per le persone o le cose, ferme restando le priorità riconosciute alle esigenze di soccorso pubblico.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di cui al comma 1 effettuati dal Corpo valdostano. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La deliberazione di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie e comunque nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa statale vigente.

CAPO III
SOCCORSO PUBBLICO

Art. 18

(Interventi di soccorso pubblico)

1. Il Corpo valdostano, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, compresi animali da reddito e di affezione, assicura in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico e idonee risorse strumentali. Al medesimo fine, fatte salve le competenze attribuite ad altre autorità dalla normativa in materia, effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.

2. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico consistono in particolare:
 - a) nell'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità di cui all'articolo 19, comma 1;
 - b) nell'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei;
 - c) nell'opera tecnica finalizzata a porre in essere misure per garantire l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare, fermo restando la competenza esclusiva del Ministero dell'interno relativa ai servizi tecnici, ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta);
 - d) nell'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.
3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo valdostano, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.
4. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo valdostano possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico e attività esercitative in contesti nazionali e internazionali.
5. Il Corpo valdostano può collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali, regionali e di protezione civile su istanza degli enti competenti.
6. Fermo restando la competenza esclusiva del Ministero dell'interno relativa ai servizi tecnici per la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e in caso di eventi bellici, il Corpo valdostano, in coordinamento con le analoghe strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie competenze in materia di difesa civile:
 - a) fronteggia i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
 - b) concorre, laddove richiesto dalle competenti autorità, alla predisposizione dei piani regionali di difesa civile;
 - c) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;
 - d) fornisce supporto, laddove richiesto dalle competenti autorità, agli organi competenti in materia di difesa civile.
7. Il servizio di soccorso pubblico comporta l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitato a giudizio e sotto la responsabilità del responsabile delle operazioni di soccorso. Le amministrazioni, le autorità, enti o associazioni, eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro, anche per mantenere l'ordine pubblico, devono agire in conformità alle disposizioni di carattere tecnico impartite dal responsabile medesimo.
8. Il Corpo valdostano dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per gli interventi di soccorso di cui al comma 1 e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di ogni altra risorsa tecnologica e organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.

Art. 19

(Funzioni del Corpo valdostano nell'ambito del Servizio di protezione civile)

1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al d.lgs. 1/2018 e alla l.r. 5/2001, il Corpo valdostano, quale componente fondamentale del Servizio di protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio, assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.
2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del d.lgs. 1/2018 e dell'articolo 14 della l.r. 5/2001, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.
3. Il Corpo valdostano opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio di protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dalla presente legge e dalla l.r. 5/2001, limitatamente ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.

Art. 20

(Requisizione di mezzi e materiali ausiliari)

1. Limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo valdostano, in caso di gravi e urgenti necessità, il Comandante regionale o suo delegato può disporre, per il tempo strettamente necessario, la requisizione di mezzi e materiali

ausiliari occorrenti ai fini di istituto, salvo corresponsione di una somma di denaro a titolo di indennità ai proprietari, da determinarsi secondo i valori correnti di mercato.

Art. 21

(Coordinamento con il servizio antincendi boschivo)

1. Il Corpo valdostano concorre all'attività di estinzione degli incendi boschivi in ausilio al Corpo forestale della Valle d'Aosta.
2. Nel caso in cui l'incendio boschivo minacci l'incolumità delle persone o la sicurezza di edifici e di infrastrutture, la direzione delle operazioni di soccorso compete al personale preposto al comando delle squadre di soccorso del Corpo valdostano, con le quali i reparti degli organi forestali sono tenuti a collaborare. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce gli ambiti e i modelli organizzativi di intervento.

Art. 22

(Collaborazione con reparti di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con altre analoghe organizzazioni)

1. Il Corpo valdostano:
 - a) si accorda con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di rendere possibile l'intervento immediato nel territorio regionale di squadre di soccorso provenienti dalle sedi più vicine del medesimo Corpo nazionale e, viceversa, l'intervento di unità operative di soccorso regionali in ambiti territoriali limitrofi;
 - b) previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato, assume le iniziative necessarie per coordinare l'attività dei reparti di soccorso regionali con le colonne mobili di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel caso di interventi per calamità naturali nel territorio regionale;
 - c) assume le iniziative necessarie per coordinare l'attività dei reparti di soccorso regionali con i reparti di soccorso di altre amministrazioni statali e di altri Stati.

Art. 23

(Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti)

1. Negli aeroporti aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo valdostano esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa eurolunitaria e statale.
2. La Regione assicura, anche per il tramite del Comando regionale, presso l'aeroporto Corrado Gex di Aosta, il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, eurolunitarie e statali nonché degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. In alternativa, il servizio può essere fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato.
3. Il Presidente della Regione, laddove le disposizioni vigenti in materia lo richiedano:
 - a) stabilisce la classificazione degli aeroporti ai fini del servizio antincendi;
 - b) istituisce il servizio di salvataggio e antincendio aeroportuale, che deve essere assicurato ai sensi del comma 2.
4. Il Comandante regionale individua, nel rispetto delle disposizioni statali ed eurolunitarie vigenti, la dotazione minima di personale nonché la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi nell'aeroporto.
5. Il Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi posto a capo della Scuola regionale antincendi, provvede al rilascio delle abilitazioni al personale incaricato per il servizio antincendi.

Art. 24

(Reti di comunicazione, rilevamento e trasmissione dati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Corpo valdostano, previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato, può provvedere direttamente:
 - a) alla manutenzione ordinaria e analisi dei dati delle stazioni appartenenti alla rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva ubicate nel territorio regionale;
 - b) alla manutenzione ordinaria dei ripetitori e di altre apparecchiature appartenenti alla rete radio di protezione civile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ubicati nel territorio regionale.

Art. 25

(Competenze in ordine a strumenti urbanistici)

1. In occasione della predisposizione o della modificazione dei piani regolatori generali comunali urbanistici e paesaggistici (PRG), i Comuni sono tenuti ad acquisire il parere del Comandante regionale per le parti riguardanti la prevenzione degli incendi.
2. Il parere del Comandante regionale deve essere parimenti acquisito dalle strutture regionali competenti e dai Comuni, negli ambiti di rispettiva competenza, per questioni generali di viabilità, limitatamente all'individuazione delle caratteristiche minime da garantire per il transito dei veicoli di soccorso in funzione dell'utilizzazione delle aree servite dalla predetta viabilità.

Art. 26

(Competenze in ordine agli idranti stradali)

1. I Comuni sono tenuti a provvedere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, all'installazione e alla manutenzione degli idranti stradali, secondo la capacità dei propri acquedotti e alla costituzione di riserve idriche antincendi.
2. La planimetria aggiornata con l'ubicazione degli idranti stradali deve essere elaborata a cura dei singoli Comuni e inviata al Comando regionale.
3. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo valdostano, l'uso degli idranti stradali è gratuito.

Art. 27

(Oneri per i servizi di soccorso pubblico)

1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo valdostano sono forniti a titolo gratuito a favore del soggetto o dell'ente che ne beneficia.
2. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferma restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo secondo le modalità previste all'articolo 17, comma 2.

CAPO IV
FORMAZIONE

Art. 28

(Formazione)

1. Il Corpo valdostano promuove la formazione in materia di prevenzione degli incendi e di soccorso pubblico nonché la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendi, anche attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, cicli di formazione, nonché collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.
2. Le attività formative comprendono, altresì, l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo valdostano, in conformità alle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, definite dall'accordo negoziale di cui all'articolo 15quinquies, comma 4, lettera l), della l.r. 22/2010.
3. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 12, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa e addestrativa in materia.
4. Il Corpo valdostano assicura le attività formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32 del d.lgs. 81/2008, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), e dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma 4, del medesimo decreto legislativo, o del datore di lavoro che non abbia provveduto a indicare i responsabili e gli addetti ai servizi.
5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo valdostano o da enti pubblici e privati, è rilasciato, da parte del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi preposto alla Scuola regionale antincendi, previo superamento di apposita prova tecnica, un attestato di idoneità, in conformità alla normativa vigente in materia.

6. Il Corpo valdostano svolge, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti attività nelle materie di specifica competenza:
 - a) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile, compreso il rilascio delle relative attestazioni;
 - b) formazione di alta specializzazione.
7. Il Corpo valdostano assicura l'attività formativa attraverso la Scuola regionale antincendi.

Art. 29
(Scuola regionale antincendi)

1. Nell'ambito della struttura Capo del Corpo valdostano è istituita la Scuola regionale antincendi che provvede alla gestione delle attività formative di cui all'articolo 28.
2. La Scuola regionale antincendi organizza, anche in collaborazione con altri enti, organizzazioni o strutture similari, corsi di formazione, di specializzazione o di aggiornamento riservati al personale di ruolo e volontario del Corpo valdostano, provvedendo al rilascio delle relative attestazioni. Le spese relative a tali corsi sono poste a carico del bilancio della Regione.
3. La struttura di addestramento del Corpo valdostano per maxi emergenze in galleria, denominata Finestra di Sorreley - Meysattaz, costituisce parte integrante e qualificante della Scuola regionale antincendi e può essere messa a disposizione di soggetti pubblici o privati, oltre che per attività di formazione, anche per attività di studio, sperimentazione e ricerca scientifica, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Scuola regionale antincendi provvede, in armonia con le linee di indirizzo di cui all'articolo 15quinquies, comma 4, lettera l), della l.r. 22/2010, e, nei casi in cui le medesime non siano emanate, alle disposizioni statali vigenti, alla definizione dei percorsi formativi, alla istituzione di appositi albi di istruttori e formatori e al coordinamento delle attività di formazione e addestramento del personale del Corpo valdostano. Previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno, gli atti abilitativi di cui al comma 2 e di cui all'articolo 28, comma 5, costituiscono oggetto di accordi finalizzati al reciproco riconoscimento.
5. Le modalità organizzative e gestionali della Scuola regionale antincendi sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 30
(Oneri per l'attività di formazione)

1. I servizi relativi alle attività di formazione di cui agli articoli 28 e 29 sono effettuati dal Corpo valdostano a titolo oneroso.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i corrispettivi per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento e di verifica dell'idoneità previsti agli articoli 28 e 29, che possono essere differenziati per le attività rese a favore di altre amministrazioni pubbliche. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La deliberazione di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E RISORSE

Art. 31
(Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dall'attività di vigilanza)

1. Nei servizi a pagamento, gli introiti sono versati all'Amministrazione regionale, che provvede alla determinazione periodica delle relative tariffe con deliberazione della Giunta regionale, salvo quanto previsto da specifiche convenzioni.
2. Le risorse introitate a titolo di corrispettivo per i servizi a pagamento resi dal personale di ruolo sono utilizzate, in sede di accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010, per la corresponsione del trattamento accessorio del personale avente diritto e per il pagamento dei relativi oneri di legge.
3. Eventuali proventi non utilizzati secondo quanto previsto al comma 2 sono impiegati per incrementare corsi di formazione professionale e per il rinnovamento delle dotazioni del Corpo valdostano.

4. Le entrate derivanti dall'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza effettuate dal Corpo valdostano in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 81/2008, sono introitate al bilancio regionale e sono impiegate per la formazione professionale e per il rinnovamento delle dotazioni del Corpo valdostano.
5. In sede di bilancio di previsione la struttura regionale competente in materia di bilancio provvede a iscrivere le previsioni di stanziamento relativamente alle risorse di cui al presente articolo per il medesimo importo complessivo in parte entrata e in parte spesa. Nel corso dell'anno la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le necessarie variazioni al bilancio di previsione in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati. Eventuali scostamenti tra le previsioni iscritte in entrata e quelle riscontrate a rendiconto saranno oggetto di compensazione con legge.

CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Art. 32 (Sedi di servizio)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati il numero e le sedi di servizio del personale di ruolo del Corpo valdostano.
2. Ai progetti relativi alla costruzione e all'adattamento di immobili da destinare ai servizi d'istituto del Corpo valdostano, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono riconosciuti, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza e indifferibilità.
3. Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria legati alle specifiche esigenze del Corpo valdostano, sono annualmente assegnate, con legge di bilancio, specifiche risorse finanziarie a valere sui capitoli di competenza del Corpo valdostano.

Art. 33 (Mezzi, materiali, attrezzature, uniformi e equipaggiamenti)

1. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al servizio antincendio e al soccorso tecnico, compresi i materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di logistica e di mobilio, sono di proprietà dell'Amministrazione regionale, con esclusione del materiale concesso a titolo di comodato.
2. L'acquisizione degli automezzi e del materiale tecnico in dotazione al Corpo valdostano è stabilita dal dirigente competente.
3. I controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature di cui al comma 1, comprese le verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/2008, possono essere effettuate direttamente dal Corpo valdostano, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La formazione e l'abilitazione del personale del Corpo valdostano all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature, comprese quelle di cui all'articolo 73, comma 5, del d.lgs. 81/2008, possono essere effettuati direttamente dal Corpo stesso nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
4. Il Corpo valdostano, ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvede all'immatricolazione degli autoveicoli e dei mezzi speciali comunque in uso al Corpo medesimo e al rilascio delle patenti di guida, anche per il tramite delle competenti strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno.
5. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui al comma 4 sono posti a carico della Regione.
6. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del Corpo valdostano per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Corpo medesimo e restano di proprietà dello stesso. La condotta di utilizzo degli stessi è disciplinata con il regolamento di servizio di cui all'articolo 134.
7. Il personale di ruolo del Corpo valdostano che espleta compiti operativi è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.
8. Con il regolamento di servizio di cui all'articolo 134, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo valdostano. Fino all'adozione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
9. Previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno, il Corpo valdostano può utilizzare uniformi e equi-

paggiamenti individuali analoghi a quelli in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

CAPO VII ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 34 (Ricompense e celebrazioni per Santa Barbara patrona dei vigili del fuoco)

1. Al personale del Corpo valdostano, oltre alle ricompense al valore e al merito civile, possono essere concessi, per meriti di servizio o per atti di coraggio compiuti nell'attività di soccorso pubblico, speciali segni di benemerenzza e insegne.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e d'uso dei segni di benemerenzza e delle insegne di cui al comma 1. Fino all'adozione di tale deliberazione continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.
3. Nel giorno dedicato a Santa Barbara secondo il calendario gregoriano, è istituita la celebrazione della patrona dei vigili del fuoco. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti criteri e modalità per l'organizzazione della cerimonia.

Art. 35 (Mensa)

1. Presso la sede centrale e i distaccamenti permanenti del Comando regionale del Corpo valdostano è garantito il servizio mensa.
2. Può usufruire gratuitamente o a pagamento del servizio mensa il personale del Corpo valdostano secondo le modalità e alle condizioni previste nel regolamento di servizio di cui all'articolo 134.
3. Il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ai corrispondenti Corpi delle Regioni o Province autonome che si trovi, per motivi di servizio, nel territorio della Regione può essere ammesso dal Comandante regionale a usufruire gratuitamente del servizio mensa.
4. Le modalità di esercizio del servizio mensa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentite le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010.

TITOLO II ORDINAMENTO DEL PERSONALE OPERATIVO DI RUOLO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I ORDINAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

Art. 36 (Istituzione dei ruoli)

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo valdostano, che espleta funzioni operative:
 - a) ruolo dei vigili del fuoco;
 - b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
 - c) ruolo degli ispettori antincendi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal presente capo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue:
 - a) ispettori antincendi;
 - b) capi reparto e capi squadra;
 - c) vigili del fuoco.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 37 (Funzioni di polizia giudiziaria)

1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 36, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.

2. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

Art. 38

(Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco)

1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) vigile del fuoco;
 - b) vigile del fuoco esperto;
 - c) vigile del fuoco coordinatore.

Art. 39

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco)

1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa, il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco:
 - a) svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione;
 - b) conduce automezzi e mezzi;
 - c) svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'accesso al ruolo;
 - d) redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato;
 - e) può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali è abilitato e ha competenza specifica.
2. Al vigile del fuoco coordinatore di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), possono essere, altresì, conferiti incarichi di coordinamento di più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, in assenza di personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, assume la funzione di capo partenza.

Art. 40

(Accesso al ruolo dei vigili del fuoco)

1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, il cui superamento costituisce requisito per la successiva partecipazione alle prove d'esame e il cui punteggio non concorre alla formazione del voto finale del concorso.
2. Al concorso possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano;
 - b) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni ventisei, con esclusione di qualsiasi elevazione. Il limite massimo di età è elevato a trentasette anni, con esclusione di qualsiasi ulteriore elevazione, per il personale volontario operativo di cui all'articolo 161, comma 1, lettere a) e c), che, da almeno un anno dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbia conseguito la qualifica di appartenente al personale volontario operativo. Tale limite si applica, altresì, nel caso dell'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa, a richiesta dell'interessato, di cui al comma 10;
 - c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166 (Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), da accertare con le modalità di cui al comma 11;
 - d) attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, di cui agli articoli 16 e seguenti del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), valida per l'accesso alle qualifiche del personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta per le quali è richiesto il titolo di studio di cui alla lettera g), accertata, ai sensi del comma 4bis dell'articolo 41 della l.r. 22/2010;
 - e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

- f) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
 - g) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati disciplinarmente da un impiego presso una pubblica amministrazione o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati;
 - i) non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - j) eventuali abilitazioni o requisiti professionali speciali stabiliti, di volta in volta, nel bando relativo alla procedura selettiva.
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera b), fino alla data di assunzione in ruolo. I requisiti di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 devono essere posseduti al momento della sottoposizione agli accertamenti sanitari di cui al comma 11 e fino alla data di assunzione in ruolo.
4. Al concorso per il reclutamento dei vigili del fuoco di ruolo si applicano le seguenti riserve di posto:
- a) il 35 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale volontario operativo del Corpo valdostano, di cui all'articolo 161, comma 1, lettere a) e c), che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbia conseguito da almeno tre anni la predetta qualifica di appartenente al personale volontario operativo;
 - b) il 30 per cento dei posti messi a concorso pubblico è riservato ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).
5. I posti riservati ai sensi del comma 4 e non coperti sono attribuiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
6. Le prove d'esame consistono in prove motorio-attitudinali dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni proprie del profilo di vigile del fuoco, disciplinate dagli articoli 25 e 26 del r.r. 1/2013. Ai fini della definizione della tipologia delle prove motorio-attitudinali, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali che regolano le medesime prove per il reclutamento dei vigili del fuoco professionisti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli. Costituisce titolo da valutare il possesso di patenti di guida, secondo quanto previsto dall'allegato B del decreto del Ministro dell'interno 5 ottobre 2021, n. 203 (Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217). I punteggi dei titoli non sono cumulabili tra loro.
8. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria ufficiale sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando le votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella valutazione dei titoli. Gli atti e la graduatoria ufficiale sono rimessi dal presidente della commissione esaminatrice alla struttura regionale competente in materia di concorsi per l'approvazione della graduatoria finale.
9. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 del r.r. 1/2013, i vincitori del concorso di cui al presente articolo sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 41. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.
10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 del r.r. 1/2013, i vincitori del concorso di cui al presente articolo, in servizio con la qualifica di vigile del fuoco alla data di presentazione della domanda di partecipazione al medesimo concorso, presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o in altri corpi regionali o provinciali, sono assunti a tempo indeterminato, direttamente con la qualifica di vigile del fuoco, e sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 41.
11. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 41, il coniuge e i figli superstiti nonché i fratelli e le sorelle, qualora unici superstiti, degli appartenenti al Corpo valdostano e al Corpo forestale della Valle d'Aosta deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
12. Gli accertamenti sanitari dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 2, lettera c), sono effettuati, preliminarmente all'assunzione in servizio dei vincitori, dalla struttura sanitaria competente dell'Azienda USL, oppure ricorrendo, se del caso, alle Commissioni mediche previste per i medesimi accertamenti sanitari del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 41

(Corso di formazione per allievi vigili del fuoco)

1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, organizzato dalla Scuola regionale antincendi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica.
2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi e sono sottoposti a selezione attitudinale per la futura assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il funzionario direttivo preposto alla direzione della Scuola regionale antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.
3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 6. Al termine della stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo.
4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario direttivo preposto alla direzione della Scuola regionale antincendi.
5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi se previsti dal relativo programma di formazione o se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
6. Con provvedimento del Capo del Corpo sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico.

Art. 42

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione)

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 41:
 - a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
 - b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo all'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 40, comma 12;
 - c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;
 - d) gli allievi che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall'articolo 41, comma 4;
 - e) gli allievi che per qualsiasi motivo siano stati assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvo i casi previsti alle lettere f) e g);
 - f) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica dell'idoneità psicofisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dal funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica;
 - g) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli allievi sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica.
2. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. Non si fa luogo all'assunzione in ruolo qualora la sanzione disciplinare sia irrogata dopo la conclusione del corso.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con provvedimento del Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con il Corpo valdostano.

Art. 43

(Promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto e attribuzione di uno scatto convenzionale)

1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco e che, nel

triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

2. Il servizio prestato durante il corso di formazione di cui all'articolo 41 è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.
3. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco esperto che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), oppure sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene con effetto retroattivo.

Art. 44

(Promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale)

1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
2. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 235/2012, oppure sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene con effetto retroattivo.

Art. 45

(Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto)

1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) capo squadra;
 - b) capo squadra esperto;
 - c) capo reparto.

Art. 46

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto)

1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, il personale con le qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto:
 - a) provvede agli interventi preliminari ed esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso e li controlla;
 - b) svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione, assicurandone la verifica e la manutenzione;
 - c) svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'immissione in ruolo;
 - d) è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente;
 - e) in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti nonché l'impiego di risorse e mezzi;
 - f) su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza;
 - g) segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico;
 - h) nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento;
 - i) partecipa alle attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi;
 - j) redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati;
 - k) redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato;
 - l) assicura lo svolgimento di attività per le quali abbia conseguito specifiche abilitazioni.

2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.
3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i capo reparto:
 - a) sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli che espletano funzioni operative;
 - b) assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, l'impiego di risorse e mezzi;
 - c) svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi;
 - d) sovrintendono all'efficienza di materiali e di mezzi in dotazione alle unità operative e alle strutture logistiche;
 - e) su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza;
 - f) seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico;
 - g) nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano all'attività di addestramento e la coordinano;
 - h) partecipano all'attività di formazione e di vigilanza;
 - i) assicurano lo svolgimento di attività per le quali abbiano conseguito specifiche abilitazioni anche nel settore radio e telecomunicazioni, e sovrintendono alle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione;
 - j) in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza.
4. Tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, ai capo reparto possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso delle attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. Agli stessi può essere, altresì, conferito l'incarico di responsabile di distaccamento.

Art. 47

(Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto)

1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata e articolazione previste dai decreti ministeriali che disciplinano il medesimo passaggio di ruolo nell'ambito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore. Per l'ammissione al concorso occorre essere in possesso dell'attestazione della conoscenza della lingua francese, di cui agli articoli 16 e seguenti del r.r. 1/2013, valida per l'accesso alle qualifiche del personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta per le quali è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, accertata ai sensi dell'articolo 41, comma 4bis, della l.r. 22/2010.
2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo oppure che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stato approvato il fabbisogno di personale e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di superamento del corso medesimo.
5. Qualora, all'esito della procedura concorsuale di cui al presente articolo, permangano rilevanti carenze di organico nella qualifica di capo squadra tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente articolo, un concorso straordinario, per l'accesso alla predetta qualifica a cui è ammesso a partecipare il personale che abbia maturato complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale e dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale in armonia con quanto disciplinato dalla normativa statale.

Art. 48

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale)

1. È dimesso dal corso di formazione professionale di cui all'articolo 47, il personale che:
 - a) dichiara di rinunciare al corso;
 - b) non supera gli esami di fine corso;
 - c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure a infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psicofisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. Il personale che sia stato assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con provvedimento del Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, oppure per maternità, è promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 49

(Promozione alla qualifica di capo squadra esperto)

1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 50

(Promozione alla qualifica di capo reparto)

2. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra esperto;
 - b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati, nei contenuti e nella durata, con provvedimento del Comandante regionale.

Art. 51

(Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto)

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di capo reparto che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 235/2012, oppure sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di esperto.

Art. 52

(Articolazione del ruolo degli ispettori antincendi)

1. Il ruolo degli ispettori antincendi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) ispettore antincendi;
- b) ispettore antincendi esperto;
- b) ispettore antincendi coordinatore.

Art. 53

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi)

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori antincendi:
 - a) collabora all'organizzazione dei servizi di soccorso e partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile nei casi in cui la partecipazione alla medesima sia richiesta dalle autorità competenti, e protezione civile;
 - b) nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalità superiori all'attività di organizzazione e partecipa a quella di gestione generale della struttura cui è assegnato;
 - c) in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, collabora alla formazione dei piani di intervento e redige progetti particolareggiati, curandone l'attuazione;
 - d) partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi, con grado di complessità commisurato al livello di competenza tecnica posseduta;
 - e) sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori di organi collegiali e di commissioni;
 - f) in relazione alle competenze possedute, partecipa all'attività di coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attuazione di progetti e piani organizzativi e svolge, ove previsto, attività tecnico- ispettive;
 - g) partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige quelli di diretta competenza, connessi al servizio espletato;
 - h) collabora all'espletamento delle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e delle procedure di acquisto, ricerca di mercato e collaudo;
 - i) partecipa al coordinamento delle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione;
 - j) collabora e partecipa alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo valdostano e, sulla base delle competenze specifiche possedute, partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame;
 - k) in caso di contingente necessità, attua direttamente i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale;
 - l) nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, può esercitare, per contingenti esigenze operative, attività che richiedono specifiche competenze professionali di cui sia in possesso.
2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, gli ispettori antincendi coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1:
 - a) espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio;
 - b) seguono l'attuazione di progetti attinenti alle competenze specialistiche possedute e, ove previsto, svolgono compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attività;
 - c) ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative.
3. Agli ispettori antincendi coordinatori, in caso di emergenze di protezione civile, può essere, inoltre, affidata dal Comandante regionale la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso, di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente.

Art. 54

(Accesso al ruolo degli ispettori antincendi)

1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene:
 - a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
 - b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 55 a esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo valdostano di cui all'articolo 159, comma 1, lettera b), che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno

sette anni, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 55. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo oppure che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori antincendi in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 56, il coniuge e i figli superstiti nonché i fratelli e le sorelle, qualora unici superstiti, degli appartenenti al Corpo valdostano e al Corpo forestale della Valle d'Aosta deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 55, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2.
7. Per le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali che regolano lo svolgimento del medesimo concorso pubblico e concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo valdostano, ammesso ai corsi di formazione di cui agli articoli 56 e 58, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
9. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo valdostano, vincitore dei concorsi di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nelle qualifiche di ispettore antincendi e di ispettore antincendi esperto.

Art. 55

(Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi)

1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godimento dei diritti politici;
 - b) età non superiore ad anni trenta da possedere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al bando;
 - c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo valdostano, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti dai decreti ministeriali per l'accesso alla medesima qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - d) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica), e del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie). Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi);
 - e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);
 - f) attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, di cui agli articoli 16 e seguenti del r.r. 1/2013, valida per l'accesso alle qualifiche del personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta per le quali è richiesto il titolo di studio di cui alla lettera d), accertata ai sensi dell'articolo 41, comma 4bis, della l.r. 22/2010;
 - g) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo valdostano costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

Art. 56

(Corso di formazione e tirocinio per ispettore antincendi)

1. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 55 sono nominati ispettori antincendi in prova. Il periodo di prova ha la durata di nove mesi, di cui sei mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica organizzato dalla Scuola regionale antincendi e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso strutture dei vigili del fuoco. Il corso è preordinato alla formazione tecnico- professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
2. Al termine dei sei mesi del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche previste ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo formulato dal funzionario direttivo preposto alla Scuola regionale antincendi. Gli ispettori antincendi in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio tecnico-operativo.
3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 6. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, gli ispettori antincendi in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori antincendi. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo.
4. Gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del Capo del Corpo, su motivata proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
5. Gli ispettori antincendi durante i primi sei mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo a fini di addestramento o per eccezionali esigenze di servizio. In tali casi rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. Con provvedimento del Capo del Corpo sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
7. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo valdostano, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
8. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del provvedimento di cui al comma 6, nell'ambito delle sedi indicate dal Corpo valdostano.

Art. 57

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio)

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 56 gli ispettori antincendi in prova che:
 - a) non superino gli esami del corso e non ottengano il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo;
 - b) non ottengano i giudizi di idoneità all'esito del tirocinio;
 - c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
 - d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma 4;
 - e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
 - f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio oppure sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo valdostano. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento dell'idoneità psicofisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
 - g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata

determinata da maternità. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con provvedimento del Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in essere, salvo che si tratti di personale a tempo indeterminato proveniente dai ruoli del Corpo valdostano.

Art. 58

(Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi)

1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado a indirizzo tecnico-professionale, secondo quanto previsto dai decreti ministeriali per l'accesso alla medesima qualifica nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'attestazione della conoscenza della lingua francese, di cui agli articoli 16 e seguenti del r.r. 1/2013, valida per l'accesso alle qualifiche della categoria D del personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta è accertata ai sensi dell'articolo 41, comma 4bis, della l.r. 22/2010.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori antincendi in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso la Scuola regionale antincendi. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato l'esame finale ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi, e conseguono la nomina a ispettori antincendi. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.
4. Con provvedimento del Capo del Corpo, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità.

Art. 59

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione)

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 58 gli ispettori antincendi in prova che:
 - a) non superino gli esami del corso;
 - b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;
 - c) dichiarino di rinunciare al corso;
 - d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) e f);
 - e) siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psicofisica;
 - f) siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con provvedimento del Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi.

4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 60

(Promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto)

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 56 e del corso di formazione di cui all'articolo 58, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 66.

Art. 61

(Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti)

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 235/2012, oppure sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 62

(Promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore)

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 66 e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
 - b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con provvedimento del Comandante regionale.

Art. 63

(Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi coordinatori)

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 235/2012, oppure sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene con effetto retroattivo.

Art. 64

(Conferimento delle promozioni per merito straordinario)

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'articolo 36 che, nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita o, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce straordinarie capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale appartenente alle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, è attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.
3. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, al personale interessato può essere attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.

Art. 65

(Decorrenza, procedimento e Commissione per le promozioni per merito straordinario)

1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e sono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le carenze ordinarie delle dotazioni organiche.

2. Le promozioni per merito straordinario sono conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.
3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal Comandante regionale ed è valutata da un'apposita commissione costituita con provvedimento del Capo del Corpo.
4. La commissione di cui al comma 3, costituita con cadenza triennale, senza oneri a carico del bilancio regionale, è presieduta dal Capo del Corpo ed è composta dal Comandante regionale e da tre funzionari del ruolo dei direttivi.
5. La promozione per merito straordinario è conferita dal Presidente della Regione, su proposta del Capo del Corpo.

Art. 66

(Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori)

1. Il personale appartenente ai ruoli degli ispettori antincendi del Corpo valdostano è valutato annualmente.
2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati, nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.
3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente.
4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato a una delle strutture organizzative, previste dall'articolo 5, comma 1, a cui è preposto, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.
5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dall'approvazione.
6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale da approvare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Capo del Corpo.
7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di personale e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.
8. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione oppure la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo o distaccato, il dirigente approva il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.

Art. 67

(Ambito di applicazione)

1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo valdostano sono oggetto della procedura di negoziazione disciplinata dal medesimo articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta".
2. La disciplina derivante dall'accordo negoziale di cui al comma 3 dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, sia per la parte economica sia per la parte normativa, ha durata triennale, fatta salva la diversa durata indicata dal medesimo accordo negoziale, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviino alla contrattazione collettiva e nel caso in cui si tratti di materie diverse da quelle indicate nell'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo valdostano da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 della legge regionale 26 marzo 2024, n. 3 (Disposizioni in materia di Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta, nell'ambito di un autonomo comparto di negoziazione denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta". Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22), con riguardo al primo accordo negoziale.

Art. 68

(Delegazioni negoziali)

1. Il procedimento negoziale intercorre tra la delegazione di parte pubblica, individuata ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 7, della l.r. 22/2010, e la delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e

non dirigente del Corpo valdostano, individuate ai sensi dell'articolo 15quinquies, commi 8 e 9, della l.r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024, con riguardo al primo accordo negoziale.

Art. 69
(Materie di negoziazione)

1. Formano oggetto del procedimento negoziale le materie indicate all'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010.
2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta", fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010, possono essere utilizzati, fatta eccezione per il personale dirigenziale, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, nei limiti spettanti a invarianza di costi per l'amministrazione.

Art. 70
(Procedura di negoziazione)

1. La procedura negoziale è avviata dal Presidente della Regione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 67, comma 2. Le trattative si svolgono tra le delegazioni di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Gli accordi negoziali sottoscritti dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sono recepiti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010.
2. Ai fini dell'avvio della procedura negoziale triennale di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo valdostano, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale, sono convocate presso la Presidenza della Regione in occasione della predisposizione del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e prima dell'approvazione del disegno di legge di stabilità, per essere consultate.
3. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 10, della l.r. 22/2010, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi di accordo rappresentino più del 50 per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe rilasciate.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere ai componenti della delegazione di parte pubblica di cui all'articolo 15quinquies, comma 7, della l.r. 22/2010 le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
5. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti i limiti massimi di spesa autorizzati da leggi regionali e, a regime, stabiliti con la legge di stabilità regionale.
6. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla stipulazione dell'accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'accordo, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010. Nel caso in cui non si addivenga alla sottoscrizione di un'ipotesi di accordo entro novanta giorni dall'inizio della procedura di negoziazione, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
7. A corredo degli accordi negoziali di cui al comma 3 dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, la Regione redige una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa, che devono essere certificate dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c), della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 (Istituzione, ai sensi dell'articolo 6bis del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), del Collegio dei revisori dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste). La Regione è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni, gli accordi negoziali di cui al comma 3 dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e alla relazione illustrativa.

CAPO II
ORDINAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE
DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 71

(Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative)

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative:
 - a) ruolo dei direttivi;
 - b) ruolo dei dirigenti.
2. Il ruolo dei direttivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) vice direttore;
 - b) direttore;
 - c) direttore vicedirigente.
3. Il ruolo dei dirigenti è articolato in un'unica qualifica dirigenziale.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue:
 - a) dirigenti;
 - b) direttivi.
5. La dotazione organica iniziale dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella B allegata alla presente legge. Le successive modificazioni sono stabilite con legge di stabilità regionale.

Art. 72

(Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative)

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti di cui all'articolo 71 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, inerenti ai compiti istituzionali del Corpo valdostano, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza.
2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi:
 - a) esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività del dirigente responsabile della struttura a cui è assegnato coadiuvandolo per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale;
 - b) svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio a cui è assegnato, con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna;
 - c) svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti;
 - d) partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione;
 - e) nelle attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua, con piena autonomia, gli interventi nell'area di competenza;
 - f) in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso;
 - g) svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati;
 - h) può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione degli incendi;
 - i) svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo;
 - j) predispone piani e studi di fattibilità, verificandone risultati e costi;
 - k) cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo;
 - l) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione e attuazione dell'attività di istruzione e di formazione del personale del Corpo valdostano e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.
3. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente, i dirigenti possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 81, il personale con qualifica di direttore vicedirigente

assicura, altresì, le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente.

4. I dirigenti, nell'espletamento degli incarichi individuati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 81:
- a) adottano i provvedimenti relativi all'organizzazione interna degli uffici a cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi;
 - b) provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici a cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente;
 - c) adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici a cui sono preposti;
 - d) dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, di protezione civile e di difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi), dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e dall'articolo 24 del d.lgs. 139/2006;
 - e) esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle varie articolazioni di servizio poste alle loro dipendenze;
 - f) possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma;
 - g) formulano proposte ed esprimono pareri su questioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo valdostano o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.

Art. 73

(Accesso al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative)

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore avviene mediante concorso pubblico, per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
- a) godimento dei diritti politici;
 - b) età non superiore ad anni trenta da possedere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al bando;
 - c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti dai decreti ministeriali per l'accesso alla medesima qualifica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 270/2004, e del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 marzo 2007, di determinazione delle classi delle lauree universitarie. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 (Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi);
 - e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);
 - f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze del Corpo valdostano, sia richiesto il possesso dei medesimi dal bando di concorso;
 - g) attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, di cui agli articoli 16 e seguenti del r.r. 1/2013, valida per l'accesso alle qualifiche del personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta per le quali è richiesto il titolo di studio di cui alla lettera d), accertata, ai sensi dell'articolo 41, comma 4bis, della l.r. 22/2010;
 - h) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni.
2. Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo valdostano in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, a esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i titoli preferenziali a parità di punteggio.

3. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo valdostano che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo valdostano costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
7. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

Art. 74

(Corso di formazione e tirocinio per vice direttore)

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 73 sono nominati vice direttori in prova. Il periodo di prova ha la durata di dodici mesi, di cui nove mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica organizzato dalla Scuola regionale antincendi, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso strutture dei vigili del fuoco. Per i vincitori appartenenti alla riserva di cui all'articolo 73, comma 2, provenienti dal ruolo degli ispettori antincendi, il corso di formazione residenziale teorico-pratica è preordinato al perfezionamento delle competenze tecnico-professionali già acquisite nel ruolo di ispettori antincendi e ha una durata ridotta a tre mesi, al termine dei quali è previsto l'esame finale.
2. Al termine dei nove mesi del corso di formazione, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale il Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi, approva il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto approvato dal Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi. I vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del Capo del Corpo, su motivata proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
3. I vice direttori in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di vice direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo valdostano, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. I vice direttori in prova, qualora siano impiegati nello svolgimento di servizi di istituto, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. Con provvedimento del Capo del Corpo sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
7. I vice direttori sono assegnati ai servizi di istituto presso gli uffici del Corpo valdostano.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito degli uffici indicati dal Corpo valdostano.
9. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo valdostano è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 75

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio)

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 74 i vice direttori in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
 - b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
 - c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
 - d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 74, comma 2, terzo periodo;
 - e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
 - f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
 - g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio oppure sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo valdostano. In tale caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psicofisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
 - h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con provvedimento del Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi preposto alla direzione della Scuola regionale antincendi.
 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in essere con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale a tempo indeterminato proveniente dai ruoli del Corpo valdostano o dai restanti ruoli dell'Amministrazione regionale.

Art. 76

(Promozione alla qualifica di direttore)

1. La promozione alla qualifica di direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 83, comma 3.
2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 74 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

Art. 77

(Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente)

1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 83, comma 3.

Art. 78

(Accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative)

1. L'accesso al ruolo dirigenziale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione avente durata equivalente a quella prevista per i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 83, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.
2. La nomina a dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale è organizzato dalla Scuola regionale antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono dettate la composizione della Commissione deputata allo scrutinio per merito comparativo, i titoli da valutare, le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio indicato al comma 2.

Art. 79

(Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi)

1. Con riferimento alle articolazioni organizzative indicate all'articolo 5, comma 3, sono individuate le posizioni organizzative di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 2, da conferire al personale del ruolo dei direttivi, al fine di incrementare il livello di funzionalità e di efficienza del Corpo valdostano e di razionalizzarne il modello organizzativo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i criteri generali attinenti alla graduazione delle posizioni organizzative di cui al comma 1, sulla base della rilevanza e dei livelli di responsabilità connessi.
3. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque alla scadenza degli incarichi, la Giunta regionale può provvedere alla rideterminazione o all'individuazione di ulteriori posizioni organizzative da conferire a funzionari appartenenti al ruolo dei direttivi.

Art. 80

(Conferimento delle posizioni organizzative al personale del ruolo dei direttivi)

1. Le posizioni organizzative sono conferite, dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui sono incardinate, al personale appartenente ai ruoli dei direttivi, in relazione alla qualifica rivestita, alle attitudini individuali, alla capacità professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Con il provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico, finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione organizzativa, è determinata la durata dello stesso che non può eccedere il termine di cinque anni. L'incarico è rinnovabile. Le posizioni organizzative oggetto di conferimento sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.
3. Al personale titolare di incarico di posizione organizzativa di cui al presente articolo spettano il potere di firma, l'adozione di atti a rilevanza esterna, l'esercizio dei poteri di spesa, nei limiti delle risorse assegnate, e la gestione del personale assegnato, con esclusione del potere disciplinare e della valutazione annuale di cui all'articolo 66.
4. Spettano ai dirigenti responsabili delle strutture presso cui sono incardinate le posizioni organizzative, la valutazione dell'attività svolta, la vigilanza, il potere sostitutivo, previa diffida, in caso di inerzia e la revoca dell'incarico in caso di valutazione negativa.

Art. 81

(Individuazione e conferimento degli incarichi di livello dirigenziale)

1. Nell'ambito del Corpo valdostano sono individuati due incarichi di funzione dirigenziale:
 - a) quello di Capo del Corpo;
 - b) quello di Comandante regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 1 sono conferiti ai dirigenti appartenenti al ruolo di cui all'articolo 78 in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere altresì conferiti a chi ricopra, o abbia ricoperto per almeno un anno nell'ultimo quinquennio, un incarico corrispondente a quello di Comandante provinciale nel ruolo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.
4. Il dirigente che assume l'incarico di Capo del Corpo è sovraordinato al dirigente con incarico di Comandante regionale. Gli accordi negoziali definiscono la misura della maggiorazione della retribuzione di posizione spettante al dirigente con incarico di Capo del Corpo valdostano in ragione del ruolo di sovraordinazione gerarchica.
5. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 1 hanno una durata di cinque anni e sono rinnovabili. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza in caso di valutazione negativa ai sensi dell'articolo 85.
6. Per gli incarichi di cui al comma 1, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate a un direttore vicedirigente, incardinato nella medesima struttura, in possesso dei requisiti per l'accesso al ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 78.

7. In caso di collocamento in disponibilità ai sensi dell'articolo 86, di comando o collocamento fuori ruolo ai sensi dell'articolo 98 e di distacco ai sensi dell'articolo 99 di un dirigente di ruolo del Corpo valdostano, la Giunta regionale, non conferisce al dirigente collocato in disponibilità, comandato o in fuori ruolo o distaccato alcun incarico di funzione dirigenziale, tra quelli di cui al comma 1. In tali casi, l'incarico di funzione dirigenziale di cui al comma 1, lettera b), è conferito, per la durata della mancanza del dirigente di ruolo, a un direttore vicedirigente in possesso dei requisiti per l'accesso al ruolo della dirigenza di cui all'articolo 78, scelto sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 82

(Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti)

1. L'Amministrazione valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti e dei funzionari appartenenti al ruolo dei direttivi del Corpo valdostano, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative a essi assegnate.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale direttivo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al dirigente di riferimento, che la correda del proprio giudizio valutativo e la trasmette alla Commissione di cui all'articolo 84, comma 1.
3. Entro la stessa data di cui al comma 2, il personale dirigente presenta la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente alla Commissione di cui all'articolo 84, comma 2.
4. Entro il successivo 30 aprile, la Commissione di cui all'articolo 84, comma 1, redige la scheda di valutazione di ciascun direttivo sulla base della relazione di cui al comma 2.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Capo del Corpo approva il giudizio valutativo finale di tutto il personale direttivo dell'area tecnico-operativa, con esclusione del personale dirigente, assegnato al Corpo valdostano, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento, e lo trasmette ai competenti uffici del personale dell'amministrazione regionale. Il giudizio valutativo finale del personale dirigente è approvato, entro lo stesso termine, dal Presidente della Regione sulla base della scheda di valutazione redatta dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 84.
6. Il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dall'approvazione.
7. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità e i criteri della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale da approvare sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale del ruolo dei direttivi e per quello dirigenziale, con deliberazione della Giunta regionale.
8. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei funzionari appartenenti al ruolo dei direttivi e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti.

Art. 83

(Disposizioni relative agli scrutini di promozione)

1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo valdostano, i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'articolo 84, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla Commissione di cui all'articolo 84, conferisce le promozioni alla qualifica di direttore vicedirigente e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di dirigente.
3. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi che:
 - a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 82 un punteggio inferiore a ottanta;
 - b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;
 - c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
4. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Art. 84

(Commissione per la valutazione e la progressione in carriera)

1. La Commissione per la valutazione e la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo valdostano è composta dal Segretario generale della Regione, con funzioni di presidente, dal dirigente di primo livello competente in materia di personale dell'Amministrazione regionale e dal Capo del Corpo.
2. La Commissione per la valutazione dei dirigenti è la medesima Commissione indipendente di valutazione della performance, istituita presso la Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 22/2010, per la valutazione del personale dirigente dell'Amministrazione regionale.
3. La Commissione di cui al comma 1 formula alla Giunta regionale la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore vicedirigente e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso al ruolo della dirigenza, sulla base dei criteri di scrutinio determinati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 85

(Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale)

1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo valdostano nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, anche rispetto all'osservanza delle direttive impartite dall'organo competente, è effettuata dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 84.
2. L'esito negativo della verifica, riconosciuto imputabile al dirigente all'esito del procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale svolto con le modalità e garanzie di cui all'articolo 29 della l.r. 22/2010, comporta, in base al principio di proporzionalità e gradualità, l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:
 - a) decurtazione della retribuzione di posizione nella misura del 10 per cento per tutta la durata residua dell'incarico;
 - b) temporanea esclusione dagli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 81 per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni, durante i quali al dirigente escluso dall'incarico dirigenziale compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita;
 - c) sospensione da ogni incarico per un periodo massimo di due anni, durante i quali il dirigente ha solamente diritto al 50 per cento del trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita.
3. Durante il periodo di esclusione dagli incarichi dirigenziali, di cui al comma 2, lettera b), il dirigente può essere collocato in strutture organizzative, anche non facenti parte del Corpo valdostano, anche per attività di studio e di supporto tecnico o amministrativo.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal dirigente di primo livello competente in materia di personale dell'Amministrazione regionale, su conforme parere del Comitato dei garanti di cui all'articolo 29, comma 3, della l.r. 22/2010, nell'ambito del quale l'esperto designato dal Consiglio permanente degli enti locali è sostituito da un dirigente, di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nominato con deliberazione della Giunta regionale previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 86

(Collocamento in disponibilità)

1. I dirigenti del Corpo valdostano possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite di una unità della dotazione organica del Corpo valdostano e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.
2. I dirigenti sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.
3. I dirigenti del Corpo valdostano possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al quadriennio, rinnovabile per una sola volta.
4. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano temporaneamente posto nel ruolo cui appartengono. Nel rispettivo ruolo è reso indisponibile un posto per il dirigente collocato in disponibilità.
5. Il trattamento economico da riconoscere al dirigente collocato in posizione di disponibilità ai sensi del presente articolo è definito mediante il procedimento negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.

Art. 87

(Collocamento in disponibilità a domanda)

1. I dirigenti del Corpo valdostano, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 86 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite di cui al comma 1 del medesimo articolo 86, purché abbiano raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.
2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa.

Art. 88

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo valdostano, in una componente stipendiale di base, nonché in due componenti accessorie, la prima correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitate, la seconda volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché le maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24 (Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.
3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 assicura, in relazione alla specificità dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo valdostano e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.

Art. 89

(Retribuzione di rischio e di posizione)

1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate, è determinata attraverso il procedimento negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.
2. La misura della retribuzione di rischio e di posizione è determinata attraverso il procedimento negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.

Art. 90

(Retribuzione di risultato)

1. La retribuzione di risultato è attribuita, secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, tenuto conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto, nonché delle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 84 ed è approvata annualmente dal Presidente della Regione.

Art. 91

(Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente al ruolo dei direttivi, che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche, è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio.
2. Al personale appartenente alla qualifica di dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.
3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 82 un punteggio inferiore a ottanta o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 235/2012, oppure sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene con effetto retroattivo.

Art. 92
(Ambito di applicazione)

1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo valdostano sono oggetto della procedura di negoziazione disciplinata dall'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta".
2. La disciplina derivante dall'accordo negoziale di cui all'articolo 15quinquies, comma 3, della l.r. 22/2010, ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa, fatta salva la diversa durata indicata dall'accordo negoziale, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviino alla contrattazione collettiva e si verta in materie diverse da quelle indicate dall'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010 e non disciplinate per il personale del ruolo dei direttivi e quello dirigenziale del Corpo valdostano da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale.

Art. 93
(Delegazioni negoziali)

1. Il procedimento negoziale intercorre tra la delegazione di parte pubblica, individuata ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 7, della l.r. 22/2010, e la delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo valdostano, individuate ai sensi dell'articolo 15quinquies, commi 8 e 9, della l.r. 22/2010, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale.

Art. 94
(Materie di negoziazione)

1. Formano oggetto del procedimento negoziale le materie indicate all'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010.
2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali, rappresentative del comparto ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale, possono essere utilizzati dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, nei limiti spettanti a invarianza di costi per l'amministrazione.

Art. 95
(Procedura di negoziazione)

1. La procedura negoziale è avviata dal Presidente della Regione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 92, comma 2. Le trattative si svolgono tra le delegazioni di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
2. Ai fini dell'avvio della procedura negoziale triennale di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente del Corpo valdostano, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale, sono convocate presso la Presidenza della Regione in occasione della predisposizione del DEFR e prima dell'approvazione del disegno di legge di stabilità per essere consultate.
3. Gli accordi negoziali sottoscritti dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sono recepiti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010.
4. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 10, della l.r. 22/2010 che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del 50 per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali.
5. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti i limiti massimi di spesa autorizzati da leggi regionali e, a regime, stabiliti con la legge di stabilità regionale.

6. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla stipulazione dell'accordo, approva l'accordo, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010. Nel caso in cui l'ipotesi di accordo non sia sottoscritta entro novanta giorni dall'inizio della procedura, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
7. A corredo degli accordi negoziali di cui al comma 3 dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, sono allegate una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa, certificate dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c), della l.r. 14/2021. La Regione è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni, gli accordi negoziali di cui al comma 3 dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e alla relazione illustrativa.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 96 (Accesso al Corpo valdostano)

1. L'accesso al Corpo valdostano avviene con le seguenti modalità:
 - a) concorso pubblico;
 - b) assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo valdostano e al Corpo forestale della Valle d'Aosta deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali oppure delle missioni internazionali, in conformità agli articoli 40, comma 10 e 54, comma 6, per il personale di ruolo del Corpo valdostano, nel limite di due punti percentuali calcolati sull'organico effettivo del personale non dirigente che espleta funzioni operative, di cui un punto percentuale in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, e un ulteriore punto percentuale nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali;
 - c) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti stabiliti dall'articolo 97.
2. È escluso l'accesso al Corpo valdostano in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare, è escluso l'accesso dall'esterno nel ruolo dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo valdostano, le disposizioni, statali o regionali, che prevedano il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psicofisico, al servizio o all'impiego incondizionati.

Art. 97 (Mobilità degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Alla copertura delle carenze organiche del Corpo valdostano si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente al personale di ruolo, compresi quelli direttivi e dirigenziali, in possesso del prescritto titolo di studio. L'assenso dell'amministrazione di destinazione, nei limiti dei posti disponibili, non può essere negato nei casi di ricongiungimento al nucleo familiare.
2. La mobilità di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli dalla presente legge, compresa l'attestazione della conoscenza della lingua francese, e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati dal richiedente la mobilità, che conserva l'anzianità di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza.
3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo organizzato dalla Scuola regionale antincendio del Corpo valdostano.

Art. 98 (Comando e collocamento fuori ruolo)

1. Il personale del Corpo valdostano, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato o enti pubblici, in relazione anche a esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Corpo.
2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non può avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata è raddoppiata per il personale di livello dirigenziale.

3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale di ruolo del Corpo valdostano presso il Dipartimento e le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 della l.r. 22/2010.

Art. 99
(Distacco)

1. Per ragioni di servizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre il distacco di personale appartenente al ruolo dirigenziale del Corpo valdostano presso una struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 22/2010, nel limite di una unità di personale e per un periodo fino a cinque anni, rinnovabile una sola volta.
2. Il dirigente distaccato resta inquadrato, anche in soprannumero, riassorbibile con la cessazione del distacco o del servizio per qualsiasi causa, nel ruolo della dirigenza del Corpo valdostano, conservando l'anzianità nel ruolo ricoperto, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Per l'intera durata del periodo di distacco il dirigente è sostituito dal personale appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo valdostano, in possesso dei requisiti per l'accesso al ruolo della dirigenza, a cui sia conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 81, comma 6.
3. Nel caso in cui il trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi per il posto dirigenziale di destinazione risulti superiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del distacco, l'eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.

Art. 100
(Accertamenti dell'idoneità psicofisica specifica del personale di ruolo)

1. In considerazione del particolare tipo di lavoro prestato e in conformità alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il personale di ruolo è sottoposto ad accertamenti sanitari preventivi e periodici presso la competente struttura dell'Azienda USL o presso altri centri specializzati o da parte del medico competente. Tali soggetti provvedono al rilascio di apposita attestazione di idoneità allo svolgimento del servizio.
2. Gli accertamenti dell'idoneità psicofisica preliminari sono effettuati per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi previsti dalla presente legge. I relativi requisiti psicofisici e attitudinali sono quelli stabiliti dai decreti ministeriali per le medesime qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Il personale di ruolo deve comunque essere sottoposto agli accertamenti di cui al comma 1 nei seguenti casi:
 - a) dopo tre mesi di assenza dal servizio per motivi di salute, effettuata dal dipendente in uno o più periodi nell'arco dell'anno solare;
 - b) su motivata richiesta del dirigente competente.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di esecuzione degli accertamenti sanitari di cui al comma 1, e la periodicità di svolgimento, ove questa non sia stabilita dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 101
(Permanenza e perdita dell'idoneità psicofisica del personale di ruolo)

1. La permanenza dell'idoneità psicofisica è verificata dalla competente struttura dell'Azienda USL, o dal medico competente nei casi previsti dall'articolo 103, comma 2.
2. Le verifiche dell'idoneità psicofisica sono effettuate:
 - a) periodicamente, con cadenza triennale fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e con cadenza biennale dopo il quarantacinquesimo anno di età;
 - b) occasionalmente, nei casi previsti dall'articolo 100, comma 3.
3. Gli esiti degli accertamenti preliminari e periodici sono registrati nell'apposita scheda sanitaria personale.

Art. 102

(Mutamento di funzioni per sopravvenuta inidoneità psicofisica)

1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale di ruolo riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni operative proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, l'amministrazione regionale non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psicofisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente, da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative, per recuperarlo al servizio attivo, previo corso di riqualificazione.
2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale di ruolo non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e di quello appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dei requisiti di idoneità psicofisica, il Comandante regionale, nell'esercizio delle sue funzioni di datore di lavoro, invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psicofisici previsti per il personale che espleta funzioni operative, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Comandante regionale individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliata con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.
3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, è riqualificato, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, in mansioni tecnico-professionali non operative nel ruolo e qualifica di appartenenza, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo.
4. Il personale riqualificato ai sensi del comma 3 resta inquadrato, anche in soprannumero, riassorbibile con la cessazione del servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica dei ruoli del Corpo valdostano corrispondente a quella rivestita al momento della riqualificazione, conservando l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
5. Il personale, riqualificato ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psicofisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, è ricollocato, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psicofisica, in tale qualifica operativa.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli allievi vigili del fuoco in prova.

Art. 103

(Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ai fini di cui al d.m. 127/2019:
 - a) per dirigenti si intendono i funzionari appartenenti al ruolo dei direttivi titolari delle posizioni organizzative di cui all'articolo 79, il soggetto responsabile di un distaccamento permanente di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e il soggetto responsabile di un reparto o di un nucleo speciale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d);
 - b) per preposti si intendono i soggetti individuati con provvedimento del datore di lavoro;
 - c) il servizio di prevenzione e protezione è istituito e organizzato con provvedimento del datore di lavoro, che si avvale in via prioritaria di personale del Corpo valdostano;
 - d) l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Corpo valdostano, ai sensi dell'articolo 13, comma 1bis, del d.lgs. 81/2008, è svolta dal dirigente con incarico di Capo del Corpo;
 - e) per medici competenti si intendono quelli che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 81/2008, e individuati dal Corpo valdostano sulla base di apposite convenzioni con enti pubblici e privati accreditati, operanti in ambito sanitario, con oneri a carico del datore di lavoro, svolgono le funzioni di cui al comma 3;
 - f) la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi, escluse quelle di cui all'articolo 17, comma 2, del d.m. 127/2019, sono effettuate dal Comandante regionale in qualità di datore di lavoro per le sedi e le infrastrutture, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e d), e per la scelta e individuazione del vestiario, dei materiali, degli automezzi, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo valdostano;
 - g) non si intendono come luoghi di lavoro le aree indicate all'articolo 16, commi 3 e 4, del d.m. 127/2019;
 - h) la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei preposti e dei dipendenti del Corpo valdostano in materia di tutela della salute e della sicurezza sono espletati nell'ambito dei corsi di formazione teorico-pratica e di addestramento per l'immissione in ruolo, dei corsi per la progressione in carriera e di aggiornamento, nonché delle attività di addestramento, mantenimento e riqualificazione svolti dalla Scuola regionale antincendi, nonché, su specifica autorizzazione del Capo del Corpo, da enti pubblici e privati;

- i) per la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze si applicano i criteri previsti dall'articolo 14 del d.m. 127/2019.
2. In attuazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e sulla base della valutazione dei rischi, effettuata tenuto conto anche di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 81/2008, il personale del Corpo valdostano è sottoposto a sorveglianza sanitaria in attuazione dell'articolo 41 del medesimo decreto legislativo.
3. Nel corso della sorveglianza di cui al comma 2 il medico competente verifica la permanenza dell'idoneità psicofisica del personale del Corpo valdostano e aggiorna la loro scheda sanitaria personale.
4. Gli accertamenti di cui al comma 3 sono sostitutivi di quelli periodici previsti dall'articolo 100.
5. L'attività di verifica dell'assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti di cui all'articolo 41, comma 4, del d.lgs. 81/2008 è svolta nei confronti del personale del Corpo valdostano, in quanto compatibile, nel rispetto di quanto previsto dal provvedimento del capo del Dipartimento nazionale dei vigili del fuoco, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del d.m. 127/2019 per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. I ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati e decisi da una commissione medica composta da tre membri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 81/2008, individuati sulla base di apposite convenzioni con enti pubblici e privati accreditati, operanti in ambito sanitario.

Art. 104

(Cause di cessazione dal servizio)

1. Le cause di cessazione dal servizio del personale del Corpo valdostano e i limiti di età per il collocamento a riposo del personale appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto oltre che del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi e ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sono gli stessi previsti dalla normativa statale vigente in materia per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 105

(Riammissione in servizio)

1. Il personale di ruolo il cui rapporto di impiego sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. La Giunta regionale, sentito il Capo del Corpo, si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento, il dipendente è ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
2. La facoltà di cui al comma 1 è data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.
3. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo valdostano, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente, nonché al positivo accertamento dell'idoneità psicofisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute.
4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.

Art. 106

(Sanzioni disciplinari)

1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dalla l.r. 22/2010, il personale di ruolo del Corpo valdostano che viola i doveri inerenti al servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento o conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:
 - a) rimprovero orale;
 - b) rimprovero scritto;
 - c) sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione;
 - d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
 - e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
 - f) destituzione con preavviso;
 - g) destituzione senza preavviso.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono graduate e proporzionate, nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 107.
3. Il provvedimento del dirigente competente con cui è irrogata la sanzione deve essere adeguatamente motivato.

Art. 107
(Criteri generali di gradualità e proporzionalità delle sanzioni)

1. Per l'individuazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare da comminare, gli organi competenti devono tener conto:
 - a) dell'intenzionalità del comportamento e della rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
 - b) del grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
 - c) dell'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
 - d) delle responsabilità connesse alla qualifica rivestita, ai compiti assegnati e alle funzioni svolte;
 - e) del concorso di più dipendenti in accordo tra loro, con particolare riguardo al ruolo di direzione e coordinamento;
 - f) della condotta complessiva del dipendente, anche verso gli utenti;
 - g) del danno recato all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza;
 - h) della reiterazione di comportamenti, che configurino infrazioni di analoga natura;
 - i) della recidiva, qualora nel biennio di riferimento, o nei due anni decorrenti dalla data del provvedimento di irrogazione della sanzione, siano realizzate condotte di analoga natura rispetto a quelle già sanzionate.
2. Al dipendente che commetta un'infrazione della stessa fattispecie di quelle già sanzionate nel biennio di riferimento, è comminata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità.
3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni, riferibili anche a tempi diversi, tra loro connesse e accertate con un unico procedimento, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave se le stesse sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. Nel caso di concorso di più dipendenti nella stessa violazione, la sanzione è graduata in relazione alle responsabilità connesse alla qualifica e alle funzioni rivestite e all'anzianità di servizio.
5. Ogni sanzione, a esclusione del rimprovero orale, è comminata previa contestazione scritta degli addebiti e dopo che siano state sentite o vagliate le giustificazioni del dipendente, nei modi previsti dalla presente legge.
6. Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il diritto di difesa con l'instaurazione di un contraddittorio con il dipendente o con chi lo rappresenta.

Art. 108
(Organi competenti a irrogare le sanzioni disciplinari)

1. Il Capo del Corpo è competente a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 106, comma 1, al personale di ruolo del Corpo valdostano incardinato presso la struttura e le articolazioni organizzative di cui è responsabile, compreso quello appartenente al ruolo dei direttivi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Il Comandante regionale è competente a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 106, comma 1, al personale di ruolo incardinato presso la struttura e le articolazioni organizzative di cui è responsabile, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. I funzionari direttivi titolari delle posizioni organizzative di cui all'articolo 79 sono competenti a irrogare la sanzione prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), al personale di ruolo del Corpo valdostano assegnato all'articolazione organizzativa di cui è responsabile.
4. Nel caso in cui il procedimento disciplinare sia avviato nei confronti di un dirigente del Corpo valdostano è competente a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 106, comma 1, il Segretario generale della Regione, previo parere vincolante della Commissione regionale di disciplina di cui all'articolo 109, fatta eccezione per la sanzione disciplinare di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a).
5. Il Capo del Corpo, nell'ambito della struttura di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), individua l'ufficio e il soggetto responsabile preposto allo svolgimento dell'istruttoria del procedimento disciplinare.

Art. 109
(Commissione regionale di disciplina)

1. La Commissione regionale di disciplina, nominata con deliberazione della Giunta regionale, è competente a valutare le infrazioni disciplinari previste dalla presente legge, con esclusione di quelle punibili con la sanzione del rimprovero orale di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a).
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta di tre membri effettivi e tre membri supplenti, interni all'Amministrazione regionale. Sono membri effettivi:
 - a) il dirigente di primo livello competente in materia di personale dell'Amministrazione regionale, che svolge le funzioni di Presidente;
 - b) un dirigente del Corpo valdostano;
 - c) il responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari del Comparto unico del pubblico impiego regionale.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Corpo valdostano, appartenente all'area operativa-tecnica o amministrativo-contabile.
4. Con la deliberazione della Giunta regionale di nomina della Commissione sono nominati i componenti supplenti per le ipotesi di assenza, impedimento, incompatibilità del presidente o di uno o più componenti effettivi e sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione, le cause di incompatibilità e le modalità di astensione e riconsiderazione dei componenti.
5. Il dirigente, nominato in seno alla Commissione, che ha rilevato l'infrazione per cui si procede è sempre sostituito da un membro supplente, dirigente o funzionario appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo valdostano.
6. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti e sono vincolanti nell'ambito del procedimento disciplinare. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I pareri resi dalla Commissione, nei casi previsti dalla presente legge, sono vincolanti per l'organo competente all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
8. Ai membri della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 110
(Rimprovero orale)

1. Il rimprovero orale consiste in un ammonimento comminato al dipendente con cui sono punite:
 - a) lievi trasgressioni o inosservanze di modesta gravità dovute a negligenza;
 - b) comportamenti non conformi al ruolo e alla qualifica rivestita dal dipendente, ai compiti assegnati e alle funzioni svolte, che non abbiano comportato disservizi né pericolo per il personale, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 134, comma 1.
2. Il dirigente o il funzionario dei ruoli direttivi o altro organo competente che rileva l'infrazione e produce il rapporto, lo trasmette al soggetto responsabile dell'istruttoria di cui all'articolo 108, comma 5. Il rimprovero orale è comminato dagli organi competenti, tenuto conto della relazione del soggetto responsabile dell'istruttoria e audito il dipendente, senza obbligo di contestazione scritta degli addebiti.
3. L'irrogazione della sanzione del rimprovero orale è comunicata contestualmente per iscritto al dipendente.
4. Il rimprovero orale rileva al fine della verifica della sussistenza della recidiva dei comportamenti.

Art. 111
(Rimprovero scritto)

1. La sanzione disciplinare del rimprovero scritto si applica per:
 - a) la recidiva di lievi trasgressioni o inosservanze per le quali è stato inflitto il rimprovero orale;
 - b) l'inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia e di orario di lavoro ove non siano previste sanzioni più gravi;

- c) il contegno comunque scorretto verso i superiori, altri dipendenti o verso il pubblico;
- d) la negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, deve espletare un'attività di vigilanza;
- e) l'inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Amministrazione o di terzi;
- f) il disordine nell'uniforme di servizio e negli altri dispositivi di protezione individuale nonché la scarsa cura della persona;
- g) lievi trasgressioni o inosservanze di modeste entità delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 134, comma 1;
- h) l'insufficiente rendimento rispetto all'assolvimento dei compiti assegnati.

Art. 112

(Sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione)

1. La sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione si applica per:
 - a) la recidiva o l'intenzionalità di trasgressioni o violazioni per le quali è inflitto il rimprovero scritto, con l'evidente fine di creare disservizio o nocumento all'Amministrazione di appartenenza, ad altri dipendenti o agli utenti;
 - b) l'inosservanza ingiustificata delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di orario di lavoro e di reperibilità, che comporti un disservizio per l'Amministrazione di appartenenza;
 - c) l'esercizio occasionale di impieghi e incarichi, comunque autorizzabili dall'Amministrazione di appartenenza, in violazione delle disposizioni di cui al capo II del titolo IV della l.r. 22/2010;
 - d) il rifiuto ingiustificato di seguire i corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale e addestramento organizzati dall'Amministrazione, comunicati con idoneo preavviso, finalizzati a mantenere e aggiornare un idoneo livello di capacità tecnico professionali, nonché a garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 113

(Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni)

1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si applica per:
 - a) la recidiva o l'intenzionalità, con l'evidente fine di creare disservizio o nocumento all'Amministrazione di appartenenza, ad altri dipendenti o al pubblico, di trasgressioni o mancanze per le quali è inflitta la sanzione pecuniaria;
 - b) l'assenza ingiustificata dal servizio per un periodo fino a tre giorni;
 - c) il ritardo ingiustificato nell'assumere il servizio o l'allontanamento dal servizio senza la prescritta autorizzazione;
 - d) la denigrazione dell'Amministrazione o dei suoi appartenenti, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione;
 - e) il rifiuto immotivato di rendere testimonianza oppure la testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
 - f) le minacce, le ingiurie gravi, le calunnie o le diffamazioni verso gli utenti o altri dipendenti, gli alterchi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
 - g) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'Amministrazione di appartenenza o a terzi, compresa la condanna, con sentenza passata in giudicato, al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi stabiliti da leggi, regolamenti, da disposizioni normative e contrattuali vigenti, da codici di comportamento, da atti e provvedimenti dell'amministrazione;
 - h) l'utilizzo dei beni di proprietà dell'Amministrazione di appartenenza per ragioni che non siano di servizio;
 - i) il rifiuto ingiustificato a sottoporsi agli accertamenti preventivi e periodici previsti per controllare lo stato di salute o l'idoneità psicofisica per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
 - j) l'esercizio occasionale di impieghi e incarichi, in violazione delle vigenti disposizioni in materia, non autorizzabili dall'Amministrazione di appartenenza, se vi è stato adempimento alla diffida di cui all'articolo 72 della l.r. 22/2010.
2. Durante i periodi di sospensione dal servizio previsti dal comma 1, il dipendente è privato della retribuzione spettante secondo l'ordinamento vigente, ferma restando la corresponsione degli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
3. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 114

(Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi)

1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi si applica per:
 - a) la recidiva, nel biennio di riferimento, di infrazioni previste dall'articolo 113;
 - b) l'assenza ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a tre giorni e fino a un massimo di dieci giorni;

- c) l'occultamento di fatti e circostanze relativi all'illecito uso o alla manomissione di beni dell'Amministrazione di appartenenza quando, in relazione alla posizione rivestita, il dipendente abbia su di essi un obbligo di vigilanza o di controllo;
 - d) la commissione di atti o fatti determinati dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope o dall'abuso di sostanze alcoliche, accertati mediante referto medico legale;
 - e) l'esercizio di impieghi e incarichi, in violazione delle vigenti disposizioni in materia, vietati o comunque non autorizzabili dall'Amministrazione di appartenenza che assumano carattere di continuità nel tempo, se vi è stato adempimento alla diffida di cui all'articolo 72 della l.r. 22/2010;
 - f) gli atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, compresi gli atti o le molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.
2. Durante i periodi di sospensione dal servizio previsti dal comma 1, il dipendente è privato della retribuzione spettante secondo l'ordinamento vigente, ferma restando la corresponsione degli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
3. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 115
(Destituzione con preavviso)

1. La destituzione consiste nella risoluzione del rapporto di impiego con cancellazione dai ruoli del personale del Corpo valdostano per condotte che abbiano reso incompatibile la sua prosecuzione.
2. La destituzione con preavviso si applica per:
- a) la recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, di una delle infrazioni previste dagli articoli 113 e 114, anche se di diversa natura, o la recidiva, nel biennio di riferimento, di un'infrazione che ha comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;
 - b) l'occultamento di fatti e circostanze relativi alla distrazione o sottrazione di somme o beni dell'Amministrazione di appartenenza quando, in relazione alla posizione rivestita, il dipendente abbia su di essi un obbligo di vigilanza o di controllo;
 - c) la continuità, nel biennio di riferimento, dei comportamenti che dimostrino la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
 - d) la mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, nella sede presso la quale, con provvedimento dell'organo competente, sia stato disposto il trasferimento del dipendente per motivate esigenze di servizio;
 - e) la mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'organo competente, quando l'assenza arbitraria e ingiustificata si è protratta per un periodo superiore a quindici giorni continuativi;
 - f) la dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia arrecato grave pregiudizio a enti pubblici o a privati;
 - g) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio, anche se non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.

Art. 116
(Destituzione senza preavviso)

1. La destituzione senza preavviso si applica nei casi di:
- a) condanna, con sentenza passata in giudicato, per i delitti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), c) limitatamente all'articolo 316 del codice penale, d), e) e f) del d.lgs. 235/2012 e per i delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche);
 - b) condanna, con sentenza passata in giudicato, per i delitti contro l'incolumità pubblica, di cui al titolo VI del libro II del codice penale;
 - c) condanna, con sentenza passata in giudicato, che comporta l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata, fatte salve le disposizioni normative nel caso di vizio parziale di mente;
 - d) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza o con altre modalità fraudolente;
 - e) giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa;
 - f) accertamento del fatto che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, o che sono state realizzate falsità documentali o dichiarative ai fini della progressione di carriera.

Art. 117
(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare)

1. Nel corso del procedimento disciplinare, laddove sussiste la necessità di acquisire informazioni o documenti rilevanti, per

la sua definizione, su fatti addebitati al dipendente, punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi, può essere disposta la sospensione cautelare dal servizio per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili per una sola volta, con la conservazione della retribuzione.

2. Per gravi motivi, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti, nei casi in cui occorra valutare se sussistono i presupposti per l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 o di una sanzione più grave, può essere disposta la sospensione cautelare dal servizio, con conservazione della retribuzione, per un periodo di tempo non superiore alla durata del procedimento disciplinare, che deve essere avviato entro il termine di trenta giorni da quando è stata disposta la sospensione.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal Capo del Corpo, e nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4, dal Segretario generale della Regione, previo parere vincolante della competente Commissione regionale di disciplina.
4. La sospensione disposta ai sensi del comma 2 è revocata se la contestazione degli addebiti non è effettuata entro il termine previsto dallo stesso comma per l'avvio del procedimento.
5. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi, il periodo di sospensione cautelare è computato nella sanzione.
6. Il periodo di sospensione cautelare è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 118

(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale)

1. Il dipendente che sia sottoposto a misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con provvedimento del Capo del Corpo o del Segretario generale della Regione ai sensi dell'articolo 108, comma 4, previa acquisizione del parere vincolante della competente Commissione regionale di disciplina, con retribuzione ridotta ai sensi dell'articolo 119, comma 1, per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà personale.
2. L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla pronuncia della sentenza definitiva di condanna, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3. Tale provvedimento è adottato dal Capo del Corpo o dal Segretario generale della Regione ai sensi dell'articolo 108, comma 4, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione regionale di disciplina.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti che comportino, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare della destituzione ai sensi degli articoli 115 e 116.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), c), limitatamente all'articolo 316 del codice penale, d), e) e f) del d.lgs. 235/2012.
5. Per i reati previsti dagli articoli 314, comma 1, 314-bis, 317, 318, 319, 319ter, 319quater e 320 del codice penale si procede alla sospensione, secondo le modalità previste dal presente articolo o secondo quanto previsto dall'articolo 3 della l. 97/2001. Nel caso di condanna, anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'articolo 4, comma 1, della medesima l. 97/2001.
6. Nei casi indicati ai commi da 1 a 5 del presente articolo si applica l'articolo 126.
7. Fuori dai casi previsti dagli articoli 314, comma 1, 314-bis, 317, 318, 319, 319ter, 319quater e 320 del codice penale il dipendente, rinviato a giudizio, può essere assegnato ad altro incarico o trasferito ad altra sede o ufficio, per gravi e documentati motivi o quando la sua permanenza in sede nuoce al prestigio dell'ufficio o della sede. Il trasferimento, salvo richiesta del dipendente, è revocato nel caso di sentenza, anche non definitiva, di assoluzione e, in ogni caso, decorsi cinque anni dal provvedimento.
8. La sospensione cautelare dal servizio a causa di un procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni; decorso tale termine è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. Nel caso in cui il procedimento penale si conclude con sentenza di assoluzione del dipendente, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 119, comma 3.

Art. 119

(Effetti della sospensione cautelare dal servizio)

1. Al dipendente, sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 dell'articolo 118, sono corrisposti un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante secondo l'ordinamento vigente, gli assegni per il nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.

2. Nel caso di annullamento o revoca della misura restrittiva della libertà personale, disposti in pendenza del procedimento penale, la corresponsione delle differenze stipendiali e la ricostruzione della carriera avvengono alle condizioni e nei limiti di cui ai commi seguenti.
3. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione, con provvedimento dell'organo competente ai sensi dell'articolo 108, commi 1, 2 e 4, il dipendente è reintegrato in servizio a tutti gli effetti, sotto il profilo giuridico ed economico, compresa la valutazione nell'anzianità di servizio del periodo di sospensione. L'Amministrazione provvede al conguaglio tra le somme corrisposte nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità e quanto dovuto al lavoratore in caso di permanenza in servizio, esclusi le indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario, salva deduzione di quanto corrisposto ai sensi del comma 1.
4. Nei casi di riattivazione del procedimento disciplinare, ove questo si concluda con una sanzione diversa dalla destituzione, l'Amministrazione provvede ai conguagli secondo le disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo, tenuto conto dei periodi di sospensione eventualmente comminati a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
5. Ove il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione della destituzione, gli effetti giuridici ed economici sono regolati sulla base di quanto disposto dal provvedimento dell'organo competente ai sensi dell'articolo 108, commi 1, 2 e 4, previo parere vincolante della competente Commissione regionale di disciplina.
6. Nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione della destituzione con preavviso, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere al dipendente un'indennità sostitutiva del mancato preavviso, corrispondente all'importo della retribuzione pari a due mensilità, se il dipendente ha maturato un'anzianità di servizio fino a cinque anni, a tre mensilità, se il dipendente ha maturato un'anzianità di servizio fino a dieci anni, a quattro mensilità, se l'anzianità di servizio è superiore a dieci anni.

Art. 120
(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare si articola secondo le fasi, le modalità e i termini di cui alla presente legge. La violazione dei termini comporta, per l'amministrazione, la decadenza dell'azione disciplinare.
2. Ogni sanzione, fatta eccezione per il rimprovero orale, è comminata previa contestazione scritta degli addebiti e dopo che sono state vagliate le giustificazioni addotte dal dipendente a propria difesa.
3. L'organo competente applica una sanzione adeguata e proporzionata alla gravità del fatto, accertato secondo i criteri indicati nell'articolo 107, e non può irrogare una sanzione disciplinare per un fatto diverso da quello contestato.
4. Il dipendente al quale è contestata una violazione ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, personalmente o tramite rappresentante legale o sindacale, munito di delega espressa.
5. Nello svolgimento del procedimento è garantito il contraddittorio, secondo le disposizioni della presente legge. Il dipendente può farsi assistere da un difensore di fiducia o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
6. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un altro ufficio della stessa Amministrazione o di altra Amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare già avviato è concluso presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data del trasferimento.
7. Nel corso dell'istruttoria, il soggetto responsabile di cui all'articolo 108, comma 5, può acquisire da altre Amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. Tale attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
8. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione della destituzione o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso ed è portato a conclusione ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata, in forma strettamente riservata, ove possibile, tramite posta elettronica certificata, o tramite consegna a mano. Qualora non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata e la consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, inviata al suo domicilio.

Art. 121
(Istruttoria)

1. La fase istruttoria si apre con l'acquisizione della segnalazione o con la conoscenza diretta dell'infrazione da parte del responsabile dell'istruttoria di cui all'articolo 108, comma 5, e deve concludersi entro un termine massimo di quindici giorni. Il termine è prorogabile una sola volta per ulteriori quindici giorni.
2. La segnalazione di cui al comma 1 spetta al personale appartenente al ruolo dirigenziale e al ruolo direttivo del Corpo valdostano.
3. Il soggetto responsabile di cui all'articolo 108, comma 5, per mezzo dell'ufficio preposto allo svolgimento del procedimento disciplinare, deve:
 - a) acquisire eventuali ulteriori elementi necessari ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'individuazione della responsabilità personale, disponendo eventualmente audizioni;
 - b) accertare se vi sono stati provvedimenti disciplinari emessi a carico del dipendente nel corso dei due anni precedenti alla commissione dell'infrazione per la quale si procede, rilevanti ai fini della recidiva;
 - c) valutare se il fatto presenta anche rilievo penale e assolvere all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o verificare se in relazione allo stesso esiste un procedimento penale pendente.
4. Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, il soggetto responsabile dell'istruttoria redige apposita relazione, nella quale rileva, se del caso, l'insussistenza del fatto o la mancanza di elementi utili a procedere.
5. Nei casi in cui il soggetto responsabile dell'istruttoria rilevi che il fatto è punibile con la sanzione del rimprovero orale, di cui all'articolo 110, trasmette gli atti all'organo competente all'irrogazione di tale sanzione.

Art. 122
(Contestazione dell'addebito)

1. La contestazione dell'addebito deve essere fatta per iscritto dall'organo competente a irrogare la sanzione, entro venti giorni dalla data di conclusione della fase istruttoria. La conclusione della fase istruttoria coincide con la data di protocollo dell'ultimo atto pervenuto.
2. Nei casi previsti dall'articolo 121, comma 3, il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal soggetto responsabile dell'istruttoria di cui all'articolo 108, comma 5.
3. L'atto formale della contestazione indica in modo circostanziato il fatto ritenuto disciplinarmente rilevante per il quale il dipendente è chiamato a rispondere e la data di scadenza del procedimento. Alla contestazione è allegato un plico chiuso contenente gli atti afferenti al procedimento acquisiti nella fase istruttoria.
4. La notifica della contestazione è effettuata dal soggetto responsabile dell'istruttoria su richiesta dell'organo competente a comminare la sanzione, mediante consegna di copia al dipendente; l'altra copia, debitamente sottoscritta, è acquisita agli atti del procedimento. Sono utilizzabili le altre forme di notifica aventi validità legale.
5. L'eventuale rifiuto a ricevere la notifica deve risultare da attestazione scritta del soggetto responsabile dell'istruttoria.
6. La notifica deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Sono, altresì, tenuti alla massima riservatezza e al rispetto degli obblighi previsti tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento del procedimento.
7. Qualora nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di competenza dell'organo che procede, il soggetto responsabile dell'istruttoria trasmette, senza ritardo, dandone contestuale comunicazione al dipendente, tutti gli atti all'organo competente, presso il quale il procedimento prosegue senza soluzione di continuità.

Art. 123
(Convocazione)

1. Il dipendente, entro sessanta giorni dalla data della contestazione, può inviare memorie scritte e giustificazioni, eventualmente integrate da dichiarazioni testimoniali, indicando anche le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze.
2. Il dipendente può essere sentito a sua difesa, qualora lo richieda e con oneri a proprio carico, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave e oggettivo impedimento, può formulare motivata e documentata istanza di rinvio per l'esercizio della sua difesa.

3. Il differimento dell'audizione può essere richiesto una sola volta nel corso del procedimento e, comunque, l'audizione non può svolgersi oltre novanta giorni dalla data della contestazione dell'addebito.
4. Qualora, entro il termine fissato per la convocazione, il dipendente non si presenti e non invii memoria scritta o richiesta motivata di rinvio per l'esercizio della sua difesa, la sanzione è applicata nei successivi trenta giorni.

Art. 124

(Procedimenti dinanzi alla Commissione regionale di disciplina)

1. La Commissione regionale di disciplina è convocata, per lo svolgimento dell'eventuale audizione in contraddittorio con il dipendente, o, comunque, per l'esame degli atti del procedimento, comprese le eventuali memorie difensive, dall'organo competente a irrogare le sanzioni disciplinari.
2. Nel giorno fissato, aperta la seduta, il Presidente e i membri della Commissione esaminano la relazione di cui all'articolo 121, comma 4, e tutti gli atti acquisiti nella fase istruttoria. Il dipendente può presentare la memoria di cui all'articolo 123, comma 1, e produrre eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono allegati agli atti.
3. Il Presidente, alla presenza del dipendente ed eventualmente del difensore, avvia la riunione con la lettura dell'ordine di convocazione, dei precedenti disciplinari e di servizio del dipendente, nonché della contestazione degli addebiti, delle risultanze dell'istruttoria e delle eventuali giustificazioni presentate dal dipendente. Il Presidente chiede, inoltre, se vi sono elementi aggiuntivi rispetto all'istruttoria evidenziati dai componenti della Commissione o dal dipendente e, se lo ritiene necessario, ne autorizza l'acquisizione, ove esistenti, verificata la rilevanza ai fini della valutazione conclusiva, e dispone l'audizione dei testimoni.
4. Il Presidente o i membri della Commissione possono chiedere al dipendente chiarimenti sui fatti a lui addebitati e ascoltano il difensore. Udita la difesa ed esaminati i nuovi documenti, compresa l'audizione di eventuali testimoni, il Presidente dichiara chiusa la trattazione orale.
5. Della trattazione orale è redatto verbale che deve essere sottoscritto dai membri della Commissione.
6. La Commissione, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio, sospende il procedimento, indicando i punti sui quali reputa necessario procedere a ulteriori accertamenti, da effettuarsi dal competente ufficio preposto allo svolgimento dell'istruttoria del procedimento disciplinare.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, la Commissione delibera a maggioranza dei voti, proponendo la sanzione da applicare oppure l'archiviazione del procedimento, qualora ritenga che la condotta tenuta non sia disciplinarmente rilevante. Il parere espresso dalla Commissione è vincolante per l'organo competente a irrogare la sanzione.
8. Il parere motivato è firmato dal Presidente e dai membri della Commissione.
9. L'organo competente a irrogare le sanzioni disciplinari provvede con provvedimento motivato, in conformità al parere della Commissione, a dichiarare il dipendente prosciolto da ogni addebito o a comminare la sanzione.
10. Il provvedimento è notificato nei modi e nei termini stabiliti dalla presente legge; copia del provvedimento è trasmesso agli uffici interessati.

Art. 125

(Conclusione del procedimento)

1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notifica della contestazione dell'addebito, con la notifica del provvedimento.
2. In caso di differimento, superiore a dieci giorni, del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente.
3. In caso di sospensione del procedimento disciplinare per la definizione del procedimento penale, ove sussistente, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 126.

Art. 126

(Procedimento disciplinare connesso con l'azione penale)

1. Se l'infrazione commessa in servizio assume rilevanza penale l'organo competente ai sensi dell'articolo 108 ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria, nelle forme previste dal codice di procedura penale, e, contestualmente, al soggetto responsabile del procedimento disciplinare di cui all'articolo 108, comma 4, affinché sia avviato il procedimento disci-

plinare nei suoi confronti. Il procedimento disciplinare è sospeso dall'organo competente all'irrogazione della sanzione disciplinare fino alla definizione del procedimento penale, con sentenza passata in giudicato. La sospensione è disposta anche nel caso in cui nel corso del procedimento disciplinare, l'Amministrazione ravvisi la sussistenza di un fatto per il quale è previsto l'obbligo di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

2. Qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di un procedimento penale, a carico del dipendente, per fatti illeciti commessi fuori dal servizio, il procedimento disciplinare è attivato secondo le procedure previste dalla presente legge.

Art. 127

(Riapertura del procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare può essere riaperto se il dipendente, al quale è stata irrogata la sanzione disciplinare, adduce nuove prove tali da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti o irrogata una sanzione di minore gravità.
2. L'istanza per la riapertura del procedimento disciplinare è diretta all'organo che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, il quale, sulla base della relazione del soggetto responsabile dell'istruttoria, dispone con proprio provvedimento la riapertura del procedimento che si svolge secondo le modalità stabilite dalla presente legge; qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con provvedimento motivato.
3. L'istanza di riapertura non sospende l'esecuzione della sanzione, né i termini per la proposizione dei ricorsi; ove le circostanze lo consentano, l'organo competente di cui al comma 2 può disporre la sospensione degli effetti della sanzione già irrogata.
4. Nelle ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare, al dipendente non può essere irrogata una sanzione più grave di quella già applicata. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario, salva la deduzione degli eventuali assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti, già percepiti.

Art. 128

(Riabilitazione)

1. La riabilitazione comporta l'estinzione della sanzione disciplinare e può essere disposta, fatti salvi tutti gli effetti prodotti, quando, nei confronti del dipendente, non vi sono procedimenti disciplinari pendenti e non sono state comminate altre sanzioni successivamente.
2. La riabilitazione è disposta nei casi in cui il dipendente abbia dimostrato meriti e capacità straordinari nell'esercizio delle sue funzioni o attività di particolare rilevanza e che non sia incorso negli ultimi due anni in ulteriori sanzioni disciplinari. È possibile applicare tale istituto anche in relazione ai dipendenti che non siano incorsi negli ultimi dieci anni in ulteriori sanzioni disciplinari.
3. L'istanza volta a ottenere la riabilitazione è presentata dal dipendente, tramite l'ufficio presso cui presta servizio, all'organo competente ai sensi dell'articolo 108. La riabilitazione produce l'effetto dell'estinzione della sanzione e la relativa cancellazione dal fascicolo personale del dipendente.
4. L'organo competente ai sensi dell'articolo 108 visti i precedenti di servizio del richiedente e acquisito il parere vincolante della Commissione regionale di disciplina, decide entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. La riabilitazione è adottata con provvedimento dall'organo competente ai sensi dell'articolo 108.
6. In caso di accoglimento dell'istanza, le annotazioni relative alla sanzione irrogata sono cancellate dalla documentazione personale. La riabilitazione non opera retroattivamente ed esplica la sua efficacia con riguardo ai rapporti giuridici sorti dopo il provvedimento.

Art. 129

(Impugnazione)

1. Avverso i provvedimenti disciplinari previsti dalla presente legge sono ammessi il ricorso giurisdizionale e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 130

(Disposizioni transitorie inerenti ai procedimenti disciplinari già avviati)

1. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o i nuovi procedimenti relativi a

infrazioni compiute prima di tale data, continuano a essere disciplinati secondo le disposizioni e le procedure vigenti alla data del loro avvio.

2. Alle infrazioni disciplinari, accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dalla presente legge, qualora più favorevoli.

Art. 131

(Disposizioni finali inerenti ai procedimenti disciplinari)

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Restano ferme le eventuali responsabilità civili, amministrative, penali e contabili nelle quali il dipendente sia incorso per i fatti contestati.
3. Le disposizioni riguardanti il procedimento disciplinare e le sanzioni sono portate a conoscenza dei dipendenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Art. 132

(Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio)

1. Per il personale del Corpo valdostano, la libertà, l'attività, i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e dall'articolo 42 del d.lgs. 165/2001. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo, si intendono effettuati alla delegazione di parte pubblica di cui all'articolo 15quinquies, comma 7, della l.r. 22/2010, istituita presso la Presidenza della Regione.
2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto, nell'ambito del comparto "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta", per il personale appartenente alle qualifiche del ruolo dei direttivi e di quello dirigenziale, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale del ruolo dei direttivi nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.

Art. 133

(Diritti e doveri del personale del Corpo valdostano)

1. I diritti e i doveri del personale del Corpo valdostano sono disciplinati dalla presente legge, dal regolamento di servizio di cui all'articolo 134, comma 1, e dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010. Per quanto non previsto dalle predette normative, si applicano, in quanto compatibili, fino all'adozione del regolamento di servizio di cui all'articolo 134, le disposizioni del d.P.R. 64/2012.
2. Per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo valdostano sono integrati e specificati dal Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Capo del Corpo, previo parere della Commissione di cui all'articolo 84.
3. La violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione di tali doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile, ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
4. Sull'applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento vigilano i dirigenti e i funzionari appartenenti al ruolo dei direttivi responsabili di una struttura organizzativa e l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
5. Il Capo del Corpo verifica annualmente lo stato di applicazione del Codice di comportamento e organizza attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dello stesso.

Art. 134

(Regolamento di servizio del Corpo valdostano)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, con regolamento regionale, la normativa recante la disciplina di servizio del Corpo valdostano, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010.

2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del d.P.R. 64/2012.

Art. 135

(Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo valdostano)

1. Le modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono approvate con legge. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, la ripartizione territoriale delle stesse è stabilita con provvedimento del Comandante regionale.

Art. 136

(Formazione del personale)

1. La formazione del personale del Corpo valdostano è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziali necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alla qualifica di dirigente, la Scuola regionale antincendi, avvalendosi anche delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre Amministrazioni o di enti pubblici e privati, organizza corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione.
2. Il Corpo valdostano promuove lo svolgimento di percorsi di formazione d'intesa con altre scuole di Amministrazioni pubbliche o con soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso Amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.
3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2 possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali del Corpo valdostano, corsi di formazione anche di livello universitario. Al personale che abbia frequentato tali corsi sono riconosciuti i crediti formativi acquisiti, ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), o di quelli di cui al comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.
4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Capo del Corpo, in accordo con il Comandante regionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro definite dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari, e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere.
5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento delle competenze professionali del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno promossi e organizzati.
6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico del Corpo valdostano. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. La frequenza ai corsi è accertata mediante la rilevazione giornaliera delle presenze. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione è individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonché a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunità di partecipazione, nonché i principi di pari opportunità sanciti dalle disposizioni vigenti.
8. Il personale dei ruoli degli ispettori antincendi, dei direttivi e i dirigenti possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno, per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Corpo valdostano. Durante tale periodo ai funzionari e dirigenti autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico. Tale periodo è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari e dirigenti sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico dell'Amministrazione regionale, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque unità di personale contemporaneamente, di cui al massimo una di livello dirigenziale, fatta salva la facoltà per il Capo del Corpo di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

9. Qualora il Capo del Corpo riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario o dal dirigente ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, il Corpo valdostano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può decidere di concorrere in parte alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

Art. 137

(Disposizioni relative agli scrutini di promozione e ai concorsi)

1. Gli scrutini di promozione sono effettuati dalla Commissione di cui all'articolo 84, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo e dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo. È ammesso allo scrutinio il personale che ha maturato l'anzianità minima prescritta al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è effettuato lo scrutinio.
3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo valdostano per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dalla presente legge, si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità.

Art. 138

(Esonero dal richiamo alle armi)

1. Al personale di ruolo si applica l'articolo 17 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).

Art. 139

(Assicurazioni e tutela legale)

1. La tutela assicurativa del personale di ruolo contro gli infortuni occorsi in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio è disciplinata dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.
2. Nel caso di spostamenti per le attività d'istituto, la polizza a copertura degli automezzi in dotazione al Corpo valdostano prevede anche la garanzia per l'infortunio del conducente.
3. Il personale di ruolo è, inoltre, coperto da assicurazione sia contro il rischio derivante dalla responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni involontariamente causati in conseguenza di un fatto colposo e non doloso verificatosi in occasione dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, sia di tutela legale, con esclusione del dolo e della colpa grave.
4. Per le unità cinofile del Corpo valdostano sono stipulate apposite polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti da infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi conseguenti all'impiego delle medesime unità cinofile.
5. I massimali di copertura assicurativa per la responsabilità civile e la tutela legale sono adeguati al rischio dell'attività svolta dal personale di ruolo e la copertura assicurativa è estesa a tutti gli ambiti d'intervento, compreso quello aeroportuale qualora previsto nelle attività assegnate al Corpo valdostano.

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO

Art. 140

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco)

1. Il personale con il profilo professionale di vigile del fuoco professionista, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco.
2. Il personale con il profilo professionale di vigile del fuoco professionista, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco esperto.
3. Il personale con il profilo professionale di vigile del fuoco professionista, che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

4. Il personale con il profilo professionale di vigile del fuoco professionista, che abbia maturato dodici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
5. Il personale con il profilo professionale di vigile del fuoco professionista, che abbia maturato venti anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza o l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
8. Al personale con profilo professionale di vigile del fuoco inquadrato nelle qualifiche di cui al presente articolo, già in possesso dell'attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, ai sensi dell'articolo 16 del r.r. 1/2013 per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il diploma di scuola media di secondo grado è riconosciuta, a decorrere dalla data del primo inquadramento di cui al presente articolo, l'indennità di bilinguismo nella misura prevista, per il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.
9. Il personale con profilo professionale di vigile del fuoco inquadrato nelle qualifiche di cui al presente articolo, in possesso dell'attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, ai sensi dell'articolo 16 del r.r. 1/2013 per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesta la licenza di scuola media di primo grado, continua a percepire l'indennità di bilinguismo nella misura in godimento al momento dell'inquadramento. Al superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana al livello previsto per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il diploma di scuola media di secondo grado è riconosciuta, a decorrere dal mese successivo il conseguimento dell'attestazione al livello superiore, l'indennità di bilinguismo nella misura prevista, per il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.

Art. 141

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto)

1. Il personale con il profilo professionale di capo squadra, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo squadra.
2. Il personale con il profilo professionale di capo squadra, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo squadra esperto.
3. Il personale con il profilo professionale di capo squadra, che abbia maturato dieci anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 4, 5 e 6.
4. Il personale con il profilo professionale di capo squadra, che abbia maturato quindici anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, e assume la denominazione di esperto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 5 e 6.
5. Il personale con il profilo professionale di capo reparto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, e assume la denominazione di esperto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 6.
6. Il personale con il profilo professionale di capo reparto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, e assume la denominazione di esperto.
7. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
8. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza o l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 142

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi)

1. Il personale con il profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi.

2. Il personale con il profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi, che abbia maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi esperto.
3. Il personale con il profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi, che abbia maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
4. Il personale con il profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi, che abbia maturato ventitré anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi coordinatore.
5. Il personale con il profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi, che abbia maturato trentuno anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi coordinatore, con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza o l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 143

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi)

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore antincendi, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di direttore.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio, è inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore antincendi, che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio, è inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente, con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
4. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore antincendi, che abbia maturato ventisei anni di effettivo servizio, è inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente, con l'attribuzione di un ulteriore scatto convenzionale.
5. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale appartenente alla qualifica di ispettore antincendi, inquadrato ai sensi del presente articolo, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianità maturata nel predetto ruolo.

Art. 144

(Istituzione del ruolo a esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative)

1. In un'apposita sezione del comparto autonomo di negoziazione del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo valdostano di cui all'articolo 15quinquies, comma 3, della l.r. 22/2010, è istituito il ruolo a esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, che prevede un'unica qualifica di direttore coordinatore speciale, in cui è inquadrato il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che risulti in possesso dal 1° gennaio 2006 della qualifica di collaboratore tecnico antincendi. L'inquadramento, ai soli fini della maturazione dell'anzianità giuridica e del servizio effettivo prestato nella qualifica, ha effetto retroattivo con decorrenza dalla medesima data.
2. Al personale che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore coordinatore speciale del ruolo a esaurimento di cui al comma 1 è attribuito uno scatto convenzionale; a tale personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso in via cautelare dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 235/2012, oppure sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.
3. È escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo è effettuato con effetto retroattivo.
4. È altresì escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente alla data di en-

trata in vigore della presente legge, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, abbia riportato una sentenza irrevocabile di condanna per un delitto non colposo o sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

5. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 3 e 4 è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi ai sensi dell'articolo 142, comma 1.
6. Il personale di cui al presente articolo svolge, anche in relazione alla qualifica professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e specifica professionalità inerenti ai compiti istituzionali del Corpo valdostano, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
7. Il personale di cui al presente articolo riveste, inoltre, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. Il medesimo personale:
 - a) esercita le funzioni assegnategli coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali;
 - b) svolge, nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato, funzioni di direzione di unità organizzative, previste per il ruolo di appartenenza;
 - c) esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con diretta responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna che rientrano nella propria competenza o che sono delegati dal dirigente;
 - d) svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti;
 - e) partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione;
 - f) nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'ambito di propria competenza; in caso di emergenze di protezione civile può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso;
 - g) svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline;
 - h) provvede, se delegato, al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione degli incendi;
 - i) svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca nonché attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo;
 - j) predispone piani e studi di fattibilità, monitorandone i risultati e i costi;
 - k) partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato e a quelle di collaudo;
 - l) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione e attuazione dell'attività di istruzione e formazione del personale del Corpo valdostano e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.
8. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del presente articolo è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo dei direttivi e, per le unità in eccedenza rispetto alla dotazione organica del predetto ruolo dei direttivi, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale degli ispettori antincendi.
9. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 82.
10. Al personale in possesso della qualifica di collaboratore tecnico antincendi di cui al presente articolo, già in possesso dell'attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, ai sensi dell'articolo 16 del r.r. 1/2013 per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il diploma di laurea è riconosciuta, a decorrere dalla data del primo inquadramento di cui al presente articolo, l'indennità di bilinguismo nella misura prevista, per il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.
11. Il personale in possesso della qualifica di collaboratore tecnico antincendi di cui al presente articolo inquadrato nel ruolo a esaurimento dei direttivi speciali di cui al presente articolo, in possesso dell'attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, ai sensi dell'articolo 16 del r.r. 1/2013 per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il diploma di scuola media di secondo grado, continua a percepire l'indennità di bilinguismo nella misura in godimento al momento dell'inquadramento. Il superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana al livello previsto per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il diploma di laurea è riconosciuta, a decorrere dal mese successivo al conseguimento dell'attestazione al livello superiore, il riconoscimento l'indennità di bilinguismo nella misura prevista, per il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.

Art. 145

(Clausola di salvaguardia retributiva)

1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo valdostano, a seguito delle operazioni di primo inquadramento previste dal-

la presente legge, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

TITOLO III PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO

Art. 146 (Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina le funzioni e l'organizzazione del personale volontario.
2. Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all'Amministrazione regionale.

Art. 147 (Compiti)

1. Al personale volontario sono attribuiti compiti di:
 - a) protezione civile;
 - b) soccorso pubblico;
 - c) promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendi e della protezione civile.

Art. 148 (Organizzazione territoriale)

1. Il personale volontario, organizzato, di norma, su base comunale, è ripartito nei distaccamenti comunali o intercomunali.
2. Salvo che nella città di Aosta, non può essere costituito più di un distaccamento per comune.
3. Il personale dei distaccamenti comunali costituisce, a livello regionale, la componente volontaria del Corpo valdostano.

Art. 149 (Attività di protezione civile)

1. Il personale volontario svolge, negli ambiti di propria competenza, a richiesta degli organismi comunali o regionali di protezione civile preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalla normativa vigente in materia, attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni interessate da eventi calamitosi e ogni altra attività diretta a superare l'emergenza.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il personale volontario concorre, in particolare, allo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) individuazione dei rischi e determinazione delle zone del territorio soggette a rischio;
 - b) riduzione al minimo delle possibilità che si verifichino danni conseguenti a calamità;
 - c) attuazione delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
 - d) attuazione di interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite da eventi catastrofici ogni forma di prima assistenza.
3. Il personale volontario svolge le attività di cui ai commi 1 e 2 in collaborazione con il personale di ruolo, qualora anch'esso attivato, sotto il coordinamento della protezione civile.

Art. 150 (Direzione delle attività di protezione civile)

1. I distaccamenti comunali del personale volontario svolgono le attività di protezione civile, di norma, sotto la direzione del Sindaco. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio di competenza, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di protezione civile e al Comando regionale dei vigili del fuoco.

2. Nel caso in cui l'emergenza non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede al Presidente della Regione, per il tramite delle competenti strutture regionali, l'intervento di altre forze operative. In tal caso, il personale volontario svolge l'attività di protezione civile sotto il coordinamento dell'organo di protezione civile competente e la direzione:
 - a) del personale di ruolo preposto al comando delle squadre di soccorso, qualora il predetto personale partecipi alle operazioni;
 - b) dei capisquadra, con l'eventuale coordinamento da parte degli ispettori di Unités des Communes valdôtaines o della città di Aosta, ai sensi dell'articolo 154, in assenza o in attesa dell'intervento del personale operativo di ruolo.
3. Nel caso di attività di protezione civile relative a emergenze che coinvolgano più Comuni, i distaccamenti comunali possono essere altresì attivati direttamente dal Presidente della Regione, per il tramite delle competenti strutture regionali, qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini di una più ottimale gestione delle criticità in atto, con il coordinamento degli ispettori di Unités des Communes valdôtaines o della città di Aosta, ai sensi dell'articolo 154.
4. Il personale volontario partecipa, inoltre, alle attività della colonna mobile regionale in collaborazione con altre strutture, all'interno o al di fuori del territorio regionale, sotto la direzione del responsabile individuato dall'organo di protezione civile competente.

Art. 151

(Attività di soccorso pubblico)

1. Il personale volontario partecipa all'attività di estinzione degli incendi, ai soccorsi tecnici urgenti e all'attività di prevenzione per la tutela dell'incolumità delle persone e per la salvaguardia dei beni, sotto la direzione del personale di ruolo preposto al comando delle squadre di soccorso.
2. In assenza o in attesa dell'intervento del personale di ruolo, la direzione operativa delle singole squadre e il coordinamento delle attività del distaccamento comunale sono posti sotto la direzione dei capisquadra con l'eventuale coordinamento da parte degli ispettori di Unités des Communes valdôtaines o della città di Aosta, ai sensi dell'articolo 154.
3. Le attività di cui al comma 1, per quanto concerne gli incendi boschivi, sono esercitate in ausilio al Corpo forestale della Valle d'Aosta, secondo le direttive del Direttore Operazioni Spegnimento (DOS) del medesimo Corpo forestale della Valle d'Aosta.

Art. 152

(Promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendio e della protezione civile)

1. Il personale volontario promuove e diffonde a livello locale, in coordinamento con il personale di ruolo e con le altre strutture e organi competenti, la cultura della sicurezza antincendi e della protezione civile, anche attraverso l'attività dei gruppi giovanili.

Art. 153

(Attività di interesse locale)

1. Il personale volontario, oltre alle attività di cui all'articolo 147, può svolgere, a livello di distaccamento comunale:
 - a) attività di interesse per le comunità locali, sotto la direzione e la responsabilità del Sindaco o del capodistaccamento competente per territorio;
 - b) attività di promozione e di sostegno al distaccamento;
 - c) attività di formazione, aggiornamento e ludico-sportive dei gruppi giovanili.
2. I Comuni, d'intesa con il Consiglio del distaccamento, definiscono, con proprio regolamento, le modalità organizzative relative allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il personale volontario può utilizzare le attrezzature e gli automezzi del Corpo valdostano disponibili localmente.
4. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono a carico dei Comuni.

Art. 154

(Coordinamento locale dei distaccamenti comunali)

1. Nel caso di interventi riferiti alle attività di cui all'articolo 147 che richiedano un'azione coordinata di più distaccamenti comunali, il coordinamento spetta all'ispettore di Unités des Communes valdôtaines o della città di Aosta fino all'intervento del personale di ruolo.

Art. 155
(Dotazioni e formazione del personale volontario)

1. Il dirigente competente del Corpo valdostano, sentito il Consiglio del personale volontario, provvede a:
 - a) dotare il personale volontario di autoveicoli e di attrezzature di soccorso, assicurandone la relativa gestione e manutenzione, nonché di dispositivi di protezione individuale specifici per le attività di cui all'articolo 147, comma 1, lettera b);
 - b) organizzare le attività di formazione e di addestramento al fine di conseguire una maggiore efficienza e protezione dai rischi del personale volontario nell'attività di soccorso;
 - c) assicurare le spese di funzionamento e di rappresentanza dell'organo di cui all'articolo 187 e quelle dell'assemblea di cui all'articolo 189.
2. I Comuni provvedono a dotare i distaccamenti comunali di una sede idonea, in relazione alle necessità logistiche e operative del distaccamento, e contribuiscono, sentita la struttura competente del Corpo valdostano, al potenziamento delle attrezzature e dell'equipaggiamento in generale.

Art. 156
(Finanziamenti)

1. I distaccamenti comunali sono finanziati attraverso:
 - a) il contributo regionale di cui all'articolo 157, comma 1;
 - b) i contributi degli enti locali;
 - c) i contributi e le donazioni di soggetti privati o pubblici;
 - d) gli introiti dei servizi a pagamento resi dal personale volontario.
2. I Comuni gestiscono, d'intesa con il Consiglio di distaccamento, i trasferimenti finanziari di cui al comma 1, lettera a), nell'ambito del proprio bilancio, al fine di garantirne il funzionamento e l'attività.

Art. 157
(Contributo regionale)

1. La Regione concede ai distaccamenti comunali un contributo forfetario, determinato in relazione al numero dei componenti il distaccamento comunale e alla partecipazione del personale del distaccamento:
 - a) agli interventi effettuati in attuazione dei compiti di cui all'articolo 147, ai corsi di formazione, di specializzazione e aggiornamento, alle esercitazioni di addestramento organizzate a livello regionale e locale;
 - b) alle attività svolte dal gruppo giovanile;
 - c) alle altre attività definite con provvedimento del dirigente competente, previa informazione al Consiglio del personale volontario il quale può formulare osservazioni e proposte.
2. Il contributo è ripartito tra i distaccamenti comunali sulla base del piano di cui all'articolo 187, comma 5, lettera a).
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti il Consiglio del personale volontario e il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 158
(Esercizio di funzioni)

1. Le funzioni attribuite ai Comuni dalla presente legge possono essere svolte in forma associata attraverso le Unités des Communes valdôtaines, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). In tal caso, i compiti del capodistaccamento comunale spettano all'ispettore di Unités des Communes valdôtaines competente per territorio.

Art. 159
(Personale volontario)

1. Il personale volontario si distingue, in ragione del grado di formazione raggiunto e dell'idoneità psicofisica posseduta, in:
 - a) personale aspirante;
 - b) personale operativo;
 - c) personale istruttore;
 - d) personale di supporto;

- e) personale dei gruppi giovanili;
- f) personale onorario.

Art. 160
(Personale volontario aspirante)

1. Possono far parte del personale volontario aspirante coloro i quali:
 - a) abbiano raggiunto i diciotto anni e non abbiano superato i quarantacinque anni di età;
 - b) abbiano adempiuto all'obbligo scolastico;
 - c) siano in possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui all'articolo 173, comma 3;
 - d) non si trovino in una delle ipotesi previste dagli articoli 10 e 11 del d.lgs. 235/2012.
2. Il personale volontario aspirante partecipa alle esercitazioni sotto la direzione e la responsabilità del personale volontario operativo o del personale di ruolo.
3. Gli aspiranti vigili volontari che abbiano frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 1, assumono la qualifica di vigile volontario operativo.

Art. 161
(Personale volontario operativo)

1. Fanno parte del personale volontario operativo:
 - a) gli aspiranti vigili volontari di cui all'articolo 160, che abbiano frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 1;
 - b) il personale di cui all'articolo 162;
 - c) il personale di cui all'articolo 171, comma 2.
2. Il personale volontario operativo assume la qualifica di vigile volontario operativo.
3. Per far fronte alle esigenze operative del distaccamento, al personale volontario operativo, che abbia frequentato un apposito corso di formazione, nonché abbia superato uno specifico esame di idoneità e ottenuto il previo parere favorevole del Consiglio del personale volontario, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Tale qualifica è riferibile esclusivamente ai compiti di cui all'articolo 147, comma 1, lettera b), ed è limitata alla durata di ogni singolo intervento.
4. La qualifica di agente di polizia giudiziaria è attribuita con decreto del Presidente della Regione.
5. L'attribuzione della qualifica di cui al comma 3 non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 162
(Iscrizione nei ruoli del personale volontario)

1. Il personale di ruolo non più in servizio può chiedere di far parte del personale volontario, con il profilo professionale del personale volontario corrispondente a quello posseduto al momento della cessazione del servizio, in soprannumero e fino all'età di sessantacinque anni, salvo i casi in cui la risoluzione del rapporto di impiego sia dovuta a licenziamento.

Art. 163
(Personale volontario istruttore)

1. Nell'ambito del personale volontario operativo è istituita, secondo specializzazioni definite dal dirigente competente d'intesa con il Consiglio del personale volontario, la figura dell'istruttore.
2. Il vigile volontario operativo, per accedere alla qualifica di istruttore, deve:
 - a) aver maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni nei ruoli del personale volontario operativo;
 - b) aver ottenuto parere favorevole del Consiglio del personale volontario;
 - c) aver frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 175, comma 2.
3. Il mantenimento della qualifica di istruttore è subordinato alla partecipazione ai corsi di aggiornamento periodicamente organizzati dal Corpo valdostano tramite la Scuola regionale antincendi.
4. Il personale di ruolo, con la qualifica di istruttore, cessato dal servizio, può chiedere di far parte del personale volontario

istruttore, in soprannumero e fino all'età di sessantacinque anni, salvo i casi in cui la risoluzione del rapporto di impiego sia dovuta a licenziamento.

Art. 164
(Personale volontario di supporto)

1. Fanno parte del personale volontario di supporto i vigili volontari operativi che, avendo perduto l'idoneità psicofisica specifica, siano ancora in possesso di quella prevista per il personale volontario di supporto.
2. Il personale volontario di supporto svolge attività di supporto tecnico e logistico alle attività operative senza esposizione diretta ai fattori di rischio specifici delle mansioni di vigile del fuoco.
3. Il personale volontario di supporto assume la qualifica di vigile volontario di supporto.

Art. 165
(Personale volontario dei gruppi giovanili)

1. Ogni distaccamento può istituire, singolarmente o in forma associata attraverso le Unités des Communes valdôtaines, un gruppo giovanile del quale fanno parte i giovani che abbiano compiuto dodici anni, e fino al compimento del diciottesimo anno di età, previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, e in possesso dell'idoneità psicofisica specifica di cui all'articolo 173, comma 1.
2. I componenti del gruppo giovanile assumono la qualifica di allievi vigili del fuoco e non possono svolgere servizio attivo.
3. Per l'organizzazione dei gruppi giovanili a livello di distaccamento e di Unités des Communes valdôtaines possono essere emanate direttive comuni da parte del Consiglio del personale volontario.
4. Al compimento del diciottesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, l'allievo in possesso dell'idoneità psicofisica di cui all'articolo 173, assume la qualifica di aspirante vigile volontario e può essere ammesso a frequentare il corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 1.

Art. 166
(Personale volontario onorario)

1. Fanno parte del personale volontario onorario:
 - a) a richiesta, il personale volontario che, avendo perduto l'idoneità psicofisica specifica per il personale volontario di supporto, può ancora svolgere, per l'esperienza maturata nel Corpo valdostano o per le proprie competenze e conoscenze tecniche e amministrative, attività utili per il Corpo valdostano;
 - b) a richiesta, su proposta del distaccamento competente e previo parere favorevole del Consiglio del personale volontario, tutti coloro i quali si siano resi particolarmente meritevoli nei confronti del Corpo valdostano;
 - c) a richiesta, il personale volontario che cessa dal servizio senza essere incorso in un provvedimento di destituzione o esonero o per aver rassegnato le dimissioni;
 - d) a richiesta, il personale amministrativo cessato dal servizio nel Corpo valdostano.
2. Il personale volontario onorario può svolgere attività a favore del Corpo valdostano, a ciò autorizzato con provvedimento del dirigente competente, previa informazione al Consiglio del personale volontario il quale può formulare osservazioni e proposte, esclusa la partecipazione diretta agli interventi di estinzione degli incendi, di soccorso tecnico urgente o alle relative attività di supporto tecnico e logistico.
3. La qualifica di vigile del fuoco onorario è conferita con provvedimento del dirigente competente, su proposta del distaccamento competente, previo parere favorevole del Consiglio del personale volontario.

Art. 167
(Vigili volontari operativi con qualifica di caposquadra)

1. Nell'ambito del personale volontario operativo, è istituita la qualifica di caposquadra.
2. I vigili volontari operativi, per accedere alla qualifica di caposquadra, oltre ai requisiti previsti per i vigili volontari operativi, devono:
 - a) aver maturato un'anzianità di servizio, come vigili operativi, di almeno cinque anni;
 - b) aver frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 2.

Art. 168

(Incarichi di capodistaccamento e vicecapodistaccamento volontari)

1. Al fine di provvedere, rispettivamente, alla direzione operativa delle squadre di intervento e al coordinamento dell'attività del distaccamento comunale, sono conferiti gli incarichi di caposquadra volontario e di capodistaccamento e vicecapodistaccamento volontari.
2. I capidistaccamento e i vicecapidistaccamento volontari sono nominati dall'Assemblea del distaccamento tra il personale del distaccamento con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nei ruoli del personale volontario operativo o di supporto.

CAPO II
PERSONALE

Art. 169
(Organico)

1. Al fine di garantire al personale volontario una gestione e organizzazione compatibili con i compiti di cui all'articolo 147, il dirigente competente, sentito il Consiglio del personale volontario, fissa periodicamente il numero complessivo di unità che compongono l'organico del personale volontario.
2. Non possono essere istituiti distaccamenti comunali con un numero complessivo di vigili volontari operativi inferiore a sei unità di cui almeno una unità con la qualifica di caposquadra.
3. Il numero massimo dei componenti il distaccamento comunale è fissato dal Consiglio del personale volontario, su proposta del capodistaccamento, sentito l'ispettore di Unités des Communes valdôtaines o della città di Aosta.
4. Il numero dei capisquadra necessari al regolare funzionamento del distaccamento comunale, di norma in rapporto di uno ogni cinque unità, è stabilito con provvedimento del dirigente competente, su proposta del Consiglio del personale volontario.

Art. 170
(Reclutamento)

1. Il personale volontario è reclutato a domanda presentata, di norma, al distaccamento comunale di residenza.
2. L'iscrizione, con la qualifica di aspirante vigile volontario, è disposta con provvedimento del dirigente competente, su proposta del Consiglio del distaccamento.
3. Per il passaggio nel personale volontario operativo, il personale iscritto deve essere sottoposto agli accertamenti di cui all'articolo 173, comma 2, lettera a).
4. Il personale dichiarato idoneo, a seguito degli accertamenti di cui al comma 3, è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 1.
5. Coloro che non risultano idonei agli accertamenti di cui al comma 3, che non frequentino o che frequentino ma non con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 1, decadono dalla qualifica di aspirante vigile volontario.
6. Salvi i casi di comprovato impedimento, accertati dal Consiglio del personale volontario, coloro i quali, pur risultati idonei agli accertamenti di cui al comma 3, non frequentino entro diciotto mesi dall'iscrizione il corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 1, decadono dalla qualifica di aspirante vigile volontario.

Art. 171
(Avanzamento a vigile volontario operativo)

1. Gli aspiranti vigili volontari, dopo aver superato il corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 1, assumono la qualifica di vigili volontari operativi. La qualifica è attribuita con provvedimento del dirigente competente.
2. A domanda, sono iscritti nel ruolo dei vigili volontari operativi coloro i quali hanno prestato servizio militare di leva o servizio civile e coloro che hanno prestato attività come vigile del fuoco volontario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

Art. 172
(Accesso alla qualifica di caposquadra)

1. Il personale volontario operativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 167, comma 2, lettera a), può richiedere, previa domanda al proprio capodistaccamento, l'iscrizione al corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 2.
2. La qualifica di caposquadra è conferita, con provvedimento del dirigente competente, a coloro che risultano idonei all'esito del corso di cui al comma 1.

Art. 173
(Accertamento dell'idoneità psicofisica specifica del personale volontario)

1. In considerazione della particolare attività prestata e della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il personale volontario è sottoposto a specifici controlli sanitari preventivi e periodici presso la competente struttura dell'Azienda USL o presso altri enti specializzati. Tali soggetti provvedono al rilascio di apposita attestazione dell'idoneità specifica allo svolgimento del servizio.
2. Gli accertamenti dell'idoneità psicofisica specifica sono effettuati secondo i seguenti livelli:
 - a) accertamenti preliminari al passaggio nel personale volontario operativo e all'ingresso nei gruppi giovanili;
 - b) accertamenti periodici per il personale volontario operativo, per il personale di supporto e per gli appartenenti ai gruppi giovanili.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità e la periodicità degli accertamenti di cui al comma 2 e i requisiti psicofisici e attitudinali oggetto di accertamento.
4. Il personale volontario è sottoposto agli accertamenti di cui al comma 2, lettera b), anche indipendentemente dalla periodicità, su motivata richiesta del dirigente competente.
5. Il personale volontario operativo che, a seguito degli accertamenti di cui al comma 2, non risulti più in possesso dell'idoneità psicofisica specifica, transita nel ruolo dei vigili volontari di supporto, se in possesso dei requisiti richiesti per tale qualifica o, in difetto e a richiesta, nel ruolo dei vigili volontari onorari.

Art. 174
(Corsi di formazione)

1. Gli aspiranti vigili volontari, per transitare nei ruoli del personale volontario operativo, devono frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione organizzato dal Corpo valdostano tramite la Scuola regionale antincendi.
2. I vigili volontari operativi, per accedere alla qualifica di caposquadra, devono frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione organizzato dal Corpo valdostano tramite la Scuola regionale antincendi.
3. Salvo i casi di comprovato impedimento, la mancata frequenza ai corsi di formazione di cui ai commi 1 e 2, comporta la decadenza dai relativi incarichi e qualifiche.

Art. 175
(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. Il Corpo valdostano, tramite la Scuola regionale antincendi, d'intesa con il Consiglio del personale volontario, organizza corsi periodici di aggiornamento e specializzazione, prevalentemente riservati ai vigili volontari operativi.
2. I vigili volontari operativi, per ottenere la qualifica di istruttore, devono frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione organizzato dal Corpo valdostano tramite la Scuola regionale antincendi.
3. Salvo i casi di comprovato impedimento, la mancata frequenza ai corsi di aggiornamento e specializzazione organizzati appositamente per i capisquadra, i capidistaccamento e gli ispettori di Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta, comporta la decadenza dai relativi incarichi e qualifiche.

Art. 176
(Esercitazioni)

1. Il Consiglio del personale volontario, in accordo con le strutture regionali competenti, organizza esercitazioni periodiche di addestramento per il personale volontario, da attuarsi a livello regionale.

2. In sede locale, i capidistaccamento e gli ispettori di Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta organizzano esercitazioni periodiche di addestramento per il personale volontario.
3. Il personale volontario deve partecipare alle esercitazioni di addestramento e può esservi occasionalmente esonerato per comprovati motivi.
4. Entro il 30 gennaio di ogni anno, il Consiglio del personale volontario, i capidistaccamento, o gli ispettori di Unité des Communes valdotaines e della città di Aosta, redigono un apposito documento riportante la pianificazione annuale delle attività formative di cui ai commi 1 e 2, sulla base degli indirizzi emanati dalla Scuola regionale antincendi, e ne trasmettono copia agli uffici preposti.

Art. 177
(Attività dei vigili volontari)

1. Nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 149 e 151, il personale volontario è chiamato a prestare servizio ogniqualvolta se ne presenti la necessità, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Comandante regionale o dal Sindaco del Comune sede del proprio distaccamento.
2. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare alle esercitazioni e ai corsi di addestramento autorizzati dal Corpo valdostano e alle attività di formazione presso la Scuola regionale antincendi.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese autorizzate dagli organi competenti.
4. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 153 è gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese autorizzate dagli organi competenti.
5. Agli istruttori impegnati nelle attività di formazione spetta un rimborso spese forfetario, determinato con deliberazione della Giunta regionale.
6. Nei casi di cui al presente articolo, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di assicurare la disponibilità dei propri dipendenti per lo svolgimento del servizio e possono richiedere, ai sensi degli articoli 39 e 40 del d.lgs. 1/2018, il rimborso, con oneri a carico dell'Amministrazione regionale, degli emolumenti versati ai lavoratori.
7. Ai lavoratori autonomi è riconosciuto un rimborso spese forfetario, stabilito con deliberazione della Giunta regionale, nel limite previsto dall'articolo 39 del d.lgs. 1/2018.

Art. 178
(Chiamata in servizio)

1. Il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località, anche al di fuori del territorio regionale, nel limite massimo di centosessanta giorni all'anno:
 - a) in occasione di emergenze di protezione civile;
 - b) in caso di particolari necessità per compiti di istituto del Corpo valdostano;
 - c) per attività di formazione in qualità di istruttore.
2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario è riconosciuto lo status giuridico e il trattamento economico iniziale del personale operativo di ruolo, comprese le indennità accessorie.
3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2, il vigile volontario è equiparato al vigile del fuoco di ruolo e il vigile volontario in possesso della qualifica di caposquadra è equiparato al caposquadra di ruolo. Nel caso in cui il vigile volontario in possesso della qualifica di caposquadra svolga mansioni da vigile del fuoco di ruolo, il trattamento economico è equiparato a quello di quest'ultimo.
4. Nei casi indicati al comma 1, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di assicurare la disponibilità dei propri dipendenti, i quali hanno diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro.

Art. 179
(Assicurazioni)

1. La Regione provvede alla copertura assicurativa dei rischi relativi al personale volontario per gli infortuni occorsi e le infermità contratte durante lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 147 e 153, ai sensi della normativa vigente.

2. La Regione provvede inoltre:
 - a) alla copertura assicurativa del personale volontario per la responsabilità civile per gli eventuali danni causati in occasione dello svolgimento dei compiti di cui agli articoli 147 e 153;
 - b) alla copertura assicurativa delle spese legali relative ai procedimenti giudiziari in cui il vigile del fuoco volontario, al quale è attribuito l'incarico di agente di polizia giudiziaria, è coinvolto in relazione a fatti o atti connessi all'espletamento dell'attività di cui all'articolo 161, comma 3;
 - c) alla copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi derivante dall'impiego delle unità cinofile.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i massimali delle assicurazioni di cui ai commi 1 e 2, curando che le condizioni assicurative risultino non inferiori a quelle previste per il personale di ruolo.

Art. 180
(Tessera di riconoscimento)

1. Al personale volontario è rilasciata, da parte del dirigente competente, una tessera di riconoscimento con l'indicazione della qualifica ricoperta.
2. La tessera di riconoscimento è sostituita in occasione di ogni variazione di qualifica.
3. La tessera di riconoscimento deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 181
(Simboli distintivi di qualifica)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le caratteristiche dei simboli distintivi della qualifica del personale volontario del Corpo valdostano.

CAPO III
ORGANI

Art. 182
(Organi rappresentativi del personale volontario)

1. Gli organi rappresentativi del personale volontario sono:
 - a) l'Assemblea del distaccamento;
 - b) il Consiglio del distaccamento;
 - c) il capodistaccamento e il vicecapodistaccamento;
 - d) gli ispettori e i viceispettori di Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta;
 - e) il Consiglio del personale volontario;
 - f) il presidente e il vicepresidente del Consiglio del personale volontario;
 - g) l'Assemblea del personale volontario.
2. Ai membri degli organi rappresentativi di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo quanto previsto per gli ispettori e viceispettori, dal comma 6 dell'articolo 186, e per il presidente e il vicepresidente del Consiglio del personale volontario dal comma 3 dell'articolo 188.

Art. 183
(Assemblea del distaccamento)

1. L'Assemblea del distaccamento è composta da tutto il personale volontario iscritto nei ruoli del distaccamento comunale di appartenenza.
2. L'Assemblea del distaccamento svolge i seguenti compiti:
 - a) nomina il Consiglio del distaccamento;
 - b) nomina il capodistaccamento e il vicecapodistaccamento;
 - c) approva i programmi operativi del distaccamento, compresi i programmi formativi annuali di cui all'articolo 176, comma 4.
3. I regolamenti comunali possono attribuire ulteriori compiti all'Assemblea del distaccamento. Qualora tali compiti comportino oneri, gli stessi sono a carico del comune.

4. L'Assemblea del distaccamento è convocata dal capodistaccamento in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria quando lo richiedano:
 - a) almeno un quinto dei componenti l'organico del distaccamento comunale;
 - b) il Sindaco;
 - c) il presidente del Consiglio del personale volontario;
 - d) il dirigente competente del Corpo valdostano.
5. L'Assemblea del distaccamento delibera con la presenza di almeno un terzo dei componenti l'organico del distaccamento comunale e a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che deve avvenire, di norma, entro dieci giorni dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 184
(Consiglio del distaccamento)

1. Il Consiglio del distaccamento è composto dal capodistaccamento, che lo presiede, dal vicecapodistaccamento e da almeno tre consiglieri rappresentanti del personale volontario del distaccamento, di cui uno con l'incarico di assistente del gruppo giovanile, qualora costituito.
2. Il Consiglio del distaccamento svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) esprime motivato parere in ordine all'accettazione o al rigetto delle domande di arruolamento nel personale volontario del distaccamento;
 - b) esprime motivato parere in ordine all'ammissione ai corsi successivi del personale volontario che non abbia frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui all'articolo 174;
 - c) esprime motivato parere in ordine al trattenimento in servizio del personale volontario di supporto oltre il sessantacinquesimo anno di età;
 - d) esprime motivato parere in ordine al conferimento della qualifica di vigile del fuoco onorario;
 - e) predispone i programmi operativi e formativi del distaccamento;
 - f) segnala al Sindaco e al dirigente competente del Corpo valdostano le necessità del distaccamento;
 - g) predispone gli ordini del giorno dell'Assemblea del distaccamento;
 - h) definisce i criteri per il rilascio dei pareri di cui al presente articolo;
 - i) svolge ogni altro compito attribuitogli dalla presente legge o dai regolamenti comunali. Qualora i compiti attribuiti dai regolamenti comunali comportino oneri, gli stessi sono a carico del comune.
3. Il Consiglio del distaccamento è convocato dal capodistaccamento o dal vicecapodistaccamento in seduta ordinaria almeno una volta ogni trimestre e in seduta straordinaria quando lo richiedano:
 - a) almeno due consiglieri;
 - b) il Sindaco;
 - c) il presidente del Consiglio del personale volontario;
 - d) il dirigente competente del Corpo valdostano;
 - e) l'ispettore o il viceispettore di Unités des Communes valdôtaines o della città di Aosta.
4. Il Consiglio del distaccamento delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti e a maggioranza dei presenti.

Art. 185
(Capodistaccamento e vicecapodistaccamento)

1. Il capodistaccamento rappresenta e presiede l'Assemblea e il Consiglio del distaccamento.
2. Il capodistaccamento, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicecapodistaccamento.
3. Il capodistaccamento, in particolare, provvede:
 - a) alla suddivisione del distaccamento in squadre;
 - b) alla programmazione delle esercitazioni del distaccamento;
 - c) alla tenuta degli elenchi dei componenti il distaccamento;
 - d) alla sorveglianza e manutenzione della sede e delle attrezzature, degli automezzi e degli equipaggiamenti in dotazione;
 - e) alla tenuta dei registri delle attività del distaccamento;
 - f) alla cura delle pratiche amministrative;
 - g) alla redazione, direttamente o tramite delegato, dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio del distaccamento;
 - h) alla tenuta e aggiornamento dei libretti relativi alla formazione dei componenti del distaccamento.

Art. 186

(Ispettori e viceispettori di Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta)

1. I capidistaccamento di ogni Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta nominano un ispettore e un viceispettore di Unités, scelti tra coloro che hanno un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella qualifica di caposquadra.
2. Gli ispettori di Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta, in collaborazione con il personale operativo di ruolo eventualmente incaricato, provvedono alla verifica delle attività dei distaccamenti comunali o intercomunali, in particolare per ciò che concerne:
 - a) il coordinamento delle attività dei distaccamenti comunali o intercomunali nei casi di cui all'articolo 154;
 - b) l'organizzazione di esercitazioni in comune;
 - c) il rispetto delle disposizioni di servizio;
 - d) il controllo dello stato d'uso e dell'idoneità degli automezzi, delle attrezzature, degli equipaggiamenti in dotazione, nonché delle sedi dei distaccamenti comunali o intercomunali;
 - e) la verifica, con potere sostitutivo, degli adempimenti di cui all'articolo 185, comma 3;
 - f) la vigilanza sull'attuazione dei programmi formativi annuali relativi al personale operativo dei distaccamenti ricomprendenti l'Unité di appartenenza.
3. Gli ispettori di Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta riferiscono periodicamente, con relazione scritta, al Consiglio del personale volontario in merito all'andamento delle attività dei distaccamenti di propria competenza territoriale.
4. Gli ispettori e viceispettori di Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta non possono far parte del Consiglio del personale volontario.
5. In caso di assenza o impedimento, l'ispettore è sostituito dal viceispettore.
6. Gli ispettori e i viceispettori hanno diritto a percepire un compenso forfetario, stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a titolo di rimborso per le spese sostenute e l'attività svolta.

Art. 187

(Consiglio del personale volontario)

1. Il Consiglio del personale volontario è composto dai rappresentanti delle Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta. A tal fine, i capidistaccamento di ogni Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta eleggono, per ogni Unités des Communes valdôtaines e per la città di Aosta, un rappresentante ciascuno, scelto tra il personale volontario dei distaccamenti appartenenti alla Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta.
2. Il Consiglio del personale volontario nomina al suo interno il presidente e il vicepresidente.
3. Il Consiglio del personale volontario è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Il presidente del Consiglio del personale convoca il consiglio in seduta ordinaria almeno una volta ogni trimestre, con convocazione scritta almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, e in seduta straordinaria quando lo richiedano almeno cinque consiglieri o il Presidente della Regione o il dirigente della struttura competente.
5. Il Consiglio del personale volontario svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) elabora un piano di ripartizione del contributo assegnato dalla Regione ai distaccamenti comunali;
 - b) svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico del personale volontario;
 - c) individua i criteri secondo i quali è disposto l'esonero dal servizio, in caso di assenza continuata dalle esercitazioni;
 - d) formula proposte per l'istituzione di corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento del personale volontario, secondo le esigenze dello stesso;
 - e) propone l'organizzazione di periodiche esercitazioni del personale volontario;
 - f) promuove studi e dibattiti di interesse per il personale volontario;
 - g) delibera le convocazioni dell'Assemblea del personale volontario;
 - h) predispone e approva le relazioni preventive e consuntive delle attività del personale volontario;
 - i) delibera l'adesione del personale volontario a organismi regionali, nazionali e internazionali del volontariato;
 - j) emana le direttive inerenti all'organizzazione dei gruppi giovanili;
 - k) è informato e formula proposte, entro i termini di legge, sulla proposta di bilancio di previsione triennale in relazione alla parte attinente alla componente volontaria;
 - l) è informato e formula proposte sugli impegni di spesa e sulle variazioni dei capitoli di spesa relativi alla componente volontaria;

- m) definisce i criteri per il rilascio dei pareri di competenza;
- n) svolge ogni altro compito attribuitogli dalla presente legge.

Art. 188

(Presidente e vicepresidente del Consiglio del personale volontario)

1. Il presidente del Consiglio del personale volontario rappresenta il personale volontario ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) presiede il Consiglio e l'Assemblea del personale volontario;
 - b) rappresenta il personale volontario presso gli organismi e gli enti regionali, nazionali e internazionali;
 - c) dispone la convocazione degli organi che presiede.
2. Il presidente del Consiglio del personale volontario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente con il quale collabora in via ordinaria nella conduzione amministrativa e organizzativa del personale volontario.
3. Il presidente e il vicepresidente del Consiglio del personale volontario hanno diritto a un compenso forfetario, stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a titolo di rimborso per le spese sostenute e l'attività svolta.

Art. 189

(Assemblea del personale volontario)

1. L'Assemblea del personale volontario è composta dal personale volontario del Corpo valdostano.
2. Il presidente convoca l'Assemblea in seduta ordinaria, di norma, una volta l'anno. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente convoca l'Assemblea in seduta straordinaria quando lo richiedano:
 - a) almeno un quarto dei distaccamenti comunali;
 - b) almeno un quarto del personale volontario;
 - c) il Presidente della Regione;
 - d) il dirigente competente del Corpo valdostano.
4. Il presidente convoca l'Assemblea almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo posta elettronica o altro strumento di comunicazione digitale, indicando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo, oppure, se prevista in modalità di videoconferenza, la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione, il giorno e l'ora della stessa.
5. L'Assemblea, in particolare, approva le relazioni preventive e consuntive dell'attività del personale volontario di rilevanza regionale.

Art. 190

(Elezioni e durata in carica degli organi rappresentativi del personale volontario)

1. I componenti degli organi rappresentativi del personale volontario di cui all'articolo 182, comma 1, lettere b, c), d) e f), durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. I componenti eletti degli organi rappresentativi del personale volontario cessano dalla carica ricoperta per scadenza del mandato, per dimissioni o per altra causa.
3. Nel corso del quadriennio, le cariche rimaste vacanti, per dimissioni o per altra causa, devono essere ricostituite di norma entro quarantacinque giorni. Gli organi del personale volontario in carica sono comunque prorogati fino all'avvenuta elezione dei nuovi organi.
4. I componenti degli organi rappresentativi del personale volontario sono eletti a scrutinio segreto. I candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono eletti e, in caso di parità, è eletto il candidato più anziano di età.

CAPO IV

SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE VOLONTARIO

Art. 191

(Esonero e sanzioni disciplinari)

1. In considerazione della particolare natura dei compiti attribuiti, nei confronti del personale volontario possono essere adottati provvedimenti di esonero dal servizio e comminate le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 192, 193 e 194.

2. Il personale volontario è esonerato dal servizio:
 - a) nei casi di assenza continuata dalle esercitazioni, senza giustificato motivo, valutata secondo i criteri individuati dal Consiglio del personale volontario;
 - b) quando gli sia stata comminata per tre volte la sanzione della censura di cui all'articolo 192.
3. Il provvedimento di esonero è adottato dalla commissione disciplinare di cui all'articolo 195, sentito il capodistaccamento interessato e il Consiglio del personale volontario.
4. Gli esonerati dal servizio, limitatamente a quanto previsto dal comma 2, lettera a), possono presentare una nuova domanda di iscrizione nei ruoli del personale volontario decorsi almeno cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di esonero.

Art. 192
(Censura)

1. La censura è inflitta per:
 - a) alterazione o modificazione dell'uniforme o della tessera di riconoscimento o negligenza nella loro cura e uso;
 - b) uso non autorizzato o ingiustificato di automezzi di servizio;
 - c) negligenza nella cura dei mezzi di soccorso in dotazione individuale o collettiva;
 - d) negligenza nella cura e nell'uso dei dispositivi di protezione individuale facenti parte della dotazione individuale o collettiva;
 - e) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;
 - f) uso del dispositivo di allarme ottico o acustico nel corso di trasferimenti per servizi non urgenti;
 - g) contegno comunque scorretto verso i superiori, altri dipendenti o verso il pubblico;
 - h) mancato rispetto di disposizioni di servizio;
 - i) mancato utilizzo o mancata vigilanza sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale se da tale inosservanza non è scaturito un danno a persone o cose;
 - j) mancato rispetto delle disposizioni verbali impartite dal responsabile delle operazioni di soccorso, se da tale inosservanza non è scaturito danno a persone o cose.
2. Il provvedimento di censura è comminato dal dirigente competente del Corpo valdostano ed è trasmesso al capodistaccamento e al vicecapodistaccamento.

Art. 193
(Sospensione)

1. Il personale volontario è sospeso dal servizio per trenta giorni nel caso venga comminato il provvedimento di censura di cui all'articolo 192.
2. Il provvedimento di sospensione è comminato dal dirigente competente del Corpo valdostano ed è trasmesso al capodistaccamento e al vicecapodistaccamento.

Art. 194
(Destituzione)

1. La destituzione è comminata per:
 - a) mancata prestazione o abbandono del servizio di soccorso, in assenza di giustificazione, quando ciò risulti pregiudizievole alle operazioni;
 - b) aver provocato dolosamente incendio o altro sinistro la cui prevenzione sia da ascrivere tra i compiti del Corpo valdostano;
 - c) avere riportato condanna definitiva per delitti non colposi contro le persone o a danno delle cose affidate alla custodia e alla protezione del personale volontario nel corso degli interventi compiuti;
 - d) chi incorra nelle ipotesi previste dagli articoli 10 e 11 del d.lgs. 235/2012;
 - e) mancato utilizzo o mancata vigilanza sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale se da tale inosservanza è scaturito un danno a persone o cose;
 - f) mancato rispetto delle disposizioni verbali impartite dal responsabile delle operazioni di soccorso, se da tale inosservanza è scaturito un danno a persone o cose.
2. Il provvedimento di destituzione è comminato dalla commissione disciplinare, sentito il capodistaccamento interessato e il Consiglio del personale volontario.
3. Il personale volontario destituito non può ripresentare nuova domanda di iscrizione.

Art. 195
(Commissione disciplinare)

1. È istituita una commissione disciplinare composta:
 - a) dal dirigente competente del Corpo valdostano, che la presiede;
 - b) dal presidente del Consiglio del personale volontario;
 - c) dall'ispettore delle Unités des Communes valdôtaines o della città di Aosta;
 - d) da un rappresentante del personale volontario avente qualifica pari a quella del vigile volontario sottoposto a procedimento disciplinare.
2. La commissione disciplinare commina al personale volontario i provvedimenti di esonero e di destituzione e decide in merito ai ricorsi promossi contro i provvedimenti di censura.
3. Le deliberazioni della commissione disciplinare sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Ai membri della commissione disciplinare non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 196
(Ricorsi amministrativi e giurisdizionali)

1. Contro il provvedimento di censura è ammesso ricorso alla commissione disciplinare.
2. Contro i provvedimenti di esonero e di destituzione è ammesso ricorso al Presidente della Regione.
3. Le modalità e i termini per la presentazione dei ricorsi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Contro i provvedimenti disciplinari definitivi sono ammessi il ricorso giurisdizionale e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

CAPO V
CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Art. 197
(Cause di cessazione e limiti di età)

1. Il personale volontario cessa normalmente dal servizio:
 - a) al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età;
 - b) per perdita dell'idoneità psicofisica specifica al servizio;
 - c) per dimissioni.
2. Il personale volontario può presentare domanda per essere trattenuto in servizio anche oltre i sessantacinque anni di età per lo svolgimento di attività di supporto o come membro onorario.
3. Il dirigente competente del Corpo valdostano, sentito il capodistaccamento di appartenenza, decide in merito al trattenimento in servizio del personale volontario che ne faccia richiesta.
4. Il trattenimento in servizio del personale volontario di supporto oltre i limiti di età è disposto per un anno e può essere rinnovato.

Art. 198
(Perdita di idoneità al servizio)

1. La perdita dell'idoneità psicofisica specifica dei vigili volontari operativi è accertata ai sensi dell'articolo 173, comma 1.
2. I vigili volontari operativi che hanno perduto l'idoneità psicofisica specifica al servizio, ma che risultano idonei allo svolgimento delle attività di supporto, sono iscritti nei ruoli dei vigili volontari di supporto.

Art. 199

(Disposizioni relative al personale che cessa dal servizio)

1. Il personale volontario che cessa dal servizio deve restituire all'ufficio competente, entro un mese dalla data di cessazione dal servizio, le attrezzature di uso individuale affidategli e i capi di equipaggiamento che hanno funzione di dispositivo di protezione individuale. La mancata consegna del materiale comporta l'addebito dell'importo stabilito con provvedimento del dirigente competente, ricavato dal valore di acquisto dei capi di vestiario, decurtato da una quota proporzionale al periodo di utilizzo già trascorso.

Art. 200

(Codice di comportamento)

1. Il dirigente competente del Corpo valdostano adotta, con proprio provvedimento, previa informazione al Consiglio del personale volontario, il quale può formulare osservazioni e proposte, il codice di comportamento del personale volontario, al fine di definirne i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta nonché di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti istituzionali del personale medesimo.

TITOLO IV

GRUPPO SPORTIVO DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 201

(Gruppo sportivo)

1. Al fine di favorire l'esercizio dell'attività sportiva utile alla preparazione fisica del personale del Corpo valdostano e di non interrompere l'attività sportiva del suddetto personale che abbia raggiunto un adeguato grado di addestramento come atleti, allenatori, giudici o dirigenti tecnici, nonché di divulgare presso i giovani l'attività sportiva svolta dal Corpo valdostano, è costituito il gruppo sportivo dei vigili del fuoco denominato "Giuseppe Godioz".
2. Possono far parte del gruppo sportivo dei vigili del fuoco tutti i residenti in Valle d'Aosta, che inoltrino domanda corredata, per i minorenni, dell'assenso di un genitore o di chi ne fa le veci. Ha priorità di iscrizione:
 - a) il personale di ruolo e il personale volontario del Corpo valdostano;
 - b) i parenti e gli affini dei soggetti di cui alla lettera a), rispettivamente fino al secondo grado e fino al primo grado;
 - c) i dipendenti regionali.
3. Il gruppo sportivo dei vigili del fuoco è finanziato attraverso:
 - a) il versamento di quote associative da parte dei componenti il gruppo stesso;
 - b) i contributi annuali concessi dalla Regione;
 - c) i contributi o le donazioni concessi da soggetti privati o enti pubblici.
4. I criteri e le modalità di trasferimento delle risorse di cui al comma 3, lettera b), sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il gruppo sportivo dei vigili del fuoco, quale associazione sportiva dilettantistica, adotta un proprio statuto che stabilisce, in particolare, le modalità di elezione dei propri organi rappresentativi e le modalità di organizzazione e funzionamento tecnico-amministrativo del gruppo sportivo stesso.
6. Le prestazioni fornite al gruppo sportivo, sia dalle persone che rivestono cariche negli organi rappresentativi, sia dagli atleti, non danno diritto a compensi.
7. Nelle more dell'adozione dello statuto e dell'elezione degli organi rappresentativi ai sensi del comma 5, si applica lo statuto vigente e rimangono in carica gli organi del gruppo sportivo "Giuseppe Godioz" individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 (Attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale))).

Art. 202

(Partecipazione del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco a gare e manifestazioni sportive)

1. Il personale del Corpo valdostano che partecipa, in qualità di atleta, a manifestazioni sportive di alto livello nazionale e internazionale quali campionati italiani, compresi i campionati italiani dei vigili del fuoco, continentali, i campionati mondiali, giochi olimpici o manifestazioni analoghe in rappresentanza del Corpo valdostano, è considerato in servizio per il periodo di preparazione ed effettuazione delle manifestazioni stesse.

2. Il personale del Corpo valdostano che fa parte, in qualità di allenatore, preparatore atletico, fisioterapista, accompagnatore, giudice o dirigente tecnico, delle rappresentative nazionali o internazionali che partecipano alle manifestazioni di cui al comma 1, è considerato in servizio per il periodo di preparazione e di partecipazione alle manifestazioni stesse.

Art. 203
(Attività del gruppo sportivo)

1. Il Capo del Corpo, in accordo con il Comandante regionale, stabilisce le modalità di partecipazione del personale di ruolo del Corpo valdostano, alle attività del gruppo sportivo, svolte nell'orario di servizio, in relazione al numero massimo di personale che può assentarsi dalla sede di servizio, assicurando, in via prioritaria, i servizi di soccorso.
2. Per le attività del Gruppo sportivo è consentito l'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e degli automezzi del Corpo valdostano, ferme restando le prioritarie esigenze del soccorso.
3. La partecipazione di cui al comma 1 comprende anche le attività svolte dal personale in qualità di allenatore, maestro e preparatore atletico della sezione giovanile.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Art. 204
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalle normative statali e regionali vigenti in materia.

Art. 205
(Ulteriori atti attuativi della legge)

1. I dirigenti del Corpo valdostano, con proprio provvedimento, possono disciplinare, rispettando la clausola di invarianza finanziaria e nel rispetto di quanto previsto dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010, e delle relazioni sindacali nelle materie di cui al medesimo articolo, ulteriori aspetti organizzativi volti a garantire il massimo grado di efficacia organizzativa e di efficienza nello svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo valdostano.

Art. 206
(Rinvio)

1. Il personale appartenente ai ruoli regionali, assegnato all'organico del Corpo valdostano che svolge attività amministrativo-contabili o tecnico-informatiche, connesse ai compiti istituzionali del Corpo, resta disciplinato dalle disposizioni vigenti previste per il personale regionale appartenente alle categorie di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), della l.r. 22/2010.
2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni legislative e contrattuali in materia di stato giuridico e di trattamento economico previste per il personale inquadrato nell'organico della Giunta regionale.

Art. 207
(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'adozione delle disposizioni normative, attuative e organizzative, nonché dei provvedimenti attuativi della presente legge e della stipulazione degli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella l.r. 37/2009 e nel r.r. 1/2000, i relativi provvedimenti attuativi nonché i contratti collettivi regionali di lavoro, di comparto e decentrati, relativi al rapporto di lavoro, in regime privatizzato, del personale di ruolo del Corpo valdostano vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla stipulazione degli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, resta fermo l'inquadramento del personale in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge; le disposizioni di primo inquadramento del personale di ruolo, di cui agli articoli 140, 141, 142, 143 e 144 e alle Tabelle A e B allegate alla presente legge, trovano applicazione contestualmente alla stipulazione degli accordi negoziali contenenti la disciplina del trattamento economico correlato ai ruoli e alle qualifiche del nuovo ordinamento professionale.
3. Fino alla stipulazione degli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, ai fini dell'applicazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 140 e dei commi 10 e 11 dell'articolo 144 si applica la disciplina prevista dal Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 78, gli incarichi di Capo del Corpo e di Comandante regionale sono attribuiti a un direttore vicedirigente, di cui all'articolo 77, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, o abbia svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi, e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 83, comma 3.
5. È autorizzato l'utilizzo delle risorse residuali vincolate risultanti al 31 dicembre 2025, derivanti dai proventi dei servizi a pagamento di cui all'articolo 20 della l.r. 37/2009, sino all'esaurimento delle stesse, per le attività previste nell'ambito del fondo vigili del fuoco, di cui agli articoli 208 e 209 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13 dicembre 2010.
6. Per le assunzioni da graduatorie in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, esitate da concorsi espletati ai sensi della disciplina previgente, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 della l.r. 37/2009 concernenti, rispettivamente, i corsi di formazione e il trattamento economico per la frequenza ai corsi.

Art. 208

(Modificazione all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010)

1. Il comma 7 dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

“7. La delegazione di parte pubblica, autorizzata alle trattative per la stipulazione degli accordi negoziali di cui al comma 3, è istituita presso la Presidenza della Regione ed è nominata, con deliberazione della Giunta regionale, all'inizio della legislatura per la durata della stessa. La delegazione è composta, oltre che dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, che la presiede, da due membri in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di disciplina e gestione del rapporto di impiego del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del Corpo forestale della Valle d'Aosta. Alla scadenza, i membri della delegazione continuano a esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti. La delegazione regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento. Ai due membri esperti spetta un'indennità annua onnicomprensiva nella misura pari a euro 15.000 al netto di IVA e oneri, da rideterminarsi in sede di nomina all'inizio di ogni legislatura, oltre al rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute e debitamente documentate per la partecipazione alle sedute finalizzate alla negoziazione e per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie, secondo le modalità e gli importi stabiliti per i dirigenti regionali.”.

Art. 209

(Modificazioni alla l.r. 7/2008)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 7/2008 è sostituita dalla seguente:

“c) ottimizzare l'integrazione fra i soggetti che operano sul territorio regionale nelle attività di soccorso pubblico a qualsiasi titolo secondo i principi di efficacia, di efficienza e di economicità, assicurando il coordinamento operativo tra enti pubblici e privati incaricati di pubblico servizio di cui all'articolo 2, secondo principi di leale collaborazione, in relazione ai compiti istituzionali a ciascuno attribuiti, nel rispetto delle procedure operative definite dal Comitato di pilotaggio di cui all'articolo 6.”.
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 7/2008 è sostituita dalla seguente

“c) il Soccorso Alpino Valdostano, quale ente di diritto privato incaricato di pubblico servizio;”.
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/2008 è sostituita dalla seguente:

“b) approvazione e aggiornamento delle procedure operative della centrale unica volte a definire le modalità di intervento e di collaborazione tra i diversi enti, secondo i principi di efficacia, di efficienza e di economicità, in relazione ai compiti istituzionali a ciascuno attribuiti, anche al fine di prevenire conflitti di competenza;”.

Art. 210

(Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 2007, n. 5)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso alpino valdostano), è sostituito dal seguente:

“1. Nelle operazioni di soccorso in montagna di cui all'articolo 1, il Soccorso alpino valdostano può operare in collaborazione con altri enti ed organismi, e in particolare con l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, alla quale compete l'attuazione del soccorso sanitario e con il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, cui compete l'attuazione del soccorso tecnico urgente nel rispetto del coordinamento operativo tra gli enti della Centrale Unica di Soccorso (CUS), di cui alla legge regionale 2 aprile 2008, n. 7 (Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso).”.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 5/2007, le parole: "procedure di protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "dalle procedure definite dalla CUS".

Art. 211
(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 207, comma 1, sono abrogati:
- a) la l.r. 37/2009;
 - b) l'articolo 22 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 21;
 - c) i commi 3 e 4 dell'articolo 74 della l.r. 22/2010;
 - d) la legge regionale 10 maggio 2011, n. 9;
 - e) l'articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30;
 - f) la legge regionale 13 febbraio 2012, n. 3;
 - g) il comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 30;
 - h) l'articolo 41 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18;
 - i) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 16;
 - j) i commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21;
 - k) l'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23;
 - l) l'articolo 12 della legge regionale 9 aprile 2021, n. 6;
 - m) il r.r. 1/2000.

Art. 212
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 4.250.668,21 per l'anno 2026, in euro 4.729.451,10 per l'anno 2027, in euro 5.665.550,70 per l'anno 2028 e a decorrere dal 2029 in euro 5.862.740,70, di cui euro 422.500 a decorrere dal 2026 costituiscono minore entrata.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028 nella:
- a) Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 300 annualmente così suddivisi:
 - 1) per l'anno 2026 euro 100;
 - 2) per l'anno 2027 euro 100;
 - 3) per l'anno 2028 euro 100;
 - b) Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 126.000 annualmente così suddivisi:
 - 1) per l'anno 2026 euro 17.000;
 - 2) per l'anno 2027 euro 42.000;
 - 3) per l'anno 2028 euro 42.000;
 - c) Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali). Titolo 1 (Spese correnti) per euro 133.200 annualmente così suddivisi:
 - 1) per l'anno 2026 euro 44.400;
 - 2) per l'anno 2027 euro 44.400;
 - 3) per l'anno 2028 euro 44.400;
 - d) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 4 (Altre modalità di trasporto), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.300.000 annualmente così suddivisi:
 - 1) per l'anno 2027 euro 300.000;
 - 2) per l'anno 2028 euro 1.000.000;
 - e) Missione 11 (Soccorso civile), Programma 1 (Sistema di protezione civile) per euro 11.062.230,01 di cui:
 - 1) sul Titolo 1 (Spese correnti) euro 1.779.988,21 per l'anno 2026, euro 1.802.271,10 per l'anno 2027 ed euro 1.761.570,70 per l'anno 2028;
 - 2) sul Titolo 2 (Spese in conto capitale) euro 1.726.200 per l'anno 2026, euro 1.857.700 per l'anno 2027 ed euro 2.134.500,00 per l'anno 2028;

- f) Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 781.440 annualmente così suddivisi:
- 1) per l'anno 2026 euro 260.480;
 - 2) per l'anno 2027 euro 260.480;
 - 3) per l'anno 2028 euro 260.480;
3. La minore entrata di cui al comma 1, pari a euro 422.500 per ciascun anno del triennio 2026/2028 fa carico sullo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028 nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni).
4. L'onere complessivo di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028:
- a) nello stato di previsione delle entrate con l'iscrizione delle maggiori entrate registrate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) per euro 422.500 per ciascun anno del triennio 2026/2028;
 - b) nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio nella:
 - i) Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 300 annualmente così suddivisi:
 - 1) per l'anno 2026 euro 100;
 - 2) per l'anno 2027 euro 100;
 - 3) per l'anno 2028 euro 100;
 - ii) Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 95.000 annualmente così suddivisi:
 - 1) per l'anno 2026 euro 15.000;
 - 2) per l'anno 2027 euro 40.000;
 - 3) per l'anno 2028 euro 40.000;
 - iii) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 4 (Altre modalità di trasporto), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.100.000 annualmente così suddivisi:
 - 1) per l'anno 2027 euro 300.000;
 - 2) per l'anno 2028 euro 800.000;
 - iv) Missione 11 (Soccorso civile), Programma 1 (Sistema di protezione civile) per euro 11.264.070,01 di cui:
 - 1) sul Titolo 1 (Spese correnti) euro 1.782.468,21 per l'anno 2026, euro 1.804.751,10 per l'anno 2027 ed euro 1.957.450,70 per l'anno 2028;
 - 2) sul Titolo 2 (Spese in conto capitale) euro 1.726.200 per l'anno 2026, euro 1.857.700 per l'anno 2027 ed euro 2.135.500 per l'anno 2028;
 - v) Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 918.800 annualmente così suddivisi:
 - 1) per l'anno 2026 euro 304.400;
 - 2) per l'anno 2027 euro 304.400;
 - 3) per l'anno 2028 euro 310.000.
5. A decorrere dal 2029 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo e può essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
6. Gli oneri di cui all'articolo 157, comma 1, lettera a), sono finanziati, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della medesima legge e il loro importo è determinato con legge di stabilità regionale.
7. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 213
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Allegati

Tabella A (prevista dall'articolo 8, comma 5 e dall'articolo 36, comma 4) Dotazione organica dei ruoli del Corpo Valdostano

Tabella B (prevista dall'articolo 71, comma 5) Qualifiche del personale del ruolo dei direttivi e di quello dirigenziale del Corpo Valdostano e incarichi di funzione a essi conferibili

Aosta, 18 marzo 2026.

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

Ndr: Il testo francese della legge regionale 18 marzo, n. 2, sarà pubblicato successivamente.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 4:

- presentato al Consiglio regionale in data 24/11/2025;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 27/11/2025;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 27/11/2025;
- acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 10/12/2025;
- acquisito il parere delle Commissioni consiliari permanenti II-III, riunitesi in seduta congiunta, espresso in data 09/03/2026, su nuovo testo e relazioni dei Consiglieri SORBARA e JORDAN;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12/03/2026 con deliberazione n. 327/XVII;
- l'articolo relativo all'urgenza è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 16/03/2026.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n° 4 :

- présenté au Conseil régional en date du 24/11/2025 ;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 27/11/2025 ;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 27/11/2025 ;
- transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 10/12/2025 ;
- examiné par les Commissions permanentes du Conseil II^e-III^e qui ont exprimé leur avis en date du 09/03/2026, sur nouveau texte et rapports des Conseillers SORBARA et JORDAN ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 12/03/2026 délibération n° 327/XVII ;
- l'article concernant l'urgence est approuvé avec la majorité prévue par le troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste ;
- transmis au Président de la Région en date du 16/03/2026.

Tabella A (*)

TABELLA CORRISPONDENZA VECCHI RUOLI E NUOVI RUOLI

PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

RUOLI VECCHI	inquadramento attuale	Quantità organico	RUOLI NUOVI	qualifica	scatto convenzionale	requisiti per il nuovo inquadramento	quantità
VIGILI DEL FUOCO	B2V B3V	134	VIGILI DEL FUOCO	Vigile del fuoco		B2V con meno 4 anni effettivo servizio	35
				Vigile del fuoco esperto		B2V con 4 anni di effettivo servizio	7
					con scatto convenzionale	B2V con 8 anni di effettivo servizio	15
				Vigile del fuoco coordinatore		B2V con 12 anni di effettivo servizio	34
					con scatto convenzionale	B2V con 20 anni di effettivo servizio	43
CAPOSQUADRA	C1V	40	CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO	Capo squadra		Caposquadra con meno di 5 anni di effettivo servizio nella qualifica	30
				Capo squadra esperto		Caposquadra con 5 anni di effettivo servizio nella qualifica	
CAPOREPARTO	C2V	17		Capo reparto		Caporeparto con meno di 5 anni di effettivo servizio Caposquadra con 10 anni di effettivo servizio	15
				Capo reparto esperto	con scatto convenzionale	Caporeparto con 5 anni di effettivo servizio nella qualifica Caposquadra con 15 anni di effettivo servizio	12
COLLABORATORE TECNICO ANTINCENDI (CTA)	C2V	8	ISPETTORI ANTINCENDIO	Ispettore antincendio		CTA con meno di 7 anni di effettivo servizio	8
				Ispettore antincendio esperto		CTA con 7 anni di effettivo servizio da CTA	
					con scatto convenzionale	CTA con 15 anni di effettivo servizio da CTA	
				Ispettore antincendio coordinatore		CTA con 23 anni di effettivo servizio da CTA	
					con scatto convenzionale	CTA con 31 anni di effettivo servizio da CTA	

(*) La presente tabella ha valore indicativo in quanto redatta sulla base della data di assunzione del personale nel ruolo di appartenenza e della relativa anzianità di servizio calcolata alla data del 31 ottobre 2025. Resta fermo che il nuovo inquadramento previsto dalla presente legge regionale è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 140-141-142

Tabella B (*)

TABELLA CORRISPONDENZA VECCHI RUOLI E NUOVI RUOLI

PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

RUOLI VECCHI	inquadramento attuale	Quantità organico	RUOLI NUOVI	qualifica	scatto convenzionale	requisiti per il nuovo inquadramento	quantità
COLLABORATORE TECNICO ANTINCENDI (CTA)	CTA dal 1/1/2006 o da prima	1	DIRETTIVI SPECIALI (Ruolo ad esaurimento)	Direttore coordinatore speciale	con scatti convenzionali	1 scatto: CTA dal 1/1/2006 con 16 anni di effettivo servizio da CTA	1
						2 scatti: CTA dal 1/1/2006 con 26 anni di effettivo servizio da CTA	
ISPETTORE ANTINCENDI	DV- Ispettore antincendi	7	DIRETTIVI	Vice direttore		Ispettore antincendi con meno di 2 anni	2
	DV- Ispettore antincendi direttore			Direttore		Ispettore antincendi con meno di 7 anni e sei mesi	
				Direttore vicedirigente		Ispettore antincendi direttore Ispettore antincendi con 7 anni e sei mesi di effettivo servizio	4
					con scatto convenzionale	Ispettore antincendi con 16 anni di effettivo servizio	1
					con secondo scatto convenzionale	Ispettore antincendi con 26 anni di effettivo servizio	
DIRIGENTE (appartenente alla qualifica unica dirigenziale)	Qualifica Unica con incarico di Comandante e Vice-comandante	2	DIRIGENTI	Qualifica Unica con incarico di Capo del Corpo e Comandante regionale			2

(*) La presente tabella ha valore indicativo in quanto redatta sulla base della data di assunzione del personale nel ruolo di appartenenza e della relativa anzianità di servizio calcolata alla data del 31 ottobre 2025. Resta fermo che il nuovo inquadramento previsto dalla presente legge regionale è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 143-144

PARTE SECONDA

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 10 febbraio 2026, n. 60.

Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, in favore del comune di Pollein, con prelievo dalla vasca dell'acquedotto comunale, in località Plan-Croix del predetto Comune, assentita con decreto del Presidente della Regione n. 308 in data 29 maggio 2018.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, al Comune di Pollein, con sede a Pollein (C.F. 80002270074), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla vasca dell'acquedotto ubicata in località Plan-Croix del predetto comune, nella misura di moduli costanti e continui 0,12, ad uso idroelettrico, per produrre, sul salto di metri 285, la potenza nominale media annua di 33,53 kW, nella centrale ubicata in adiacenza al serbatoio posto in località Marchaucy Desot del medesimo comune.

Art 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della concessione è accordata per anni trenta a decorrere dal 07 novembre 2025, giorno successivo alla data di scadenza della concessione originariamente assentita con decreto del Presidente della Regione 308/2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare di concessione protocollo n. 419/DDS in data 19 gennaio 2026 e con l'obbligo del pagamento anticipato, presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale, dell'annuo canone di euro 754,76, in ragione di euro 22,51 per kW, sulla potenza nominale media annua di kW 33,53 in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1377 in data 8 novembre 2024, soggetto a revisione annuale.

Art. 3

L'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente e l'Assessorato Bilancio, Finanze e politiche creditizie, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 10 febbraio 2026.

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

DEUXIÈME PARTIE

ACTES DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 60 du 10 février 2026,

portant renouvellement, en faveur de la Commune de Pollein, de l'autorisation, par concession, de dérivation des eaux du réservoir du réseau communal de distribution de l'eau potable à Plan-de-Croix, sur le territoire de ladite Commune, à usage hydroélectrique, accordée par l'arrêté du président de la Région n° 308 du 29 mai 2018.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1^{er}

Sans préjudice des droits des tiers, l'autorisation, par concession, de dérivation, à usage hydroélectrique, du réservoir du réseau communal de distribution de l'eau potable à Plan-de-Croix, sur le territoire de la Commune de Pollein, de 0,12 module d'eau constant et continu, pour la production, sur une chute de 285 mètres, d'une puissance nominale moyenne de 33,53 kW par an dans la centrale installée à côté du réservoir situé à Marchaussy-Dessous, est renouvelée en faveur de ladite Commune (code fiscal 80002270074).

Art. 2

L'autorisation en cause est renouvelée, pour trente ans, à compter du jour qui suit le délai d'expiration de l'autorisation, par concession, accordée par l'arrêté du président de la Région n° 308 du 29 mai 2018, à savoir le 7 novembre 2025, sauf en cas de renonciation, caducité ou retrait. La concessionnaire est tenue de respecter les conditions établies par le cahier des charges n° 419/DDS du 19 janvier 2026 et de verser à l'avance, à la Trésorerie de la Région, une redevance annuelle de 754,76 euros, calculée en fonction de la puissance nominale moyenne, qui est de 33,53 kW par an, et sur la base du montant fixé par la délibération du Gouvernement régional n° 1377 du 8 novembre 2024 pour chaque kW, à savoir 22,51 euros, et actualisée chaque année.

Art. 3

L'Assessorat des ouvrages publics, du territoire et de l'environnement et l'Assessorat du budget, des finances et des politiques du crédit sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 10 février 2026.

Le président,
Renzo TESTOLIN

Decreto 18 febbraio 2026, n. 69.

Concessione, sino al 12 giugno 2049, alla società Monterosa S.p.A, con sede a Gressoney-La-Trinité, di derivazione d'acqua dai torrenti Laris e Ayasse, nelle località Laris e Ponti de la Madeleine del comune di Champorcher, ad uso innevamento artificiale, in variante rispetto a quanto assentito con decreto del Presidente della Regione 256/2019.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso alla società Monte Rosa S.p.A., con sede a Gressoney-La-Trinité (C.F. 00627050073), in variante rispetto a quanto precedentemente assentito con il decreto del Presidente della Regione n. 256 del 13 giugno 2019, la concessione di derivazione d'acqua, ad uso innevamento artificiale, dai torrenti Laris e Ayasse, nelle località Laris e Ponti de La Madeleine del comune di Champorcher, alle seguenti condizioni:

- la quantità d'acqua da derivare dal torrente Laris, in località Laris del comune di Champorcher, rimane pari a 51.000 m³ (corrispondenti a 0,017 moduli industriali), con esercizio del periodo di prelievo dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno;
- la quantità d'acqua da derivare dal torrente Ayasse, in località Ponti de La Madeleine del comune di Champorcher, viene fissata in 51.000 m³ (corrispondenti a 0,017 moduli industriali), con esercizio del periodo di prelievo dal 1° ottobre al 28 febbraio di ogni anno;
- il prelievo idrico complessivamente assentito risulta pari a 102.000 m³ (corrispondente a 0,034 moduli industriali);

Art 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della concessione è accordata sino al 12 giugno 2049, data di scadenza della concessione originariamente assentita con decreto del Presidente della Regione Presidente della Regione 256/2019, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare di concessione protocollo n. 339/DDS in data 15 gennaio 2026 e nel disciplinare suppletivo protocollo n. 1170/DDS in data 13 febbraio 2026 con l'obbligo del pagamento anticipato, presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale, dell'annuo canone di euro 620,36, in ragione di euro 18.245,68 per modulo industriale (a cui è equiparato l'innevamento artificiale) senza restituzione di acqua, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1604 in data 28 novembre 2025, soggetto a revisione annuale.

Art. 3

L'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente e l'Assessorato Bilancio, Finanze e politiche creditizie, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 18 febbraio 2026.

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

Arrêté n° 69 du 18 février 2026,

accordant, jusqu'au 12 juin 2049, à Monterosa SpA, dont le siège est à Gressoney-La-Trinité, l'autorisation, par concession, de dérivation d'eau du Laris et de l'Ayasse, à Laris et aux Ponts de la Madeleine, dans la commune de Champorcher, pour l'enneigement artificiel, à titre de modification de l'autorisation accordée par l'arrêté du président de la Région n° 256 du 13 juin 2019.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1^{er}

Sans préjudice des droits des tiers, *Monterosa SpA*, dont le siège est à Gressoney-La-Trinité (code fiscal 00627050073), est autorisée, à titre de modification de l'autorisation accordée par l'arrêté du président de la Région n° 256 du 13 juin 2019, à dériver, par concession et pour l'enneigement artificiel, du Laris et de l'Ayasse, à Laris et aux Ponts de la Madeleine, dans la commune de Champorcher, ce qui suit :

- du Laris, à Laris, dans la commune de Champorcher, 51 000 m³ d'eau, correspondant à 0,017 module industriel, du 1^{er} mai au 31 octobre de chaque année ;
- de l'Ayasse, aux Ponts de la Madeleine, dans la commune de Champorcher, 51 000 m³ d'eau, correspondant à 0,017 module industriel, du 1^{er} octobre au 28 février ;
- 102 000 m³ d'eau au total, correspondant à 0,034 module industriel.

Art. 2

L'autorisation, par concession, est accordée jusqu'au 12 juin 2049, date d'expiration de l'autorisation initiale visée à l'arrêté du président de la Région n° 256/2019, sauf en cas de renonciation, caducité ou retrait. La concessionnaire est tenue de respecter les conditions établies par les cahiers des charges n° 339/DDS du 15 janvier 2026 et n° 1170/DDS du 13 février 2026 et de verser à l'avance, à la Trésorerie de la Région, une redevance annuelle de 620,36 euros, calculée sur la base du montant fixé pour chaque module industriel sans restitution d'eau, à savoir 18 245,68 euros, par la délibération du Gouvernement régional n° 1604 du 28 novembre 2025 pour les dérivation à usage industriel, auxquelles la dérivation pour l'enneigement artificiel est assimilée, et actualisée chaque année.

Art. 3

L'Assessorat des ouvrages publics, du territoire et de l'environnement et l'Assessorat du budget, des finances et des politiques du crédit sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 18 février 2026.

Le président,
Renzo TESTOLIN

Arrêté n° 70 du 20 février 2026,

portant approbation des dénominations officielles de cinq localités de la commune de Pollein, aux termes du premier alinéa de l'article 1^{er} bis de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 1^{er} bis de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976, sont approuvées les dénominations officielles des localités de la commune de Pollein mentionnées ci-après :

- 1) La Barmaz
- 2) Chénoz
- 3) La Giquettaz
- 4) Plan-de-Croix
- 5) Tissonière

2. Les dénominations visées au point précédent s'ajoutent à celles des villages, des hameaux et des localités déjà approuvées par l'arrêté du président de la Région n° 346 du 23 juin 2022.

3. La Commune de Pollein est chargée de l'adoption des actes découlant du présent arrêté.

4. Aux termes de l'article 3 de la LR n° 61/1976, le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région à des fins d'information et, pendant trente jours consécutifs, au tableau d'affichage de la Commune de Pollein.

5. La structure « Collectivités locales » est chargée de l'accomplissement des formalités de publicité du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 20 février 2026

Le président,
Renzo TESTOLIN

Decreto 16 marzo 2026, n. 102.

Nomina del Commissario del Comune di Pontboset, ai sensi dell'articolo 70, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 244 in data 13 marzo 2026 di scioglimento del Consiglio comunale di Pontboset, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dell'articolo 70, comma 1, lettera c), numero 7), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), avvenuto a seguito della presentazione delle dimissioni da parte di n.

Decreto 20 febbraio 2026, n. 70.

Approvazione della denominazione ufficiale di cinque località del comune di Pollein, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. È approvata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61, la denominazione ufficiale delle sottoindicate località del comune di Pollein :

- 1) La Barmaz
- 2) Chénoz
- 3) La Giquettaz
- 4) Plan-de-Croix
- 5) Tissonière

2. Le denominazioni di cui al comma precedente si aggiungono alle denominazioni ufficiali dei villaggi, delle frazioni e di ogni altra località del comune di Pollein approvate con il decreto del presidente della Regione 23 giugno 2022, n. 346.

3. Sarà cura del Comune di Pollein provvedere all'adozione degli atti conseguenti al presente decreto.

4. A norma dell'art. 3 della LR n. 61/76, il presente decreto sarà pubblicato a fini informativi sul Bollettino ufficiale della Regione e, per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune di Pollein.

5. La struttura Enti locali è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 20 febbraio 2026.

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

Arrêté n° 102 du 16 mars 2026,

portant nomination du commissaire de la Commune de Pontboset, au sens du troisième alinéa de l'art. 70 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998, à la suite de la dissolution du Conseil communal.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 244 du 13 mars 2026 relative à la dissolution du Conseil communal de Pontboset, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 43 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et du point 7) de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 70 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomie en Vallée d'Aoste), à la suite de la démission de six membres dudit Conseil qui,

6 componenti, non surrogabili ai sensi dell'articolo 19bis, comma 1, della l.r. 54/1998 in mancanza di candidati non eletti della medesima lista, che riducono il Consiglio comunale a meno della metà dei componenti assegnati al Consiglio stesso;

Visto l'articolo 70, comma 3, della l.r. 54/1998, ai sensi del quale, successivamente allo scioglimento del Consiglio comunale, il Presidente della Regione procede alla nomina di un Commissario che esercita le funzioni conferitegli dall'atto di nomina;

Ritenuto di individuare nel sig. Osvaldo CHABOD, segretario degli enti locali in quiescenza, la persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, la provvisoria amministrazione del Comune fino al rinnovo degli organi ordinari;

Ritenuto di conferire al predetto Commissario i poteri che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché dello Statuto comunale, sono attribuiti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale e al Sindaco;

Considerato opportuno riconoscere al Commissario, per il periodo suindicato, un compenso mensile lordo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), pari a quello stabilito dal Consiglio comunale, per la carica di Sindaco, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori della Valle d'Aosta), a titolo di indennità di funzione e di diaria, quale rimborso forfetario delle spese di esercizio dell'incarico;

Ritenuto, altresì, opportuno riconoscere al predetto Commissario il rimborso spese previsto per gli amministratori locali dall'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17);

Vista la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'insussistenza della causa di incandidabilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), di incompatibilità di cui agli articoli 9, comma 2, e 16 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), e delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Ritenuto opportuno rendere noto il presente decreto median-

à défaut de candidats non élus sur la même liste, ne peuvent être remplacés au sens du premier alinéa de l'art. 19 bis de ladite loi régionale, ce qui entraîne la réduction des membres du Conseil communal à moins de la moitié de ceux qui lui sont attribués ;

Vu le troisième alinéa de l'art. 70 de la LR n° 54/1998 au sens duquel, à la suite de la dissolution d'un Conseil communal, le président de la Région nomme, par arrêté, un commissaire qui exerce les fonctions qui lui sont attribuées par ce même arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu de désigner M. Osvaldo Chabod, secrétaire de collectivité locale à la retraite, en tant que commissaire en mesure d'assurer, avec la compétence nécessaire, la gestion provisoire de la Commune jusqu'au renouvellement des organes ordinaires ;

Considérant qu'il y a lieu de confier au commissaire en cause les compétences qui, au sens des lois et des règlements en vigueur ainsi que des statuts communaux, sont attribuées au Conseil communal, à la Junte communale et au syndic ;

Considérant qu'il y a lieu d'attribuer au commissaire en cause, au titre de la période susmentionnée, une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros (deux mille cinq-cents euros et zéro centime), correspondant à la rémunération fixée par le Conseil communal pour le mandat de syndic au sens des premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 2 de la loi régionale n° 4 du 30 mars 2015 (Nouvelles dispositions en matière d'indemnité de fonctions et de jetons de présence dus aux élus des Communes de la Vallée d'Aoste et des Unités des Communes valdôtaines) à titre d'indemnité de fonctions et d'allocation pour le remboursement forfaitaire des frais d'exercice dudit mandat ;

Considérant qu'il est également opportun de reconnaître au commissaire susdit le droit au remboursement des frais prévu pour les élus locaux par l'art. 12 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, n° 78 du 23 décembre 1994 et n° 17 du 19 mai 1995) ;

Vu la déclaration délivrée par l'intéressé attestant l'absence des causes d'impossibilité de se porter candidat visées à l'art. 7 du décret législatif n° 235 du 31 décembre 2012 (Texte unique des dispositions en matière d'impossibilité de se porter candidat et d'exercer des mandats électifs et de gouvernement à la suite de jugements définitifs de condamnation prononcés pour délit intentionnel, aux termes du soixante-troisième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi n° 190 du 6 novembre 2012), des causes d'incompatibilité visées au deuxième alinéa de l'art. 9 et à l'art. 16 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élections communales), ainsi que des causes d'interdiction et d'incompatibilité visées au décret législatif n° 39 du 8 avril 2013 (Dispositions en matière de causes d'interdiction et de cas d'incompatibilité relatifs à l'exercice des fonctions attribuées au sein des administrations publiques et des organismes privés placés sous contrôle public, au sens des quarante-neuvième et cinquantième alinéas de l'art. 1^{er} de la loi n° 190 du 6 novembre 2012) ;

Considérant qu'il y a lieu de porter le présent arrêté à la

te la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7);

decreta

- 1) il sig. Osvaldo CHABOD è nominato, ai sensi dell'articolo 70, comma 3, della l.r. 54/1998, Commissario del Comune di Pontboset, dalla data odierna e fino al rinnovo degli organi ordinari;
- 2) al predetto Commissario sono conferiti i poteri che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché dello Statuto comunale, sono attribuiti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco;
- 3) al Commissario è attribuito un compenso mensile lordo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- 4) al Commissario è riconosciuto il rimborso spese previsto per gli amministratori locali dall'articolo 12 della l.r. 23/2001;
- 5) le spese derivanti dal presente decreto sono a carico del Comune di Pontboset;
- 6) il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste a fini notiziali.

Aosta, 16 marzo 2026

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

Decreto 18 marzo 2026, n. 105.

Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del sindaco e del vice sindaco, nonché dei consiglieri del Comune di PONTBOSET.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visti gli articoli 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Preso atto che il Consiglio del Comune di Pontboset, eletto a seguito delle elezioni tenutesi il 28 settembre 2025, è stato sciolto con deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 13 marzo 2026, a decorrere dalla medesima data, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, e dell'articolo 70, comma 1, lettera c), numero 7), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), a seguito della presentazione delle dimissioni da parte di n. 6 componenti, non surrogabili ai sensi dell'articolo 19bis, comma 1, della l.r. 54/1998, in mancanza di candidati non eletti della medesima lista, che

connaissance du public au moyen de sa publication au Bulletin officiel de la Région, au sens du quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 25 du 23 juillet 2010 (Nouvelles dispositions en matière de rédaction du Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et de publication des actes de la Région et des collectivités locales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 7 du 3 mars 1994),

arrête

- 1) M. Osvaldo Chabod est nommé commissaire de la Commune de Pontboset, à compter de la date du présent arrêté et jusqu'au renouvellement des organes ordinaires de celle-ci, aux termes du troisième alinéa de l'art. 70 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998.
- 2) Les compétences du Conseil communal, de la Junte communale et du syndic sont attribuées au commissaire susmentionné, au sens des lois et des règlements en vigueur ainsi que des statuts communaux.
- 3) Le commissaire a droit à une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros (deux mille cinq-cents euros et zéro centime).
- 4) Le commissaire a également droit au remboursement des frais prévus pour les élus locaux par l'art. 12 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001.
- 5) Les dépenses découlant de l'application du présent arrêté sont à la charge de la Commune de Pontboset.
- 6) Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région à des fins d'information. Fait à Aoste, le 16 mars 2026.

Fait à Aoste, le 16 mars 2026.

Le président,
Renzo TESTOLIN

Arrêté n° 105 du 18 mars 2026.

Convocation des électeurs en vue de l'élection du syndic, du vice-syndic et des conseillers de la Commune de Pontboset.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu les art. 2 et 4 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 ;

Considérant que le Conseil communal de Pontboset, élu lors des élections de 28 septembre 2025, a été dissous le 13 mars 2026, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 43 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et du point 7) de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 70 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), par la délibération du Gouvernement régional n° 244 du 13 mars 2026, à la suite de la démission de six membres dudit Conseil, qui ne peuvent être remplacés au sens du premier alinéa de l'art. 19 bis de ladite loi régionale, à défaut de candidats non élus sur la même liste, ce

hanno ridotto il Consiglio comunale a meno della metà dei componenti assegnati al Consiglio stesso;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 102 in data 16 marzo 2026, con il quale il sig. Osvaldo CHABOD è stato nominato, ai sensi dell'articolo 70, comma 3, della l.r. 54/1998, Commissario del Comune di Pontboset, dalla medesima data e fino al rinnovo degli organi ordinari;

Vista la legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali) e, in particolare:

- l'articolo 20 che, al comma 2, stabilisce che le elezioni dei consigli comunali da rinnovarsi per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 15 marzo devono svolgersi in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno;
- l'articolo 21 che prevede, al comma 1, che il Presidente della Regione fissa la data dell'elezione con decreto da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione;
- l'articolo 53 che disciplina, al comma 4, le condizioni e le modalità di svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno;

Considerato che, nel rispetto dei termini stabiliti dagli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, della l.r. 4/1995, le elezioni possono essere indette il 24 maggio 2026;

Ritenuto opportuno rendere noto il presente decreto mediante la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7);

decreta

1. I comizi elettorali per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco, nonché di n. 9 consiglieri comunali del Comune di Pontboset, sono convocati per domenica 24 maggio 2026;
2. Qualora nel primo turno di votazione, fissato per domenica 24 maggio 2026, si verifichi il caso previsto dall'articolo 53, comma 4, della l.r. 4/1995, il turno di ballottaggio si svolgerà nella giornata di domenica 7 giugno 2026;
3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste a fini notiziali.

Aosta, 18 marzo 2026.

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

qui entraîne la réduction des membres du Conseil communal à moins de la moitié de ceux qui lui sont attribués ;

Rappelant son arrêté n° 102 du 16 mars 2026, au sens duquel M. Osvaldo CHABOD exerce les fonctions de commissaire de la Commune de Pontboset, aux termes du troisième alinéa de l'art. 70 de la loi régionale n° 54/1998, à compter de ladite date et jusqu'au renouvellement des organes ordinaires de la collectivité locale en cause ;

Vu la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élections communales), et notamment :

- le deuxième alinéa de son art. 20, au sens duquel l'élection d'un Conseil communal devant être renouvelé pour des raisons autres que la normale expiration du mandat se déroule un dimanche compris entre le 1^{er} mai et le 15 juin, si les conditions qui rendent nécessaires les nouvelles élections se vérifient au plus tard le 15 mars ;
- le premier alinéa de son art. 21, au sens duquel le président de la Région fixe la date des élections par arrêté dans les soixante jours et, à titre exceptionnel, dans les cinquante-cinq jours qui précèdent le jour du vote ;
- le quatrième alinéa de son art. 53, qui établit les conditions et les modalités de déroulement de l'éventuel scrutin de ballottage, qui doit avoir lieu le deuxième dimanche suivant le premier tour ;

Considérant que les élections du syndic, du vice-syndic et des conseillers de la Commune de Pontboset peuvent se dérouler le 24 mai 2026, dans le respect des délais établis par le deuxième alinéa de l'art. 20 et par le premier alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 4/1995 ;

Considérant qu'il y a lieu de porter le présent arrêté à la connaissance du public au moyen de sa publication au Bulletin officiel de la Région, au sens du quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 25 du 23 juillet 2010 (Nouvelles dispositions en matière de rédaction du Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et de publication des actes de la Région et des collectivités locales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 7 du 3 mars 1994),

arrête

1. Les électeurs de la Commune de Pontboset sont convoqués le dimanche 24 mai 2026 pour l'élection du syndic, du vice-syndic et des neuf conseillers de ladite Commune.
2. Si le 24 mai 2026, lors du premier tour de scrutin, le cas visé au quatrième alinéa de l'art. 53 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 se produit, le scrutin de ballottage aura lieu le dimanche 7 juin 2026.
3. Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste à des fins d'information.

Fait à Aoste, le 18 mars 2026.

Le président,
Renzo TESTOLIN

ATTI DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Decreto 24 febbraio 2026, Rep. n. 3375.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di BRISSOGNE (C.F. 00101880078), con sede in Brissogne (Vallée d'Aoste), dei terreni necessari ai lavori di costruzione di nuovo parcheggio nella frazione Neyran nel Comune di Brissogne (Vallée d'Aoste), e contestuale determinazione della indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ESPROPRIAZIONI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E CASA DA GIOCO

[Omissis]

decreta

1. ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 11/2004 è pronunciata, a favore del Comune di BRISSOGNE (C.F. 00101880078), l'espropriazione dei terreni necessari ai lavori di costruzione di nuovo parcheggio nella frazione Neyran nel Comune di Brissogne (Vallée d'Aoste), determinando, come indicato appresso, la misura dell'indennità provvisoria di esproprio da corrispondere alle ditte sotto riportata:

COMUNE DI BRISSOGNE (VALLÉE D'AOSTE)

- 1) BIONAZ Emilio [Omissis] - Proprieta' 1/1
F. 6 n. 124 di mq 415 - Zona Ba8 - Catasto Terreni
F. 6 n. 125 di mq 69 - Zona Ba8 - Catasto Terreni
F. 6 n. 213 di mq 525 - Zona Ba8 - Catasto Terreni
Indennità: € 49.995,95 (Area edificabile)

2. il presente decreto viene notificato ai sensi dell'articolo 7 (*Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni*), comma 2, e dell'articolo 25 (*Offerta dell'indennità provvisoria*) della l.r. 11/2004, al proprietario del terreno espropriato, nelle forme degli atti processuali civili unitamente alla dichiarazione di accettazione dell'indennità spettante;
3. in caso di accettazione o non accettazione dell'indennità sarà cura della Comune di BRISSOGNE - C.F. 00101880078 (promotore e beneficiario dell'espropriazione) provvedere al pagamento diretto, ovvero al deposito dell'indennità stessa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 27 (*Pagamento diretto dell'indennità concordata*) e 28 (*Deposito delle indennità*) della l.r. 11/2004;
4. ai sensi dell'articolo 19 (*Contenuti ed effetti del decreto di esproprio*), comma 3, della l.r. 11/2004, l'estratto del presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
5. l'esecuzione del presente decreto ha luogo con la notifica del decreto stesso e redazione del verbale di immissione

ACTES DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte n° 3375 du 24 février 2026,

portant expropriation, en faveur de la Commune de Brissogne (code fiscal 00101880078), des biens immeubles nécessaires aux travaux de construction d'un nouveau parking à Neyran, sur le territoire de ladite Commune, ainsi que fixation de l'indemnité provisoire d'expropriation y afférente, aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE « EXPROPRIATIONS, VALORISATION DU PATRIMOINE ET MAISON DE JEU »

Omissis

décide

1. Aux termes de l'art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004, les biens immeubles indiqués ci-après, situés sur le territoire de la Commune de Brissogne et nécessaires aux travaux de construction d'un nouveau parking à Neyran, sont expropriés en faveur de ladite Commune (code fiscal 00101880078) ; l'indemnité provisoire d'expropriation à verser au propriétaire concerné figure ci-après :

COMMUNE DE BRISSOGNE

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 7 (Notifications et communications – Dispositions générales) et de l'art. 25 (Offre de l'indemnité provisoire) de la LR n° 11/2004, le présent acte est notifié au propriétaire des biens expropriés dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile, assorti du modèle de déclaration d'acceptation de l'indemnité.
3. Aux termes des art. 27 (Paiement direct de l'indemnité acceptée) et 28 (Consignation des indemnités) de la LR n° 11/2004, la Commune de Brissogne (code fiscal 00101880078), promotrice et bénéficiaire de l'expropriation, pourvoit soit au paiement direct de l'indemnité, en cas d'acceptation, soit à sa consignation, en cas de refus.
4. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 19 (Contenu et effets de l'acte d'expropriation) de la LR n° 11/2004, le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région.
5. Aux termes du premier alinéa de l'art. 20 (Exécution de l'acte d'expropriation) de la LR n° 11/2004, l'établisse-

nel possesso dei beni espropriati, ai sensi dell'articolo 20 (*Esecuzione del decreto di esproprio*), l.r. 11/2004;

6. ai sensi dell'articolo 20 (*Esecuzione del decreto di esproprio*), comma 2, della l.r. 11/2004, un avviso contenente l'indicazione dell'ora e del giorno in cui è prevista l'esecuzione del presente provvedimento sarà notificato all'espropriato almeno sette giorni prima;
7. il presente provvedimento è registrato e trascritto in termini di urgenza e volturato nei registri catastali, ove necessario, presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate a cura dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (autorità espropriante) e a spese del Comune di BRISSOGNE - C.F. 00101880078 (promotore e beneficiario dell'espropriazione);
8. adempiute le suddette formalità, ai sensi dell'articolo 22 (*Effetti dell'espropriazione per i terzi*), commi 1 e 3, della l.r. 11/2004, l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata; tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;
9. avverso il presente decreto, entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, può essere proposto ricorso al TAR, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*) o, in alternativa, entro 120 giorni, sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica in relazione al combinato disposto degli articoli. 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1971, n. 1199, e 7, comma 8, del d.lgs. 104/2010.

Aosta, 24 febbraio 2026

Il Dirigente
Erik ROSSET

Decreto 24 febbraio 2026, rep. n. 3376.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore della Deval s.p.a. dei terreni necessari alla costruzione ed esercizio della linea elettrica "Linea 984", dalla nuova cabina di consegna "Parco eolico 2" fino alla cabina esistente denominata "Blavesse", e alla cabina già presente in prossimità del centro abitato denominata "Cast. Gamba" e dalla cabina di consegna "Parco eolico 2" alla cabina primaria "Covalou" nei Comuni di Saint-Denis e Châtillon, ai sensi della l.r. 11/2004.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ESPROPRIAZIONI,
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E CASA DA GIOCO

omissis

ment du procès-verbal de prise de possession des biens concernés vaut exécution du présent acte.

6. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11/2004, un avis portant l'indication du jour et de l'heure d'exécution du présent acte est notifié à l'intéressé sept jours au moins auparavant.
7. Le présent acte est transmis aux bureaux compétents de l'Agence des impôts en vue de son enregistrement et de sa transcription, avec procédure d'urgence, et, si nécessaire, le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre, par les soins de la Région autonome Vallée d'Aoste, organisme expropriant, et aux frais de la Commune de Brissogne (code fiscal 00101880078), promotrice et bénéficiaire de l'expropriation.
8. Aux termes du premier et du troisième alinéa de l'art. 22 (Effets de l'expropriation vis-à-vis des tiers) de la LR n° 11/2004, à l'issue desdites formalités, l'expropriation entraîne l'extinction automatique de tout droit, réel ou personnel, grevant les biens expropriés, sans préjudice des droits compatibles avec les fins pour lesquelles l'expropriation est prononcée. Tous les droits relatifs auxdits bien sont reportés sur l'indemnité y afférente.
9. Un recours contre le présent acte peut être introduit soit auprès du tribunal administratif régional compétent dans les soixante jours qui suivent la date de réception de celui-ci, au sens de l'art. 29 du décret législatif n° 104 du 2 juillet 2010 (Application de l'art. 44 de la loi n° 69 du 18 juin 2009, portant délégation au Gouvernement en vue de la réorganisation de la procédure administrative), soit auprès du président de la République dans les cent-vingt jours qui suivent ladite date, au sens des dispositions combinées des art. 8 et suivants du décret du président de la République n° 1199 du 24 décembre 1971 et du huitième alinéa de l'art. 7 du décret législatif n° 104/2010.

Fait à Aoste, le 24 février 2026.

Le dirigeant,
Erik ROSSET

Acte n° 3376 du 24 février 2026,

portant constitution de servitudes légales au profit de Deval SpA sur les biens immeubles nécessaires aux travaux de mise en œuvre et d'exploitation des tronçons de la ligne électrique n° 984 allant du nouveau poste de livraison dénommé *Parco eolico 2* jusqu'aux postes dénommés *Blavesse* et *Cast. Gamba* (situé à proximité de l'agglomération), ainsi qu'au poste principal dénommé *Covalou*, dans les communes de Saint-Denis et de Châtillon, aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE « EXPROPRIATIONS,
VALORISATION DU PATRIMOINE ET MAISON
DE JEU »

Omissis

decreta	décide
1°) Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (<i>Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11</i>), è pronunciato a favore della Deval S.p.A., con sede ad Aosta via Clavalité, 8 c.f.: 01013210073, l'asservimento coattivo dei terreni necessari ai lavori di costruzione ed esercizio della linea elettrica "Linea 984", dalla nuova cabina di consegna "Parco eolico 2" fino alla cabina esistente denominata "Blavesse", e alla cabina già presente in prossimità del centro abitato denominata "Cast. Gamba" e dalla cabina di consegna "Parco eolico 2" alla cabina primaria "Covalou" nei Comuni di Saint-Denis e Chatillon, determinando, come indicato appresso, la misura dell'indennità provvisoria di asservimento da corrispondere alle ditte sottoriportate:	1) Aux termes de l'art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Règlementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998) des servitudes légales sont constituées au profit de <i>Deval SpA</i> (code fiscal 01013210073), ayant son siège à Aoste, 8, rue de la Clavalité, sur les biens immeubles indiqués ci-dessous et nécessaires aux travaux de mise en œuvre et d'exploitation des tronçons de la ligne électrique n° 984 allant du nouveau poste de livraison dénommé <i>Parco eolico 2</i> jusqu'aux postes dénommés <i>Blavesse</i> et <i>Cast. Gamba</i> (situé à proximité de l'agglomération), ainsi qu'au poste principal dénommé <i>Covalou</i>, dans les communes de Saint-Denis et de Châtillon ; les indemnités provisoires de servitude à verser aux propriétaires concernés figurent ci-après :
1) Comune di Saint Denis c.f.: 00101630077 C.V.A. s.p.a. c.f.: 01013130073 Fg. 28 n. 307 servitù di elettrodotto interrato mq. 99 – Saint-Denis – Ec1/Ed3/Ed8 Fg. 28 n. 307 servitù di elettrodotto aereo mq. 8 – Saint-Denis – Ec1/Ed3/Ed8 Fg. 28 n. 307 servitù di basamento sostegno mq. 30 – Saint-Denis – Ec1/Ed3/Ed8 Indennità di asservimento: € 54,16	
2) C.V.A. s.p.a. c.f.: 01013130073 Fg. 9 n. 300 servitù di elettrodotto interrato mq. 156 – Chatillon – Ente urbano – Ed3 Fg. 9 n. 298 servitù di elettrodotto interrato mq. 96 – Chatillon - Ente urbano - Ed3/Eg21 Indennità di asservimento: € 4,73	
3) Comune di Saint Denis c.f.: 00101630077 Fg. 28 n. 305 servitù di elettrodotto aereo mq. 2248 – Saint-Denis – Ec1/Ed2/Ed3/Ed4/Ed8/Ef1 Fg. 28 n. 305 servitù di basamento sostegno mq. 173 – Saint-Denis – Ec1/Ed2/Ed3/Ed4/Ed8/Ef1 Indennità di asservimento: € 519,02	
4) MOGAVERO Roberto omissis Fg. 29 n. 46 servitù di elettrodotto aereo mq. 460 – Saint-Denis – Ec1/Ef1 Fg. 29 n. 46 servitù di basamento sostegno mq. 32 – Saint-Denis – Ec1/Ef1 Fg. 29 n. 35 servitù di elettrodotto aereo mq. 21 – Saint-Denis – Eg33 Fg. 29 n. 34 servitù di elettrodotto aereo mq. 87 – Saint-Denis – Eg33 Fg. 29 n. 99 servitù di elettrodotto aereo mq. 336 – Saint-Denis – Ec1/Eg33 Fg. 29 n. 99 servitù di basamento sostegno mq. 62 – Saint-Denis – Ec1/Eg33 Fg. 29 n. 17 servitù di elettrodotto aereo mq. 828 – Saint-Denis – Ec1/Ef1 Fg. 29 n. 17 servitù di basamento sostegno mq. 112 – Saint-Denis – Ec1/Ef1 Indennità di asservimento: € 259,02	
5) NEYROZ Erminio omissis TORREANO Annamaria omissis Fg. 29 n. 45 servitù di elettrodotto aereo mq. 376 – Saint-Denis – Ec1/Ef1 Fg. 29 n. 45 servitù di basamento sostegno mq. 32 – Saint-Denis – Ec1/Ef1 Indennità di asservimento: € 109,79	
6) NEYROZ Giuliano omissis Fg. 29 n. 37 servitù di elettrodotto aereo mq. 2 – Saint-Denis – Eg33 Indennità di asservimento: € 2,64	
7) NEYROZ Erminio omissis Fg. 29 n. 30 servitù di elettrodotto aereo mq. 120 – Saint-Denis – Eg33 Fg. 29 n. 22 servitù di elettrodotto aereo mq. 16 – Saint-Denis – Eg33 Fg. 29 n. 31 servitù di elettrodotto aereo mq. 12 – Saint-Denis – Eg33 Indennità di asservimento: € 48,79	

- 8) BOGAZZI Antonio omissis
BOGAZZI Marisa omissis
Fg. 29 n. 101 servitù di elettrodotto aereo mq. 8 – Saint-Denis – Eg33
Fg. 34 n. 29 servitù di elettrodotto aereo mq. 76 – Chatillon – Eg59
Fg. 34 n. 29 servitù di basamento sostegno mq. 16 – Chatillon – Eg59
Indennità di asservimento: € 25,82
- 9) RIGOLLET Daniela omissis
RIGOLLET Mara Anna Maria omissis
Fg. 29 n. 50 servitù di elettrodotto aereo mq. 124 – Saint-Denis – Ef1
Fg. 29 n. 50 servitù di basamento sostegno mq. 16 – Saint-Denis – Ef1
Fg. 29 n. 51 servitù di elettrodotto aereo mq. 392 – Saint-Denis – Ef1
Fg. 29 n. 51 servitù di basamento sostegno mq. 48 – Saint-Denis – Ef1
Fg. 29 n. 52 servitù di elettrodotto aereo mq. 48 – Saint-Denis – Ef1/Ec7
Indennità di asservimento: € 180,94
- 10) MEZZO Belinda omissis
BOSONETTO Laura omissis
MEZZO Alberto omissis
MEZZO Claudio omissis
MEZZO Corrado omissis
Fg. 29 n. 78 servitù di elettrodotto aereo mq. 304 – Saint-Denis – Ef1
Fg. 29 n. 78 servitù di basamento sostegno mq. 16 – Saint-Denis – Ef1
Fg. 29 n. 76 servitù di elettrodotto aereo mq. 40 – Saint-Denis – Ef1
Indennità di asservimento: € 78,30
- 11) VAUDAN Barbara omissis
GORRET Enrico Eligio omissis
Fg. 29 n. 74 servitù di elettrodotto aereo mq. 324 – Saint-Denis – Ef1/Ec7
Fg. 29 n. 74 servitù di basamento sostegno mq. 16 – Saint-Denis – Ef1/Ec7
Indennità di asservimento: € 84,08
- 12) GIACOMINI Lucia omissis
USSIN Agostino omissis
Fg. 34 n. 10 servitù di elettrodotto aereo mq. 112 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 24,04
- 13) GENS Roberto omissis
GENS Daniele omissis
Fg. 34 n. 28 servitù di elettrodotto aereo mq. 76 – Chatillon - Ec59
Indennità di asservimento: € 8,64
- 14) PERRIN Fabrizio omissis
PERRIN Maria Cristina omissis
Fg. 34 n. 99 servitù di elettrodotto aereo mq. 44 – Chatillon – Ec18
Fg. 34 n. 99 servitù di basamento sostegno mq. 16 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 19,54
- 15) MUS Eugenio omissis
MUS Gianluigi omissis
Fg. 34 n. 98 servitù di elettrodotto aereo mq. 88 – Chatillon – Ec18
Fg. 34 n. 98 servitù di basamento sostegno mq. 16 – Chatillon – Ec18
Fg. 34 n. 149 servitù di elettrodotto aereo mq. 48 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 43,73
- 16) VALLET Carlo omissis
VALLET Claudia omissis
VALLET Marco omissis
Fg. 34 n. 104 servitù di elettrodotto aereo mq. 32 – Chatillon – Ec18
Fg. 34 n. 104 servitù di basamento sostegno mq. 16 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 21,41

- 17) FRUTAZ Amato omissis
Fg. 34 n. 466 servitù di elettrodotto aereo mq. 4 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 2,58
- 18) SONCIN Mara omissis
SONCIN Mauro omissis
Fg. 34 n. 105 servitù di elettrodotto aereo mq. 120 – Chatillon – Ec18/Eg58
Fg. 34 n. 105 servitù di basamento sostegno mq. 16 – Chatillon – Ec18/Eg58
Indennità di asservimento: € 41,16
- 19) PECCHENINI Elena omissis
PECCHENINI Ugo omissis
Fg. 34 n. 131 servitù di elettrodotto aereo mq. 52 – Chatillon - Eg58
Indennità di asservimento: € 11,16
- 20) DAL MORO Mafalda omissis
Fg. 34 n. 132 servitù di elettrodotto aereo mq. 68 – Chatillon - Eg58
Fg. 34 n. 132 servitù di basamento sostegno mq. 16 – Chatillon - Eg58
Indennità di asservimento: € 112,80
- 21) MACHET Franca Ernestina omissis
MACHET Maria Marcella omissis
Fg. 34 n. 134 servitù di elettrodotto aereo mq. 92 – Chatillon – Ba33/Ec18
Indennità di asservimento: € 19,75
- 22) CHAPELLU Rosa Maria omissis
GRANGE Ernesto omissis
Fg. 34 n. 144 servitù di elettrodotto aereo mq. 40 – Chatillon – Ba33
Fg. 34 n. 140 servitù di elettrodotto aereo mq. 32 – Chatillon – Ente urbano – Ba33
Fg. 34 n. 143 servitù di elettrodotto aereo mq. 28 – Chatillon – Ba33
Indennità di asservimento: € 103,86
- 23) BICH Danilo omissis
Fg. 31 n. 464 servitù di elettrodotto interrato mq. 78 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 17,55
- 24) SETTECASI Maria Nazzarena omissis
Fg. 31 n. 463 servitù di elettrodotto interrato mq. 33 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 6,75
- 25) SETTECASI Maria Nazzarena omissis
MECCONI Giorgio omissis
Fg. 31 n. 1148 servitù di elettrodotto interrato mq. 4 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 4,73
- 26) VITTAZ Margherita omissis
MERIVOT Mary omissis
Fg. 31 n. 455 servitù di elettrodotto interrato mq. 77 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 18,00
- 27) BARONI Rina omissis
MORIS Andrea omissis
MORIS Chiara omissis MORIS Claudia omissis
MORIS Valeria omissis
Fg. 31 n. 905 servitù di elettrodotto interrato mq. 84 – Chatillon – Ec18
Fg. 31 n. 435 servitù di elettrodotto interrato mq. 17 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 23,70
- 28) PESSION Giorgio omissis
PESSION Marcello omissis
PESSION Maria Teresa omissis
Fg. 22 n. 144 servitù di elettrodotto interrato mq. 3 – Chatillon – Ec3
Fg. 22 n. 144 servitù di basamento sostegno mq. 16 – Chatillon – Ec3
Indennità di asservimento: € 15,68

- 29) PESSION Giorgio omissis
PESSION Graziella omissis
PESSION Marcello omissis
PESSION Maria Teresa omissis
PESSION Romano Maurizio omissis
Fg. 31 n. 1149 servitù di elettrodotto interrato mq. 13 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 8,78
- 30) PELLISSIER Leonida Giannina omissis
Fg. 31 n. 434 servitù di elettrodotto interrato mq. 27 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 6,00
- 31) BARMASSE Michela omissis
Fg. 31 n. 431 servitù di elettrodotto interrato mq. 33 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 7,65
- 32) AYMENOD Piera omissis
Fg. 31 n. 430 servitù di elettrodotto interrato mq. 18 – Chatillon – Ec18
Fg. 31 n. 429 servitù di elettrodotto interrato mq. 12 – Chatillon – Ec18
Fg. 31 n. 421 servitù di elettrodotto interrato mq. 115 – Chatillon – Ec18
Fg. 31 n. 1152 servitù di elettrodotto interrato mq. 23 – Chatillon – Ec18
Fg. 31 n. 428 servitù di elettrodotto interrato mq. 20 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 60,30
- 33) GRIBAUDO Pietro omissis
Fg. 31 n. 1151 servitù di elettrodotto interrato mq. 20 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 12,83
- 34) PESSION Rosanna omissis
Fg. 31 n. 423 servitù di elettrodotto interrato mq. 36 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 8,55
- 35) VAUDAN Rita omissis
Fg. 31 n. 1154 servitù di elettrodotto interrato mq. 6 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 6,08
- 36) GASPARD Stefano omissis
Fg. 31 n. 376 servitù di elettrodotto interrato mq. 35 – Chatillon – Ec18/Eg53
Indennità di asservimento: € 8,85
- 37) COGGIOLA Elena omissis
DERETTI Itala omissis
DE ROSA Domenico omissis
Fg. 31 n. 1155 servitù di elettrodotto interrato mq. 21 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 4,50
- 38) BICH Franca omissis
Fg. 31 n. 377 servitù di elettrodotto interrato mq. 26 – Chatillon - Eg53
Indennità di asservimento: € 6,15
- 39) Parrocchia di San Pietro in Chatillon c.f.: 81004530077
Fg. 31 n. 372 servitù di elettrodotto interrato mq. 55 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 30,75
- 40) ASTARITA Mario omissis
ROMANO Anna Maria omissis
Fg. 31 n. 340 servitù di elettrodotto interrato mq. 63 – Chatillon – Ec18
Fg. 31 n. 1157 servitù di elettrodotto interrato mq. 6 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 21,83
- 41) PESSION Graziana omissis
Fg. 31 n. 335 servitù di elettrodotto interrato mq. 122 – Chatillon – Ec18
Fg. 31 n. 1158 servitù di elettrodotto interrato mq. 9 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 36,30

- 42) FARINA Patrick omissis
Fg. 31 n. 337 servitù di elettrodotto interrato mq. 33 – Chatillon – Ec18
Fg. 31 n. 329 servitù di elettrodotto interrato mq. 12 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 9,90
- 43) PECCHENINI Vittorina omissis
Fg. 31 n. 336 servitù di elettrodotto interrato mq. 15 – Chatillon – Ec18
Fg. 31 n. 325 servitù di elettrodotto interrato mq. 84 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 21,75
- 44) SERIS Renata omissis
Fg. 31 n. 328 servitù di elettrodotto interrato mq. 21 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 4,50
- 45) PIVATO Cristiano omissis
PIVATO Stefano omissis
Fg. 22 n. 134 servitù di elettrodotto interrato mq. 112 – Chatillon – Ec3
Indennità di asservimento: € 25,35
- 46) MACHET Luigi omissis
Fg. 22 n. 142 servitù di elettrodotto aereo mq. 32 – Chatillon – Ec3
Fg. 22 n. 143 servitù di elettrodotto interrato mq. 6 – Chatillon – Ec3
Indennità di asservimento: € 9,14
- 47) REVIGLIO Albina omissis
Fg. 22 n. 137 servitù di elettrodotto aereo mq. 104 – Chatillon – Ec3
Indennità di asservimento: € 22,32
- 48) ANZOLA Pierina omissis
Fg. 22 n. 163 servitù di elettrodotto aereo mq. 44 – Chatillon – Ec3
Fg. 22 n. 163 servitù di basamento sostegno mq. 16 – Chatillon – Ec3
Indennità di asservimento: € 23,99
- 49) MARON POT Pio Silvio omissis
Fg. 22 n. 138 servitù di elettrodotto aereo mq. 84 – Chatillon – Ec3
Indennità di asservimento: € 18,03
- 50) AMARI Giorgio omissis
Fg. 22 n. 139 servitù di elettrodotto aereo mq. 100 – Chatillon – Eg52
Indennità di asservimento: € 21,46
- 51) Consorzio dei Comuni di Saint Vincent, Chatillon, Antey St André, Torgnon,
Valtournenche, Chamois e la Magdeleine c.f.: 81004640074
Fg. 22 n. 128 servitù di elettrodotto aereo mq. 252 – Chatillon – Ente urbano – Eg52
Indennità di asservimento: € 54,09
- 52) FAVRE Maria omissis
Fg. 23 n. 257 servitù di elettrodotto aereo mq. 10 – Chatillon – Ec3
Indennità di asservimento: € 5,15
- 53) BORDET Isabella omissis
VITTAZ Gianni omissis
Fg. 23 n. 14 servitù di elettrodotto aereo mq. 75 – Chatillon – Ec3
Indennità di asservimento: € 18,03
- 54) GAL Milva omissis
GAL Rita omissis
BRUNOD Graziana omissis
Fg. 23 n. 235 servitù di elettrodotto aereo mq. 416 – Chatillon – Ente urbano – Eg38
Fg. 23 n. 235 servitù di basamento sostegno mq. 48 – Chatillon – Ente urbano – Eg38
Indennità di asservimento: € 132,92
- 55) GARZOTTO Beatrice omissis
Fg. 23 n. 16 servitù di elettrodotto aereo mq. 88 – Chatillon – Eg38

- Fg. 23 n. 15 servitù di elettrodotto aereo mq. 14 – Chatillon – Eg38
Fg. 23 n. 353 servitù di elettrodotto aereo mq. 2 – Chatillon – Eg38
Fg. 23 n. 354 servitù di elettrodotto aereo mq. 32 – Chatillon – Eg38
Fg. 23 n. 230 servitù di elettrodotto aereo mq. 1 – Chatillon – Eg38
Indennità di asservimento: € 31,77
- 56) BORGIO Liliana Giuliana omissis
GARZOTTO Egidio omissis
Fg. 23 n. 302 servitù di elettrodotto aereo mq. 1 – Chatillon – Eg38
Fg. 23 n. 302 servitù di basamento sostegno mq. 16 – Chatillon – Eg38
Fg. 23 n. 302 servitù di elettrodotto interrato mq. 8 – Chatillon – Eg38
Fg. 23 n. 362 servitù di elettrodotto aereo mq. 26 – Chatillon – Eg38
Fg. 23 n. 362 servitù di elettrodotto interrato mq. 9 – Chatillon – Eg38
Indennità di asservimento: € 113,78
- 57) BRUNOD Ettore omissis
Fg. 19 n. 171 servitù di elettrodotto interrato mq. 76 – Chatillon – Eg21
Fg. 19 n. 172 servitù di elettrodotto interrato mq. 102 – Chatillon – Eg21
Indennità di asservimento: € 316,44
- 58) PORCEILLON Martino omissis
BELLOLI Lucia omissis
BELLOLI Luigi omissis
BELLOLI Paola Cristina omissis
GRANGE Silvia omissis
PORCEILLON Marco omissis
Fg. 9 n. 591 servitù di elettrodotto interrato mq. 54 – Chatillon – Eg21
Indennità di asservimento: € 59,33
- 59) MEYNET Giulia omissis
Fg. 9 n. 588 servitù di elettrodotto interrato mq. 144 – Chatillon – Eg21
Indennità di asservimento: € 158,22
- 60) BRUNOD Ezio omissis
Fg. 9 n. 578 servitù di elettrodotto interrato mq. 21 – Chatillon – Eg21
Fg. 9 n. 576 servitù di elettrodotto interrato mq. 81 – Chatillon – Eg21
Indennità di asservimento: € 112,07
- 61) BERTANI Giorgio Eugenio omissis
Fg. 9 n. 570 servitù di elettrodotto interrato mq. 72 – Chatillon – Ec3
Indennità di asservimento: € 79,11
- 62) RINET Livia omissis
Fg. 9 n. 538 servitù di elettrodotto interrato mq. 78 – Chatillon – Ec3/Eg21
Fg. 9 n. 497 servitù di elettrodotto interrato mq. 105 – Chatillon – Eg21
Indennità di asservimento: € 199,97
- 63) BRUNOD Bruna omissis
Fg. 9 n. 537 servitù di elettrodotto interrato mq. 54 – Chatillon – Eg21
Fg. 9 n. 494 servitù di elettrodotto interrato mq. 12 – Chatillon – Eg21
Fg. 9 n. 482 servitù di elettrodotto interrato mq. 91 – Chatillon – Eg21
Fg. 9 n. 481 servitù di elettrodotto interrato mq. 30 – Chatillon – Eg21
Fg. 9 n. 479 servitù di elettrodotto interrato mq. 69 – Chatillon – Eg21
Fg. 9 n. 536 servitù di elettrodotto interrato mq. 7 – Chatillon – Eg21
Indennità di asservimento: € 408,01
- 64) COMINELLI Mauro omissis
COMINELLI Sara omissis
ZERNERI Eugenio omissis
Fg. 9 n. 531 servitù di elettrodotto interrato mq. 72 – Chatillon – Eg21
Indennità di asservimento: € 79,11
- 65) BRUNOD Luciana Simona omissis
Fg. 9 n. 528 servitù di elettrodotto interrato mq. 90 – Chatillon – Eg21
Indennità di asservimento: € 98,89

- 66) OTTIN Maria Delfina omissis
Fg. 9 n. 493 servitù di elettrodotto interrato mq. 25 – Chatillon – Eg21
Indennità di asservimento: € 66,66
- 67) FOLLIN Livio omissis
Fg. 31 n. 1147 servitù di elettrodotto interrato mq. 2 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 4,05
- 68) NAVILLOD Rosella Elvira Elisa omissis
OTTIN Lina Maria Germana omissis
Fg. 31 n. 1153 servitù di elettrodotto interrato mq. 2 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 2,03
- 69) GASPARD Francesca Filomena omissis
Fg. 31 n. 1156 servitù di elettrodotto interrato mq. 26 – Chatillon – Ec18
Indennità di asservimento: € 11,55
- 70) FRUTAZ Anna Piera omissis
FRUTAZ Letizia omissis
FRUTAZ Maria Brigida omissis
Fg. 23 n. 254 servitù di elettrodotto aereo mq. 104 – Chatillon – Eg38
Fg. 23 n. 248 servitù di elettrodotto aereo mq. 53 – Chatillon – Ad1
Indennità di asservimento: € 153,60
- 71) FRUTAZ Anna Piera omissis
FRUTAZ Letizia omissis
FRUTAZ Maria Brigida omissis
Fg. 23 n. 253 servitù di elettrodotto aereo mq. 30 – Chatillon – Eg38
Fg. 23 n. 250 servitù di elettrodotto aereo mq. 83 – Chatillon – Ad1
Fg. 23 n. 250 servitù di basamento sostegno mq. 16 – Chatillon – Ad1
Fg. 23 n. 247 servitù di elettrodotto aereo mq. 3 – Chatillon – Ad1
Fg. 23 n. 246 servitù di elettrodotto aereo mq. 107 – Chatillon – Ad1
Fg. 23 n. 245 servitù di elettrodotto aereo mq. 12 – Chatillon – Ad1
Fg. 23 n. 245 servitù di basamento sostegno mq. 16 – Chatillon – Ad1
Indennità di asservimento: € 1.886,07
- 72) DORE Stefania omissis LAI Luca omissis
Fg. 23 n. 260 servitù di elettrodotto aereo mq. 48 – Chatillon - Ec3
Fg. 23 n. 260 servitù di basamento sostegno mq. 16 – Chatillon - Ec3
Indennità di asservimento: € 20,00
- 73) BRUNOD Igor Victor omissis
BRUNOD Oscar Gabriel omissis
Fg. 9 n. 664 servitù di elettrodotto interrato mq. 39 – Chatillon – Eg21
Indennità di asservimento: € 103,28
- 74) RINET Palmira Pierina omissis
RINET Ivana omissis
RINET Ivo omissis
RINET Fortunato Alberto omissis
Fg. 9 n. 466 servitù di elettrodotto interrato mq. 27 – Chatillon – Eg21
Indennità di asservimento: € 30,77

- 2°) Le servitù imposte, meglio rappresentate nella planimetria che del presente decreto fa parte integrante, consistono in:
- servitù di elettrodotto aereo in cavi elicord a 15 kV (MT) a favore della Società DEVAL s.p.a., per una larghezza di 2,00 metri per parte dall'asse linea per un totale di 4,00 metri;
 - servitù di basamento per sostegno a favore della Società DEVAL s.p.a.;
 - servitù di elettrodotto interrato di media tensione a favore della Società DEVAL s.p.a., per una larghez-

- 2) Les servitudes en cause, figurant au plan faisant partie intégrante du présent acte et profitant à *Deval SpA*, consistent en :
- une servitude de passage d'une ligne électrique aérienne MT de 15 kV en câbles *Elicord*, d'une largeur totale de quatre mètres (deux mètres de chaque côté de l'axe médian de la ligne) ;
 - une servitude pour l'aménagement de la base des poteaux ;
 - une servitude de passage d'une ligne électrique souterraine MT d'une largeur totale de trois mètres (un

za di 1,50 metri per parte dall'asse linea per un totale di 3,00 metri.

3°) Le servitù di cui al presente atto saranno amovibili, pertanto i proprietari dei fondi asserviti ed i loro aventi causa potranno avvalersi delle facoltà di cui al 4° comma dell'articolo 122 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 con facoltà di richiedere, in caso di edificazione sull'area asservita, lo spostamento o la modifica della linea elettrica a cura e spese della Deval s.p.a.;

4°) L'asservimento coattivo imposto conferisce alla Società DEVAL s.p.a. la facoltà di:

- a) far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con espressa facoltà di utilizzare, ove esistenti, strade od accessi del fondo servente;
- b) collocare, scavare, mantenere ed esercire l'elettrodotto in conformità al progetto della linea elettrica, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto;
- c) deramificare o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio della Società DEVAL s.p.a., possano essere di impedimento alla costruzione, al regolare esercizio e alla sicurezza dell'elettrodotto nella fascia della larghezza di metri 2,00 per ciascuna parte dell'asse della linea aerea in cavo elicord e metri 1,50 per ciascuna parte dell'asse della linea in cavo interrato. Le citate piante verranno indennizzate a parte ed in un'unica corresponsione e resteranno a disposizione dei proprietari dei terreni. La Società DEVAL s.p.a. avrà inoltre la facoltà di provvedere in futuro a mantenere sgombro il corridoio così creato senza più dovere corrispondere nulla ai proprietari dei fondi asserviti ed i loro aventi causa.

5°) La Società DEVAL s.p.a. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio della linea elettrica, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

- 6°) I proprietari dei fondi asserviti ed i loro aventi causa:
- potranno proseguire l'attuale coltivazione o avviarne altre, purché tali utilizzazioni dell'area non diminuiscano, o rendano più incomodo l'uso delle servitù;
 - sono obbligati ad usare la fascia asservita compatibilmente con la presenza dell'elettrodotto ed inerente servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù di cui al presente atto, obbligandosi altresì a conformarsi ad eventuali successivi provvedimenti di legge o regolamentari che dovessero imporre limiti o vincoli all'utilizzazione dei terreni.

mètre et demi de chaque côté de l'axe médian de la ligne).

3) L'exercice des servitudes en question pourra être transporté dans un endroit différent. Les propriétaires des fonds servants et leurs ayants cause conservent les droits prévus par le quatrième alinéa de l'art. 122 du décret du roi n° 1775 du 11 décembre 1933 et, au cas où des ouvrages seraient bâtis dans la zone frappée de servitude, ils ont la faculté de demander le déplacement ou la modification de la ligne électrique par les soins et aux frais de Deval SpA.

4) En vertu des servitudes en cause, Deval SpA est autorisée :

- a) À faire accéder à tout moment ses personnels ou toute personne agissant pour son compte à la zone frappée de servitude, avec les moyens qu'elle estime nécessaires à l'exploitation, à la surveillance et à l'entretien de la ligne électrique, ainsi qu'à effectuer les travaux y afférents sans préavis et à utiliser, s'ils existent, les routes ou les accès des fonds servants ;
- b) À effectuer les fouilles nécessaires, ainsi qu'à mettre en œuvre, à maintenir et à exploiter la ligne électrique conformément au projet y afférent, ainsi qu'à apposer les bornes signalant la présence de celle-ci ;
- c) À ébrancher ou à abattre les plantes qui, d'après sa décision sans appel, sont susceptibles d'entraver la mise en œuvre, l'exploitation régulière et la sécurité de la ligne électrique dans la marge de recul de deux mètres de chaque côté de l'axe médian de la ligne aérienne en câbles *Elicord* et d'un mètre et demi de chaque côté de l'axe médian de la ligne souterraine. Les propriétaires des fonds servants reçoivent un dédommagement, versé à part en une seule tranche, au titre des plantes susmentionnées, qui restent à leur disposition. *Deval SpA* a, par ailleurs, la faculté de maintenir la tranchée ainsi réalisée libre de végétation sans devoir verser aucun autre dédommagement aux propriétaires des fonds servants, ni à leurs ayants cause.

5) *Deval SpA* assume la pleine responsabilité pour ce qui est des droits des tiers ou des éventuels dommages causés par la construction et l'exploitation de la ligne électrique en question, en déchargeant la Région autonome Vallée d'Aoste de toute prétention ou poursuite de la part des tiers qui s'estimeraient lésés.

- 6) Les propriétaires des fonds servants et leurs ayants cause :
- peuvent continuer, ou commencer, à cultiver les terrains concernés, à condition que la culture pratiquée ne diminue l'usage ni n'entrave l'exercice des servitudes en question ;
 - s'engagent à utiliser la zone frappée de servitude de façon compatible avec la présence de la ligne électrique et avec les servitudes en question, à n'aménager aucun ouvrage qui puisse diminuer l'usage et/ou entraver l'exercice de celles-ci et à respecter toute éventuelle disposition législative ou réglementaire qui imposerait des limites ou des restrictions à l'utilisation des fonds servants.

- 7°) Di ogni eventuale innovazione, costruzione o impianto ricadente nella fascia asservita, dovrà essere data preventiva comunicazione alla Società DEVAL s.p.a. e dovrà essere in ogni caso garantito, da parte dei proprietari dei fondi asserviti, il rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto delle norme in tema di esposizione ai campi elettrici e magnetici ed in particolare della legge n. 36/2001, del D.P.C.M. 08/07/2003, del D.M. 21/03/1988 e s.m.i., nonché delle norme del Codice Civile.
- 8°) La Società DEVAL s.p.a. o da chi agisca in nome e per conto della stessa avrà l'obbligo di risarcire agli aventi diritto gli eventuali danni prodotti alle cose, ai manufatti, alle piantagioni ed ai frutti pendenti causati in occasione di riparazioni, modifiche, sostituzioni, manutenzione ed esercizio dell'impianto e liquidarli a chi di ragione.
- 9°) Il presente Decreto viene notificato, dalla Società CVA EOS S.r.l. a s.u., ai sensi dell'art. 7 – comma 2 e dell'art. 25 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11 (*Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta*), ai proprietari dei terreni asserviti, nelle forme degli atti processuali civili unitamente alla dichiarazione per l'eventuale accettazione delle indennità.
- 10°) Ai sensi dell'art. 19 – comma 3 l'estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 11°) L'esecuzione del presente Decreto ha luogo con la redazione del verbale di immissione nel possesso dei beni asserviti, ai sensi dell'art. 20 – comma 1 della l.r. 2 luglio 2004, n. 11, a cura della Società DEVAL s.p.a. promotrice e beneficiaria dell'asservimento.
- 12°) Il presente provvedimento è registrato e trascritto in termini di urgenza presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e volturato, ove necessario, nei registri catastali a cura dell'Amministrazione regionale, ente espropriante, a spese della Società CVA EOS S.r.l. a s.u..
- 13°) Adempite le suddette formalità, ai sensi dell'art. 22 – comma 3, della legge 2 luglio 2004, n. 11, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.
- 14°) In caso di accettazione o non accettazione dell'indennità sarà cura della Società CVA EOS S.r.l. a s.u. provvedere al pagamento diretto ovvero al deposito dell'indennità stessa, ai sensi degli art.li 27 e 28 della l. r. 11/2004.
- 15°) avverso il presente decreto, entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, può essere proposto ricorso al TAR, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 (*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*), o, in alternativa, entro 120 giorni, sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica in relazione al combinato disposto degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presi-
- 7) Les propriétaires des fonds servants doivent informer au préalable *Deval Spa* de toute innovation, construction ou installation concernant la zone frappée de servitude et, en tout état de cause, respecter les dispositions du Code civil ainsi que les dispositions en matière de protection du bien-être et de la sécurité sur les lieux de travail visées au décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 et en matière d'exposition aux champs électriques et magnétiques visées notamment à la loi n° 36 du 22 février 2001, au décret du président du Conseil des ministres du 8 juillet 2003 et au décret ministériel du 21 mars 1988.
- 8) *Deval SpA*, ou toute personne agissant à son nom et pour son compte, est tenue d'indemniser les ayants droit pour les éventuels dommages causés aux biens, aux ouvrages, aux cultures et aux fruits pendants du fait des travaux de réparation, de modification, de remplacement, d'entretien et d'exploitation de la ligne en cause.
- 9) Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 7 et de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, le présent acte est notifié, par les soins de *CVA EOS srl a s.u.*, aux propriétaires des fonds servants, dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile, assorti de la déclaration d'acceptation de l'indemnité.
- 10) Aux termes du troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 11/2004, un extrait du présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région.
- 11) Aux termes du premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11/2004, l'établissement, par les soins de *Deval SpA*, promotrice et bénéficiaire de la constitution des servitudes, du procès-verbal de prise de possession des biens immeubles frappés de servitude vaut exécution du présent acte.
- 12) Le présent acte est transmis aux bureaux compétents de l'Agence des impôts en vue de son enregistrement et de sa transcription, avec procédure d'urgence, et, si nécessaire, le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre par les soins de la Région, organisme expropriant, et aux frais de *CVA EOS srl a s.u.*.
- 13) Aux termes du troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/2004, à l'issue desdites formalités, les droits relatifs aux biens immeubles frappés de servitude sont reportés sur les indemnités y afférentes.
- 14) Aux termes des art. 27 et 28 de la LR n° 11/2004, *CVA EOS srl a s.u.* pourvoit soit au paiement direct des indemnités, en cas d'acceptation, soit à leur consignation, en cas de refus.
- 15) Un recours contre le présent acte peut être introduit soit auprès du tribunal administratif régional compétent dans les soixante jours qui suivent la date de réception de celui-ci, au sens de l'art. 29 du décret législatif n° 104 du 2 juillet 2010 (Application de l'art. 44 de la loi n° 69 du 18 juin 2009, portant délégation au Gouvernement en vue de la réorganisation de la procédure administrative), soit auprès du président de la République dans les cent vingt jours qui suivent ladite date, au sens des disposi-

dente della Repubblica 24 dicembre 1971, n. 1199, e 7, comma 8, del d.lgs. 104/2010.

Aosta, 24 febbraio 2026

Il Dirigente
Erik ROSSET

**ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO,
FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI
E MOBILITA' SOSTENIBILE**

Provvedimento dirigenziale 26 febbraio 2026, n. 995.

Voltura alla "Cva S.p.A. a s.u." con sede a Châtillon (AO), Partita IVA 01013130073, dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Saint-Barthélemy e relativo fabbricato di centrale in località Issologne, nel comune di Nus, comprensiva della linea di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione (linea 901), rilasciata alla "Idroelettrica St Barth Alto S.r.l." di Aosta".

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO
ECONOMICO ED ENERGIA, IN VACANZA
DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO
ENERGETICO SOSTENIBILE

Omissis

decide

1. di trasferire alla "CVA S.p.A. a s.u." con sede a Châtillon (AO), Partita IVA 01013130073, la titolarità dell'autorizzazione unica rilasciata alla "Idroelettrica St Barth Alto S.r.l." di Aosta con provvedimento dirigenziale n. 6807 del 16 novembre 2021;
2. di stabilire che:
 - a. sono trasferiti in capo alla "CVA S.p.A. a s.u." tutti gli obblighi, gli adempimenti e le prescrizioni contenuti nel provvedimento dirigenziale n. 6807 del 16 novembre 2021;
 - b. il presente provvedimento è trasmesso alla società di cui al punto 1., al Comune di Nus, alla Stazione forestale di Nus, alle strutture regionali interessate e a ogni altro soggetto interessato dal procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore
Jean Claude PESSION

In vacanza del Dirigente
Il Coordinatore
Tamara CAPELLARI

tions combinées des art. 8 et suivants du décret du président de la République n° 1199 du 24 décembre 1971 et du huitième alinéa de l'art. 7 du décret législatif n° 104/2010 susmentionné.

Fait à Aoste, le 24 février 2026.

Le dirigeant,
Erik ROSSET

**ASSESSORAT DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE,
DE LA FORMATION, DU TRAVAIL,
DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE**

Acte du dirigeant n° 995 du 26 février 2026,

portant transfert au profit de CVA SpA a s.u. de Châtillon (numéro d'immatriculation IVA 01013130073) de l'autorisation unique accordée à Idroelettrica St Barth Alto srl d'Aoste, en vue de la construction et de l'exploitation d'une installation hydroélectrique au fil de l'eau dérivant les eaux du Saint-Barthélemy pour alimenter la centrale située à Issologne, dans la commune de Nus, et de la ligne électrique n° 901 de raccordement de l'installation en cause au réseau de distribution.

LA COORDINATRICE DU DEPARTEMENT DE L'ESSOR
ECONOMIQUE ET DE L'ENERGIE, LE POSTE DE
DIRIGEANT DE LA STRUCTURE « DÉVELOPPEMENT
ENERGETIQUE DURABLE » ETANT VACANT

Omissis

décide

1. L'autorisation unique accordée à *Idroelettrica St Barth Alto srl* d'Aoste par l'acte du dirigeant n° 6807 du 16 novembre 2021 est transférée au profit de *CVA SpA a s.u.* de Châtillon (numéro d'immatriculation IVA 01013130073).
2. Il est établi ce qui suit :
 - a. *CVA SpA a s.u.* est tenue de respecter toutes les obligations et les prescriptions fixées par l'acte du dirigeant n° 6807/2021 ;
 - b. Le présent acte est transmis à l'entreprise visée au point 1, à la Commune de Nus, au poste forestier de Nus, aux structures régionales concernées et à tout autre acteur impliqué dans la procédure au sens de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007.
3. Le présent acte n'entraîne aucune dépense à la charge du budget de la Région.
4. Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région.

Le rédacteur,
Jean Claude PESSION

La coordinatrice,
le poste de dirigeant étant vacant,
Tamara CAPELLARI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 13 marzo 2026, n. 244.

Scioglimento del Consiglio comunale di Pontboset, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta e dell'articolo 70, comma 1, della L.R. 54/1998.

LA GIUNTA REGIONALE

premesso che il Sindaco del Comune di Pontboset, con note prot. n. 935 del 19 febbraio 2026, n. 986 del 23 febbraio 2026, n. 1094 del 27 febbraio 2026 e n. 1111 del 2 marzo 2026, ha comunicato al Presidente della Regione che sono state assunte al protocollo del Comune le dimissioni presentate da diversi componenti il Consiglio comunale (prot. nn. 902, 905 e 906 del 18 febbraio 2026, n. 978 del 23 febbraio 2026, n. 1089 e 1092 del 27 febbraio 2026), con la conseguenza che i componenti dimissionari, che risultano essere complessivamente 6, hanno fatto venir meno il numero minimo per la validità delle sedute e la permanenza in carica dell'organo consiliare;

richiamato l'articolo 43, comma 2, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, a mente del quale la facoltà di sciogliere i Consigli dei Comuni e degli altri enti locali spetta alla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato;

vista la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), che:

- all'articolo 19, comma 3, prevede che le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;
- all'articolo 19bis, comma 1, prevede, altresì, che il seggio di consigliere comunale che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto;
- all'articolo 70, comma 1, dispone che ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della l.cost. 4/1948 i Consigli comunali sono sciolti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale;
- all'articolo 70, comma 1, lettera c), numero 7), individua, tra le cause di scioglimento dei Consigli comunali, la "riduzione del Consiglio comunale, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti assegnati al Consiglio";
- all'articolo 70, comma 3, prevede che con decreto del Presidente della Regione, successivo allo scioglimento del Consiglio comunale, si procede alla nomina di un Commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento;

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 244 du 13 mars 2026,

portant dissolution du Conseil communal de PONTBOSET, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 43 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et du point 7) de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 70 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Considérant que, par ses lettres du 19 février 2026, réf. n° 935, du 23 février 2026, réf. n° 986, du 27 février 2026, réf. n° 1094, et du 2 mars 2026, réf. n° 1111, le syndic de la Commune de Pontboset a communiqué au président de la Région que les lettres de démission de plusieurs conseillers communaux ont été versées aux archives (lettres du 18 février 2026, réf. n°s 902, 905 et 906, du 23 février 2026, réf. n° 978, et du 27 février 2026, réf. n°s 1089 et 1092), et que, les membres démissionnaires étant au nombre de six, le nombre minimum de conseillers nécessaire pour que les séances soient valables et pour que le Conseil communal puisse exercer ses fonctions n'est plus atteint ;

Rappelant le deuxième alinéa de l'art. 43 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948, aux termes duquel la dissolution des Conseils des Communes et des autres collectivités locales est du ressort du Gouvernement régional, le Conseil de la Vallée entendu et dans le respect des lois étatiques ;

Vu la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomie en Vallée d'Aoste), et notamment :

- le troisième alinéa de son art. 19, qui prévoit que la démission d'un conseiller, adressée au Conseil communal, est enregistrée le jour même de sa présentation, est irrévocable, ne nécessite aucune constatation et prend effet immédiatement ;
- le premier alinéa de son art. 19 bis, au sens duquel le siège devenu vacant pour quelque cause que ce soit, pendant les cinq années de la législature, est attribué au candidat qui, dans la même liste du conseiller ayant cessé ses fonctions, suit immédiatement le dernier élu ;
- le premier alinéa de son art. 70, qui établit qu'aux termes du deuxième alinéa de l'art. 43 de la loi constitutionnelle n° 4/1948, un Conseil communal est dissous par délibération du Gouvernement régional, le Conseil de la Vallée entendu ;
- le point 7) de la lettre c) du premier alinéa de son art. 70, qui prévoit, au nombre des cas de dissolution des Conseils communaux, la réduction d'un Conseil communal à la moitié de ses membres, du fait de l'impossibilité de remplacer les conseillers ayant cessé leurs fonctions ;
- le troisième alinéa de son art. 70, qui établit qu'un arrêté du président de la Région, pris à la suite de la dissolution du Conseil communal, nomme un commissaire qui exerce les fonctions que ce même arrêté lui attribue ;

- all'articolo 70, comma 4, stabilisce che il provvedimento di scioglimento del Consiglio è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e che della sua adozione ne è data immediata comunicazione al Consiglio regionale e al Ministero dell'Interno per la successiva comunicazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

rammentato che alle elezioni comunali generali del 28 settembre 2025 per il Comune di Pontboset è stata presentata una sola lista "PONTBOSET PICCOLO, UNITO E FORTE", composta dai due candidati alla carica di Sindaco e di Vice Sindaco e da n. 8 candidati alla carica di consigliere comunale;

preso atto, pertanto, che il Consiglio comunale di Pontboset è composto dal Sindaco, dal Vice Sindaco e da n. 8 consiglieri, per cui le dimissioni di n. 6 componenti, non surrogabili ai sensi dell'articolo 19bis, comma 1, della l.r. 54/1998 in mancanza di candidati non eletti della medesima lista, costituiscono presupposto per lo scioglimento del Consiglio stesso ai sensi del sopra richiamato articolo 70, comma 1, lettera c), numero 7), della l.r. 54/1998, non essendo più assicurato il normale funzionamento degli organi del Comune;

richiamato il proprio atto n. 229 in data 6 marzo 2026, con il quale è stato richiesto al Consiglio regionale di esprimere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, comma 2, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, il parere in merito allo scioglimento del Consiglio comunale di Pontboset;

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale nell'adunanza dell'11 marzo 2026, con atto n. 323/XVII;

considerata, pertanto, la necessità di disporre lo scioglimento del Consiglio comunale di Pontboset;

atteso che le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Pontboset dovranno svolgersi, come previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), nel periodo dal 1° maggio al 15 giugno 2026, essendosi verificata la causa di scioglimento entro il 15 marzo 2026;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028 e delle connesse disposizioni applicative;

dato atto che per la copertura delle spese per le suddette elezioni comunali, poste a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 73 della l.r. 4/1995, è disponibile un adeguato stanziamento di euro 2.903,30 sul capitolo di spesa U0022910 "Spese per altri servizi per lo svolgimento delle elezioni comunali", nell'ambito della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" – programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile" – macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2026/2028;

- le quatrième alinéa de son art. 70, qui dispose que la délibération portant dissolution du Conseil communal est publiée au Bulletin officiel de la Région et au journal officiel de la République italienne et que son adoption est immédiatement communiquée au Conseil de la Vallée et au Ministère de l'intérieur qui en informe le Parlement, au sens du sixième alinéa de l'art. 141 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois en matière d'ordre juridique des collectivités locales) ;

Considérant que lors des élections générales du 28 septembre 2025, une seule liste a été présentée pour la Commune de Pontboset, à savoir *PONTBOSET PICCOLO, UNITO E FORTE*, composée des deux candidats aux mandats de syndic et de vice-syndic et de huit candidats au mandat de conseiller ;

Considérant donc que le Conseil communal de Pontboset est composé du syndic, du vice-syndic et de huit conseillers et que la démission de six de ceux-ci, qui ne peuvent être remplacés au sens du premier alinéa de l'art. 19 bis de la LR n° 54/1998 à défaut de candidats non élus dans la même liste, représente une cause de dissolution dudit Conseil, au sens du point 7) de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 70 de la loi susmentionnée, le fonctionnement normal des organes de la Commune concernée ne pouvant plus être assuré ;

Rappelant la délibération n° 229 du 6 mars 2026 par laquelle le Gouvernement régional a demandé au Conseil de la Vallée d'exprimer son avis quant à la dissolution du Conseil communal de Pontboset, au sens du deuxième alinéa de l'art. 43 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste ;

Vu l'avis favorable du Conseil de la Vallée, exprimé par la délibération n° 323/XVII du 11 mars 2026 ;

Considérant qu'il est donc nécessaire de procéder à la dissolution du Conseil communal de Pontboset ;

Considérant que les élections pour le renouvellement du Conseil communal de Pontboset doivent se dérouler, au sens du deuxième alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élections communales), entre le 1^{er} mai et le 15 juin 2026, la cause de la dissolution du Conseil s'étant produite avant le 15 mars 2026 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 1680 du 30 décembre 2025 relative à l'approbation du document technique d'accompagnement du budget, du budget de gestion 2026/2028, ainsi que des dispositions d'application y afférentes ;

Considérant qu'aux fins de la couverture des dépenses relatives aux élections communales en question, qui sont à la charge de la Région au sens de l'art. 73 de la LR n° 4/1995, une enveloppe de 2 903,30 euros est disponible sur le chapitre U0022910 (Dépenses pour d'autres services en vue du déroulement des élections communales), dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 07 (Élections et consultations populaires – Registre de la population et état civil), macro-agrégat 103 (Achat de biens et de services) du budget de gestion 2026/2028 de la Région ;

considerato che il dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione;

ad unanimità di voti favorevoli,

delibera

- 1) di disporre lo scioglimento del Consiglio comunale di Pontboset, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dell'articolo 70, comma 1, lettera c), numero 7), della l.r. 54/1998;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 70, comma 3, della l.r. 54/1998, il Presidente della Regione provvederà, con proprio decreto, alla nomina di un Commissario;
- 3) di dare atto, altresì, che le spese per le successive elezioni comunali, poste a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 73 della l.r. 4/1995, troveranno copertura sul capitolo di spesa U0022910 "Spese per altri servizi per lo svolgimento delle elezioni comunali" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2026/2028;
- 4) di dare atto, infine, che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della l.r. 54/1998, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e che della sua adozione ne sarà data immediata comunicazione al Consiglio regionale e al Ministero dell'Interno per la successiva comunicazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del d.lgs. 267/2000.

ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN

Deliberazione 26 febbraio 2026, n. 7.

Esame delle osservazioni e approvazione variante non sostanziale n. 7 al vigente Piano Regolatore Generale comunale (PRGC), ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 06.04.1998, n. 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Vu l'avis favorable de la dirigeante de la structure « Collectivités locales » de la Présidence de la Région, formulé au sens du quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010, quant à la légalité du texte proposé pour la présente délibération ;

Sur proposition du président de la Région ;

À l'unanimité,

délibère

- 1) Le Conseil communal de Pontboset est dissous, au sens du deuxième alinéa de l'art. 43 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948, et du point 7) de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 70 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998.
- 2) Aux termes du troisième alinéa de l'art. 70 de la LR n° 54/1998, le président de la Région prendra un arrêté portant nomination d'un commissaire.
- 3) Les dépenses relatives aux prochaines élections communales, qui sont à la charge de la Région au sens de l'art. 73 de la LR n° 4/1995, sont couvertes par les crédits inscrits au chapitre U0022910 (Dépenses pour d'autres services en vue du déroulement des élections communales) du budget de gestion 2026/2028 de la Région.
- 4) Aux termes du quatrième alinéa de l'art. 70 de la LR n° 54/1998, la présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région et au journal officiel de la République italienne et son adoption est immédiatement communiquée au Conseil de la Vallée et au Ministère de l'intérieur qui en informe le Parlement, au sens du sixième alinéa de l'art. 141 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000.

ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

COMMUNE DE GRESSONEY-SAINT-JEAN

Délibération n° 7 du 26 février 2026,

portant examen des observations formulées au sujet de la variante non substantielle n° 7 du plan régulateur général communal en vigueur et approbation de ladite variante, aux termes de l'art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Le préambule fait partie intégrante et substantielle de la présente délibération.

- | | |
|--|---|
| <p>2. Di approvare, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, la variante non sostanziale n. 7 al PRGC del Comune di Gressoney-Saint-Jean descritta negli elaborati allegati predisposti dal personale dell'Ufficio tecnico comunale, che formano parte integrante del presente atto.</p> <p>3. Di dare atto della coerenza al P.T.P. della presente variante non sostanziale allo strumento urbanistico.</p> <p>4. Di demandare all'ufficio tecnico comunale l'attivazione, ai fini dell'efficacia della variante non sostanziale n. 7 al PRGC, delle procedure previste dall'articolo 16, commi 5 e 6 della legge regionale 11/1998, consistenti nella pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e nei siti web della Regione e del Comune del presente atto e nella trasmissione del medesimo, entro 30 (trenta) giorni, unitamente agli atti della variante, su supporto informatico firmato digitalmente, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.</p> | <p>2. Aux termes de l'art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, la variante non substantielle n° 7 du plan régulateur général communal (PRGC) est approuvée telle qu'elle est décrite aux documents rédigés par les personnels du Bureau technique communal et annexés à la présente délibération pour en faire partie intégrante.</p> <p>3. Il est attesté que la variante non substantielle en cause n'est pas en contraste avec le plan territorial paysager.</p> <p>4. Le Bureau technique communal est chargé d'accomplir les procédures nécessaires en vue de la prise d'effet de la variante non substantielle du PRGC n° 7, aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'art. 16 de la LR n° 11/1998, et notamment de veiller à la publication de la présente délibération au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste, ainsi que sur le site institutionnel de celle-ci et de la Commune, et à la transmission de ladite délibération, avec les documents de la variante en question, à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme sous format numérique signé électroniquement et sous trente jours.</p> |
|--|---|

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Avviso pubblico per la prima sessione dell'anno 2026 della prova di accertamento della conoscenza delle lingue francese e italiana, finalizzata al conseguimento dell'attestazione linguistica valida per l'accesso al pubblico impiego negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 - Categoria A e categoria B-posizione B1.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI

Rende noto

1. In applicazione dell'art. 41, comma 4bis, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, è indetta una sessione d'esame per il conseguimento dell'attestazione della conoscenza delle lingue francese e italiana per la "categoria A e categoria B Posizione B1". L'attestazione è necessaria per l'ammissione alle procedure di assunzione a tempo indeterminato o determinato, con qualsiasi modalità avviate, ivi comprese le assunzioni per chiamata diretta nominativa di cui al comma 2 del medesimo articolo, salvo che il candidato possieda uno dei titoli di esonero previsti dall'art. 16 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1.
2. L'attestazione della conoscenza della lingua francese è requisito necessario per l'accesso a qualsiasi procedura selettiva in cui il candidato scelga di svolgere le prove d'esame in lingua italiana.
3. L'attestazione della conoscenza della lingua italiana è requisito necessario per l'accesso a qualsiasi procedura selettiva in cui il candidato scelga di svolgere le prove d'esame in lingua francese.
4. L'attestazione della conoscenza della lingua italiana e francese è requisito necessario qualora l'assunzione avvenga tramite procedura di avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego che non contempli prove attitudinali o tramite concorso per soli titoli per coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia;
 - familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
5. Ai sensi dell'art.13, comma 2, della legge regionale 2 aprile 2025, n. 7, in sede di prima applicazione, la Re-

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Appel à candidatures pour la première session 2026 de l'examen de vérification de la maîtrise du français et de l'italien en vue de l'obtention de l'attestation linguistique valable pour le recrutement au sein des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 – catégorie A et catégorie B - position B1.

LA DIRIGEANTE DE LA STRUCTURE « GESTION DU PERSONNEL ET CONCOURS »

donne avis de ce qui suit

1. En application du quatrième alinéa bis de l'art. 41 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010, une session d'examen pour l'obtention de l'attestation de maîtrise du français ou de l'italien est ouverte au titre de la catégorie A et de la catégorie B - position B1. L'attestation en question est nécessaire aux fins de l'admission aux procédures de recrutement sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la modalité choisie, y compris les recrutements obligatoires par appel direct au sens du deuxième alinéa de l'article susmentionné, sauf si le candidat justifie de l'un des titres admis en dispense au sens de l'art. 16 du règlement régional n° 1 du 12 février 2013.
2. L'attestation de maîtrise du français est nécessaire aux fins de l'admission à toute procédure de recrutement dans laquelle le candidat choisit de passer les épreuves en italien.
3. L'attestation de maîtrise de l'italien est nécessaire aux fins de l'admission à toute procédure de recrutement dans laquelle le candidat choisit de passer les épreuves en français.
4. L'attestation de maîtrise du français et de l'italien est, par ailleurs, nécessaire en cas soit de recrutement, sans épreuves d'aptitude, sur la base des listes des centres d'aide à l'emploi, soit de recrutement par concours, sur titres, ouverts à tout candidat remplissant l'une des conditions ci-après :
 - être ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie ;
 - s'il n'est pas citoyen italien ni ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie, être membre de famille d'un citoyen italien ou d'un ressortissant desdits États et bénéficier du droit de séjour, temporaire ou permanent ;
 - s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, être titulaire d'une carte de résident de longue durée – UE ou bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
5. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 7 du 2 avril 2025, pendant la phase de pre-

gione e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 22/2010 continuano a garantire l'espletamento delle prove di accertamento linguistico preliminarmente alle procedure di reclutamento. A decorrere dal 31 dicembre 2026, l'accertamento della conoscenza linguistica è effettuato esclusivamente in occasione delle sessioni periodiche organizzate dalla Regione e l'attestazione è richiesta quale requisito per la partecipazione alle procedure di reclutamento.

Requisiti per l'ammissione

1. Per la partecipazione alla procedura il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) con riguardo alla cittadinanza, essere in una delle seguenti condizioni:
 - cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - b) aver raggiunto il 18° anno di età.

Accertamento linguistico

1. L'accertamento della conoscenza della lingua francese/italiana consiste in una prova orale riguardante la sfera quotidiana e la sfera professionale, strutturata secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.
2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002 nonché visionabile sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono state pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle d'Aosta e visionabili sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi.
3. Il candidato che si trova nella condizione di cui all'art. 1, comma 4 dell'avviso dovrà sostenere l'accertamento della conoscenza della lingua francese e italiana indipendentemente dall'espressa richiesta (lingua francese o italiana) formulata nella compilazione della domanda on-line.
4. Al candidato che non riporta una votazione di almeno 6/10 nella prova orale, non è rilasciata l'attestazione della conoscenza della lingua francese e/o italiana, necessaria per l'ammissione alle procedure di assunzione di cui

mière application de celle-ci, la Région et les collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 continuent à assurer le déroulement de l'examen préliminaire de français ou d'italien dans le cadre des procédures de recrutement. À compter du 31 décembre 2026, l'examen de vérification de la maîtrise du français et de l'italien est effectué uniquement lors des sessions périodiques organisées par la Région ; la possession de l'attestation y afférente devient une condition requise aux fins de la participation aux procédures de recrutement.

Conditions d'admission

1. Tout candidat doit remplir les conditions suivantes :
 - a) Eu égard à la nationalité :
 - être citoyen italien ou ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie ;
 - s'il n'est pas citoyen italien ni ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie, être membre de famille d'un citoyen italien ou d'un ressortissant desdits États et bénéficier du droit de séjour, temporaire ou permanent ;
 - s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, être titulaire d'une carte de résident de longue durée – UE ou bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;
 - b) Avoir dix-huit ans révolus.

Examen de français ou d'italien

1. L'examen de français ou d'italien consiste en une épreuve orale sur des sujets relevant du domaine du quotidien et du domaine professionnel, structurée selon les modalités visées aux délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et n° 1501 du 29 avril 2002.
2. Les types d'épreuves sont établis par les dispositions publiées au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste n° 23 du 28 mai 2002 (2e supplément ordinaire), qui peuvent être consultées sur le site institutionnel de la Région (section Avis et documents – Concours). Les guides pour le candidat, utiles aux fins de la préparation de l'examen, sont publiés au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste n° 49 du 12 novembre 2002 (1er et 2e suppléments) et peuvent être consultés auprès des bibliothèques de la Vallée d'Aoste et sur le site institutionnel de la Région (section Avis et documents – Concours).
3. Tout candidat répondant à l'une des conditions visées au quatrième alinéa de l'art. 1er de l'avis intégral est tenu de passer l'examen de vérification de la maîtrise tant du français que de l'italien, indépendamment de la langue (française ou italienne) dont il demande la vérification dans sa candidature en ligne.
4. L'attestation de maîtrise du français ou de l'italien, nécessaire aux fins de l'admission aux procédures de recrutement visées à l'art. 1er de l'avis intégral si le candidat ne justifie pas de l'un des titres évoqués à l'art. 16 du RR

al precedente art. 1 se non si possiede uno dei titoli di esonero previsti dall'articolo 16 del r.r. 1/2013.

5. È soggetto a prove differenziate il candidato cui sia stata riconosciuta una tipologia di invalidità indicata dalla tabella pubblicata sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/guida_accertamento_linguistico_i.asp approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 4660/2001, da comprovarsi con idonea documentazione da consegnare all'Ufficio accertamenti linguistici comparto con le modalità indicate all'art. 5.
6. L'accertamento linguistico, conseguito con esito positivo, conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'art. 1 del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, in relazione alla categoria A e alla categoria B – posizione B1.

Sede e data delle prove

1. Il diario e il luogo delle prove sono pubblicati il 19 maggio 2026 sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/avvisi e documenti/concorsi e all'albo notiziario della Regione. La data di pubblicazione all'albo notiziario della Regione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del termine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati.

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione può essere effettuata nei 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Valle d'Aosta e precisamente dal 24 marzo al 23 aprile 2026.
2. La domanda di ammissione dev'essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica seguendo la procedura di registrazione e di compilazione della domanda online.
3. L'avviso integrale inerente alla procedura selettiva è pubblicato sul sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi) e può essere ritirato direttamente dagli interessati presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) - Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta oppure presso l'Ufficio accertamenti linguistici comparto della Struttura Gestione del personale e concorsi - Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00 (tel. 0165/273341, 273343, 273356 u-accertamenti_linguistici_comparto@regione.vda.it).

La Dirigente
Clarissa GREGORI

Avviso pubblico per la prima sessione dell'anno 2026 della prova di accertamento della conoscenza delle lingue francese e italiana, finalizzata al conseguimento dell'attestazione linguistica valida per l'accesso al pubblico impiego negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della L.R.

n° 1/2013, n'est pas délivrée si la note obtenue lors de l'examen est inférieure à 6/10.

5. Les candidats atteints d'une incapacité figurant au tableau approuvé par la DGR n° 4660/2001 et publié sur le site institutionnel de la Région à l'adresse www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/guida_accertamento_linguistico_i.asp sont soumis à des épreuves différentes. La condition d'incapacité doit être attestée par une documentation ad hoc devant être déposée, suivant les modalités visées à l'art. 5 de l'avis intégral, au bureau chargé des examens de vérification de la maîtrise du français et de l'italien pour le compte des collectivités et organismes du statut unique de la Vallée d'Aoste.
6. L'évaluation satisfaisante est définitivement acquise pour tous les collectivités et organismes publics visés à l'art. 1er du RR n° 1/2013 et pour l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste, au titre de la catégorie A et de la catégorie B – position B1.

Lieu et date des épreuves

1. Le lieu et la date des épreuves seront publiés le 19 mai 2026 au tableau d'affichage de la Région et sur le site institutionnel de celle-ci, dans la section Avis et documents – Concours La publication au tableau d'affichage de la Région vaut notification aux candidats aux fins du respect du délai de quinze jours de préavis devant leur être garanti.

Dépôt des candidatures

1. Les candidatures doivent être posées dans les trente jours à compter de la date de publication du présent extrait au Bulletin officiel de la Région, à savoir du 24 mars au 23 avril 2026.
2. Les candidatures doivent être posées exclusivement selon les procédures d'enregistrement et de rédaction en ligne prévues.
3. L'avis intégral est publié sur le site institutionnel de la Région, à l'adresse www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi, et peut être demandé au Bureau au service du public (Aoste, 1, place Deffeyes) ou au bureau chargé des examens de vérification de la maîtrise du français et de l'italien pour le compte des collectivités et organismes du statut unique de la Vallée d'Aoste de la structure « Gestion du personnel et concours » (Aoste, 1, place Deffeyes, du lundi au vendredi, de 9 h à 14 h – tél. : 01 65 27 33 41, 01 65 27 33 43 et 01 65 27 33 56 - courriel : u-accertamenti_linguistici_comparto@regione.vda.it).

La Dirigeante,
Clarissa GREGORI

Appel à candidatures pour la première session 2026 de l'examen de vérification de la maîtrise du français et de l'italien en vue de l'obtention de l'attestation linguistique valable pour le recrutement au sein des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la

22/2010 - Categoria B – posizioni B2 e B3.

**LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DEL
PERSONALE E CONCORSI**

Rende noto

1. In applicazione dell'art. 41, comma 4bis, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, è indetta una sessione d'esame per il conseguimento dell'attestazione della conoscenza delle lingue francese e italiana per la "categoria B – Posizioni B2 e B3". L'attestazione è necessaria per l'ammissione alle procedure di assunzione a tempo indeterminato o determinato, con qualsiasi modalità avviate, ivi comprese le assunzioni per chiamata diretta nominativa di cui al comma 2 del medesimo articolo, salvo che il candidato possieda uno dei titoli di esonero previsti dall'art. 16 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1.
2. L'attestazione della conoscenza della lingua francese è requisito necessario per l'accesso a qualsiasi procedura selettiva in cui il candidato scelga di svolgere le prove d'esame in lingua italiana.
3. L'attestazione della conoscenza della lingua italiana è requisito necessario per l'accesso a qualsiasi procedura selettiva in cui il candidato scelga di svolgere le prove d'esame in lingua francese.
4. L'attestazione della conoscenza della lingua italiana e francese è requisito necessario qualora l'assunzione avvenga tramite procedura di avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego che non contempli prove attitudinali o tramite concorso per soli titoli per coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia;
 - familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
5. Ai sensi dell'art.13, comma 2, della legge regionale 2 aprile 2025, n. 7, in sede di prima applicazione, la Regione e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 22/2010 continuano a garantire l'espletamento delle prove di accertamento linguistico preliminarmente alle procedure di reclutamento. A decorrere dal 31 dicembre 2026, l'accertamento della conoscenza linguistica è effettuato esclusivamente in occasione delle sessioni periodiche organizzate dalla Regione e l'attestazione è richiesta quale requisito per la partecipazione alle procedure di reclutamento.

loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 – catégorie B – positions B2 et B3.

**LA DIRIGEANTE DE LA STRUCTURE « GESTION DU
PERSONNEL ET CONCOURS »**

donne avis de ce qui suit

1. En application du quatrième alinéa bis de l'art. 41 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010, une session d'examen pour l'obtention de l'attestation de maîtrise du français ou de l'italien est ouverte au titre de la catégorie B - positions B2 et B3. L'attestation en question est nécessaire aux fins de l'admission aux procédures de recrutement sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la modalité choisie, y compris les recrutements obligatoires par appel direct au sens du deuxième alinéa de l'article susmentionné, sauf si le candidat justifie de l'un des titres admis en dispense au sens de l'art. 16 du règlement régional n° 1 du 12 février 2013.
2. L'attestation de maîtrise du français est nécessaire aux fins de l'admission à toute procédure de recrutement dans laquelle le candidat choisit de passer les épreuves en italien.
3. L'attestation de maîtrise de l'italien est nécessaire aux fins de l'admission à toute procédure de recrutement dans laquelle le candidat choisit de passer les épreuves en français.
4. L'attestation de maîtrise du français et de l'italien est, par ailleurs, nécessaire en cas soit de recrutement, sans épreuves d'aptitude, sur la base des listes des centres d'aide à l'emploi, soit de recrutement par concours, sur titres, ouverts à tout candidat remplissant l'une des conditions ci-après :
 - être ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie ;
 - s'il n'est pas citoyen italien ni ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie, être membre de famille d'un citoyen italien ou d'un ressortissant desdits États et bénéficier du droit de séjour, temporaire ou permanent ;
 - s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, être titulaire d'une carte de résident de longue durée – UE ou bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
5. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 7 du 2 avril 2025, pendant la phase de première application de celle-ci, la Région et les collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 continuent à assurer le déroulement de l'examen préliminaire de français ou d'italien dans le cadre des procédures de recrutement. À compter du 31 décembre 2026, l'examen de vérification de la maîtrise du français et de l'italien est effectué uniquement lors des sessions périodiques organisées par la Région ; la possession de l'attestation y afférente devient une condition requise aux fins de la participation aux procédures de recrutement.

Requisiti per l'ammissione	Conditions d'admission
1. Per la partecipazione alla procedura il candidato deve possedere i seguenti requisiti: a) con riguardo alla cittadinanza, essere in una delle seguenti condizioni: • cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; • familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente; • cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; b) aver raggiunto il 18° anno di età.	1. Tout candidat doit remplir les conditions suivantes : a) Eu égard à la nationalité : • être citoyen italien ou ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie ; • s'il n'est pas citoyen italien ni ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie, être membre de famille d'un citoyen italien ou d'un ressortissant desdits États et bénéficier du droit de séjour, temporaire ou permanent ; • s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, être titulaire d'une carte de résident de longue durée – UE ou bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; b) Avoir dix-huit ans révolus.
Accertamento linguistico	Examen de français ou d'italien
1. L'accertamento della conoscenza della lingua francese/italiana consiste in una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera quotidiana e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002. 2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002 nonché visionabile sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono state pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle d'Aosta e visionabili sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi. 3. Il candidato che si trova nella condizione di cui all'art. 1, comma 4 dell'avviso dovrà sostenere l'accertamento della conoscenza della lingua francese e italiana indipendentemente dall'espressa richiesta (lingua francese o italiana) formulata nella compilazione della domanda on-line. 4. Al candidato che non riporta una votazione di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non è rilasciata l'attestazione della conoscenza della lingua francese e/o italiana, necessaria per l'ammissione alle procedure di assunzione di cui al precedente art. 1 se non si possiede uno dei titoli di esonero previsti dall'articolo 16 del r.r. 1/2013. 5. È soggetto a prove differenziate il candidato cui sia stata riconosciuta una tipologia di invalidità indicata dalla tabella pubblicata sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/guida_accertamento_linguistico_i.asp approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 4660/2001, da comprovarsi con idonea documentazione da consegnare	1. L'examen de français ou d'italien consiste en une épreuve écrite et une épreuve orale sur des sujets relevant du domaine du quotidien et du domaine professionnel, structurée selon les modalités visées aux délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et n° 1501 du 29 avril 2002. 2. Les types d'épreuves sont établis par les dispositions publiées au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste n° 23 du 28 mai 2002 (2e supplément ordinaire), qui peuvent être consultées sur le site institutionnel de la Région (section Avis et documents – Concours). Les guides pour le candidat, utiles aux fins de la préparation de l'examen, sont publiés au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste n° 49 du 12 novembre 2002 (1^{er} et 2^e suppléments) et peuvent être consultés auprès des bibliothèques de la Vallée d'Aoste et sur le site institutionnel de la Région (section Avis et documents – Concours). 3. Tout candidat répondant à l'une des conditions visées au quatrième alinéa de l'art. 1^{er} de l'avis intégral est tenu de passer l'examen de vérification de la maîtrise tant du français que de l'italien, indépendamment de la langue (française ou italienne) dont il demande la vérification dans sa candidature en ligne. 4. L'attestation de maîtrise du français ou de l'italien, nécessaire aux fins de l'admission aux procédures de recrutement visées à l'art. 1^{er} de l'avis intégral si le candidat ne justifie pas de l'un des titres évoqués à l'art. 16 du RR n° 1/2013, n'est pas délivrée si la note obtenue lors de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale est inférieure à 6/10. 5. Les candidats atteints d'une incapacité figurant au tableau approuvé par la DGR n° 4660/2001 et publié sur le site institutionnel de la Région à l'adresse www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/guida_accertamento_linguistico_i.asp sont soumis à des épreuves différentes. La condition d'incapacité doit être attestée par une documentation ad hoc devant être déposée, suivant les moda-

all'Ufficio accertamenti linguistici comparto con le modalità indicate all'art. 5.

6. L'accertamento linguistico, conseguito con esito positivo, conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'art. 1 del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, in relazione alla categoria B – posizioni B2 e B3 e alle categorie/posizioni inferiori.

Sede e data delle prove

1. Il diario e il luogo delle prove sono pubblicati il 19 maggio 2026 sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/avvisi e documenti/concorsi e all'albo notiziario della Regione. La data di pubblicazione all'albo notiziario della Regione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del termine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati.

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione può essere effettuata nei 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Valle d'Aosta e precisamente dal 24 marzo al 23 aprile 2026.
2. La domanda di ammissione dev'essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica seguendo la procedura di registrazione e di compilazione della domanda online.
3. L'avviso integrale inerente alla procedura selettiva è pubblicato sul sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi) e può essere ritirato direttamente dagli interessati presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) - Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta oppure presso l'Ufficio accertamenti linguistici comparto della Struttura Gestione del personale e concorsi – Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00 (tel. 0165/273341, 273343, 273356 u-accertamenti_linguistici_comparto@regione.vda.it).

La Dirigente
Clarissa GREGORI

Avviso pubblico per la prima sessione dell'anno 2026 della prova di accertamento della conoscenza delle lingue francese e italiana, finalizzata al conseguimento dell'attestazione linguistica valida per l'accesso al pubblico impiego negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 - Categoria E – posizioni C1 e C2.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI

Rende noto

1. In applicazione dell'art. 41, comma 4bis, della legge re-

lites visées à l'art. 5 de l'avis intégral, au bureau chargé des examens de vérification de la maîtrise du français et de l'italien pour le compte des collectivités et organismes du statut unique de la Vallée d'Aoste.

6. L'évaluation satisfaisante est définitivement acquise pour tous les collectivités et organismes publics visés à l'art. 1^{er} du RR n° 1/2013 et pour l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste. au titre de la catégorie B – positions B2 et B3 et des catégories/positions inférieures.

Lieu et date des épreuves

1. Le lieu et la date des épreuves seront publiés le 19 mai 2026 au tableau d'affichage de la Région et sur le site institutionnel de celle-ci, dans la section Avis et documents – Concours. La publication au tableau d'affichage de la Région vaut notification aux candidats aux fins du respect du délai de quinze jours de préavis devant leur être garanti.

Dépôt des candidatures

1. Les candidatures doivent être posées dans les trente jours à compter de la date de publication du présent extrait au Bulletin officiel de la Région, à savoir du 24 mars au 23 avril 2026.
2. Les candidatures doivent être posées exclusivement selon les procédures d'enregistrement et de rédaction en ligne prévues.
3. L'avis intégral est publié sur le site institutionnel de la Région, à l'adresse www.region.vda.it/amministrazione/concorsi, et peut être demandé au Bureau au service du public (Aoste, 1, place Deffeyes) ou au bureau chargé des examens de vérification de la maîtrise du français et de l'italien pour le compte des collectivités et organismes du statut unique de la Vallée d'Aoste de la structure « Gestion du personnel et concours » (Aoste, 1, place Deffeyes, du lundi au vendredi, de 9 h à 14 h – tél. : 01 65 27 33 41, 01 65 27 33 43 et 01 65 27 33 56 - courriel : u-accertamenti_linguistici_comparto@regione.vda.it).

La Dirigeante,
Clarissa GREGORI

Appel à candidatures pour la première session 2026 de l'examen de vérification de la maîtrise du français et de l'italien en vue de l'obtention de l'attestation linguistique valable pour le recrutement au sein des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 – catégorie C – positions C1 et C2.

LA DIRIGEANTE DE LA STRUCTURE « GESTION DU PERSONNEL ET CONCOURS »

donne avis de ce qui suit

1. En application du quatrième alinéa bis de l'art. 41 de la loi

gionale 23 luglio 2010, n. 22, è indetta una sessione d'esame per il conseguimento dell'attestazione della conoscenza delle lingue francese e italiana per la "categoria C – Posizioni C1 e C2". L'attestazione è necessaria per l'ammissione alle procedure di assunzione a tempo indeterminato o determinato, con qualsiasi modalità avviate, ivi comprese le assunzioni per chiamata diretta nominativa di cui al comma 2 del medesimo articolo, salvo che il candidato possieda uno dei titoli di esonero previsti dall'art. 16 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1.

2. L'attestazione della conoscenza della lingua francese è requisito necessario per l'accesso a qualsiasi procedura selettiva in cui il candidato scelga di svolgere le prove d'esame in lingua italiana.
3. L'attestazione della conoscenza della lingua italiana è requisito necessario per l'accesso a qualsiasi procedura selettiva in cui il candidato scelga di svolgere le prove d'esame in lingua francese.
4. L'attestazione della conoscenza della lingua italiana e francese è requisito necessario qualora l'assunzione avvenga tramite procedura di avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego che non contempli prove attitudinali o tramite concorso per soli titoli per coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia;
 - familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
5. Ai sensi dell'art.13, comma 2, della legge regionale 2 aprile 2025, n. 7, in sede di prima applicazione, la Regione e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 22/2010 continuano a garantire l'espletamento delle prove di accertamento linguistico preliminarmente alle procedure di reclutamento. A decorrere dal 31 dicembre 2026, l'accertamento della conoscenza linguistica è effettuato esclusivamente in occasione delle sessioni periodiche organizzate dalla Regione e l'attestazione è richiesta quale requisito per la partecipazione alle procedure di reclutamento.

Requisiti per l'ammissione

1. Per la partecipazione alla procedura il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) con riguardo alla cittadinanza, essere in una delle seguenti condizioni:
 - cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente

régionale n° 22 du 23 juillet 2010, une session d'examen pour l'obtention de l'attestation de maîtrise du français ou de l'italien est ouverte au titre de la catégorie C - positions C1 et C2. L'attestation en question est nécessaire aux fins de l'admission aux procédures de recrutement sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la modalité choisie, y compris les recrutements obligatoires par appel direct au sens du deuxième alinéa de l'article susmentionné, sauf si le candidat justifie de l'un des titres admis en dispense au sens de l'art. 16 du règlement régional n° 1 du 12 février 2013.

2. L'attestation de maîtrise du français est nécessaire aux fins de l'admission à toute procédure de recrutement dans laquelle le candidat choisit de passer les épreuves en italien.
3. L'attestation de maîtrise de l'italien est nécessaire aux fins de l'admission à toute procédure de recrutement dans laquelle le candidat choisit de passer les épreuves en français.
4. L'attestation de maîtrise du français et de l'italien est, par ailleurs, nécessaire en cas soit de recrutement, sans épreuves d'aptitude, sur la base des listes des centres d'aide à l'emploi, soit de recrutement par concours, sur titres, ouverts à tout candidat remplissant l'une des conditions ci-après :
 - être ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie ;
 - s'il n'est pas citoyen italien ni ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie, être membre de famille d'un citoyen italien ou d'un ressortissant desdits États et bénéficier du droit de séjour, temporaire ou permanent ;
 - s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, être titulaire d'une carte de résident de longue durée – UE ou bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
5. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 7 du 2 avril 2025, pendant la phase de première application de celle-ci, la Région et les collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 22/2010 continuent à assurer le déroulement de l'examen préliminaire de français ou d'italien dans le cadre des procédures de recrutement. À compter du 31 décembre 2026, l'examen de vérification de la maîtrise du français et de l'italien est effectué uniquement lors des sessions périodiques organisées par la Région ; la possession de l'attestation y afférente devient une condition requise aux fins de la participation aux procédures de recrutement.

Conditions d'admission

1. Tout candidat doit remplir les conditions suivantes :
 - a) Eu égard à la nationalité :
 - être citoyen italien ou ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie ;
 - s'il n'est pas citoyen italien ni ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne

cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente;

- cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno E per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) aver raggiunto il 18° anno di età.

Accertamento linguistico

1. L'accertamento della conoscenza della lingua francese/italiana consiste in una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.
2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002 nonché visionabile sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono state pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle d'Aosta e visionabili sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi.
3. Il candidato che si trova nella condizione di cui all'art. 1, comma 4 dell'avviso dovrà sostenere l'accertamento della conoscenza della lingua francese e italiana indipendentemente dall'espressa richiesta (lingua francese o italiana) formulata nella compilazione della domanda on-line.
4. Al candidato che non riporta una votazione di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non è rilasciata l'attestazione della conoscenza della lingua francese e/o italiana, necessaria per l'ammissione alle procedure di assunzione di cui al precedente art. 1 se non si possiede uno dei titoli di esonero previsti dall'articolo 16 del r.r. 1/2013.
5. È soggetto a prove differenziate il candidato cui sia stata riconosciuta una tipologia di invalidità indicata dalla tabella pubblicata sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/guida_accertamento_linguistico_i.asp approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 4660/2001, da comprovarsi con idonea documentazione da consegnare all'Ufficio accertamenti linguistici comparto con le modalità indicate all'art. 5.
6. L'accertamento linguistico, conseguito con esito positivo, conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'art. 1 del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle

autre que l'Italie, être membre de famille d'un citoyen italien ou d'un ressortissant desdits États et bénéficier du droit de séjour, temporaire ou permanent ;

- s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, être titulaire d'une carte de résident de longue durée – UE ou bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

b) Avoir dix-huit ans révolus.

Examen de français ou d'italien

1. L'examen de français ou d'italien consiste en une épreuve écrite et une épreuve orale sur des sujets relevant du domaine du quotidien et du domaine professionnel, structurée selon les modalités visées aux délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et n° 1501 du 29 avril 2002.
2. Les types d'épreuves sont établis par les dispositions publiées au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste n° 23 du 28 mai 2002 (2e supplément ordinaire), qui peuvent être consultées sur le site institutionnel de la Région (section Avis et documents – Concours). Les guides pour le candidat, utiles aux fins de la préparation de l'examen, sont publiés au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste n° 49 du 12 novembre 2002 (1^{er} et 2^e suppléments) et peuvent être consultés auprès des bibliothèques de la Vallée d'Aoste et sur le site institutionnel de la Région (section Avis et documents – Concours).
3. Tout candidat répondant à l'une des conditions visées au quatrième alinéa de l'art. 1^{er} de l'avis intégral est tenu de passer l'examen de vérification de la maîtrise tant du français que de l'italien, indépendamment de la langue (française ou italienne) dont il demande la vérification dans sa candidature en ligne.
4. L'attestation de maîtrise du français ou de l'italien, nécessaire aux fins de l'admission aux procédures de recrutement visées à l'art. 1^{er} de l'avis intégral si le candidat ne justifie pas de l'un des titres évoqués à l'art. 16 du RR n° 1/2013, n'est pas délivrée si la note obtenue lors de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale est inférieure à 6/10.
5. Les candidats atteints d'une incapacité figurant au tableau approuvé par la DGR n° 4660/2001 et publié sur le site institutionnel de la Région à l'adresse www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/guida_accertamento_linguistico_i.asp sont soumis à des épreuves différentes. La condition d'incapacité doit être attestée par une documentation ad hoc devant être déposée, suivant les modalités visées à l'art. 5 de l'avis intégral, au bureau chargé des examens de vérification de la maîtrise du français et de l'italien pour le compte des collectivités et organismes du statut unique de la Vallée d'Aoste.
6. L'évaluation satisfaisante est définitivement acquise pour tous les collectivités et organismes publics visés à l'art. 1^{er} du RR n° 1/2013 et pour l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste. au titre de la catégorie

d'Aosta, in relazione alla categoria C – posizioni C1 e C2 e alle categorie/posizioni inferiori.

Sede e data delle prove

1. Il diario e il luogo delle prove sono pubblicati il 19 maggio 2026 sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/avvisi e documenti/concorsi e all'albo notiziario della Regione. La data di pubblicazione all'albo notiziario della Regione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del termine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati.

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione può essere effettuata nei 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Valle d'Aosta e precisamente dal 24 marzo al 23 aprile 2026.
2. La domanda di ammissione dev'essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica seguendo la procedura di registrazione e di compilazione della domanda online.
3. L'avviso integrale inerente alla procedura selettiva è pubblicato sul sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi) e può essere ritirato direttamente dagli interessati presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) - Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta oppure presso l'Ufficio accertamenti linguistici comparto della Struttura Gestione del personale e concorsi - Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00 (tel. 0165/273341, 273343, 273356 u-accertamenti_linguistici_comparto@regione.vda.it).

La Dirigente
Clarissa GREGORI

Avviso pubblico per la prima sessione dell'anno 2026 della prova di accertamento della conoscenza delle lingue francese e italiana, finalizzata al conseguimento dell'attestazione linguistica valida per l'accesso al pubblico impiego negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 - categoria D e qualifica unica dirigenziale.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE
DEL PERSONALE E CONCORSI

Rende noto

1. In applicazione dell'art. 41, comma 4bis, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, è indetta una sessione d'esame per il conseguimento dell'attestazione della conoscenza delle lingue francese e italiana per la "categoria D e Qualifica Unica Dirigenziale". L'attestazione è necessaria per l'ammissione alle procedure di assunzione a tempo indeterminato o determinato, con qualsiasi modalità avviate, ivi comprese le assunzioni per chiamata diretta nominativa di cui al comma 2 del medesimo articolo, salvo che il candidato possieda uno dei titoli di

C – posizioni C1 e C2 et des catégories/positions inférieures.

Lieu et date des épreuves

1. Le lieu et la date des épreuves seront publiés le 19 mai 2026 au tableau d'affichage de la Région et sur le site institutionnel de celle-ci, dans la section Avis et documents – Concours. La publication au tableau d'affichage de la Région vaut notification aux candidats aux fins du respect du délai de quinze jours de préavis devant leur être garanti.

Dépôt des candidatures

1. Les candidatures doivent être posées dans les trente jours à compter de la date de publication du présent extrait au Bulletin officiel de la Région, à savoir du 24 mars au 23 avril 2026.
2. Les candidatures doivent être posées exclusivement selon les procédures d'enregistrement et de rédaction en ligne prévues.
3. L'avis intégral est publié sur le site institutionnel de la Région, à l'adresse www.region.vda.it/amministrazione/concorsi, et peut être demandé au Bureau au service du public (Aoste, 1, place Deffeyes) ou au bureau chargé des examens de vérification de la maîtrise du français et de l'italien pour le compte des collectivités et organismes du statut unique de la Vallée d'Aoste de la structure « Gestion du personnel et concours » (Aoste, 1, place Deffeyes, du lundi au vendredi, de 9 h à 14 h – tél. : 01 65 27 33 41, 01 65 27 33 43 et 01 65 27 33 56 - courriel : u-accertamenti_linguistici_comparto@regione.vda.it).

La Dirigeante,
Clarissa GREGORI

Appel à candidatures pour la première session 2026 de l'examen de vérification de la maîtrise du français et de l'italien en vue de l'obtention de l'attestation linguistique valable pour le recrutement au sein des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 – catégorie D et catégorie unique de direction.

LA DIRIGEANTE DE LA STRUCTURE « GESTION DU
PERSONNEL ET CONCOURS »

donne avis de ce qui suit

1. En application du quatrième alinéa bis de l'art. 41 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010, une session d'examen pour l'obtention de l'attestation de maîtrise du français ou de l'italien est ouverte au titre de la catégorie D et de la catégorie unique de direction. L'attestation en question est nécessaire aux fins de l'admission aux procédures de recrutement sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la modalité choisie, y compris les recrutements obligatoires par appel direct au sens du deuxième alinéa de l'article susmentionné, sauf

esonero previsti dall'art. 16 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1.	si le candidat justifie de l'un des titres admis en dispense au sens de l'art. 16 du règlement régional n° 1 du 12 février 2013.
2. L'attestazione della conoscenza della lingua francese è requisito necessario per l'accesso a qualsiasi procedura selettiva in cui il candidato scelga di svolgere le prove d'esame in lingua italiana.	2. L'attestation de maîtrise du français est nécessaire aux fins de l'admission à toute procédure de recrutement dans laquelle le candidat choisit de passer les épreuves en italien.
3. L'attestazione della conoscenza della lingua italiana è requisito necessario per l'accesso a qualsiasi procedura selettiva in cui il candidato scelga di svolgere le prove d'esame in lingua francese.	3. L'attestation de maîtrise de l'italien est nécessaire aux fins de l'admission à toute procédure de recrutement dans laquelle le candidat choisit de passer les épreuves en français.
4. L'attestazione della conoscenza della lingua italiana e francese è requisito necessario qualora l'assunzione avvenga tramite procedura di avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego che non contempli prove attitudinali o tramite concorso per soli titoli per coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni: - cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia; - familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente; - cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.	4. L'attestation de maîtrise du français et de l'italien est, par ailleurs, nécessaire en cas soit de recrutement, sans épreuves d'aptitude, sur la base des listes des centres d'aide à l'emploi, soit de recrutement par concours, sur titres, ouverts à tout candidat remplissant l'une des conditions ci-après : - être ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie ; - s'il n'est pas citoyen italien ni ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie, être membre de famille d'un citoyen italien ou d'un ressortissant desdits États et bénéficier du droit de séjour, temporaire ou permanent ; - s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, être titulaire d'une carte de résident de longue durée – UE ou bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
5. Ai sensi dell'art.13, comma 2, della legge regionale 2 aprile 2025, n. 7, in sede di prima applicazione, la Regione e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 22/2010 continuano a garantire l'espletamento delle prove di accertamento linguistico preliminarmente alle procedure di reclutamento. A decorrere dal 31 dicembre 2026, l'accertamento della conoscenza linguistica è effettuato esclusivamente in occasione delle sessioni periodiche organizzate dalla Regione e l'attestazione è richiesta quale requisito per la partecipazione alle procedure di reclutamento.	5. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 7 du 2 avril 2025, pendant la phase de première application de celle-ci, la Région et les collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1 ^{er} de la LR n° 22/2010 continuent à assurer le déroulement de l'examen préliminaire de français ou d'italien dans le cadre des procédures de recrutement. À compter du 31 décembre 2026, l'examen de vérification de la maîtrise du français et de l'italien est effectué uniquement lors des sessions périodiques organisées par la Région ; la possession de l'attestation y afférente devient une condition requise aux fins de la participation aux procédures de recrutement.

Requisiti per l'ammissione

- Per la partecipazione alla procedura il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
 - con riguardo alla cittadinanza, essere in una delle seguenti condizioni:
 - cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

Conditions d'admission

- Tout candidat doit remplir les conditions suivantes :
 - Eu égard à la nationalité :
 - être citoyen italien ou ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie ;
 - s'il n'est pas citoyen italien ni ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie, être membre de famille d'un citoyen italien ou d'un ressortissant desdits États et bénéficier du droit de séjour, temporaire ou permanent ;
 - s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, être titulaire d'une carte de résident de longue durée – UE ou bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

b) aver raggiunto il 18° anno di età.

Accertamento linguistico

1. L'accertamento della conoscenza della lingua francese/italiana consiste in una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.
2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002 nonché visionabile sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono state pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle d'Aosta e visionabili sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi.
3. Il candidato che si trova nella condizione di cui all'art. 1, comma 4 dell'avviso dovrà sostenere l'accertamento della conoscenza della lingua francese e italiana indipendentemente dall'espressa richiesta (lingua francese o italiana) formulata nella compilazione della domanda on-line.
4. Al candidato che non riporta una votazione di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non è rilasciata l'attestazione della conoscenza della lingua francese e/o italiana, necessaria per l'ammissione alle procedure di assunzione di cui al precedente art. 1 se non si possiede uno dei titoli di esonero previsti dall'articolo 16 del r.r. 1/2013.
5. È soggetto a prove differenziate il candidato cui sia stata riconosciuta una tipologia di invalidità indicata dalla tabella pubblicata sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/guida_accertamento_linguistico_i.asp approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 4660/2001, da comprovarsi con idonea documentazione da consegnare all'Ufficio accertamenti linguistici comparto con le modalità indicate all'art. 5.
6. L'accertamento linguistico, conseguito con esito positivo, conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'art. 1 del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, in relazione alla categoria D e Qualifica Unica Dirigenziale e alle categorie/posizioni inferiori.

Sede e data delle prove

1. Il diario e il luogo delle prove sono pubblicati il 19 maggio 2026 sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/avvisi e documenti/concorsi e all'albo notiziario della Regione. La data di pubblicazione all'albo

b) Avoir dix-huit ans révolus.

Examen de français ou d'italien

1. L'examen de français ou d'italien consiste en une épreuve écrite et une épreuve orale sur des sujets relevant du domaine du quotidien et du domaine professionnel, structurée selon les modalités visées aux délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et n° 1501 du 29 avril 2002.
2. Les types d'épreuves sont établis par les dispositions publiées au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste n° 23 du 28 mai 2002 (2e supplément ordinaire), qui peuvent être consultées sur le site institutionnel de la Région (section Avis et documents – Concours). Les guides pour le candidat, utiles aux fins de la préparation de l'examen, sont publiés au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste n° 49 du 12 novembre 2002 (1^{er} et 2^e suppléments) et peuvent être consultés auprès des bibliothèques de la Vallée d'Aoste et sur le site institutionnel de la Région (section Avis et documents – Concours).
3. Tout candidat répondant à l'une des conditions visées au quatrième alinéa de l'art. 1^{er} de l'avis intégral est tenu de passer l'examen de vérification de la maîtrise tant du français que de l'italien, indépendamment de la langue (française ou italienne) dont il demande la vérification dans sa candidature en ligne.
4. L'attestation de maîtrise du français ou de l'italien, nécessaire aux fins de l'admission aux procédures de recrutement visées à l'art. 1^{er} de l'avis intégral si le candidat ne justifie pas de l'un des titres évoqués à l'art. 16 du RR n° 1/2013, n'est pas délivrée si la note obtenue lors de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale est inférieure à 6/10.
5. Les candidats atteints d'une incapacité figurant au tableau approuvé par la DGR n° 4660/2001 et publié sur le site institutionnel de la Région à l'adresse www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/guida_accertamento_linguistico_i.asp sont soumis à des épreuves différentes. La condition d'incapacité doit être attestée par une documentation ad hoc devant être déposée, suivant les modalités visées à l'art. 5 de l'avis intégral, au bureau chargé des examens de vérification de la maîtrise du français et de l'italien pour le compte des collectivités et organismes du statut unique de la Vallée d'Aoste.
6. L'évaluation satisfaisante est définitivement acquise pour tous les collectivités et organismes publics visés à l'art. 1^{er} du RR n° 1/2013 et pour l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste, au titre de la catégorie D, de la catégorie unique de direction et des catégories/positions inférieures.

Lieu et date des épreuves

1. Le lieu et la date des épreuves seront publiés le 19 mai 2026 au tableau d'affichage de la Région et sur le site institutionnel de celle-ci, dans la section Avis et documents – Concours. La publication au tableau d'affichage

notiziario della Regione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del termine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati.

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione può essere effettuata nei 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Valle d'Aosta e precisamente dal 24 marzo al 23 aprile 2026.
2. La domanda di ammissione dev'essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica seguendo la procedura di registrazione e di compilazione della domanda online.
3. L'avviso integrale inerente alla procedura selettiva è pubblicato sul sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi) e può essere ritirato direttamente dagli interessati presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) - Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta oppure presso l'Ufficio accertamenti linguistici comparto della Struttura Gestione del personale e concorsi - Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00 (tel. 0165/273341, 273343, 273356 u-accertamenti_linguistici_comparto@regione.vda.it).

La Dirigente
Clarissa GREGORI

**UNITÉ DES COMMUNES VALDOTAINES
MONT-CERVIN**

Graduatoria della procedura selettiva unica, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di operatori specializzati (categoria B – posizione B2s), nel profilo professionale di operatore socio sanitario, da assegnare nell'ambito dell'organico dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

de la Région vaut notification aux candidats aux fins du respect du délai de quinze jours de préavis devant leur être garanti.

Dépôt des candidatures

1. Les candidatures doivent être posées dans les trente jours à compter de la date de publication du présent extrait au Bulletin officiel de la Région, à savoir du 24 mars au 23 avril 2026.
2. Les candidatures doivent être posées exclusivement selon les procédures d'enregistrement et de rédaction en ligne prévues.
3. L'avis intégral est publié sur le site institutionnel de la Région, à l'adresse www.region.vda.it/amministrazione/concorsi, et peut être demandé au Bureau au service du public (Aoste, 1, place Deffeyes) ou au bureau chargé des examens de vérification de la maîtrise du français et de l'italien pour le compte des collectivités et organismes du statut unique de la Vallée d'Aoste de la structure « Gestion du personnel et concours » (Aoste, 1, place Deffeyes, du lundi au vendredi, de 9 h à 14 h – tél. : 01 65 27 33 41, 01 65 27 33 43 et 01 65 27 33 56 - courriel : u-accertamenti_linguistici_comparto@regione.vda.it).

La Dirigeante,
Clarissa GREGORI

**UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES
MONT-CERVIN**

Liste d'aptitude de l'avis de procédure unique de sélection, sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de opérateurs socio-sanitaires (catégorie B / position B2s : opérateurs spécialisés) à affecter à l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

GRADUATORIA UFFICIALE
Approvata con Determina n. 396 del 16 marzo 2026

LISTE D'APTITUDE
Approuvée par la décision du Secrétaire n. 396 du 16 mars 2026

CANDIDATI CANDIDAT
KONE ZIE SEMPLICE
FANTINI CHRISTIAN
DUC FABIEN
SERIS JOARA
CALIPARI SOPHIE

Il Segretario Generale
Gabriella SORTENNI

Le Secrétaire
Gabriella SORTENNI

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l'annonceur

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente medico appartenente all'area della medicina diagnostica e dei servizi - Disciplina di anatomia patologica, da assegnare alla S.C. "Anatomia patologica" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della determina dirigenziale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 150 in data 13/02/2026, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente medico appartenente all'Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina di Anatomia Patologica, da assegnare alla S.C. "Anatomia Patologica" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti per particolari categorie di aventi diritto.

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso pubblico:
 - i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.I cittadini stranieri devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- c) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero disciplina equipollente oppure specializzazione in una disciplina affine a quella oggetto del concorso; Ai sensi dell'articolo 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., sono ammessi alla partecipazione al presente concorso pubblico i medici regolarmente iscritti a partire dal secondo anno del corso

AGENCE UNITÉ SANITAIRE LOCALE DE LA VALLÉE D'AOSTE

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d'un médecin – dirigeant (secteur « Médecine diagnostique et des services » – discipline « Anatomie pathologique »), à affecter à la structure complexe « Anatomie pathologique », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Article 1^{er}

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d'un médecin – dirigeant (secteur « Médecine diagnostique et des services » – discipline « Anatomie pathologique »), à affecter à la structure complexe « Anatomie pathologique », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, en application de l'acte du dirigeant n° 150 du 13 février 2026.

Il est fait application des dispositions du décret du président de la République n° 483 du 10 décembre 1997.

Les dispositions en vigueur en matière de postes réservés à des catégories particulières de citoyens demeurent valables.

Article 2

Ledit dirigeant est soumis aux dispositions et aux conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la convention collective nationale du travail en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

- a) Être de nationalité italienne ou assimilé à un citoyen italien au sens de la loi ou être citoyen de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie. Aux termes de l'art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001, peuvent également faire acte de candidature :
 - les membres de famille des citoyens indiqués à la présente lettre qui ne sont pas de nationalité italienne ni ressortissants de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent ;
 - les non-ressortissants de l'Union européenne titulaires d'une carte de résident de longue durée – UE ou bien bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.Les citoyens étrangers doivent maîtriser la langue italienne ;
- b) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;
- c) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la discipline faisant l'objet du concours en question ou bien dans une discipline équivalente ou similaire. Aux termes des alinéas 547 et 548 de l'art. 1^{er} de la loi n° 145 du 30 décembre 2018, les médecins inscrits à la deuxième année ou à une année suivante du cours de spécialisation relatif à la discipline faisant l'objet du concours

di formazione specialistica. In caso di superamento delle prove concorsuali gli specializzandi saranno collocati in una graduatoria separata.

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei suddetti, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere comprovato allegando alla domanda di partecipazione il riconoscimento da parte dell'Autorità competente.

- d) Iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso di cui trattasi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per l'invio telematico delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5, così come modificato dall'articolo 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2, l'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego ed il conferimento degli incarichi presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella in cui il candidato dichiara, nella domanda di ammissione, di voler sostenere le prove di concorso.

A titolo esemplificativo qualora il candidato dichiari, nella domanda, di voler sostenere le prove concorsuali in lingua italiana, verrà sottoposto alla prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese; qualora, invece, dichiari di voler sostenere le prove concorsuali in lingua francese, verrà sottoposto alla prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, della Legge Regionale 17 gennaio 2023, n. 1 ss.mm.ii., i candidati che non superano la prova di accertamento linguistico di cui all'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii. sono comunque ammessi alle prove successive e, qualora le superino, sono inclusi in apposita graduatoria separata da utilizzare, in caso di esaurimento o di assenza della graduatoria ordinaria, esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato di durata pari a trentasei mesi. L'indennità di bilinguismo, prevista dalla Legge Regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), non può essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento linguistico.

In caso di superamento dell'accertamento linguistico entro

possono partecipare a ce dernier. S'ils réussissent les épreuves du concours, ils sont inscrits sur une liste d'aptitude ad hoc.

L'éventuel recrutement sous contrat à durée indéterminée des médecins en cours de spécialisation figurant en rang utile sur ladite liste est subordonné à l'obtention du diplôme de spécialisation et à l'épuisement de la liste d'aptitude des médecins déjà spécialisés à la date d'expiration du délai de candidature.

Le titre d'études obtenu à l'étranger doit avoir été reconnu par l'autorité compétente et l'acte de reconnaissance y afférent doit être annexé à la candidature ;

- d) Être inscrit au tableau de l'ordre des médecins et des chirurgiens.
Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie a le droit de participer au concours faisant l'objet du présent avis, sans préjudice du fait qu'il est tenu de s'inscrire au tableau professionnel en Italie avant son éventuel recrutement.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées au présent article à l'expiration du délai de candidature et ce, sous peine d'exclusion.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes déchues de leur droit de vote ni les personnes révoquées de leurs fonctions à quelque titre que ce soit dans une administration publique.

Aux termes du premier alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tel qu'il a été modifié par l'art. 14 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013, pour être admis aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et de l'attribution de mandats au sein de l'Agence USL, tout candidat doit subir un examen préliminaire de français ou d'italien. Cet examen se déroule en italien si la langue que le candidat a choisie, dans sa candidature, pour les épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Ainsi, le candidat qui déclare dans sa candidature vouloir passer les épreuves du concours en italien est soumis à un examen préliminaire de français, alors que le candidat qui déclare dans sa candidature vouloir passer les épreuves du concours en français est soumis à un examen préliminaire d'italien.

Aux termes des premier et troisième alinéas de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2023, les candidats qui ne réussissent pas l'examen préliminaire de langue visé à l'art. 42 de la LR n° 5/2000 sont, en tout état de cause, admis aux épreuves du concours et, s'ils les réussissent, sont inscrits dans une liste d'aptitude spéciale, qui est utilisée, à défaut de liste d'aptitude ordinaire ou en cas d'épuisement de celle-ci, uniquement pour des recrutements sous contrat à durée déterminée de trente-six mois. La prime de bilinguisme prévue par la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions sur l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la Région) ne peut être versée aux personnels en question, tant que ceux-ci n'ont pas réussi l'examen de langue en cause.

En cas de réussite à l'examen de langue dans les trente-six

trentasei mesi dalla data di assunzione a tempo determinato, il personale assunto a tempo determinato è inquadrato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento dell'accertamento stesso.

I candidati ammessi ai sensi dell'articolo 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., saranno collocati in un'unica graduatoria, con indicazione del superamento o meno della prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo, accedendo al seguente indirizzo web: <https://auslva.selezionieconcorsi.it> e compilando lo specifico "modulo di iscrizione" on line secondo le istruzioni riportate nell'allegato "ISTRUZIONI" che costituisce parte integrante del presente bando.

Si precisa che per l'iscrizione al concorso è richiesto il possesso di un'utenza personale di Posta Elettronica Certificata (PEC). A tal proposito si raccomanda di controllare la validità dell'indirizzo PEC indicato, in quanto alla stessa verranno inviate tutte le comunicazioni relative al presente concorso pubblico.

L'invio telematico della domanda dovrà avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state presentate entro tale termine e secondo le modalità di seguito indicate.

Dopo il suddetto termine non è, altresì, ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte alla domanda stessa.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare solo ed esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 4, il concorrente dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., tutti i campi del "modulo di iscrizione" on line.

L'incompletezza o l'inesattezza anche di una sola delle dichiarazioni presenti nel "modulo di iscrizione" comporterà l'ammissione al concorso con riserva. In tal caso il candidato dovrà regolarizzare la domanda entro il termine che verrà successivamente comunicato con apposita nota dell'Azienda USL. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine indicato comporterà l'esclusione dal concorso pubblico di cui trattasi.

Nella compilazione della domanda on line, devono essere di-

mois qui suivent la date du recrutement sous contrat à durée déterminée, les personnels recrutés sous ledit contrat sont titularisés à compter de la date de ladite réussite.

Les candidats retenus au sens des alinéas 547 et 548 de l'art. 1^{er} de la loi n° 145 du 30 décembre 2018 sont inscrits sur une liste d'aptitude unique indiquant s'ils ont ou s'ils n'ont pas réussi l'examen préliminaire de français.

Article 4

La candidature doit exclusivement être posée en ligne au plus tard le trentième jour suivant la date de publication de l'extrait du présent avis au journal officiel de la République italienne. Pour ce faire, les candidats doivent se connecter à l'adresse <https://auslva.selezionieconcorsi.it> et remplir le formulaire de candidature en ligne suivant les indications figurant dans l'annexe Istruzioni qui fait partie intégrante du présent avis. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux fins de l'inscription au concours, tout candidat doit disposer d'une adresse personnelle de courrier électronique certifié (*Posta elettronica certificata – PEC*). À cet effet, le candidat doit contrôler la validité de l'adresse PEC qu'il a indiquée, étant donné que toutes les communications seront envoyées à celle-ci.

La procédure de candidature en ligne doit être achevée avant minuit du jour d'expiration du délai susmentionné, heure après laquelle il ne sera plus possible d'y accéder.

Les candidats qui posent leur candidature sans respecter le délai indiqué ci-dessus ni les présentes dispositions sont exclus du concours.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la déclaration ou présentation d'autres titres ou pièces n'est plus possible, de même que la correction ou l'adjonction de données.

La candidature en ligne peut être posée depuis tout ordinateur relié à internet, 24 h sur 24.

Article 5

La candidature peut être posée uniquement suivant les modalités indiquées à l'art. 4. L'aspirant doit remplir tous les champs du formulaire de candidature en ligne, et ce, sous sa propre responsabilité, aux termes du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000.

L'aspirant qui aurait fourni des données incomplètes ou inexactes ne serait-ce que dans l'une des déclarations visées au formulaire de candidature en ligne est admis au concours avec réserve. En l'occurrence, il peut régulariser son dossier dans le délai qui lui sera imparti par une communication ad hoc de l'Agence USL. À défaut de régularisation du dossier dans le délai susmentionné, le candidat sera exclu du concours.

Dans sa candidature en ligne, l'aspirant doit déclarer tous les

chiarati i titoli che il candidato ritiene opportuno ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. Il candidato dovrà inoltre indicare tutti gli elementi utili per identificare, valutare e verificare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l'esatta denominazione dell'Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l'esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, l'ente che l'ha rilasciato, l'eventuale punteggio). Non saranno valutate dichiarazioni generiche o incomplete.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, o per eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Articolo 6

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 non rimborsabile. Sarà possibile effettuare il pagamento tramite:

- versamento sul c/c bancario UNICREDIT S.p.A. Agenzia Avenue Conseil des Commis, n. 19 Aosta - intestato a "Azienda USL Valle d'Aosta":

IBAN IT 12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0

specificando la causale sul versamento: pagamento tassa concorso (indicando le proprie generalità e il concorso cui si intende partecipare).

Il mancato pagamento della tassa di concorso comporterà l'ammissione con riserva.

Articolo 7

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089 in data 27 agosto 2001, ed in applicazione dell'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii., i candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento, come già specificato all'articolo 3 del presente bando, è effettuato nella lingua diversa da quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso. Il suddetto accertamento è effettuato dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della commissione medesima, con uno o più esperti di lingua francese o italiana (nominati dal Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, attingendo a rotazione da apposito Albo), oppure da apposita Commissione Tecnica nominata per l'espletamento della prova preliminare di conoscenza della lingua francese con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 265 del 16/05/2022.

Sono esonerati dall'accertamento linguistico i candidati che si trovino nelle posizioni indicate dall'articolo 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2 e ss.mm.ii. .

L'accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale.

titres qu'il juge opportun d'indiquer aux fins de l'évaluation du mérite et de la formation de la liste d'aptitude.

Le candidat doit par ailleurs indiquer tous les éléments utiles pour identifier, évaluer et contrôler les titres ayant fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur (par exemple, dans la déclaration relative aux services effectués, il y a lieu d'indiquer de manière précise la dénomination de l'Agence où ils ont été effectués, la date de début et de fin de ceux-ci et le profil professionnel ; dans la déclaration relative aux titres d'études, il y a lieu d'indiquer la dénomination et la date du titre d'études obtenu, l'établissement qui l'a délivré et, éventuellement, les points obtenus). Les déclarations génériques et incomplètes ne seront pas évaluées.

L'Agence USL décline d'ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l'inexactitude des adresses indiquées dans l'acte de candidature, au manque ou retard de communication du changement desdites adresses, ainsi qu'aux éventuels problèmes relevant des Postes ou des systèmes informatiques.

Article 6

L'aspirant doit, par ailleurs, déclarer qu'il s'est acquitté des droits d'admission de 10,00 € (non remboursables). Lesdits droits peuvent être payés :

- par virement bancaire au profit de Azienda USL Valle d'Aosta sur le compte courant UNICREDIT SpA, Agence située au n° 19 de l'avenue du Conseil des Commis (Aoste) IBAN : IT12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0.

Lors du versement, le candidat doit indiquer la raison suivante : « Paiement tassa concorso » et préciser ses nom et prénoms, ainsi que le concours auquel il entend participer. À défaut de paiement des droits d'admission susmentionnés, le candidat est admis avec réserve.

Article 7

En application de l'art. 42 la LR n° 5/2000 et aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 3089 du 27 août 2001, les candidats doivent passer un examen préliminaire de français ou d'italien. Ayant déclaré dans leur candidature la langue qu'ils entendent utiliser pour les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit examen dans l'autre langue, aux termes de l'art. 3. La connaissance de la langue française ou italienne est évaluée soit par un jury composé des membres de droit et d'un ou de plusieurs experts en langue française ou italienne nommés par le directeur général de l'Agence USL et sélectionnés par rotation parmi ceux inscrits sur un répertoire ad hoc, soit par un jury technique nommé par la délibération dudit directeur n° 265 du 16 mai 2022 à l'effet du déroulement de l'examen préliminaire de français.

Sont dispensés de l'examen préliminaire les candidats qui se trouvent dans l'une des conditions visées à l'art. 14 de la LR n° 2/2013.

L'examen de français ou d'italien comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.

La prova scritta si articola in due fasi:

1^a fase: comprensione scritta

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Le domande devono prevedere risposte del genere a scelta multipla (3 opzioni).

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l'uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione scritta

Riassunto.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120 parole. E' consentito l'uso del vocabolario monolingue. Durata della prova: 45 minuti.

L'épreuve écrite comprend deux phases :

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3 options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée de l'épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l'épreuve de compréhension en 120 mots environ.

L'utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.

Durée de l'épreuve : 45 minutes.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ÉCRITE

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	60%	6,0 6	60%	3,60	- % di risposte corrette - % de réponses exactes
produzione production	40%	4,0 4	60%	2,40	- reperimento delle idee principali - idées principales dégag
					- correttezza - correction
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Pour être admis à l'oral, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au moins à l'épreuve écrite.

La prova orale si articola in due fasi:

1^a fase: comprensione orale

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall'esaminatore, di circa 300 parole. Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Il numero di domande è di 20.

E' prevista una lettura preliminare del questionario da parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo da parte dell'esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione orale

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomen-

L'épreuve orale comprend deux phases :

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l'examinateur est de 300 mots environ.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix multiple.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire par le candidat et deux écoutes du texte lu par l'examinateur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur

ti di larga diffusione.

Sono concessi 10 minuti per leggere il testo.

Durante l'esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull'argomento.

Al termine dell'esposizione il candidato dovrà interagire con l'esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

des sujets courants.

Il dispose de 10 minutes pour lire ledit texte.

Lors de son exposé, d'une durée de 5 minutes, le candidat doit exprimer son propre point de vue.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions d'approfondissement.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l'épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ORALE

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	50%	5,0 5	60%	3,0 3	– % de réponses exactes
produzione production	50%	5,0 5	60%	3,0 3	- coerenza testuale - fluidità - correttezza - ricchezza espressiva – cohérence de l'exposé – fluidité – correction – richesse d'expression
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Il voto complessivo della prova orale, espresso in decimi, è dato dalla somma dei punti ottenuti nella comprensione e nella produzione. Il superamento di tale prova si ha con una votazione uguale o superiore a 6 punti.

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

La note finale de l'épreuve orale, exprimée sur 10 points, est donnée par la somme des points obtenus dans la compréhension et la production. Pour réussir l'épreuve, le candidat doit obtenir une note égale ou supérieure à 6 points sur 10.

Articolo 8

La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del D.P.R. 483/1997 ss.mm.ii., ha a disposizione 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per la valutazione dei titoli;
- 80 punti per la valutazione delle prove concorsuali;

I punti per le prove concorsuali sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

La Commissione esaminatrice sottoporà i concorrenti alle seguenti prove:

- a) prova scritta relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) prova pratica su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

Article 8

Le jury, nommé au sens du DPR n° 483/1997, peut attribuer 100 points, répartis comme suit :

- 20 points pour l'évaluation des titres ;
- 80 points pour l'évaluation des épreuves du concours.

Les points pouvant être attribués pour les épreuves du concours sont répartis comme suit :

- 30 points pour l'épreuve écrite ;
- 30 points pour l'épreuve pratique ;
- 20 points pour l'épreuve orale.

Les épreuves sont les suivantes :

- a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou sur des sujets relatifs à la discipline objet du concours ou questionnaire, auquel le candidat doit répondre de manière synthétique, portant sur la dite discipline ;
- b) Épreuve pratique : techniques et manipulations propres à la discipline objet du concours ;

Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

- c) prova orale sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta espressa, in termini numerici, di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica espressa, in termini numerici, di almeno 21/30; l'inserimento nella graduatoria finale di merito è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova orale espressa, in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata con i criteri previsti dall'articolo 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. ed in particolare:

- | | |
|--|----------|
| a) Titoli di carriera: | punti 10 |
| b) Titoli accademici e di studio: | punti 3 |
| c) Pubblicazioni e titoli scientifici: | punti 3 |
| d) Curriculum formativo e professionale: | punti 4 |

Titoli di carriera:

- a) La specializzazione conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 257/1991 e 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, così come previsto dall'art. 45 del succitato Decreto Legislativo 368/99 (come chiarito dalla nota del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali n. 0017806 – P dell'11 marzo 2009 – DGRUPS) è valutata come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi;
- b) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno;
 2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;
 3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- c) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno;
- d) il servizio prestato all'estero è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato

pour les disciplines du secteur de chirurgie, l'épreuve aura lieu sur des cadavres ou du matériel anatomique dans la salle des autopsies, compte tenu entre autres du nombre de candidats, ou bien suivant d'autres modalités établies par décision sans appel du jury.

L'épreuve pratique doit être illustrée de manière synthétique par écrit ;

- c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à l'emploi.

Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve écrite ne seront pas admis à l'épreuve pratique ; les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve pratique ne seront pas admis à l'épreuve orale. Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (14/20 au moins) à l'épreuve orale ne seront pas inscrits sur la liste d'aptitude.

L'évaluation des titres des candidats est effectuée selon les critères prévus à l'art. 27 du DPR n° 483/1997, à savoir :

- | | |
|---|-----------|
| a) États de service | 10 points |
| b) Titres d'études | 3 points |
| c) Publications et titres scientifiques | 3 points |
| d) Curriculum vitæ | 4 points. |

États de service

- a) La spécialisation obtenue au sens des décrets législatifs n° 257 du 8 août 1991 et n° 368 du 17 août 1999, bien que valant titre d'admission au sens de l'art. 45 dudit décret législatif n° 368/1999 (comme il appert de la lettre du Ministère de la santé et des politiques sociales – Direction générale des professions sanitaires et des ressources humaines du 11 mars 2009, réf. n° 0017806-P), est considérée comme service accompli au niveau de base du profil professionnel en cause, pour une durée maximale équivalant à la durée du cours d'études ;
- b) Fonctions exercées au sein d'unités sanitaires locales ou d'établissements hospitaliers en qualité de titulaire :
1. À l'échelon de direction faisant l'objet du concours en question ou à un échelon supérieur, dans la discipline en cause : 1 point pour chaque année ;
 2. Dans d'autres positions, dans la discipline en cause : 0,50 point pour chaque année ;
 3. Dans une discipline similaire ou dans une autre discipline : points établis ci-dessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50 p. 100 ;
 4. À plein temps : points établis ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;
- c) Fonctions exercées en qualité de médecin titulaire auprès d'une administration publique dans les différents grades selon les divers statuts : 0,50 point pour chaque année ;
- d) Les fonctions exercées à l'étranger donnent droit aux points prévus pour les fonctions exercées sur le terri-

nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione in disciplina equipollente oggetto del concorso: punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. .

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. .

Articolo 9

Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati con nota tramite PEC, oppure sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” e sul sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce “Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici”, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Le prove del concorso, scritte, pratiche e orali, non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del punteggio globale attribuito per i titoli prodotti.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale verrà comunicato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

In relazione al numero dei candidati, la Commissione potrà stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso, la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà data al termine dell'effettuazione della prova pratica.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico salvo diversa disposizione da parte della Commissione esaminatrice.

toire national en qualité de titulaire, à condition qu'elles soient reconnues aux termes de la loi n° 735 du 10 juillet 1960.

Titres d'études :

- a) Diplôme de spécialisation dans une discipline équivalant de plein droit à celle faisant l'objet du concours : 1 point ;
- b) Diplôme de spécialisation dans une discipline similaire : 0,50 point ;
- c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;
- d) Diplôme supplémentaire de spécialisation dans les disciplines ci-dessus : points relatifs à la catégorie correspondante réduits de 50 p. 100 ;
- e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l'admission au concours, parmi ceux prévus pour l'accès à la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu'à concurrence de 1 point.

Le diplôme de spécialisation valant titre d'admission au concours ne peut être évalué au nombre des titres.

Publications et titres scientifiques

Les publications et les titres scientifiques sont évalués sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Curriculum vitæ :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Article 9

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au journal officiel de la République italienne – 4^e série spéciale (Concorsi ed esami) et sur le site internet www.ausl.vda.it, section *Concorsi e selezioni – Concorsi e avvisi pubblici*, ou bien communiqués aux candidats par PEC, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale) n'ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou valdoises.

Les candidats admis à l'épreuve pratique en sont informés par une communication portant l'indication de la note obtenue à l'épreuve écrite.

Les candidats admis à l'épreuve orale reçoivent une communication portant l'indication du total des points attribués aux titres qu'ils ont présentés.

Les candidats recevront la communication afférente à la participation aux épreuves pratique et orale vingt jours au moins auparavant.

Si le nombre de candidats est réduit, le jury peut décider que les épreuves pratique et orale se déroulent le même jour. En l'occurrence, l'admission à l'épreuve orale est communiquée aux candidats concernés à l'issue de l'épreuve pratique.

L'épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public, sauf décision contraire du jury.

Le candidat doit se présenter à toutes les épreuves du

A tutte le prove di concorso il candidato deve presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, munito di un documento di identità personale in corso di validità.

Articolo 10

La graduatoria finale di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame relative alla materia oggetto del concorso e compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle riserve, precedenza e preferenze.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà, con propria deliberazione, la graduatoria finale degli idonei e provvederà a dichiarare i vincitori del concorso.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta e sul sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici"; la pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla vigente normativa, dalla data di adozione della deliberazione del Direttore Generale, che approva la graduatoria concorsuale e potrà essere utilizzata nei casi previsti dall'articolo 18, comma 7, del Decreto Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii.

La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata anche da altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 11

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vincitori provvederà l'Azienda USL della Valle d'Aosta, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni.

Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio come specificata nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 12

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accettano, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Aziende sanitarie.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta si riserva la facoltà di prorogare, revocare oppure modificare il presente bando di concorso.

Articolo 13

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le disposizioni che regolano la disciplina concorsuale per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii., al Decreto Legislativo 30 marzo

concorso muni d'une pièce d'identité en cours de validité, sous peine d'exclusion.

Article 10

La liste d'aptitude finale est établie sur la base des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du concours et conformément aux dispositions des lois en vigueur en matière de postes réservés, de priorités et de préférences.

Le directeur général de l'Agence USL, après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve par délibération la liste d'aptitude finale et proclame le lauréat du concours.

La liste d'aptitude du concours en question est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et sur le site internet www.ausl.vda.it, section *Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici* ; la publication sur le site internet vaut notification aux candidats.

La liste d'aptitude est valable pour la durée prévue par la réglementation en vigueur, et ce, à compter de la date de la délibération du directeur général qui l'approuve, et peut être utilisée dans les cas visés au septième alinéa de l'art. 18 du DPR n° 483/2001.

La liste d'aptitude peut également être utilisée par les autres organismes du Service sanitaire national.

Article 11

L'Agence USL procède à la passation du contrat individuel de travail du lauréat après avoir vérifié si les conditions requises sont remplies.

Le lauréat bénéficie du statut de fonctionnaire et du traitement y afférent à compter de la date effective d'entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Article 12

En participant au concours, les candidats acceptent sans réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités sanitaires locales.

Le directeur général de l'Agence USL se réserve la faculté de modifier et d'annuler le présent avis de concours, ainsi que d'en proroger la validité.

Article 13

Pour ce qui n'est pas prévu par le présent avis, il est fait application des dispositions qui réglementent les concours des personnels du Service sanitaire national, eu égard notamment au décret du président de la République n° 761 du 20 décembre 1979, au décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, au DPR n° 483/1997 et au décret législatif n° 165/2001.

2001, n. 165 e loro successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni di leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14

Si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui trattasi.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui agli artt. 15-22 del suddetto Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL della Valle d'Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Referente del trattamento dei dati è la Direttrice della S.C. "Sviluppo delle Risorse Umane".

Articolo 15

Per eventuali informazioni inerenti al presente bando di concorso pubblico, i concorrenti possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda USL della Valle d'Aosta - Via Saint Martin de Corléans, n. 248 - 11100 Aosta (n. tel. 0165/546071 - 6070 - 6084 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nei giorni feriali), oppure consultare il sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici".

Il Direttore Generale
Massimo UBERTI

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente medico, appartenente all'area medica e delle specialità mediche – Disciplina di cardiologia, da assegnare alla S.C. "Cardiologia" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della determina dirigenziale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 150 in data 13/02/2026, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente medico, appartenente all'Area Medica e delle Specialità Mediche – Disciplina di Cardiologia, da assegnare alla S.C. "Cardiologia" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il est également fait application des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999, au décret législatif n° 66 du 15 mars 2010 et aux autres lois en vigueur qui stipulent que des postes doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Article 14

Le traitement des données personnelles est effectué conformément aux principes visés au règlement UE 2016/679 et au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 101 du 10 août 2018.

Le traitement desdites données est effectué aux fins de la gestion des dossiers du concours.

Tout refus de fournir les données requises implique l'exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées aux art. 15 à 22 du règlement (UE) 2016/679 susmentionné doivent toujours être respectées.

Le responsable du traitement des données est le représentant légal de l'Agence USL.

Le référent pour le traitement des données est la directrice de la structure complexe « Développement des ressources humaines ».

Article 15

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent avis, les intéressés peuvent s'adresser au Bureau des concours de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste – 248, rue Saint-Martin-de-Corléans – 11100 Aoste (téléphone 01 65 54 60 71 – 01 65 54 60 70 – 01 65 54 60 84) les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h 30, ou bien consulter le site Internet www.ausl.vda.it (section *Concorsi e selezioni – Concorsi e avvisi pubblici*).

Le directeur général,
Massimo UBERTI

AGENCE UNITÉ SANITAIRE LOCALE DE LA VALLÉE D'AOSTE

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d'un médecin – dirigeant (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Cardiologie »), à affecter à la structure complexe « Cardiologie », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Article 1^{er}

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d'un médecin – dirigeant (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Cardiologie »), à affecter à la structure complexe « Cardiologie », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, en application de l'acte du dirigeant n° 150 du 13 février 2026.

Il est fait application des dispositions du décret du président de la République n° 483 du 10 décembre 1997.

Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti per particolari categorie di aventi diritto.

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso pubblico:

- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

- b) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
c) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero disciplina equipollente oppure specializzazione in una disciplina affine a quella oggetto del concorso;

Ai sensi dell'articolo 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., sono ammessi alla partecipazione al presente concorso pubblico i medici regolarmente iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica. In caso di superamento delle prove concorsuali gli specializzandi saranno collocati in una graduatoria separata.

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei suddetti, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere comprovato allegando alla domanda di partecipazione il riconoscimento da parte dell'Autorità competente.

- d) Iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso di cui trattasi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posse-

Les dispositions en vigueur en matière de postes réservés à des catégories particulières de citoyens demeurent valables.

Article 2

Ledit dirigeant est soumis aux dispositions et aux conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la convention collective nationale du travail en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

- a) Être de nationalité italienne ou assimilé à un citoyen italien au sens de la loi ou être citoyen de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie.

Aux termes de l'art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001, peuvent également faire acte de candidature :

- les membres de famille des citoyens indiqués à la présente lettre qui ne sont pas de nationalité italienne ni ressortissants de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent ;
- les non-ressortissants de l'Union européenne titulaires d'une carte de résident de longue durée – UE ou bien bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

Les citoyens étrangers doivent maîtriser la langue italienne ;

- b) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;
c) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la discipline faisant l'objet du concours en question ou bien dans une discipline équivalente ou similaire.

Aux termes des alinéas 547 et 548 de l'art. 1^{er} de la loi n° 145 du 30 décembre 2018, les médecins inscrits à la deuxième année ou à une année suivante du cours de spécialisation relatif à la discipline faisant l'objet du concours peuvent participer à ce dernier. S'ils réussissent les épreuves du concours, ils sont inscrits sur une liste d'aptitude ad hoc.

L'éventuel recrutement sous contrat à durée indéterminée des médecins en cours de spécialisation figurant en rang utile sur ladite liste est subordonné à l'obtention du diplôme de spécialisation et à l'épuisement de la liste d'aptitude des médecins déjà spécialisés à la date d'expiration du délai de candidature.

Le titre d'études obtenu à l'étranger doit avoir été reconnu par l'autorité compétente et l'acte de reconnaissance y afférent doit être annexé à la candidature ;

- d) Être inscrit au tableau de l'ordre des médecins et des chirurgiens.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie a le droit de participer au concours faisant l'objet du présent avis, sans préjudice du fait qu'il est tenu de s'inscrire au tableau professionnel en Italie avant son éventuel recrutement.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées au pré-

duti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per l'invio telematico delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni l'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego ed il conferimento degli incarichi presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella in cui il candidato dichiara, nella domanda di ammissione, di voler sostenere le prove di concorso.

A titolo esemplificativo qualora il candidato dichiara, nella domanda, di voler sostenere le prove concorsuali in lingua italiana, verrà sottoposto alla prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese; qualora, invece, dichiara di voler sostenere le prove concorsuali in lingua francese, verrà sottoposto alla prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, della Legge Regionale 17 gennaio 2023, n. 1 ss.mm.ii., i candidati che non superano la prova di accertamento linguistico di cui all'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii. sono comunque ammessi alle prove successive e, qualora le superino, sono inclusi in apposita graduatoria separata da utilizzare, in caso di esaurimento o di assenza della graduatoria ordinaria, esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato di durata pari a trentasei mesi.

L'indennità di bilinguismo, prevista dalla Legge Regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), non può essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento linguistico.

In caso di superamento dell'accertamento linguistico entro trentasei mesi dalla data di assunzione a tempo determinato, il personale assunto a tempo determinato è inquadrato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento dell'accertamento stesso.

I candidati ammessi ai sensi dell'articolo 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., saranno collocati in un'unica graduatoria, con indicazione del superamento o meno della prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo, accedendo al seguente indirizzo web: <https://auslvda.selezionieconcorsi.it> e compilando lo specifico "modulo di iscrizione" on line secondo le istruzioni riportate nell'allegato "ISTRUZIONI" che costituisce parte integrante del presente bando.

sent article à l'expiration du délai de candidature et ce, sous peine d'exclusion.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes déchues de leur droit de vote ni les personnes révoquées de leurs fonctions à quelque titre que ce soit dans une administration publique.

Aux termes du premier alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tel qu'il a été modifié par l'art. 14 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013, pour être admis aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et de l'attribution de mandats au sein de l'Agence USL, tout candidat doit subir un examen préliminaire de français ou d'italien. Cet examen se déroule en italien si la langue que le candidat a choisie, dans sa candidature, pour les épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Ainsi, le candidat qui déclare dans sa candidature vouloir passer les épreuves du concours en italien est soumis à un examen préliminaire de français, alors que le candidat qui déclare dans sa candidature vouloir passer les épreuves du concours en français est soumis à un examen préliminaire d'italien.

Aux termes des premier et troisième alinéas de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2023, les candidats qui ne réussissent pas l'examen préliminaire de langue visé à l'art. 42 de la LR n° 5/2000 sont, en tout état de cause, admis aux épreuves du concours et, s'ils les réussissent, sont inscrits dans une liste d'aptitude spéciale, qui est utilisée, à défaut de liste d'aptitude ordinaire ou en cas d'épuisement de celle-ci, uniquement pour des recrutements sous contrat à durée déterminée de trente-six mois. La prime de bilinguisme prévue par la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions sur l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la Région) ne peut être versée aux personnels en question, tant que ceux-ci n'ont pas réussi l'examen de langue en cause.

En cas de réussite à l'examen de langue dans les trente-six mois qui suivent la date du recrutement sous contrat à durée déterminée, les personnels recrutés sous ledit contrat sont titularisés à compter de la date de ladite réussite.

Les candidats retenus au sens des alinéas 547 et 548 de l'art. 1^{er} de la loi n° 145 du 30 décembre 2018 sont inscrits sur une liste d'aptitude unique indiquant s'ils ont ou s'ils n'ont pas réussi l'examen préliminaire de français.

Article 4

La candidature doit exclusivement être posée en ligne au plus tard le trentième jour suivant la date de publication de l'extrait du présent avis au journal officiel de la République italienne. Pour ce faire, les candidats doivent se connecter à l'adresse <https://auslvda.selezionieconcorsi.it> et remplir le formulaire de candidature en ligne suivant les indications figurant dans l'annexe Istruzioni qui fait partie intégrante du présent avis. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Si precisa che per l'iscrizione al concorso è richiesto il possesso di un'utenza personale di Posta Elettronica Certificata (PEC). A tal proposito si raccomanda di controllare la validità dell'indirizzo PEC indicato, in quanto alla stessa verranno inviate tutte le comunicazioni relative al presente concorso pubblico.

L'invio telematico della domanda dovrà avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state presentate entro tale termine e secondo le modalità di seguito indicate.

Dopo il suddetto termine non è, altresì, ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte alla domanda stessa.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare solo ed esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 4, il concorrente dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., tutti i campi del "modulo di iscrizione" on line.

L'incompletezza o l'inesattezza anche di una sola delle dichiarazioni presenti nel "modulo di iscrizione" comporterà l'ammissione al concorso con riserva. In tal caso il candidato dovrà regolarizzare la domanda entro il termine che verrà successivamente comunicato con apposita nota dell'Azienda USL. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine indicato comporterà l'esclusione dal concorso pubblico di cui trattasi.

Nella compilazione della domanda on line, devono essere dichiarati i titoli che il candidato ritiene opportuno ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

Il candidato dovrà inoltre indicare tutti gli elementi utili per identificare, valutare e verificare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l'esatta denominazione dell'Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l'esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, l'ente che l'ha rilasciato, l'eventuale punteggio). Non saranno valutate dichiarazioni generiche o incomplete.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, o per eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Articolo 6

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 non rimborsabile. Sarà possibile effettuare il pagamento tramite:

Aux fins de l'inscription au concours, tout candidat doit disposer d'une adresse personnelle de courrier électronique certifié (*Posta elettronica certificata – PEC*). À cet effet, le candidat doit contrôler la validité de l'adresse PEC qu'il a indiquée, étant donné que toutes les communications seront envoyées à celle-ci.

La procédure de candidature en ligne doit être achevée avant minuit du jour d'expiration du délai susmentionné, heure après laquelle il ne sera plus possible d'y accéder.

Les candidats qui posent leur candidature sans respecter le délai indiqué ci-dessus ni les présentes dispositions sont exclus du concours. Passé le délai de rigueur susmentionné, la déclaration ou présentation d'autres titres ou pièces n'est plus possible, de même que la correction ou l'adjonction de données.

La candidature en ligne peut être posée depuis tout ordinateur relié à internet, 24 h sur 24.

Article 5

La candidature peut être posée uniquement suivant les modalités indiquées à l'art. 4. L'aspirant doit remplir tous les champs du formulaire de candidature en ligne, et ce, sous sa propre responsabilité, aux termes du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000.

L'aspirant qui aurait fourni des données incomplètes ou inexactes ne serait-ce que dans l'une des déclarations visées au formulaire de candidature en ligne est admis au concours avec réserve. En l'occurrence, il peut régulariser son dossier dans le délai qui lui sera imparti par une communication ad hoc de l'Agence USL. À défaut de régularisation du dossier dans le délai susmentionné, le candidat sera exclu du concours.

Dans sa candidature en ligne, l'aspirant doit déclarer tous les titres qu'il juge opportun d'indiquer aux fins de l'évaluation du mérite et de la formation de la liste d'aptitude.

Le candidat doit par ailleurs indiquer tous les éléments utiles pour identifier, évaluer et contrôler les titres ayant fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur (par exemple, dans la déclaration relative aux services effectués, il y a lieu d'indiquer de manière précise la dénomination de l'Agence où ils ont été effectués, la date de début et de fin de ceux-ci et le profil professionnel; dans la déclaration relative aux titres d'études, il y a lieu d'indiquer la dénomination et la date du titre d'études obtenu, l'établissement qui l'a délivré et, éventuellement, les points obtenus). Les déclarations génériques et incomplètes ne seront pas évaluées.

L'Agence USL décline d'ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l'inexactitude des adresses indiquées dans l'acte de candidature, au manque ou retard de communication du changement desdites adresses, ainsi qu'aux éventuels problèmes relevant des Postes ou des systèmes informatiques.

Article 6

L'aspirant doit, par ailleurs, déclarer qu'il s'est acquitté des droits d'admission de 10,00 € (non remboursables). Lesdits droits peuvent être payés :

- versamento sul c/c bancario UNICREDIT S.p.A. Agenzia Avenue Conseil des Commis, n.19 Aosta - intestato a "Azienda USL Valle d'Aosta": IBAN IT 12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0
specificando la causale sul versamento: pagamento tassa concorso (indicando le proprie generalità e il concorso cui si intende partecipare).
Il mancato pagamento della tassa di concorso comporterà l'ammissione con riserva.

Articolo 7

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089 in data 27 agosto 2001, ed in applicazione dell'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii., i candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento, come già specificato all'articolo 3 del presente bando, è effettuato nella lingua diversa da quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso. Il suddetto accertamento è effettuato dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della commissione medesima, con uno o più esperti di lingua francese o italiana (nominati dal Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, attingendo a rotazione da apposito Albo), oppure da apposita Commissione Tecnica nominata per l'espletamento della prova preliminare di conoscenza della lingua francese con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 265 del 16/05/2022. Sono esonerati dall'accertamento linguistico i candidati che si trovino nelle posizioni indicate dall'articolo 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2 e ss.mm.ii. .

L'accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale.

La prova scritta si articola in due fasi:

1^a fase: comprensione scritta

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione.

Le domande devono prevedere risposte del genere a scelta multipla (3 opzioni).

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l'uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione scritta Riassunto.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120 parole.

E' consentito l'uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

- par virement bancaire au profit de Azienda USL Valle d'Aosta sur le compte courant UNICREDIT SpA, Agence située au n° 19 de l'avenue du Conseil des Commis (Aoste)
IBAN : IT12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0.

Lors du versement, le candidat doit indiquer la raison suivante : « Paiement tassa concorso » et préciser ses nom et prénoms, ainsi que le concours auquel il entend participer.

A défaut de paiement des droits d'admission susmentionnés, le candidat est admis avec réserve.

Article 7

En application de l'art. 42 la LR n° 5/2000 et aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 3089 du 27 août 2001, les candidats doivent passer un examen préliminaire de français ou d'italien. Ayant déclaré dans leur candidature la langue qu'ils entendent utiliser pour les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit examen dans l'autre langue, aux termes de l'art. 3. La connaissance de la langue française ou italienne est évaluée soit par un jury composé des membres de droit et d'un ou de plusieurs experts en langue française ou italienne nommés par le directeur général de l'Agence USL et sélectionnés par rotation parmi ceux inscrits sur un répertoire ad hoc, soit par un jury technique nommé par la délibération dudit directeur n° 265 du 16 mai 2022 à l'effet du déroulement de l'examen préliminaire de français.

Sont dispensés de l'examen préliminaire les candidats qui se trouvent dans l'une des conditions visées à l'art. 14 de la LR n° 2/2013.

L'examen de français ou d'italien comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.

L'épreuve écrite comprend deux phases :

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3 options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée de l'épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l'épreuve de compréhension en 120 mots environ.

L'utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.

Durée de l'épreuve : 45 minutes.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ÉCRITE

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	60%	6,0 6	60%	3,60	- % di risposte corrette - % de réponses exactes
produzione production	40%	4,0 4	60%	2,40	- reperimento delle idee principali - idées principales dégag
					- correttezza - correction
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.
Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.
NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.
Pour être admis à l'oral, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au moins à l'épreuve écrite.

La prova orale si articola in due fasi:
1^a fase: comprensione orale
Test collettivo di comprensione orale.
Il testo da ascoltare, letto dall'esaminatore, di circa 300 parole.
Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.
Il numero di domande è di 20.
E' prevista una lettura preliminare del questionario da parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo da parte dell'esaminatore.
Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.
Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione orale
Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per leggere il testo.
Durante l'esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull'argomento.
Al termine dell'esposizione il candidato dovrà interagire con l'esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.
Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.
Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

L'épreuve orale comprend deux phases :
1^{re} phase : compréhension.
Test collectif de compréhension.
Le texte lu par l'examinateur est de 300 mots environ.
Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix multiple.
Les questions doivent être au nombre de 20.
Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire par le candidat et deux écoutes du texte lu par l'examinateur.
Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.
Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit texte.
Lors de son exposé, d'une durée de 5 minutes, le candidat doit exprimer son propre point de vue.
Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions d'approfondissement.
Longueur du texte de départ : 300 mots environ.
Durée globale de l'épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ORALE

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	50%	5,0 5	60%	3,0 3	– % de réponses exactes
produzione production	50%	5,0 5	60%	3,0 3	- coerenza testuale - fluidità - correttezza - ricchezza espressiva – cohérence de l'exposé – fluidité – correction – richesse d'expression
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Il voto complessivo della prova orale, espresso in decimi, è dato dalla somma dei punti ottenuti nella comprensione e nella produzione. Il superamento di tale prova si ha con una votazione uguale o superiore a 6 punti.

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

La note finale de l'épreuve orale, exprimée sur 10 points, est donnée par la somme des points obtenus dans la compréhension et la production. Pour réussir l'épreuve, le candidat doit obtenir une note égale ou supérieure à 6 points sur 10.

Articolo 8

La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del D.P.R. 483/1997 ss.mm.ii., ha a disposizione 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per la valutazione dei titoli;
- 80 punti per la valutazione delle prove concorsuali;

I punti per le prove concorsuali sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

La Commissione esaminatrice sottoporà i concorrenti alle seguenti prove:

- a) prova scritta relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) prova pratica su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione; La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Article 8

Le jury, nommé au sens du DPR n° 483/1997, peut attribuer 100 points, répartis comme suit :

- 20 points pour l'évaluation des titres ;
- 80 points pour l'évaluation des épreuves du concours.

Les points pouvant être attribués pour les épreuves du concours sont répartis comme suit :

- 30 points pour l'épreuve écrite ;
- 30 points pour l'épreuve pratique ;
- 20 points pour l'épreuve orale.

Les épreuves sont les suivantes :

- a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou sur des sujets relatifs à la discipline objet du concours ou questionnaire, auquel le candidat doit répondre de manière synthétique, portant sur ladite discipline ;
- b) Épreuve pratique : techniques et manipulations propres à la discipline objet du concours ; pour les disciplines du secteur de chirurgie, l'épreuve aura lieu sur des cadavres ou du matériel anatomique dans la salle des autopsies, compte tenu entre autres du nombre de candidats, ou bien suivant d'autres modalités établies par décision sans appel du jury. L'épreuve pratique doit être illustrée de manière synthétique par écrit ;
- c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à l'emploi.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta espressa, in termini numerici, di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica espressa, in termini numerici, di almeno 21/30; l'inserimento nella graduatoria finale di merito è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova orale espressa, in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata con i criteri previsti dall'articolo 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. ed in particolare:

- | | | |
|--|-------|----|
| a) Titoli di carriera: | punti | 10 |
| b) Titoli accademici e di studio: | punti | 3 |
| c) Pubblicazioni e titoli scientifici: | punti | 3 |
| d) Curriculum formativo e professionale: | punti | 4 |

Titoli di carriera:

- a) La specializzazione conseguita ai sensi dei Decreti Legislativi 257/1991 e 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, così come previsto dall'art. 45 del succitato Decreto Legislativo 368/99 (come chiarito dalla nota del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali n. 0017806 – P dell'11 marzo 2009 – DGRUPS) è valutata come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi;
- b) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno;
 2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;
 3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- c) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno;
- d) il servizio prestato all'estero è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione in disciplina equipollente oggetto del concorso: punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve écrite ne seront pas admis à l'épreuve pratique ; les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve pratique ne seront pas admis à l'épreuve orale. Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (14/20 au moins) à l'épreuve orale ne seront pas inscrits sur la liste d'aptitude.

L'évaluation des titres des candidats est effectuée selon les critères prévus à l'art. 27 du DPR n° 483/1997, à savoir :

- | | |
|---|-----------|
| a) États de service | 10 points |
| b) Titres d'études | 3 points |
| c) Publications et titres scientifiques | 3 points |
| d) Curriculum vitæ | 4 points. |

États de service

- a) La spécialisation obtenue au sens des décrets législatifs n° 257 du 8 août 1991 et n° 368 du 17 août 1999, bien que valant titre d'admission au sens de l'art. 45 dudit décret législatif n° 368/1999 (comme il appert de la lettre du Ministère de la santé et des politiques sociales – Direction générale des professions sanitaires et des ressources humaines du 11 mars 2009, réf. n° 0017806-P), est considérée comme service accompli au niveau de base du profil professionnel en cause, pour une durée maximale équivalant à la durée du cours d'études ;
- b) Fonctions exercées au sein d'unités sanitaires locales ou d'établissements hospitaliers en qualité de titulaire :
1. À l'échelon de direction faisant l'objet du concours en question ou à un échelon supérieur, dans la discipline en cause : 1 point pour chaque année ;
 2. Dans d'autres positions, dans la discipline en cause : 0,50 point pour chaque année ;
 3. Dans une discipline similaire ou dans une autre discipline : points établis ci-dessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50 p. 100 ;
 4. À plein temps : points établis ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;
- c) Fonctions exercées en qualité de médecin titulaire auprès d'une administration publique dans les différents grades selon les divers statuts : 0,50 point pour chaque année ;
- d) Les fonctions exercées à l'étranger donnent droit aux points prévus pour les fonctions exercées sur le territoire national en qualité de titulaire, à condition qu'elles soient reconnues aux termes de la loi n° 735 du 10 juillet 1960.

Titres d'études :

- a) Diplôme de spécialisation dans une discipline équivalant de plein droit à celle faisant l'objet du concours : 1 point ;
- b) Diplôme de spécialisation dans une discipline similaire : 0,50 point ;
- c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;
- d) Diplôme supplémentaire de spécialisation dans les disciplines ci-dessus : points relatifs à la catégorie correspondante réduits de 50 p. 100 ;

- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Publicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. .

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. .

Articolo 9

Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati con nota tramite PEC, oppure sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” e sul sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce “Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici”, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Le prove del concorso, scritte, pratiche e orali, non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del punteggio globale attribuito per i titoli prodotti.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale verrà comunicato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

In relazione al numero dei candidati, la Commissione potrà stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso, la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà data al termine dell'effettuazione della prova pratica.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico salvo diversa disposizione da parte della Commissione esaminatrice.

A tutte le prove di concorso il candidato deve presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, munito di un documento di identità personale in corso di validità.

Articolo 10

La graduatoria finale di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame relative alla materia oggetto del concorso e compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle riserve, precedenza e preferenze.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà, con propria deliberazione, la graduatoria finale degli idonei e provvederà a dichiarare i vincitori del concorso.

- e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l'admission au concours, parmi ceux prévus pour l'accès à la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu'à concurrence de 1 point.

Le diplôme de spécialisation valant titre d'admission au concours ne peut être évalué au nombre des titres.

Publications et titres scientifiques

Les publications et les titres scientifiques sont évalués sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Curriculum vitae :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Article 9

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au journal officiel de la République italienne – 4^e série spéciale (*Concorsi ed esami*) et sur le site internet www.ausl.vda.it, section *Concorsi e selezioni – Concorsi e avvisi pubblici*, ou bien communiqués aux candidats par PEC, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale) n'ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou valdoises.

Les candidats admis à l'épreuve pratique en sont informés par une communication portant l'indication de la note obtenue à l'épreuve écrite.

Les candidats admis à l'épreuve orale reçoivent une communication portant l'indication du total des points attribués aux titres qu'ils ont présentés.

Les candidats recevront la communication afférente à la participation aux épreuves pratique et orale vingt jours au moins auparavant.

Si le nombre de candidats est réduit, le jury peut décider que les épreuves pratique et orale se déroulent le même jour. En l'occurrence, l'admission à l'épreuve orale est communiquée aux candidats concernés à l'issue de l'épreuve pratique.

L'épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public, sauf décision contraire du jury.

Le candidat doit se présenter à toutes les épreuves du concours muni d'une pièce d'identité en cours de validité, sous peine d'exclusion.

Article 10

La liste d'aptitude finale est établie sur la base des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du concours et conformément aux dispositions des lois en vigueur en matière de postes réservés, de priorités et de préférences.

Le directeur général de l'Agence USL, après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve par délibération la liste d'aptitude finale et proclame le lauréat du concours.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta e sul sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici"; la pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla vigente normativa, dalla data di adozione della deliberazione del Direttore Generale, che approva la graduatoria concorsuale e potrà essere utilizzata nei casi previsti dall'articolo 18, comma 7, del Decreto Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii.

La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata anche da altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 11

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vincitori provvederà l'Azienda USL della Valle d'Aosta, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni.

Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio come specificata nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 12

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accettano, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Aziende sanitarie.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta si riserva la facoltà di prorogare, revocare oppure modificare il presente bando di concorso.

Articolo 13

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le disposizioni che regolano la disciplina concorsuale per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii., al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e loro successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni di leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14

Si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui trattasi.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui agli artt. 15-22

La liste d'aptitude du concours en question est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et sur le site internet www.ausl.vda.it, section *Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici* ; la publication sur le site internet vaut notification aux candidats.

La liste d'aptitude est valable pour la durée prévue par la réglementation en vigueur, et ce, à compter de la date de la délibération du directeur général qui l'approuve, et peut être utilisée dans les cas visés au septième alinéa de l'art. 18 du DPR n° 483/2001.

La liste d'aptitude peut également être utilisée par les autres organismes du Service sanitaire national.

Article 11

L'Agence USL procède à la passation du contrat individuel de travail du lauréat après avoir vérifié si les conditions requises sont remplies.

Le lauréat bénéficie du statut de fonctionnaire et du traitement y afférent à compter de la date effective d'entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Article 12

En participant au concours, les candidats acceptent sans réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités sanitaires locales.

Le directeur général de l'Agence USL se réserve la faculté de modifier et d'annuler le présent avis de concours, ainsi que d'en proroger la validité.

Article 13

Pour ce qui n'est pas prévu par le présent avis, il est fait application des dispositions qui réglementent les concours des personnels du Service sanitaire national, eu égard notamment au décret du président de la République n° 761 du 20 décembre 1979, au décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, au DPR n° 483/1997 et au décret législatif n° 165/2001. Il est également fait application des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999, au décret législatif n° 66 du 15 mars 2010 et aux autres lois en vigueur qui stipulent que des postes doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Article 14

Le traitement des données personnelles est effectué conformément aux principes visés au règlement UE 2016/679 et au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 101 du 10 août 2018.

Le traitement desdites données est effectué aux fins de la gestion des dossiers du concours.

Tout refus de fournir les données requises implique l'exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées aux art. 15 à 22

del suddetto Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL della Valle d'Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.
Referente del trattamento dei dati è la Direttrice della S.C. "Sviluppo delle Risorse Umane".

Articolo 15

Per eventuali informazioni inerenti al presente bando di concorso pubblico, i concorrenti possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda USL della Valle d'Aosta - Via Saint Martin de Corléans, n. 248 - 11100 Aosta (n. tel. 0165/546071 - 6070 - 6084 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nei giorni feriali), oppure consultare il sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici".

Il Direttore Generale
Massimo UBERTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 3 dirigenti medici appartenenti all'area della medicina diagnostica e dei servizi - Disciplina di medicina trasfusionale, da assegnare alla S.C. "Immunematologia e medicina trasfusionale" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della determina dirigenziale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 150 in data 13/02/2026, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 3 dirigenti medici appartenenti all'Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina di Medicina Trasfusionale, da assegnare alla S.C. "Immunematologia e Medicina Trasfusionale" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti per particolari categorie di aventi diritto.

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 mar-

du règlement (UE) 2016/679 susmentionné doivent toujours être respectées.

Le responsable du traitement des données est le représentant légal de l'Agence USL.

Le référent pour le traitement des données est la directrice de la structure complexe « Développement des ressources humaines ».

Article 15

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent avis, les intéressés peuvent s'adresser au Bureau des concours de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste - 248, rue Saint-Martin-de-Corléans - 11100 Aoste (téléphone 01 65 54 60 71 - 01 65 54 60 70 - 01 65 54 60 84) les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h 30, ou bien consulter le site Internet www.ausl.vda.it (section *Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici*).

Le directeur général,
Massimo UBERTI

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins - dirigeants (secteur « Médecine diagnostique et des services » - discipline « Médecine transfusionnelle »), à affecter à la structure complexe « Immuno-hématologie et médecine transfusionnelle », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Article 1^{er}

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins - dirigeants (secteur « Médecine diagnostique et des services » - discipline « Médecine transfusionnelle »), à affecter à la structure complexe « Immuno-hématologie et médecine transfusionnelle », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, en application de l'acte du dirigeant n° 150 du 13 février 2026.

Il est fait application des dispositions du décret du président de la République n° 483 du 10 décembre 1997.

Les dispositions en vigueur en matière de postes réservés à des catégories particulières de citoyens demeurent valables.

Article 2

Lesdits dirigeants sont soumis aux dispositions et aux conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il leur est attribué le salaire fixe prévu par la convention collective nationale du travail en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

- a) Être de nationalité italienne ou assimilé à un citoyen italien au sens de la loi ou être citoyen de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie.
- Aux termes de l'art. 38 du décret législatif n° 165 du 30

zo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso pubblico:

- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
- I cittadini stranieri devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

- b) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- c) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero disciplina equipollente oppure specializzazione in una disciplina affine a quella oggetto del concorso;

Ai sensi dell'articolo 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., sono ammessi alla partecipazione al presente concorso pubblico i medici regolarmente iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica. In caso di superamento delle prove concorsuali gli specializzandi saranno collocati in una graduatoria separata.

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei suddetti, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere comprovato allegando alla domanda di partecipazione il riconoscimento da parte dell'Autorità competente.

- d) Iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi.
- L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso di cui trattasi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per l'invio telematico delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5, così come modificato dall'articolo 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2, l'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego ed il conferimento degli incarichi presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta è subordinata al preventivo accertamento della

marzo 2001, peuvent également faire acte de candidature :

- les membres de famille des citoyens indiqués à la présente lettre qui ne sont pas de nationalité italienne ni ressortissants de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent ;
 - les non-ressortissants de l'Union européenne titulaires d'une carte de résident de longue durée – UE ou bien bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
- Les citoyens étrangers doivent maîtriser la langue italienne ;

- b) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;
- c) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la discipline faisant l'objet du concours en question ou bien dans une discipline équivalente ou similaire.

Aux termes des alinéas 547 et 548 de l'art. 1^{er} de la loi n° 145 du 30 décembre 2018, les médecins inscrits à la deuxième année ou à une année suivante du cours de spécialisation relatif à la discipline faisant l'objet du concours peuvent participer à ce dernier. S'ils réussissent les épreuves du concours, ils sont inscrits sur une liste d'aptitude ad hoc.

L'éventuel recrutement sous contrat à durée indéterminée des médecins en cours de spécialisation figurant en rang utile sur ladite liste est subordonné à l'obtention du diplôme de spécialisation et à l'épuisement de la liste d'aptitude des médecins déjà spécialisés à la date d'expiration du délai de candidature.

Le titre d'études obtenu à l'étranger doit avoir été reconnu par l'autorité compétente et l'acte de reconnaissance y afférent doit être annexé à la candidature ;

- d) Être inscrit au tableau de l'ordre des médecins et des chirurgiens.
- Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie a le droit de participer au concours faisant l'objet du présent avis, sans préjudice du fait qu'il est tenu de s'inscrire au tableau professionnel en Italie avant son éventuel recrutement.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées au présent article à l'expiration du délai de candidature et ce, sous peine d'exclusion.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes déchues de leur droit de vote ni les personnes révoquées de leurs fonctions à quelque titre que ce soit dans une administration publique.

Aux termes du premier alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tel qu'il a été modifié par l'art. 14 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013, pour être admis aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et de l'attribution de mandats au sein de l'Agence USL, tout candidat doit subir un examen préliminaire de français ou

conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella in cui il candidato dichiara, nella domanda di ammissione, di voler sostenere le prove di concorso.

A titolo esemplificativo qualora il candidato dichiari, nella domanda, di voler sostenere le prove concorsuali in lingua italiana, verrà sottoposto alla prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese; qualora, invece, dichiari di voler sostenere le prove concorsuali in lingua francese, verrà sottoposto alla prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, della Legge Regionale 17 gennaio 2023, n. 1 ss.mm.ii., i candidati che non superano la prova di accertamento linguistico di cui all'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii. sono comunque ammessi alle prove successive e, qualora le superino, sono inclusi in apposita graduatoria separata da utilizzare, in caso di esaurimento o di assenza della graduatoria ordinaria, esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato di durata pari a trentasei mesi.

L'indennità di bilinguismo, prevista dalla Legge Regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), non può essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento linguistico.

In caso di superamento dell'accertamento linguistico entro trentasei mesi dalla data di assunzione a tempo determinato, il personale assunto a tempo determinato è inquadrato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento dell'accertamento stesso.

I candidati ammessi ai sensi dell'articolo 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., saranno collocati in un'unica graduatoria, con indicazione del superamento o meno della prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo, accedendo al seguente indirizzo web: <https://auslvda.selezionieconcorsi.it> e compilando lo specifico "modulo di iscrizione" on line secondo le istruzioni riportate nell'allegato "ISTRUZIONI" che costituisce parte integrante del presente bando.

Si precisa che per l'iscrizione al concorso è richiesto il possesso di un'utenza personale di Posta Elettronica Certificata (PEC). A tal proposito si raccomanda di controllare la validità dell'indirizzo PEC indicato, in quanto alla stessa verranno inviate tutte le comunicazioni relative al presente concorso pubblico.

L'invio telematico della domanda dovrà avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state presentate entro tale termine e secondo le modalità di seguito indicate.

d'italien. Cet examen se déroule en italien si la langue que le candidat a choisie, dans sa candidature, pour les épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Ainsi, le candidat qui déclare dans sa candidature vouloir passer les épreuves du concours en italien est soumis à un examen préliminaire de français, alors que le candidat qui déclare dans sa candidature vouloir passer les épreuves du concours en français est soumis à un examen préliminaire d'italien.

Aux termes des premier et troisième alinéas de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2023, les candidats qui ne réussissent pas l'examen préliminaire de langue visé à l'art. 42 de la LR n° 5/2000 sont, en tout état de cause, admis aux épreuves du concours et, s'ils les réussissent, sont inscrits dans une liste d'aptitude spéciale, qui est utilisée, à défaut de liste d'aptitude ordinaire ou en cas d'épuisement de celle-ci, uniquement pour des recrutements sous contrat à durée déterminée de trente-six mois.

La prime de bilinguisme prévue par la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions sur l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la Région) ne peut être versée aux personnels en question, tant que ceux-ci n'ont pas réussi l'examen de langue en cause.

En cas de réussite à l'examen de langue dans les trente-six mois qui suivent la date du recrutement sous contrat à durée déterminée, les personnels recrutés sous ledit contrat sont titularisés à compter de la date de ladite réussite.

Les candidats retenus au sens des alinéas 547 et 548 de l'art. 1er de la loi n° 145 du 30 décembre 2018 sont inscrits sur une liste d'aptitude unique indiquant s'ils ont ou s'ils n'ont pas réussi l'examen préliminaire de français.

Article 4

La candidature doit exclusivement être posée en ligne au plus tard le trentième jour suivant la date de publication de l'extrait du présent avis au journal officiel de la République italienne. Pour ce faire, les candidats doivent se connecter à l'adresse <https://auslvda.selezionieconcorsi.it> et remplir le formulaire de candidature en ligne suivant les indications figurant dans l'annexe *Istruzioni* qui fait partie intégrante du présent avis. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux fins de l'inscription au concours, tout candidat doit disposer d'une adresse personnelle de courrier électronique certifié (*Posta elettronica certificata – PEC*). À cet effet, le candidat doit contrôler la validité de l'adresse PEC qu'il a indiquée, étant donné que toutes les communications seront envoyées à celle-ci.

La procédure de candidature en ligne doit être achevée avant minuit du jour d'expiration du délai susmentionné, heure après laquelle il ne sera plus possible d'y accéder.

Les candidats qui posent leur candidature sans respecter le délai indiqué ci-dessus ni les présentes dispositions sont exclus du concours.

Dopo il suddetto termine non è, altresì, ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte alla domanda stessa.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare solo ed esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 4, il concorrente dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., tutti i campi del "modulo di iscrizione" on line.

L'incompletezza o l'inesattezza anche di una sola delle dichiarazioni presenti nel "modulo di iscrizione" comporterà l'ammissione al concorso con riserva. In tal caso il candidato dovrà regolarizzare la domanda entro il termine che verrà successivamente comunicato con apposita nota dell'Azienda USL. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine indicato comporterà l'esclusione dal concorso pubblico di cui trattasi.

Nella compilazione della domanda on line, devono essere dichiarati i titoli che il candidato ritiene opportuno ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. Il candidato dovrà inoltre indicare tutti gli elementi utili per identificare, valutare e verificare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l'esatta denominazione dell'Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l'esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, l'ente che l'ha rilasciato, l'eventuale punteggio). Non saranno valutate dichiarazioni generiche o incomplete.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, o per eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Articolo 6

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 non rimborsabile. Sarà possibile effettuare il pagamento tramite:

- versamento sul c/c bancario UNICREDIT S.p.A. Azienda Avenue Conseil des Commis, n.19 Aosta - intestato a "Azienda USL Valle d'Aosta":
IBAN IT 12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0
specificando la causale sul versamento: pagamento tassa concorso (indicando le proprie generalità e il concorso cui si intende partecipare).
Il mancato pagamento della tassa di concorso comporterà l'ammissione con riserva.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la déclaration ou présentation d'autres titres ou pièces n'est plus possible, de même que la correction ou l'adjonction de données.

La candidature en ligne peut être posée depuis tout ordinateur relié à internet, 24 h sur 24.

Article 5

La candidature peut être posée uniquement suivant les modalités indiquées à l'art. 4. L'aspirant doit remplir tous les champs du formulaire de candidature en ligne, et ce, sous sa propre responsabilité, aux termes du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000.

L'aspirant qui aurait fourni des données incomplètes ou inexactes ne serait-ce que dans l'une des déclarations visées au formulaire de candidature en ligne est admis au concours avec réserve. En l'occurrence, il peut régulariser son dossier dans le délai qui lui sera imparti par une communication ad hoc de l'Agence USL. À défaut de régularisation du dossier dans le délai susmentionné, le candidat sera exclu du concours.

Dans sa candidature en ligne, l'aspirant doit déclarer tous les titres qu'il juge opportun d'indiquer aux fins de l'évaluation du mérite et de la formation de la liste d'aptitude.

Le candidat doit par ailleurs indiquer tous les éléments utiles pour identifier, évaluer et contrôler les titres ayant fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur (par exemple, dans la déclaration relative aux services effectués, il y a lieu d'indiquer de manière précise la dénomination de l'Agence où ils ont été effectués, la date de début et de fin de ceux-ci et le profil professionnel ; dans la déclaration relative aux titres d'études, il y a lieu d'indiquer la dénomination et la date du titre d'études obtenu, l'établissement qui l'a délivré et, éventuellement, les points obtenus). Les déclarations génériques et incomplètes ne seront pas évaluées.

L'Agence USL décline d'ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l'inexactitude des adresses indiquées dans l'acte de candidature, au manque ou retard de communication du changement desdites adresses, ainsi qu'aux éventuels problèmes relevant des Postes ou des systèmes informatiques.

Article 6

L'aspirant doit, par ailleurs, déclarer qu'il s'est acquitté des droits d'admission de 10,00 € (non remboursables). Lesdits droits peuvent être payés :

- par virement bancaire au profit de Azienda USL Valle d'Aosta sur le compte courant UNICREDIT SpA, Agence située au n° 19 de l'avenue du Conseil des Commis (Aoste)
IBAN : IT12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0.
Lors du versement, le candidat doit indiquer la raison suivante : « Paiement tassa concorso » et préciser ses nom et prénoms, ainsi que le concours auquel il entend participer.
À défaut de paiement des droits d'admission susmentionnés, le candidat est admis avec réserve.

Articolo 7

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089 in data 27 agosto 2001, ed in applicazione dell'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii., i candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento, come già specificato all'articolo 3 del presente bando, è effettuato nella lingua diversa da quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso. Il suddetto accertamento è effettuato dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della commissione medesima, con uno o più esperti di lingua francese o italiana (nominati dal Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, attingendo a rotazione da apposito Albo), oppure da apposita Commissione Tecnica nominata per l'espletamento della prova preliminare di conoscenza della lingua francese con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 265 del 16/05/2022. Sono esonerati dall'accertamento linguistico i candidati che si trovino nelle posizioni indicate dall'articolo 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2 e ss.mm.ii. .

L'accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale.

La prova scritta si articola in due fasi:

1^a fase: comprensione scritta

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione.

Le domande devono prevedere risposte del genere a scelta multipla (3 opzioni).

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l'uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione scritta

Riassunto.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120 parole.

E' consentito l'uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

Article 7

En application de l'art. 42 la LR n° 5/2000 et aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 3089 du 27 août 2001, les candidats doivent passer un examen préliminaire de français ou d'italien. Ayant déclaré dans leur candidature la langue qu'ils entendent utiliser pour les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit examen dans l'autre langue, aux termes de l'art. 3. La connaissance de la langue française ou italienne est évaluée soit par un jury composé des membres de droit et d'un ou de plusieurs experts en langue française ou italienne nommés par le directeur général de l'Agence USL et sélectionnés par rotation parmi ceux inscrits sur un répertoire ad hoc, soit par un jury technique nommé par la délibération dudit directeur n° 265 du 16 mai 2022 à l'effet du déroulement de l'examen préliminaire de français.

Sont dispensés de l'examen préliminaire les candidats qui se trouvent dans l'une des conditions visées à l'art. 14 de la LR n° 2/2013.

L'examen de français ou d'italien comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.

L'épreuve écrite comprend deux phases :

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3 options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée de l'épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l'épreuve de compréhension en 120 mots environ.

L'utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.

Durée de l'épreuve : 45 minutes.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ÉCRITE

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	60%	6,0 6	60%	3,60	- % di risposte corrette - % de réponses exactes
produzione production	40%	4,0 4	60%	2,40	- reperimento delle idee principali - idées principales dégagées
					- correttezza - correction
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Pour être admis à l'oral, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au moins à l'épreuve écrite.

La prova orale si articola in due fasi:

1^a fase: comprensione orale

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall'esaminatore, di circa 300 parole.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla. Il numero di domande è di 20.

E' prevista una lettura preliminare del questionario da parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo da parte dell'esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione orale

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per leggere il testo. Durante l'esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull'argomento.

Al termine dell'esposizione il candidato dovrà interagire con l'esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

L'épreuve orale comprend deux phases :

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l'examineur est de 300 mots environ.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix multiple.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire par le candidat et deux écoutes du texte lu par l'examineur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit texte.

Lors de son exposé, d'une durée de 5 minutes, le candidat doit exprimer son propre point de vue.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions d'approfondissement.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l'épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ORALE

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	50%	5,0 5	60%	3,0 3	– % de réponses exactes
produzione production	50%	5,0 5	60%	3,0 3	- coerenza testuale - fluidità - correttezza - ricchezza espressiva – cohérence de l'exposé – fluidité – correction – richesse d'expression
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Il voto complessivo della prova orale, espresso in decimi, è dato dalla somma dei punti ottenuti nella comprensione e nella produzione. Il superamento di tale prova si ha con una votazione uguale o superiore a 6 punti.

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

La note finale de l'épreuve orale, exprimée sur 10 points, est donnée par la somme des points obtenus dans la compréhension et la production. Pour réussir l'épreuve, le candidat doit obtenir une note égale ou supérieure à 6 points sur 10.

Articolo 8

La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del D.P.R. 483/1997 ss.mm.ii., ha a disposizione 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per la valutazione dei titoli;
 - 80 punti per la valutazione delle prove concorsuali;
- I punti per le prove concorsuali sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
 - 30 punti per la prova pratica;
 - 20 punti per la prova orale.

La Commissione esaminatrice sottoporà i concorrenti alle seguenti prove:

- a) prova scritta relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) prova pratica su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

Article 8

Le jury, nommé au sens du DPR n° 483/1997, peut attribuer 100 points, répartis comme suit :

- 20 points pour l'évaluation des titres ;
 - 80 points pour l'évaluation des épreuves du concours.
- Les points pouvant être attribués pour les épreuves du concours sont répartis comme suit :
- 30 points pour l'épreuve écrite ;
 - 30 points pour l'épreuve pratique ;
 - 20 points pour l'épreuve orale.

Les épreuves sont les suivantes :

- a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou sur des sujets relatifs à la discipline objet du concours ou questionnaire, auquel le candidat doit répondre de manière synthétique, portant sur ladite discipline ;
- b) Épreuve pratique : techniques et manipulations propres à la discipline objet du concours ;
pour les disciplines du secteur de chirurgie, l'épreuve aura lieu sur des cadavres ou du matériel anatomique dans la salle des autopsies, compte tenu entre autres du nombre de candidats, ou bien suivant d'autres modalités établies par décision sans appel du jury.
L'épreuve pratique doit être illustrée de manière synthétique par écrit ;

c) prova orale sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta espressa, in termini numerici, di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica espressa, in termini numerici, di almeno 21/30; l'inserimento nella graduatoria finale di merito è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova orale espressa, in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata con i criteri previsti dall'articolo 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. ed in particolare:

- | | | |
|--|-------|----|
| a) Titoli di carriera: | punti | 10 |
| b) Titoli accademici e di studio: | punti | 3 |
| c) Pubblicazioni e titoli scientifici: | punti | 3 |
| d) Curriculum formativo e professionale: | punti | 4 |

Titoli di carriera:

- a) La specializzazione conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 257/1991 e 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, così come previsto dall'art. 45 del succitato Decreto Legislativo 368/99 (come chiarito dalla nota del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali n. 0017806 – P dell'11 marzo 2009 – DGRUPS) è valutata come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi;
- b) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno;
 2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;
 3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- c) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno;
- d) il servizio prestato all'estero è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione in disciplina equipollente oggetto del concorso: punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al

c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à l'emploi.

Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve écrite ne seront pas admis à l'épreuve pratique ; les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve pratique ne seront pas admis à l'épreuve orale. Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (14/20 au moins) à l'épreuve orale ne seront pas inscrits sur la liste d'aptitude.

L'évaluation des titres des candidats est effectuée selon les critères prévus à l'art. 27 du DPR n° 483/1997, à savoir :

- | | |
|---|-----------|
| a) États de service | 10 points |
| b) Titres d'études | 3 points |
| c) Publications et titres scientifiques | 3 points |
| d) Curriculum vitæ | 4 points. |

États de service

- a) La spécialisation obtenue au sens des décrets législatifs n° 257 du 8 août 1991 et n° 368 du 17 août 1999, bien que valant titre d'admission au sens de l'art. 45 dudit décret législatif n° 368/1999 (comme il appert de la lettre du Ministère de la santé et des politiques sociales – Direction générale des professions sanitaires et des ressources humaines du 11 mars 2009, réf. n° 0017806-P), est considérée comme service accompli au niveau de base du profil professionnel en cause, pour une durée maximale équivalant à la durée du cours d'études ;
- b) Fonctions exercées au sein d'unités sanitaires locales ou d'établissements hospitaliers en qualité de titulaire :
1. À l'échelon de direction faisant l'objet du concours en question ou à un échelon supérieur, dans la discipline en cause : 1 point pour chaque année ;
 2. Dans d'autres positions, dans la discipline en cause : 0,50 point pour chaque année ;
 3. Dans une discipline similaire ou dans une autre discipline : points établis ci-dessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50 p. 100 ;
 4. À plein temps : points établis ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;
- c) Fonctions exercées en qualité de médecin titulaire auprès d'une administration publique dans les différents grades selon les divers statuts : 0,50 point pour chaque année ;
- d) Les fonctions exercées à l'étranger donnent droit aux points prévus pour les fonctions exercées sur le territoire national en qualité de titulaire, à condition qu'elles soient reconnues aux termes de la loi n° 735 du 10 juillet 1960.

Titres d'études :

- a) Diplôme de spécialisation dans une discipline équivalant de plein droit à celle faisant l'objet du concours : 1 point ;
- b) Diplôme de spécialisation dans une discipline similaire : 0,50 point ;
- c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;
- d) Diplôme supplémentaire de spécialisation dans les disciplines ci-dessus : points relatifs à la catégorie correspondante réduits de 50 p. 100 ;
- e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l'admis-

concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Publicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. .

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. .

Articolo 9

Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati con nota tramite PEC, oppure sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” e sul sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce “Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici”, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Le prove del concorso, scritte, pratiche e orali, non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del punteggio globale attribuito per i titoli prodotti.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale verrà comunicato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

In relazione al numero dei candidati, la Commissione potrà stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso, la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà data al termine dell'effettuazione della prova pratica.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico salvo diversa disposizione da parte della Commissione esaminatrice.

A tutte le prove di concorso il candidato deve presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, munito di un documento di identità personale in corso di validità.

Articolo 10

La graduatoria finale di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame relative alla materia oggetto del concorso e compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle riserve, precedenza e preferenze.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà, con propria deliberazione, la graduatoria finale degli idonei e provvederà a dichiarare i vincitori del concorso.

sion au concours, parmi ceux prévus pour l'accès à la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu'à concurrence de 1 point.

Le diplôme de spécialisation valant titre d'admission au concours ne peut être évalué au nombre des titres.

Publications et titres scientifiques

Les publications et les titres scientifiques sont évalués sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Curriculum vitae :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Article 9

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au journal officiel de la République italienne – 4^e série spéciale (*Concorsi ed esami*) et sur le site internet www.ausl.vda.it, section *Concorsi e selezioni – Concorsi e avvisi pubblici*, ou bien communiqués aux candidats par PEC, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale) n'ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou valdoises.

Les candidats admis à l'épreuve pratique en sont informés par une communication portant l'indication de la note obtenue à l'épreuve écrite.

Les candidats admis à l'épreuve orale reçoivent une communication portant l'indication du total des points attribués aux titres qu'ils ont présentés.

Les candidats recevront la communication afférente à la participation aux épreuves pratique et orale vingt jours au moins auparavant.

Si le nombre de candidats est réduit, le jury peut décider que les épreuves pratique et orale se déroulent le même jour. En l'occurrence, l'admission à l'épreuve orale est communiquée aux candidats concernés à l'issue de l'épreuve pratique.

L'épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public, sauf décision contraire du jury.

Le candidat doit se présenter à toutes les épreuves du concours muni d'une pièce d'identité en cours de validité, sous peine d'exclusion.

Article 10

La liste d'aptitude finale est établie sur la base des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du concours et conformément aux dispositions des lois en vigueur en matière de postes réservés, de priorités et de préférences.

Le directeur général de l'Agence USL, après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve par délibération la liste d'aptitude finale et proclame les lauréats du concours.

La liste d'aptitude du concours en question est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et sur

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta e sul sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici"; la pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla vigente normativa, dalla data di adozione della deliberazione del Direttore Generale, che approva la graduatoria concorsuale e potrà essere utilizzata nei casi previsti dall'articolo 18, comma 7, del Decreto Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii.

La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata anche da altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 11

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vincitori provvederà l'Azienda USL della Valle d'Aosta, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni.

Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio come specificata nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 12

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accettano, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Aziende sanitarie.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta si riserva la facoltà di prorogare, revocare oppure modificare il presente bando di concorso.

Articolo 13

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le disposizioni che regolano la disciplina concorsuale per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii., al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e loro successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni di leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14

Si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui trattasi.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui agli artt. 15-22

le site internet www.ausl.vda.it, section Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici ; la publication sur le site internet vaut notification aux candidats.

La liste d'aptitude est valable pour la durée prévue par la réglementation en vigueur, et ce, à compter de la date de la délibération du directeur général qui l'approuve, et peut être utilisée dans les cas visés au septième alinéa de l'art. 18 du DPR n° 483/2001.

La liste d'aptitude peut également être utilisée par les autres organismes du Service sanitaire national.

Article 11

L'Agence USL procède à la passation du contrat individuel de travail des lauréats après avoir vérifié si les conditions requises sont remplies.

Les lauréats bénéficient du statut de fonctionnaire et du traitement y afférent à compter de la date effective d'entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Article 12

En participant au concours, les candidats acceptent sans réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités sanitaires locales.

Le directeur général de l'Agence USL se réserve la faculté de modifier et d'annuler le présent avis de concours, ainsi que d'en proroger la validité.

Article 13

Pour ce qui n'est pas prévu par le présent avis, il est fait application des dispositions qui réglementent les concours des personnels du Service sanitaire national, eu égard notamment au décret du président de la République n° 761 du 20 décembre 1979, au décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, au DPR n° 483/1997 et au décret législatif n° 165/2001. Il est également fait application des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999, au décret législatif n° 66 du 15 mars 2010 et aux autres lois en vigueur qui stipulent que des postes doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Article 14

Le traitement des données personnelles est effectué conformément aux principes visés au règlement UE 2016/679 et au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 101 du 10 août 2018.

Le traitement desdites données est effectué aux fins de la gestion des dossiers du concours.

Tout refus de fournir les données requises implique l'exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées aux art. 15 à 22

del suddetto Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL della Valle d'Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Referente del trattamento dei dati è la Direttrice della S.C. "Sviluppo delle Risorse Umane".

Articolo 15

Per eventuali informazioni inerenti al presente bando di concorso pubblico, i concorrenti possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda USL della Valle d'Aosta - Via Saint Martin de Corléans, n. 248 - 11100 Aosta (n. tel. 0165/546071 - 6070 - 6084 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nei giorni feriali), oppure consultare il sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici".

Il Direttore Generale
Massimo UBERTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 3 dirigenti medici appartenenti all'area medica e delle specialità mediche – Disciplina di neurologia, da assegnare alla S.C. "Neurologia" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della determina dirigenziale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 150 in data 13/02/2026, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 3 dirigenti medici appartenenti all'Area Medica e delle Specialità Mediche – Disciplina di Neurologia, da assegnare alla S.C. "Neurologia" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti per particolari categorie di aventi diritto.

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 mar-

du règlement (UE) 2016/679 susmentionné doivent toujours être respectées.

Le responsable du traitement des données est le représentant légal de l'Agence USL.

Le référent pour le traitement des données est la directrice de la structure complexe « Développement des ressources humaines ».

Article 15

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent avis, les intéressés peuvent s'adresser au Bureau des concours de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste – 248, rue Saint-Martin-de-Corléans – 11100 Aoste (téléphone 01 65 54 60 71 – 01 65 54 60 70 – 01 65 54 60 84) les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h 30, ou bien consulter le site Internet www.ausl.vda.it (section *Concorsi e selezioni – Concorsi e avvisi pubblici*).

Le directeur général,
Massimo UBERTI

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins – dirigeants (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Neurologie »), à affecter à la structure complexe « Neurologie », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Article 1^{er}

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins – dirigeants (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Neurologie »), à affecter à la structure complexe « Neurologie », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, en application de l'acte du dirigeant n° 150 du 13 février 2026.

Il est fait application des dispositions du décret du président de la République n° 483 du 10 décembre 1997.

Les dispositions en vigueur en matière de postes réservés à des catégories particulières de citoyens demeurent valables.

Article 2

Lesdits dirigeants sont soumis aux dispositions et aux conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il leur est attribué le salaire fixe prévu par la convention collective nationale du travail en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

- a) Être de nationalité italienne ou assimilé à un citoyen italien au sens de la loi ou être citoyen de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie.
- Aux termes de l'art. 38 du décret législatif n° 165 du 30

zo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso pubblico:

- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
- I cittadini stranieri devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

- b) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- c) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero disciplina equipollente oppure specializzazione in una disciplina affine a quella oggetto del concorso;
- Ai sensi dell'articolo 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., sono ammessi alla partecipazione al presente concorso pubblico i medici regolarmente iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica. In caso di superamento delle prove concorsuali gli specializzandi saranno collocati in una graduatoria separata.
- L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei suddetti, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
- Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere comprovato allegando alla domanda di partecipazione il riconoscimento da parte dell'Autorità competente.
- d) Iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi.
- L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso di cui trattasi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per l'invio telematico delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5, così come modificato dall'articolo 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2, l'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego ed il conferimento degli incarichi presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella in cui il candidato dichiara, nella domanda di ammissione, di voler sostenere le prove di concorso.

maars 2001, peuvent également faire acte de candidature :

- les membres de famille des citoyens indiqués à la présente lettre qui ne sont pas de nationalité italienne ni ressortissants de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent ;
 - les non-ressortissants de l'Union européenne titulaires d'une carte de résident de longue durée – UE ou bien bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
- Les citoyens étrangers doivent maîtriser la langue italienne ;

- b) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;
- c) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la discipline faisant l'objet du concours en question ou bien dans une discipline équivalente ou similaire.
- Aux termes des alinéas 547 et 548 de l'art. 1er de la loi n° 145 du 30 décembre 2018, les médecins inscrits à la deuxième année ou à une année suivante du cours de spécialisation relatif à la discipline faisant l'objet du concours peuvent participer à ce dernier. S'ils réussissent les épreuves du concours, ils sont inscrits sur une liste d'aptitude ad hoc.
- L'éventuel recrutement sous contrat à durée indéterminée des médecins en cours de spécialisation figurant en rang utile sur ladite liste est subordonné à l'obtention du diplôme de spécialisation et à l'épuisement de la liste d'aptitude des médecins déjà spécialisés à la date d'expiration du délai de candidature.
- Le titre d'études obtenu à l'étranger doit avoir été reconnu par l'autorité compétente et l'acte de reconnaissance y afférent doit être annexé à la candidature ;
- d) Être inscrit au tableau de l'ordre des médecins et des chirurgiens.
- Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie a le droit de participer au concours faisant l'objet du présent avis, sans préjudice du fait qu'il est tenu de s'inscrire au tableau professionnel en Italie avant son éventuel recrutement.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées au présent article à l'expiration du délai de candidature et ce, sous peine d'exclusion.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes déchues de leur droit de vote ni les personnes révoquées de leurs fonctions à quelque titre que ce soit dans une administration publique.

Aux termes du premier alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tel qu'il a été modifié par l'art. 14 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013, pour être admis aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et de l'attribution de mandats au sein de l'Agence USL, tout candidat doit subir un examen préliminaire de français ou d'italien. Cet examen se déroule en italien si la langue que le candidat a choisie, dans sa candidature, pour les épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Ainsi, le candidat qui déclare dans sa candidature vouloir

A titolo esemplificativo qualora il candidato dichiari, nella domanda, di voler sostenere le prove concorsuali in lingua italiana, verrà sottoposto alla prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese; qualora, invece, dichiari di voler sostenere le prove concorsuali in lingua francese, verrà sottoposto alla prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, della Legge Regionale 17 gennaio 2023, n. 1 ss.mm.ii., i candidati che non superano la prova di accertamento linguistico di cui all'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii. sono comunque ammessi alle prove successive e, qualora le superino, sono inclusi in apposita graduatoria separata da utilizzare, in caso di esaurimento o di assenza della graduatoria ordinaria, esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato di durata pari a trentasei mesi.

L'indennità di bilinguismo, prevista dalla Legge Regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), non può essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento linguistico.

In caso di superamento dell'accertamento linguistico entro trentasei mesi dalla data di assunzione a tempo determinato, il personale assunto a tempo determinato è inquadrato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento dell'accertamento stesso.

I candidati ammessi ai sensi dell'articolo 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., saranno collocati in un'unica graduatoria, con indicazione del superamento o meno della prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo, accedendo al seguente indirizzo web: <https://auslva.selezionieconcorsi.it> e compilando lo specifico "modulo di iscrizione" on line secondo le istruzioni riportate nell'allegato "ISTRUZIONI" che costituisce parte integrante del presente bando.

Si precisa che per l'iscrizione al concorso è richiesto il possesso di un'utenza personale di Posta Elettronica Certificata (PEC). A tal proposito si raccomanda di controllare la validità dell'indirizzo PEC indicato, in quanto alla stessa verranno inviate tutte le comunicazioni relative al presente concorso pubblico.

L'invio telematico della domanda dovrà avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state presentate entro tale termine e secondo le modalità di seguito indicate.

Dopo il suddetto termine non è, altresì, ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte alla domanda stessa.

passer les épreuves du concours en italien est soumis à un examen préliminaire de français, alors que le candidat qui déclare dans sa candidature vouloir passer les épreuves du concours en français est soumis à un examen préliminaire d'italien.

Aux termes des premier et troisième alinéas de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2023, les candidats qui ne réussissent pas l'examen préliminaire de langue visé à l'art. 42 de la LR n° 5/2000 sont, en tout état de cause, admis aux épreuves du concours et, s'ils les réussissent, sont inscrits dans une liste d'aptitude spéciale, qui est utilisée, à défaut de liste d'aptitude ordinaire ou en cas d'épuisement de celle-ci, uniquement pour des recrutements sous contrat à durée déterminée de trente-six mois.

La prime de bilinguisme prévue par la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions sur l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la Région) ne peut être versée aux personnels en question, tant que ceux-ci n'ont pas réussi l'examen de langue en cause.

En cas de réussite à l'examen de langue dans les trente-six mois qui suivent la date du recrutement sous contrat à durée déterminée, les personnels recrutés sous ledit contrat sont titularisés à compter de la date de ladite réussite.

Les candidats retenus au sens des alinéas 547 et 548 de l'art. 1^{er} de la loi n° 145 du 30 décembre 2018 sont inscrits sur une liste d'aptitude unique indiquant s'ils ont ou s'ils n'ont pas réussi l'examen préliminaire de français.

Article 4

La candidature doit exclusivement être posée en ligne au plus tard le trentième jour suivant la date de publication de l'extrait du présent avis au journal officiel de la République italienne. Pour ce faire, les candidats doivent se connecter à l'adresse <https://auslva.selezionieconcorsi.it> et remplir le formulaire de candidature en ligne suivant les indications figurant dans l'annexe *Istruzioni* qui fait partie intégrante du présent avis. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux fins de l'inscription au concours, tout candidat doit disposer d'une adresse personnelle de courrier électronique certifié (*Posta elettronica certificata* – PEC). À cet effet, le candidat doit contrôler la validité de l'adresse PEC qu'il a indiquée, étant donné que toutes les communications seront envoyées à celle-ci.

La procédure de candidature en ligne doit être achevée avant minuit du jour d'expiration du délai susmentionné, heure après laquelle il ne sera plus possible d'y accéder.

Les candidats qui posent leur candidature sans respecter le délai indiqué ci-dessus ni les présentes dispositions sont exclus du concours.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la déclaration ou présentation d'autres titres ou pièces n'est plus possible, de même que la correction ou l'adjonction de données.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare solo ed esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 4, il concorrente dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., tutti i campi del "modulo di iscrizione" on line.

L'incompletezza o l'inesattezza anche di una sola delle dichiarazioni presenti nel "modulo di iscrizione" comporterà l'ammissione al concorso con riserva. In tal caso il candidato dovrà regolarizzare la domanda entro il termine che verrà successivamente comunicato con apposita nota dell'Azienda USL. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine indicato comporterà l'esclusione dal concorso pubblico di cui trattasi.

Nella compilazione della domanda on line, devono essere dichiarati i titoli che il candidato ritiene opportuno ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. Il candidato dovrà inoltre indicare tutti gli elementi utili per identificare, valutare e verificare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l'esatta denominazione dell'Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l'esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, l'ente che l'ha rilasciato, l'eventuale punteggio). Non saranno valutate dichiarazioni generiche o incomplete.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, o per eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Articolo 6

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 non rimborsabile. Sarà possibile effettuare il pagamento tramite:

- versamento sul c/c bancario UNICREDIT S.p.A. Agenzia Avenue Conseil des Commis, n.19 Aosta - intestato a "Azienda USL Valle d'Aosta":
IBAN IT 12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0
specificando la causale sul versamento: pagamento tassa concorso (indicando le proprie generalità e il concorso cui si intende partecipare).
Il mancato pagamento della tassa di concorso comporterà l'ammissione con riserva.

Articolo 7

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089 in data 27 agosto 2001, ed in applicazione dell'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii., i candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua francese o ita-

La candidature en ligne peut être posée depuis tout ordinateur relié à internet, 24 h sur 24.

Article 5

La candidature peut être posée uniquement suivant les modalités indiquées à l'art. 4. L'aspirant doit remplir tous les champs du formulaire de candidature en ligne, et ce, sous sa propre responsabilité, aux termes du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000.

L'aspirant qui aurait fourni des données incomplètes ou inexactes ne serait-ce que dans l'une des déclarations visées au formulaire de candidature en ligne est admis au concours avec réserve. En l'occurrence, il peut régulariser son dossier dans le délai qui lui sera imparti par une communication ad hoc de l'Agence USL. À défaut de régularisation du dossier dans le délai susmentionné, le candidat sera exclu du concours.

Dans sa candidature en ligne, l'aspirant doit déclarer tous les titres qu'il juge opportun d'indiquer aux fins de l'évaluation du mérite et de la formation de la liste d'aptitude.

Le candidat doit par ailleurs indiquer tous les éléments utiles pour identifier, évaluer et contrôler les titres ayant fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur (par exemple, dans la déclaration relative aux services effectués, il y a lieu d'indiquer de manière précise la dénomination de l'Agence où ils ont été effectués, la date de début et de fin de ceux-ci et le profil professionnel ; dans la déclaration relative aux titres d'études, il y a lieu d'indiquer la dénomination et la date du titre d'études obtenu, l'établissement qui l'a délivré et, éventuellement, les points obtenus). Les déclarations génériques et incomplètes ne seront pas évaluées.

L'Agence USL décline d'ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l'inexactitude des adresses indiquées dans l'acte de candidature, au manque ou retard de communication du changement desdites adresses, ainsi qu'aux éventuels problèmes relevant des Postes ou des systèmes informatiques.

Article 6

L'aspirant doit, par ailleurs, déclarer qu'il s'est acquitté des droits d'admission de 10,00 € (non remboursables). Lesdits droits peuvent être payés :

- par virement bancaire au profit de Azienda USL Valle d'Aosta sur le compte courant UNICREDIT SpA, Agence située au n° 19 de l'avenue du Conseil des Commis (Aoste)
IBAN : IT12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0.
Lors du versement, le candidat doit indiquer la raison suivante : « Pagamento tassa concorso » et préciser ses nom et prénoms, ainsi que le concours auquel il entend participer.
À défaut de paiement des droits d'admission susmentionnés, le candidat est admis avec réserve.

Article 7

En application de l'art. 42 la LR n° 5/2000 et aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 3089 du 27 août 2001, les candidats doivent passer un examen préliminaire de français ou d'italien. Ayant déclaré dans leur candidature la langue qu'ils entendent utiliser pour les épreuves

liana. L'accertamento, come già specificato all'articolo 3 del presente bando, è effettuato nella lingua diversa da quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso. Il suddetto accertamento è effettuato dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della commissione medesima, con uno o più esperti di lingua francese o italiana (nominati dal Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, attingendo a rotazione da apposito Albo), oppure da apposita Commissione Tecnica nominata per l'espletamento della prova preliminare di conoscenza della lingua francese con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 265 del 16/05/2022.

Sono esonerati dall'accertamento linguistico i candidati che si trovino nelle posizioni indicate dall'articolo 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2 e ss.mm.ii. .

L'accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale.

La prova scritta si articola in due fasi:

1^a fase: comprensione scritta

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione.

Le domande devono prevedere risposte del genere a scelta multipla (3 opzioni).

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l'uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione scritta

Riassunto.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120 parole.

E' consentito l'uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

du concours, les candidats doivent subir ledit examen dans l'autre langue, aux termes de l'art. 3. La connaissance de la langue française ou italienne est évaluée soit par un jury composé des membres de droit et d'un ou de plusieurs experts en langue française ou italienne nommés par le directeur général de l'Agence USL et sélectionnés par rotation parmi ceux inscrits sur un répertoire ad hoc, soit par un jury technique nommé par la délibération dudit directeur n° 265 du 16 mai 2022 à l'effet du déroulement de l'examen préliminaire de français.

Sont dispensés de l'examen préliminaire les candidats qui se trouvent dans l'une des conditions visées à l'art. 14 de la LR n° 2/2013.

L'examen de français ou d'italien comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.

L'épreuve écrite comprend deux phases :

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3 options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée de l'épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l'épreuve de compréhension en 120 mots environ.

L'utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.

Durée de l'épreuve : 45 minutes.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
APPRECIATION DE L'ÉPREUVE ÉCRITE

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	60%	6,0 6	60%	3,60	- % di risposte corrette - % de réponses exactes
produzione production	40%	4,0 4	60%	2,40	- reperimento delle idee principali - idées principales dégagées
					- correttezza - correction
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Pour être admis à l'oral, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au moins à l'épreuve écrite.

La prova orale si articola in due fasi:

1^a fase: comprensione orale

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall'esaminatore, di circa 300 parole.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Il numero di domande è di 20.

E' prevista una lettura preliminare del questionario da parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo da parte dell'esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione orale

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per leggere il testo. Durante l'esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull'argomento.

Al termine dell'esposizione il candidato dovrà interagire con l'esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

L'épreuve orale comprend deux phases :

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l'examinateur est de 300 mots environ.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix multiple.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire par le candidat et deux écoutes du texte lu par l'examinateur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit texte.

Lors de son exposé, d'une durée de 5 minutes, le candidat doit exprimer son propre point de vue.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions d'approfondissement.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l'épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ORALE

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	50%	5,0 5	60%	3,0 3	– % de réponses exactes
produzione production	50%	5,0 5	60%	3,0 3	- coerenza testuale - fluidità - correttezza - ricchezza espressiva – cohérence de l'exposé – fluidité – correction – richesse d'expression
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Il voto complessivo della prova orale, espresso in decimi, è dato dalla somma dei punti ottenuti nella comprensione e nella produzione. Il superamento di tale prova si ha con una votazione uguale o superiore a 6 punti.

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

La note finale de l'épreuve orale, exprimée sur 10 points, est donnée par la somme des points obtenus dans la compréhension et la production. Pour réussir l'épreuve, le candidat doit obtenir une note égale ou supérieure à 6 points sur 10.

Articolo 8

La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del D.P.R. 483/1997 ss.mm.ii., ha a disposizione 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per la valutazione dei titoli;
- 80 punti per la valutazione delle prove concorsuali;

I punti per le prove concorsuali sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

Article 8

Le jury, nommé au sens du DPR n° 483/1997, peut attribuer 100 points, répartis comme suit :

- 20 points pour l'évaluation des titres ;
- 80 points pour l'évaluation des épreuves du concours.

Les points pouvant être attribués pour les épreuves du concours sont répartis comme suit :

- 30 points pour l'épreuve écrite ;
- 30 points pour l'épreuve pratique ;

La Commissione esaminatrice sottoporà i concorrenti alle seguenti prove:

- a) prova scritta relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) prova pratica su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta espressa, in termini numerici, di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica espressa, in termini numerici, di almeno 21/30; l'inserimento nella graduatoria finale di merito è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova orale espressa, in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata con i criteri previsti dall'articolo 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. ed in particolare:

- | | |
|--|----------|
| a) Titoli di carriera: | punti 10 |
| b) Titoli accademici e di studio: | punti 3 |
| c) Pubblicazioni e titoli scientifici: | punti 3 |
| d) Curriculum formativo e professionale: | punti 4 |

Titoli di carriera

- a) La specializzazione conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 257/1991 e 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, così come previsto dall'art. 45 del succitato Decreto Legislativo 368/99 (come chiarito dalla nota del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali n. 0017806 – P dell'11 marzo 2009 – DGRUPS) è valutata come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi;
- b) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno;
 2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;
 3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

- 20 points pour l'épreuve orale.

Les épreuves sont les suivantes :

- a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou sur des sujets relatifs à la discipline objet du concours ou questionnaire, auquel le candidat doit répondre de manière synthétique, portant sur ladite discipline ;
- b) Épreuve pratique : techniques et manipulations propres à la discipline objet du concours ;
pour les disciplines du secteur de chirurgie, l'épreuve aura lieu sur des cadavres ou du matériel anatomique dans la salle des autopsies, compte tenu entre autres du nombre de candidats, ou bien suivant d'autres modalités établies par décision sans appel du jury.
L'épreuve pratique doit être illustrée de manière synthétique par écrit ;
- c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à l'emploi.

Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve écrite ne seront pas admis à l'épreuve pratique ; les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve pratique ne seront pas admis à l'épreuve orale. Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (14/20 au moins) à l'épreuve orale ne seront pas inscrits sur la liste d'aptitude.

L'évaluation des titres des candidats est effectuée selon les critères prévus à l'art. 27 du DPR n° 483/1997, à savoir :

- | | |
|---|-----------|
| a) États de service | 10 points |
| b) Titres d'études | 3 points |
| c) Publications et titres scientifiques | 3 points |
| d) Curriculum vitæ | 4 points. |

États de service

- a) La spécialisation obtenue au sens des décrets législatifs n° 257 du 8 août 1991 et n° 368 du 17 août 1999, bien que valant titre d'admission au sens de l'art. 45 dudit décret législatif n° 368/1999 (comme il appert de la lettre du Ministère de la santé et des politiques sociales – Direction générale des professions sanitaires et des ressources humaines du 11 mars 2009, réf. n° 0017806-P), est considérée comme service accompli au niveau de base du profil professionnel en cause, pour une durée maximale équivalant à la durée du cours d'études ;
- b) Fonctions exercées au sein d'unités sanitaires locales ou d'établissements hospitaliers en qualité de titulaire :
1. À l'échelon de direction faisant l'objet du concours en question ou à un échelon supérieur, dans la discipline en cause : 1 point pour chaque année ;
 2. Dans d'autres positions, dans la discipline en cause : 0,50 point pour chaque année ;
 3. Dans une discipline similaire ou dans une autre discipline : points établis ci-dessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50 p. 100 ;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

c) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno;

d) il servizio prestato all'estero è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione in disciplina equipollente oggetto del concorso: punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. .

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. .

Articolo 9

Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati con nota tramite PEC, oppure sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” e sul sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce “Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici”, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Le prove del concorso, scritte, pratiche e orali, non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del punteggio globale attribuito per i titoli prodotti.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale verrà comunicato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

In relazione al numero dei candidati, la Commissione potrà stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso, la comuni-

4. À plein temps : points établis ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;

c) Fonctions exercées en qualité de médecin titulaire auprès d'une administration publique dans les différents grades selon les divers statuts : 0,50 point pour chaque année ;

d) Les fonctions exercées à l'étranger donnent droit aux points prévus pour les fonctions exercées sur le territoire national en qualité de titulaire, à condition qu'elles soient reconnues aux termes de la loi n° 735 du 10 juillet 1960.

Titres d'études :

a) Diplôme de spécialisation dans une discipline équivalant de plein droit à celle faisant l'objet du concours : 1 point ;

b) Diplôme de spécialisation dans une discipline similaire : 0,50 point ;

c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

d) Diplôme supplémentaire de spécialisation dans les disciplines ci-dessus : points relatifs à la catégorie correspondante réduits de 50 p. 100 ;

e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l'admission au concours, parmi ceux prévus pour l'accès à la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu'à concurrence de 1 point.

Le diplôme de spécialisation valant titre d'admission au concours ne peut être évalué au nombre des titres.

Publications et titres scientifiques

Les publications et les titres scientifiques sont évalués sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Curriculum vitae :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Article 9

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au journal officiel de la République italienne – 4^e série spéciale (*Concorsi ed esami*) et sur le site internet www.ausl.vda.it, section *Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici*, ou bien communiqués aux candidats par PEC, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale) n'ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou valdoises.

Les candidats admis à l'épreuve pratique en sont informés par une communication portant l'indication de la note obtenue à l'épreuve écrite.

Les candidats admis à l'épreuve orale reçoivent une communication portant l'indication du total des points attribués aux titres qu'ils ont présentés.

Les candidats recevront la communication afférente à la participation aux épreuves pratique et orale vingt jours au moins auparavant.

Si le nombre de candidats est réduit, le jury peut décider que les épreuves pratique et orale se déroulent le même jour. En l'occurrence, l'admission à l'épreuve orale est communiquée

cazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà data al termine dell'effettuazione della prova pratica.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico salvo diversa disposizione da parte della Commissione esaminatrice.

A tutte le prove di concorso il candidato deve presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, munito di un documento di identità personale in corso di validità.

Articolo 10

La graduatoria finale di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame relative alla materia oggetto del concorso e compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle riserve, precedenza e preferenze.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà, con propria deliberazione, la graduatoria finale degli idonei e provvederà a dichiarare i vincitori del concorso.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta e sul sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici"; la pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla vigente normativa, dalla data di adozione della deliberazione del Direttore Generale, che approva la graduatoria concorsuale e potrà essere utilizzata nei casi previsti dall'articolo 18, comma 7, del Decreto Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii.

La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata anche da altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 11

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vincitori provvederà l'Azienda USL della Valle d'Aosta, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni.

Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio come specificata nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 12

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accettano, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Aziende sanitarie.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta si riserva la facoltà di prorogare, revocare oppure modificare il presente bando di concorso.

aux candidats concernés à l'issue de l'épreuve pratique.

L'épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public, sauf décision contraire du jury.

Le candidat doit se présenter à toutes les épreuves du concours muni d'une pièce d'identité en cours de validité, sous peine d'exclusion.

Article 10

La liste d'aptitude finale est établie sur la base des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du concours et conformément aux dispositions des lois en vigueur en matière de postes réservés, de priorités et de préférences.

Le directeur général de l'Agence USL, après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve par délibération la liste d'aptitude finale et proclame les lauréats du concours.

La liste d'aptitude du concours en question est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et sur le site internet www.ausl.vda.it, section *Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici* ; la publication sur le site internet vaut notification aux candidats.

La liste d'aptitude est valable pour la durée prévue par la réglementation en vigueur, et ce, à compter de la date de la délibération du directeur général qui l'approuve, et peut être utilisée dans les cas visés au septième alinéa de l'art. 18 du DPR n° 483/2001.

La liste d'aptitude peut également être utilisée par les autres organismes du Service sanitaire national.

Article 11

L'Agence USL procède à la passation du contrat individuel de travail des lauréats après avoir vérifié si les conditions requises sont remplies.

Les lauréats bénéficient du statut de fonctionnaire et du traitement y afférent à compter de la date effective d'entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Article 12

En participant au concours, les candidats acceptent sans réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités sanitaires locales.

Le directeur général de l'Agence USL se réserve la faculté de modifier et d'annuler le présent avis de concours, ainsi que d'en proroger la validité.

Articolo 13

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le disposizioni che regolano la disciplina concorsuale per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii., al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e loro successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni di leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14

Si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui trattasi.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui agli artt. 15-22 del suddetto Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL della Valle d'Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Referente del trattamento dei dati è la Direttrice della S.C. "Sviluppo delle Risorse Umane".

Articolo 15

Per eventuali informazioni inerenti al presente bando di concorso pubblico, i concorrenti possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda USL della Valle d'Aosta - Via Saint Martin de Corléans, n. 248 - 11100 Aosta (n. tel. 0165/546071 - 6070 - 6084 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nei giorni feriali), oppure consultare il sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici".

Il Direttore Generale
Massimo UBERTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti medici appartenenti all'area chirurgica e delle specialità chirurgiche - Disciplina di ostetricia e ginecologia, da assegnare alla S.C. "Ostetricia e ginecologia" o alla S.S.D. "Centro di procreazione medica assistita (PMA)" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della determina dirigenziale dell'Azienda USL della Valle n. 150 in data 13/02/2026, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti medici appartenenti all'A-

Article 13

Pour ce qui n'est pas prévu par le présent avis, il est fait application des dispositions qui réglementent les concours des personnels du Service sanitaire national, eu égard notamment au décret du président de la République n° 761 du 20 décembre 1979, au décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, au DPR n° 483/1997 et au décret législatif n° 165/2001. Il est également fait application des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999, au décret législatif n° 66 du 15 mars 2010 et aux autres lois en vigueur qui stipulent que des postes doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Article 14

Le traitement des données personnelles est effectué conformément aux principes visés au règlement UE 2016/679 et au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 101 du 10 août 2018.

Le traitement desdites données est effectué aux fins de la gestion des dossiers du concours.

Tout refus de fournir les données requises implique l'exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées aux art. 15 à 22 du règlement (UE) 2016/679 susmentionné doivent toujours être respectées.

Le responsable du traitement des données est le représentant légal de l'Agence USL.

Le référent pour le traitement des données est la directrice de la structure complexe « Développement des ressources humaines ».

Article 15

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent avis, les intéressés peuvent s'adresser au Bureau des concours de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste - 248, rue Saint-Martin-de-Corléans - 11100 Aoste (téléphone 01 65 54 60 71 - 01 65 54 60 70 - 01 65 54 60 84) les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h 30, ou bien consulter le site Internet www.ausl.vda.it (section *Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici*).

Le directeur général,
Massimo UBERTI

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins - dirigeants (secteur « Chirurgie et spécialités chirurgicales » - discipline « Obstétrique et gynécologie »), à affecter à la structure complexe « Obstétrique et gynécologie » ou à la structure simple départementale « Centre de procréation médicalement assistée (PMA) », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Article 1^{er}

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins - dirigeants (secteur « Chirurgie et spécialités chirurgicales » - discipline « Obstétrique et gynécologie »),

rea Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche - Disciplina di Ostetricia e Ginecologia, da assegnare alla S.C. "Ostetricia e Ginecologia" o alla S.S.D. "Centro di Procreazione Medica Assistita (PMA)" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti per particolari categorie di aventi diritto.

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso pubblico:

- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
c) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero disciplina equipollente oppure specializzazione in una disciplina affine a quella oggetto del concorso;

Ai sensi dell'articolo 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., sono ammessi alla partecipazione al presente concorso pubblico i medici regolarmente iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica. In caso di superamento delle prove concorsuali gli specializzandi saranno collocati in una graduatoria separata.

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei suddetti, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere comprovato allegando alla domanda di partecipazione il riconoscimento da parte dell'Autorità competente.

d) Iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi.

à affecter à la structure complexe « Obstétrique et gynécologie » ou à la structure simple départementale « Centre de procréation médicalement assistée (PMA) », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, en application de l'acte du dirigeant n° 150 du 13 février 2026.

Il est fait application des dispositions du décret du président de la République n° 483 du 10 décembre 1997.

Les dispositions en vigueur en matière de postes réservés à des catégories particulières de citoyens demeurent valables.

Article 2

Lesdits dirigeants sont soumis aux dispositions et aux conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il leur est attribué le salaire fixe prévu par la convention collective nationale du travail en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne ou assimilé à un citoyen italien au sens de la loi ou être citoyen de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie.

Aux termes de l'art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001, peuvent également faire acte de candidature :

- les membres de famille des citoyens indiqués à la présente lettre qui ne sont pas de nationalité italienne ni ressortissants de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent ;
- les non-ressortissants de l'Union européenne titulaires d'une carte de résident de longue durée – UE ou bien bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

Les citoyens étrangers doivent maîtriser la langue italienne ;

b) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;

c) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la discipline faisant l'objet du concours en question ou bien dans une discipline équivalente ou similaire.

Aux termes des alinéas 547 et 548 de l'art. 1^{er} de la loi n° 145 du 30 décembre 2018, les médecins inscrits à la deuxième année ou à une année suivante du cours de spécialisation relatif à la discipline faisant l'objet du concours peuvent participer à ce dernier. S'ils réussissent les épreuves du concours, ils sont inscrits sur une liste d'aptitude ad hoc.

L'éventuel recrutement sous contrat à durée indéterminée des médecins en cours de spécialisation figurant en rang utile sur ladite liste est subordonné à l'obtention du diplôme de spécialisation et à l'épuisement de la liste d'aptitude des médecins déjà spécialisés à la date d'expiration du délai de candidature.

Le titre d'études obtenu à l'étranger doit avoir été reconnu par l'autorité compétente et l'acte de reconnaissance y afférent doit être annexé à la candidature ;

d) Être inscrit au tableau de l'ordre des médecins et des

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso di cui trattasi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per l'invio telematico delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5, così come modificato dall'articolo 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2, l'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego ed il conferimento degli incarichi presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella in cui il candidato dichiara, nella domanda di ammissione, di voler sostenere le prove di concorso.

A titolo esemplificativo qualora il candidato dichiari, nella domanda, di voler sostenere le prove concorsuali in lingua italiana, verrà sottoposto alla prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese; qualora, invece, dichiari di voler sostenere le prove concorsuali in lingua francese, verrà sottoposto alla prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, della Legge Regionale 17 gennaio 2023, n. 1 ss.mm.ii., i candidati che non superano la prova di accertamento linguistico di cui all'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii. sono comunque ammessi alle prove successive e, qualora le superino, sono inclusi in apposita graduatoria separata da utilizzare, in caso di esaurimento o di assenza della graduatoria ordinaria, esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato di durata pari a trentasei mesi. L'indennità di bilinguismo, prevista dalla Legge Regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), non può essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento linguistico.

In caso di superamento dell'accertamento linguistico entro trentasei mesi dalla data di assunzione a tempo determinato, il personale assunto a tempo determinato è inquadrato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento dell'accertamento stesso.

I candidati ammessi ai sensi dell'articolo 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., saranno collocati in un'unica graduatoria, con indicazione del superamento o meno della prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà

chirurgiens.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie a le droit de participer au concours faisant l'objet du présent avis, sans préjudice du fait qu'il est tenu de s'inscrire au tableau professionnel en Italie avant son éventuel recrutement.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées au présent article à l'expiration du délai de candidature et ce, sous peine d'exclusion.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes déchues de leur droit de vote ni les personnes révoquées de leurs fonctions à quelque titre que ce soit dans une administration publique.

Aux termes du premier alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tel qu'il a été modifié par l'art. 14 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013, pour être admis aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et de l'attribution de mandats au sein de l'Agence USL, tout candidat doit subir un examen préliminaire de français ou d'italien. Cet examen se déroule en italien si la langue que le candidat a choisie, dans sa candidature, pour les épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Ainsi, le candidat qui déclare dans sa candidature vouloir passer les épreuves du concours en italien est soumis à un examen préliminaire de français, alors que le candidat qui déclare dans sa candidature vouloir passer les épreuves du concours en français est soumis à un examen préliminaire d'italien.

Aux termes des premier et troisième alinéas de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2023, les candidats qui ne réussissent pas l'examen préliminaire de langue visé à l'art. 42 de la LR n° 5/2000 sont, en tout état de cause, admis aux épreuves du concours et, s'ils les réussissent, sont inscrits dans une liste d'aptitude spéciale, qui est utilisée, à défaut de liste d'aptitude ordinaire ou en cas d'épuisement de celle-ci, uniquement pour des recrutements sous contrat à durée déterminée de trente-six mois.

La prime de bilinguisme prévue par la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions sur l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la Région) ne peut être versée aux personnels en question, tant que ceux-ci n'ont pas réussi l'examen de langue en cause.

En cas de réussite à l'examen de langue dans les trente-six mois qui suivent la date du recrutement sous contrat à durée déterminée, les personnels recrutés sous ledit contrat sont titularisés à compter de la date de ladite réussite.

Les candidats retenus au sens des alinéas 547 et 548 de l'art. 1er de la loi n° 145 du 30 décembre 2018 sont inscrits sur une liste d'aptitude unique indiquant s'ils ont ou s'ils n'ont pas réussi l'examen préliminaire de français.

Article 4

La candidature doit exclusivement être posée en ligne au

essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo, accedendo al seguente indirizzo web: <https://auslvda.selezionieconcorsi.it> e compilando lo specifico "modulo di iscrizione" on line secondo le istruzioni riportate nell'allegato "ISTRUZIONI" che costituisce parte integrante del presente bando.

Si precisa che per l'iscrizione al concorso è richiesto il possesso di un'utenza personale di Posta Elettronica Certificata (PEC). A tal proposito si raccomanda di controllare la validità dell'indirizzo PEC indicato, in quanto alla stessa verranno inviate tutte le comunicazioni relative al presente concorso pubblico.

L'invio telematico della domanda dovrà avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state presentate entro tale termine e secondo le modalità di seguito indicate. Dopo il suddetto termine non è, altresì, ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte alla domanda stessa.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare solo ed esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 4, il concorrente dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., tutti i campi del "modulo di iscrizione" on line.

L'incompletezza o l'inesattezza anche di una sola delle dichiarazioni presenti nel "modulo di iscrizione" comporterà l'ammissione al concorso con riserva. In tal caso il candidato dovrà regolarizzare la domanda entro il termine che verrà successivamente comunicato con apposita nota dell'Azienda USL. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine indicato comporterà l'esclusione dal concorso pubblico di cui trattasi.

Nella compilazione della domanda on line, devono essere dichiarati i titoli che il candidato ritiene opportuno ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

Il candidato dovrà inoltre indicare tutti gli elementi utili per identificare, valutare e verificare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l'esatta denominazione dell'Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l'esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, l'ente che l'ha rilasciato, l'eventuale punteggio). Non saranno valutate dichiarazioni generiche o incomplete.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte degli aspiranti, o da mancata

più tardi le trentième jour suivant la date de publication de l'extrait du présent avis au journal officiel de la République italienne. Pour ce faire, les candidats doivent se connecter à l'adresse <https://auslvda.selezionieconcorsi.it> et remplir le formulaire de candidature en ligne suivant les indications figurant dans l'annexe *Istruzioni* qui fait partie intégrante du présent avis. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux fins de l'inscription au concours, tout candidat doit disposer d'une adresse personnelle de courrier électronique certifié (*Posta elettronica certificata – PEC*). À cet effet, le candidat doit contrôler la validité de l'adresse PEC qu'il a indiquée, étant donné que toutes les communications seront envoyées à celle-ci.

La procédure de candidature en ligne doit être achevée avant minuit du jour d'expiration du délai susmentionné, heure après laquelle il ne sera plus possible d'y accéder.

Les candidats qui posent leur candidature sans respecter le délai indiqué ci-dessus ni les présentes dispositions sont exclus du concours.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la déclaration ou présentation d'autres titres ou pièces n'est plus possible, de même que la correction ou l'adjonction de données.

La candidature en ligne peut être posée depuis tout ordinateur relié à internet, 24 h sur 24.

Article 5

La candidature peut être posée uniquement suivant les modalités indiquées à l'art. 4. L'aspirant doit remplir tous les champs du formulaire de candidature en ligne, et ce, sous sa propre responsabilité, aux termes du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000.

L'aspirant qui aurait fourni des données incomplètes ou inexactes ne serait-ce que dans l'une des déclarations visées au formulaire de candidature en ligne est admis au concours avec réserve. En l'occurrence, il peut régulariser son dossier dans le délai qui lui sera imparti par une communication ad hoc de l'Agence USL. À défaut de régularisation du dossier dans le délai susmentionné, le candidat sera exclu du concours.

Dans sa candidature en ligne, l'aspirant doit déclarer tous les titres qu'il juge opportun d'indiquer aux fins de l'évaluation du mérite et de la formation de la liste d'aptitude.

Le candidat doit par ailleurs indiquer tous les éléments utiles pour identifier, évaluer et contrôler les titres ayant fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur (par exemple, dans la déclaration relative aux services effectués, il y a lieu d'indiquer de manière précise la dénomination de l'Agence où ils ont été effectués, la date de début et de fin de ceux-ci et le profil professionnel ; dans la déclaration relative aux titres d'études, il y a lieu d'indiquer la dénomination et la date du titre d'études obtenu, l'établissement qui l'a délivré et, éventuellement, les points obtenus). Les déclarations génériques et incomplètes ne seront pas évaluées.

L'Agence USL décline d'ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l'inexactitude des adresses indiquées dans l'acte de candidature, au manque ou

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, o per eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Articolo 6

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 non rimborsabile. Sarà possibile effettuare il pagamento tramite:

- versamento sul c/c bancario UNICREDIT S.p.A. Agenzia Avenue Conseil des Commis, n.19 Aosta - intestato a "Azienda USL Valle d'Aosta":
IBAN IT 12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0
specificando la causale sul versamento: pagamento tassa concorso (indicando le proprie generalità e il concorso cui si intende partecipare).
Il mancato pagamento della tassa di concorso comporterà l'ammissione con riserva.

Articolo 7

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089 in data 27 agosto 2001, ed in applicazione dell'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii., i candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento, come già specificato all'articolo 3 del presente bando, è effettuato nella lingua diversa da quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso. Il suddetto accertamento è effettuato dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della commissione medesima, con uno o più esperti di lingua francese o italiana (nominati dal Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, attingendo a rotazione da apposito Albo), oppure da apposita Commissione Tecnica nominata per l'espletamento della prova preliminare di conoscenza della lingua francese con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 265 del 16/05/2022. Sono esonerati dall'accertamento linguistico i candidati che si trovino nelle posizioni indicate dall'articolo 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2 e ss.mm.ii. .

L'accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale.

La prova scritta si articola in due fasi:

1^a fase: comprensione scritta

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Le domande devono prevedere risposte del genere a scelta multipla (3 opzioni).

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l'uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione scritta

Riassunto.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120 parole.

retard de communication du changement desdites adresses, ainsi qu'aux éventuels problèmes relevant des Postes ou des systèmes informatiques.

Article 6

L'aspirant doit, par ailleurs, déclarer qu'il s'est acquitté des droits d'admission de 10,00 € (non remboursables). Lesdits droits peuvent être payés :

- par virement bancaire au profit de Azienda USL Valle d'Aosta sur le compte courant UNICREDIT SpA, Agence située au n° 19 de l'avenue du Conseil des Commis (Aoste)
IBAN : IT12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0.
Lors du versement, le candidat doit indiquer la raison suivante : « Pagamento tassa concorso » et préciser ses nom et prénoms, ainsi que le concours auquel il entend participer.
À défaut de paiement des droits d'admission susmentionnés, le candidat est admis avec réserve.

Article 7

En application de l'art. 42 la LR n° 5/2000 et aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 3089 du 27 août 2001, les candidats doivent passer un examen préliminaire de français ou d'italien. Ayant déclaré dans leur candidature la langue qu'ils entendent utiliser pour les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit examen dans l'autre langue, aux termes de l'art. 3. La connaissance de la langue française ou italienne est évaluée soit par un jury composé des membres de droit et d'un ou de plusieurs experts en langue française ou italienne nommés par le directeur général de l'Agence USL et sélectionnés par rotation parmi ceux inscrits sur un répertoire ad hoc, soit par un jury technique nommé par la délibération dudit directeur n° 265 du 16 mai 2022 à l'effet du déroulement de l'examen préliminaire de français.

Sont dispensés de l'examen préliminaire les candidats qui se trouvent dans l'une des conditions visées à l'art. 14 de la LR n° 2/2013.

L'examen de français ou d'italien comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.

L'épreuve écrite comprend deux phases :

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3 options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée de l'épreuve. Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l'épreuve de compréhension en 120 mots environ.

E' consentito l'uso del vocabolario monolingue.
Durata della prova: 45 minuti.

L'utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.
Durée de l'épreuve : 45 minutes.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
APPRECIATION DE L'ÉPREUVE ÉCRITE

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	60%	6,0 6	60%	3,60	- % di risposte corrette - % de réponses exactes
produzione production	40%	4,0 4	60%	2,40	- reperimento delle idee principali - idées principales dégagées
					- correttezza - correction
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.
Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.
NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.
Pour être admis à l'oral, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au moins à l'épreuve écrite.

La prova orale si articola in due fasi:
1^a fase: comprensione orale
Test collettivo di comprensione orale.
Il testo da ascoltare, letto dall'esaminatore, di circa 300 parole.
Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.
Il numero di domande è di 20.
E' prevista una lettura preliminare del questionario da parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo da parte dell'esaminatore.
Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.
Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione orale
Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per leggere il testo.
Durante l'esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull'argomento.
Al termine dell'esposizione il candidato dovrà interagire con l'esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.
Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.
Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

L'épreuve orale comprend deux phases :
1^{re} phase : compréhension.
Test collectif de compréhension.
Le texte lu par l'examinateur est de 300 mots environ.
Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix multiple.
Les questions doivent être au nombre de 20.
Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire par le candidat et deux écoutes du texte lu par l'examinateur.
Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.
Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.
Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit texte.
Lors de son exposé, d'une durée de 5 minutes, le candidat doit exprimer son propre point de vue.
Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions d'approfondissement.
Longueur du texte de départ : 300 mots environ.
Durée globale de l'épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ORALE

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	50%	5,0 5	60%	3,0 3	– % de réponses exactes
produzione production	50%	5,0 5	60%	3,0 3	- coerenza testuale - fluidità - correttezza - ricchezza espressiva – cohérence de l'exposé – fluidité – correction – richesse d'expression
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Il voto complessivo della prova orale, espresso in decimi, è dato dalla somma dei punti ottenuti nella comprensione e nella produzione. Il superamento di tale prova si ha con una votazione uguale o superiore a 6 punti.

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

La note finale de l'épreuve orale, exprimée sur 10 points, est donnée par la somme des points obtenus dans la compréhension et la production. Pour réussir l'épreuve, le candidat doit obtenir une note égale ou supérieure à 6 points sur 10.

Articolo 8

La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del D.P.R. 483/1997 ss.mm.ii., ha a disposizione 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per la valutazione dei titoli;
- 80 punti per la valutazione delle prove concorsuali;

I punti per le prove concorsuali sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

La Commissione esaminatrice sottoporrà i concorrenti alle seguenti prove:

a) prova scritta relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

Article 8

Le jury, nommé au sens du DPR n° 483/1997, peut attribuer 100 points, répartis comme suit :

- 20 points pour l'évaluation des titres ;
- 80 points pour l'évaluation des épreuves du concours.

Les points pouvant être attribués pour les épreuves du concours sont répartis comme suit :

- 30 points pour l'épreuve écrite ;
- 30 points pour l'épreuve pratique ;
- 20 points pour l'épreuve orale.

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou sur des sujets relatifs à la discipline objet du concours ou questionnaire, auquel le candidat doit répondre de manière synthétique, portant sur ladite discipline ;

b) Épreuve pratique : techniques et manipulations propres à la discipline objet du concours ; pour les disciplines du secteur de chirurgie, l'épreuve aura lieu sur des cadavres ou du matériel anatomique dans la salle des autopsies, compte tenu entre autres du nombre de candidats, ou bien suivant d'autres modalités établies par décision sans appel du jury.
L'épreuve pratique doit être illustrée de manière synthétique par écrit ;

- c) prova orale sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta espressa, in termini numerici, di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica espressa, in termini numerici, di almeno 21/30; l'inserimento nella graduatoria finale di merito è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova orale espressa, in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata con i criteri previsti dall'articolo 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. ed in particolare:

- | | | |
|--|-------|----|
| a) Titoli di carriera: | punti | 10 |
| b) Titoli accademici e di studio: | punti | 3 |
| c) Pubblicazioni e titoli scientifici: | punti | 3 |
| d) Curriculum formativo e professionale: | punti | 4 |

Titoli di carriera:

- a) La specializzazione conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 257/1991 e 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, così come previsto dall'art. 45 del succitato Decreto Legislativo 368/99 (come chiarito dalla nota del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali n. 0017806 – P dell'11 marzo 2009 – DGRUPS) è valutata come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi;
- b) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno;
 - servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;
 - servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 - servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- c) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno;
- d) il servizio prestato all'estero è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione in disciplina equipollente oggetto del concorso: punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;

- c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à l'emploi.

Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve écrite ne seront pas admis à l'épreuve pratique ; les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve pratique ne seront pas admis à l'épreuve orale. Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (14/20 au moins) à l'épreuve orale ne seront pas inscrits sur la liste d'aptitude.

L'évaluation des titres des candidats est effectuée selon les critères prévus à l'art. 27 du DPR n° 483/1997, à savoir :

- | | |
|---|-----------|
| a) États de service | 10 points |
| b) Titres d'études | 3 points |
| c) Publications et titres scientifiques | 3 points |
| d) Curriculum vitæ | 4 points. |

États de service

- a) La spécialisation obtenue au sens des décrets législatifs n° 257 du 8 août 1991 et n° 368 du 17 août 1999, bien que valant titre d'admission au sens de l'art. 45 dudit décret législatif n° 368/1999 (comme il appert de la lettre du Ministère de la santé et des politiques sociales – Direction générale des professions sanitaires et des ressources humaines du 11 mars 2009, réf. n° 0017806-P), est considérée comme service accompli au niveau de base du profil professionnel en cause, pour une durée maximale équivalant à la durée du cours d'études ;
- b) Fonctions exercées au sein d'unités sanitaires locales ou d'établissements hospitaliers en qualité de titulaire :
- À l'échelon de direction faisant l'objet du concours en question ou à un échelon supérieur, dans la discipline en cause : 1 point pour chaque année ;
 - Dans d'autres positions, dans la discipline en cause : 0,50 point pour chaque année ;
 - Dans une discipline similaire ou dans une autre discipline : points établis ci-dessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50 p. 100 ;
 - À plein temps : points établis ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;
- c) Fonctions exercées en qualité de médecin titulaire auprès d'une administration publique dans les différents grades selon les divers statuts : 0,50 point pour chaque année ;
- d) Les fonctions exercées à l'étranger donnent droit aux points prévus pour les fonctions exercées sur le territoire national en qualité de titulaire, à condition qu'elles soient reconnues aux termes de la loi n° 735 du 10 juillet 1960.

Titres d'études :

- a) Diplôme de spécialisation dans une discipline équivalant de plein de droit à celle faisant l'objet du concours : 1 point ;
- b) Diplôme de spécialisation dans une discipline similaire : 0,50 point ;
- c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. .

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. .

Articolo 9

Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati con nota tramite PEC, oppure sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” e sul sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce “Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici”, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Le prove del concorso, scritte, pratiche e orali, non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del punteggio globale attribuito per i titoli prodotti.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale verrà comunicato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

In relazione al numero dei candidati, la Commissione potrà stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso, la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà data al termine dell'effettuazione della prova pratica.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico salvo diversa disposizione da parte della Commissione esaminatrice.

A tutte le prove di concorso il candidato deve presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, munito di un documento di identità personale in corso di validità.

Articolo 10

La graduatoria finale di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame relative alla materia oggetto del concorso e compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle riserve, precedenza e preferenze.

- d) Diplôme supplémentaire de spécialisation dans les disciplines ci-dessus : points relatifs à la catégorie correspondante réduits de 50 p. 100 ;
- e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l'admission au concours, parmi ceux prévus pour l'accès à la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu'à concurrence de 1 point.

Le diplôme de spécialisation valant titre d'admission au concours ne peut être évalué au nombre des titres.

Publications et titres scientifiques

Les publications et les titres scientifiques sont évalués sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Curriculum vitae :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Article 9

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au journal officiel de la République italienne – 4^e série spéciale (*Concorsi ed esami*) et sur le site internet www.ausl.vda.it, section *Concorsi e selezioni – Concorsi e avvisi pubblici*, ou bien communiqués aux candidats par PEC, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale) n'ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou valdoises.

Les candidats admis à l'épreuve pratique en sont informés par une communication portant l'indication de la note obtenue à l'épreuve écrite.

Les candidats admis à l'épreuve orale reçoivent une communication portant l'indication du total des points attribués aux titres qu'ils ont présentés.

Les candidats recevront la communication afférente à la participation aux épreuves pratique et orale vingt jours au moins auparavant.

Si le nombre de candidats est réduit, le jury peut décider que les épreuves pratique et orale se déroulent le même jour. En l'occurrence, l'admission à l'épreuve orale est communiquée aux candidats concernés à l'issue de l'épreuve pratique.

L'épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public, sauf décision contraire du jury.

Le candidat doit se présenter à toutes les épreuves du concours muni d'une pièce d'identité en cours de validité, sous peine d'exclusion.

Article 10

La liste d'aptitude finale est établie sur la base des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du concours et conformément aux dispositions des lois en vigueur en matière de postes réservés, de priorités et de préférences.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà, con propria deliberazione, la graduatoria finale degli idonei e provvederà a dichiarare i vincitori del concorso.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta e sul sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici"; la pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla vigente normativa, dalla data di adozione della deliberazione del Direttore Generale, che approva la graduatoria concorsuale e potrà essere utilizzata nei casi previsti dall'articolo 18, comma 7, del Decreto Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii.

La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata anche da altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 11

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vincitori provvederà l'Azienda USL della Valle d'Aosta, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni.

Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio come specificata nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 12

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accettano, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Aziende sanitarie.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta si riserva la facoltà di prorogare, revocare oppure modificare il presente bando di concorso.

Articolo 13

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le disposizioni che regolano la disciplina concorsuale per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii., al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e loro successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni di leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14

Si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

Le directeur général de l'Agence USL, après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve par délibération la liste d'aptitude finale et proclame les lauréats du concours.

La liste d'aptitude du concours en question est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et sur le site internet www.ausl.vda.it, section *Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici*; la publication sur le site internet vaut notification aux candidats.

La liste d'aptitude est valable pour la durée prévue par la réglementation en vigueur, et ce, à compter de la date de la délibération du directeur général qui l'approuve, et peut être utilisée dans les cas visés au septième alinéa de l'art. 18 du DPR n° 483/2001.

La liste d'aptitude peut également être utilisée par les autres organismes du Service sanitaire national.

Article 11

L'Agence USL procède à la passation du contrat individuel de travail des lauréats après avoir vérifié si les conditions requises sont remplies.

Les lauréats bénéficient du statut de fonctionnaire et du traitement y afférent à compter de la date effective d'entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Article 12

En participant au concours, les candidats acceptent sans réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités sanitaires locales.

Le directeur général de l'Agence USL se réserve la faculté de modifier et d'annuler le présent avis de concours, ainsi que d'en proroger la validité.

Article 13

Pour ce qui n'est pas prévu par le présent avis, il est fait application des dispositions qui réglementent les concours des personnels du Service sanitaire national, eu égard notamment au décret du président de la République n° 761 du 20 décembre 1979, au décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, au DPR n° 483/1997 et au décret législatif n° 165/2001. Il est également fait application des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999, au décret législatif n° 66 du 15 mars 2010 et aux autres lois en vigueur qui stipulent que des postes doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Article 14

Le traitement des données personnelles est effectué conformément aux principes visés au règlement UE 2016/679 et au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 101 du 10 août 2018.

Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui trattasi.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui agli artt. 15-22 del suddetto Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL della Valle d'Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Referente del trattamento dei dati è la Direttrice della S.C. "Sviluppo delle Risorse Umane".

Articolo 15

Per eventuali informazioni inerenti al presente bando di concorso pubblico, i concorrenti possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda USL della Valle d'Aosta - Via Saint Martin de Corléans, n. 248 - 11100 Aosta (n. tel. 0165/546071 - 6070 - 6084 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nei giorni feriali), oppure consultare il sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici".

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo UBERTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 3 dirigenti medici appartenenti all'area della medicina diagnostica e dei servizi - Disciplina di patologia clinica (Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche e Microbiologia) da assegnare alla S.C. "Medicina di laboratorio" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della determina dirigenziale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 150 in data 13/02/2026, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 3 dirigenti medici appartenenti all'Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina di Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche e Microbiologia) da assegnare alla S.C. "Medicina di Laboratorio" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti per particolari categorie di aventi diritto.

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

Le traitement desdites données est effectué aux fins de la gestion des dossiers du concours.

Tout refus de fournir les données requises implique l'exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées aux art. 15 à 22 du règlement (UE) 2016/679 susmentionné doivent toujours être respectées.

Le responsable du traitement des données est le représentant légal de l'Agence USL.

Le référent pour le traitement des données est la directrice de la structure complexe « Développement des ressources humaines ».

Article 15

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent avis, les intéressés peuvent s'adresser au Bureau des concours de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste - 248, rue Saint-Martin-de-Corléans - 11100 Aoste (téléphone 01 65 54 60 71 - 01 65 54 60 70 - 01 65 54 60 84) les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h 30, ou bien consulter le site Internet www.ausl.vda.it (section *Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici*).

Le directeur général,
Massimo UBERTI

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins - dirigeants (secteur « Médecine diagnostique et des services » - discipline « Pathologie clinique - Laboratoire d'analyses chimiques et cliniques et de microbiologie »), à affecter à la structure complexe « Médecine de laboratoire », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Article 1^{er}

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins - dirigeants (secteur « Médecine diagnostique et des services » - discipline « Pathologie clinique - Laboratoire d'analyses chimiques et cliniques et de microbiologie »), à affecter à la structure complexe « Médecine de laboratoire », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, en application de l'acte du dirigeant n° 150 du 13 février 2026.

Il est fait application des dispositions du décret du président de la République n° 483 du 10 décembre 1997.

Les dispositions en vigueur en matière de postes réservés à des catégories particulières de citoyens demeurent valables.

Article 2

Lesdits dirigeants sont soumis aux dispositions et aux conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il leur est attribué le salaire fixe prévu par la convention collective nationale du travail en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso pubblico:

- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;

c) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero disciplina equipollente oppure specializzazione in una disciplina affine a quella oggetto del concorso;

Ai sensi dell'articolo 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., sono ammessi alla partecipazione al presente concorso pubblico i medici regolarmente iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica. In caso di superamento delle prove concorsuali gli specializzandi saranno collocati in una graduatoria separata.

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei suddetti, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere comprovato allegando alla domanda di partecipazione il riconoscimento da parte dell'Autorità competente.

d) Iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso di cui trattasi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per l'invio telematico delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5, così come modificato dall'articolo 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2, l'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego ed il conferimento degli incarichi presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della

a) Être de nationalité italienne ou assimilé à un citoyen italien au sens de la loi ou être citoyen de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie.

Aux termes de l'art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001, peuvent également faire acte de candidature :

- les membres de famille des citoyens indiqués à la présente lettre qui ne sont pas de nationalité italienne ni ressortissants de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent ;
- les non-ressortissants de l'Union européenne titulaires d'une carte de résident de longue durée – UE ou bien bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

Les citoyens étrangers doivent maîtriser la langue italienne ;

b) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;

c) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la discipline faisant l'objet du concours en question ou bien dans une discipline équivalente ou similaire.

Aux termes des alinéas 547 et 548 de l'art. 1^{er} de la loi n° 145 du 30 décembre 2018, les médecins inscrits à la deuxième année ou à une année suivante du cours de spécialisation relatif à la discipline faisant l'objet du concours peuvent participer à ce dernier. S'ils réussissent les épreuves du concours, ils sont inscrits sur une liste d'aptitude ad hoc.

L'éventuel recrutement sous contrat à durée indéterminée des médecins en cours de spécialisation figurant en rang utile sur ladite liste est subordonné à l'obtention du diplôme de spécialisation et à l'épuisement de la liste d'aptitude des médecins déjà spécialisés à la date d'expiration du délai de candidature.

Le titre d'études obtenu à l'étranger doit avoir été reconnu par l'autorité compétente et l'acte de reconnaissance y afférent doit être annexé à la candidature ;

d) Être inscrit au tableau de l'ordre des médecins et des chirurgiens.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie a le droit de participer au concours faisant l'objet du présent avis, sans préjudice du fait qu'il est tenu de s'inscrire au tableau professionnel en Italie avant son éventuel recrutement.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées au présent article à l'expiration du délai de candidature et ce, sous peine d'exclusion.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes déchues de leur droit de vote ni les personnes révoquées de leurs fonctions à quelque titre que ce soit dans une administration publique.

Aux termes du premier alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tel qu'il a été modifié par l'art. 14 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013, pour être admis aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et de l'attribution de mandats au sein de l'Agence USL, tout candidat doit subir un examen préliminaire de français ou

lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella in cui il candidato dichiara, nella domanda di ammissione, di voler sostenere le prove di concorso.

A titolo esemplificativo qualora il candidato dichiari, nella domanda, di voler sostenere le prove concorsuali in lingua italiana, verrà sottoposto alla prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese; qualora, invece, dichiari di voler sostenere le prove concorsuali in lingua francese, verrà sottoposto alla prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, della Legge Regionale 17 gennaio 2023, n. 1 ss.mm.ii., i candidati che non superano la prova di accertamento linguistico di cui all'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii. sono comunque ammessi alle prove successive e, qualora le superino, sono inclusi in apposita graduatoria separata da utilizzare, in caso di esaurimento o di assenza della graduatoria ordinaria, esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato di durata pari a trentasei mesi.

L'indennità di bilinguismo, prevista dalla Legge Regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), non può essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento linguistico.

In caso di superamento dell'accertamento linguistico entro trentasei mesi dalla data di assunzione a tempo determinato, il personale assunto a tempo determinato è inquadrato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento dell'accertamento stesso.

I candidati ammessi ai sensi dell'articolo 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., saranno collocati in un'unica graduatoria, con indicazione del superamento o meno della prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo, accedendo al seguente indirizzo web: <https://auslvda.selezionieconcorsi.it> e compilando lo specifico "modulo di iscrizione" on line secondo le istruzioni riportate nell'allegato "ISTRUZIONI" che costituisce parte integrante del presente bando.

Si precisa che per l'iscrizione al concorso è richiesto il possesso di un'utenza personale di Posta Elettronica Certificata (PEC). A tal proposito si raccomanda di controllare la validità dell'indirizzo PEC indicato, in quanto alla stessa verranno inviate tutte le comunicazioni relative al presente concorso pubblico.

L'invio telematico della domanda dovrà avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state presentate entro tale termine e secondo le modalità di seguito indicate.

d'italien. Cet examen se déroule en italien si la langue que le candidat a choisie, dans sa candidature, pour les épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Ainsi, le candidat qui déclare dans sa candidature vouloir passer les épreuves du concours en italien est soumis à un examen préliminaire de français, alors que le candidat qui déclare dans sa candidature vouloir passer les épreuves du concours en français est soumis à un examen préliminaire d'italien.

Aux termes des premier et troisième alinéas de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2023, les candidats qui ne réussissent pas l'examen préliminaire de langue visé à l'art. 42 de la LR n° 5/2000 sont, en tout état de cause, admis aux épreuves du concours et, s'ils les réussissent, sont inscrits dans une liste d'aptitude spéciale, qui est utilisée, à défaut de liste d'aptitude ordinaire ou en cas d'épuisement de celle-ci, uniquement pour des recrutements sous contrat à durée déterminée de trente-six mois.

La prime de bilinguisme prévue par la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions sur l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la Région) ne peut être versée aux personnels en question, tant que ceux-ci n'ont pas réussi l'examen de langue en cause.

En cas de réussite à l'examen de langue dans les trente-six mois qui suivent la date du recrutement sous contrat à durée déterminée, les personnels recrutés sous ledit contrat sont titularisés à compter de la date de ladite réussite.

Les candidats retenus au sens des alinéas 547 et 548 de l'art. 1^{er} de la loi n° 145 du 30 décembre 2018 sont inscrits sur une liste d'aptitude unique indiquant s'ils ont ou s'ils n'ont pas réussi l'examen préliminaire de français.

Article 4

La candidature doit exclusivement être posée en ligne au plus tard le trentième jour suivant la date de publication de l'extrait du présent avis au journal officiel de la République italienne. Pour ce faire, les candidats doivent se connecter à l'adresse <https://auslvda.selezionieconcorsi.it> et remplir le formulaire de candidature en ligne suivant les indications figurant dans l'annexe *Istruzioni* qui fait partie intégrante du présent avis. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux fins de l'inscription au concours, tout candidat doit disposer d'une adresse personnelle de courrier électronique certifié (*Posta elettronica certificata* – PEC). À cet effet, le candidat doit contrôler la validité de l'adresse PEC qu'il a indiquée, étant donné que toutes les communications seront envoyées à celle-ci.

La procédure de candidature en ligne doit être achevée avant minuit du jour d'expiration du délai susmentionné, heure après laquelle il ne sera plus possible d'y accéder.

Les candidats qui posent leur candidature sans respecter le délai indiqué ci-dessus ni les présentes dispositions sont exclus du concours.

Dopo il suddetto termine non è, altresì, ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte alla domanda stessa.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare solo ed esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 4, il concorrente dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., tutti i campi del "modulo di iscrizione" on line.

L'incompletezza o l'inesattezza anche di una sola delle dichiarazioni presenti nel "modulo di iscrizione" comporterà l'ammissione al concorso con riserva. In tal caso il candidato dovrà regolarizzare la domanda entro il termine che verrà successivamente comunicato con apposita nota dell'Azienda USL. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine indicato comporterà l'esclusione dal concorso pubblico di cui trattasi.

Nella compilazione della domanda on line, devono essere dichiarati i titoli che il candidato ritiene opportuno ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. Il candidato dovrà inoltre indicare tutti gli elementi utili per identificare, valutare e verificare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l'esatta denominazione dell'Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l'esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, l'ente che l'ha rilasciato, l'eventuale punteggio). Non saranno valutate dichiarazioni generiche o incomplete.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, o per eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Articolo 6

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 non rimborsabile. Sarà possibile effettuare il pagamento tramite:

- versamento sul c/c bancario UNICREDIT S.p.A. Agenzia Avenue Conseil des Commis, n.19 Aosta - intestato a "Azienda USL Valle d'Aosta":
IBAN IT 12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0
specificando la causale sul versamento: pagamento tassa concorso (indicando le proprie generalità e il concorso cui si intende partecipare).
Il mancato pagamento della tassa di concorso comporterà l'ammissione con riserva.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la déclaration ou présentation d'autres titres ou pièces n'est plus possible, de même que la correction ou l'adjonction de données.

La candidature en ligne peut être posée depuis tout ordinateur relié à internet, 24 h sur 24.

Article 5

La candidature peut être posée uniquement suivant les modalités indiquées à l'art. 4. L'aspirant doit remplir tous les champs du formulaire de candidature en ligne, et ce, sous sa propre responsabilité, aux termes du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000.

L'aspirant qui aurait fourni des données incomplètes ou inexactes ne serait-ce que dans l'une des déclarations visées au formulaire de candidature en ligne est admis au concours avec réserve. En l'occurrence, il peut régulariser son dossier dans le délai qui lui sera imparti par une communication ad hoc de l'Agence USL. À défaut de régularisation du dossier dans le délai susmentionné, le candidat sera exclu du concours.

Dans sa candidature en ligne, l'aspirant doit déclarer tous les titres qu'il juge opportun d'indiquer aux fins de l'évaluation du mérite et de la formation de la liste d'aptitude.

Le candidat doit par ailleurs indiquer tous les éléments utiles pour identifier, évaluer et contrôler les titres ayant fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur (par exemple, dans la déclaration relative aux services effectués, il y a lieu d'indiquer de manière précise la dénomination de l'Agence où ils ont été effectués, la date de début et de fin de ceux-ci et le profil professionnel ; dans la déclaration relative aux titres d'études, il y a lieu d'indiquer la dénomination et la date du titre d'études obtenu, l'établissement qui l'a délivré et, éventuellement, les points obtenus). Les déclarations génériques et incomplètes ne seront pas évaluées.

L'Agence USL décline d'ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l'inexactitude des adresses indiquées dans l'acte de candidature, au manque ou retard de communication du changement desdites adresses, ainsi qu'aux éventuels problèmes relevant des Postes ou des systèmes informatiques.

Article 6

L'aspirant doit, par ailleurs, déclarer qu'il s'est acquitté des droits d'admission de 10,00 € (non remboursables). Lesdits droits peuvent être payés :

- par virement bancaire au profit de Azienda USL Valle d'Aosta sur le compte courant UNICREDIT SpA, Agence située au n° 19 de l'avenue du Conseil des Commis (Aoste)
IBAN : IT12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0.
Lors du versement, le candidat doit indiquer la raison suivante : « Paiement tassa concorso » et préciser ses nom et prénoms, ainsi que le concours auquel il entend participer.
À défaut de paiement des droits d'admission susmentionnés, le candidat est admis avec réserve.

Articolo 7

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089 in data 27 agosto 2001, ed in applicazione dell'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii., i candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento, come già specificato all'articolo 3 del presente bando, è effettuato nella lingua diversa da quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso. Il suddetto accertamento è effettuato dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della commissione medesima, con uno o più esperti di lingua francese o italiana (nominati dal Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, attingendo a rotazione da apposito Albo), oppure da apposita Commissione Tecnica nominata per l'espletamento della prova preliminare di conoscenza della lingua francese con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 265 del 16/05/2022. Sono esonerati dall'accertamento linguistico i candidati che si trovino nelle posizioni indicate dall'articolo 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2 e ss.mm.ii. .

L'accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale.

La prova scritta si articola in due fasi:

1^a fase: comprensione scritta

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Le domande devono prevedere risposte del genere a scelta multipla (3 opzioni).

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l'uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

Article 7

En application de l'art. 42 la LR n° 5/2000 et aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 3089 du 27 août 2001, les candidats doivent passer un examen préliminaire de français ou d'italien. Ayant déclaré dans leur candidature la langue qu'ils entendent utiliser pour les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit examen dans l'autre langue, aux termes de l'art. 3. La connaissance de la langue française ou italienne est évaluée soit par un jury composé des membres de droit et d'un ou de plusieurs experts en langue française ou italienne nommés par le directeur général de l'Agence USL et sélectionnés par rotation parmi ceux inscrits sur un répertoire ad hoc, soit par un jury technique nommé par la délibération dudit directeur n° 265 du 16 mai 2022 à l'effet du déroulement de l'examen préliminaire de français.

Sont dispensés de l'examen préliminaire les candidats qui se trouvent dans l'une des conditions visées à l'art. 14 de la LR n° 2/2013.

L'examen de français ou d'italien comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.

L'épreuve écrite comprend deux phases :

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3 options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée de l'épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ÉCRITE

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	60%	6,0 6	60%	3,60	- % di risposte corrette - % de réponses exactes
produzione production	40%	4,0 4	60%	2,40	- reperimento delle idee principali - idées principales dégagées
					- correttezza - correction
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Pour être admis à l'oral, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au moins à l'épreuve écrite.

2ª fase: produzione scritta

Riassunto.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120 parole.

E' consentito l'uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall'esaminatore, di circa 300 parole.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Il numero di domande è di 20.

E' prevista una lettura preliminare del questionario da parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo da parte dell'esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione orale

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione.

Sono concessi 10 minuti per leggere il testo.

Durante l'esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull'argomento.

Al termine dell'esposizione il candidato dovrà interagire con l'esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

2ª phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l'épreuve de compréhension en 120 mots environ.

L'utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.

Durée de l'épreuve : 45 minutes.

L'épreuve orale comprend deux phases :

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l'examinateur est de 300 mots environ.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix multiple.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire par le candidat et deux écoutes du texte lu par l'examinateur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2ª phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur des sujets courants.

Il dispose de 10 minutes pour lire ledit texte.

Lors de son exposé, d'une durée de 5 minutes, le candidat doit exprimer son propre point de vue.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions d'approfondissement.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l'épreuve : 20 minutes environ.

**VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ORALE**

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	50%	5,0 5	60%	3,0 3	– % de réponses exactes
produzione production	50%	5,0 5	60%	3,0 3	- coerenza testuale - fluidità - correttezza - ricchezza espressiva – cohérence de l'exposé – fluidité – correction – richesse d'expression
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Il voto complessivo della prova orale, espresso in decimi, è dato dalla somma dei punti ottenuti nella comprensione e nella produzione. Il superamento di tale prova si ha con una votazione uguale o superiore a 6 punti.

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

La note finale de l'épreuve orale, exprimée sur 10 points, est donnée par la somme des points obtenus dans la compréhension et la production. Pour réussir l'épreuve, le candidat doit obtenir une note égale ou supérieure à 6 points sur 10.

Articolo 8

La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del D.P.R. 483/1997 ss.mm.ii., ha a disposizione 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per la valutazione dei titoli;
- 80 punti per la valutazione delle prove concorsuali;

I punti per le prove concorsuali sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

La Commissione esaminatrice sottoporrà i concorrenti alle seguenti prove:

- a) prova scritta relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) prova pratica su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta espressa, in termini numerici, di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica espressa, in termini numerici, di almeno 21/30; l'inserimento nella graduatoria finale di merito è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova orale espressa, in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata con i criteri previsti dall'articolo 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. ed in particolare:

- | | |
|--|----------|
| a) Titoli di carriera: | punti 10 |
| b) Titoli accademici e di studio: | punti 3 |
| c) Pubblicazioni e titoli scientifici: | punti 3 |
| d) Curriculum formativo e professionale: | punti 4 |

Titoli di carriera:

- a) La specializzazione conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 257/1991 e 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, così come previsto dall'art. 45 del succitato Decreto Legislativo 368/99 (come chiarito dalla nota del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali n. 0017806 – P dell'11 marzo 2009 – DGRUPS)

Article 8

Le jury, nommé au sens du DPR n° 483/1997, peut attribuer 100 points, répartis comme suit :

- 20 points pour l'évaluation des titres ;
- 80 points pour l'évaluation des épreuves du concours.

Les points pouvant être attribués pour les épreuves du concours sont répartis comme suit :

- 30 points pour l'épreuve écrite ;
- 30 points pour l'épreuve pratique ;
- 20 points pour l'épreuve orale.

Les épreuves sont les suivantes :

- a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou sur des sujets relatifs à la discipline objet du concours ou questionnaire, auquel le candidat doit répondre de manière synthétique, portant sur ladite discipline ;
- b) Épreuve pratique : techniques et manipulations propres à la discipline objet du concours ; pour les disciplines du secteur de chirurgie, l'épreuve aura lieu sur des cadavres ou du matériel anatomique dans la salle des autopsies, compte tenu entre autres du nombre de candidats, ou bien suivant d'autres modalités établies par décision sans appel du jury.
L'épreuve pratique doit être illustrée de manière synthétique par écrit ;
- c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à l'emploi.

Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve écrite ne seront pas admis à l'épreuve pratique ; les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve pratique ne seront pas admis à l'épreuve orale. Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (14/20 au moins) à l'épreuve orale ne seront pas inscrits sur la liste d'aptitude.

L'évaluation des titres des candidats est effectuée selon les critères prévus à l'art. 27 du DPR n° 483/1997, à savoir :

- | | |
|---|-----------|
| a) États de service | 10 points |
| b) Titres d'études | 3 points |
| c) Publications et titres scientifiques | 3 points |
| d) Curriculum vitæ | 4 points. |

États de service

- a) La spécialisation obtenue au sens des décrets législatifs n° 257 du 8 août 1991 et n° 368 du 17 août 1999, bien que valant titre d'admission au sens de l'art. 45 dudit décret législatif n° 368/1999 (comme il appert de la lettre du Ministère de la santé et des politiques sociales – Direction générale des professions sanitaires et des

è valutata come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi;

- b) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno;
 2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;
 3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- c) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno;
- d) il servizio prestato all'estero è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione in disciplina equipollente oggetto del concorso: punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. .

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. .

Articolo 9

Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati con nota tramite PEC, oppure sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" e sul sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Le prove del concorso, scritte, pratiche e orali, non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

ressources humaines du 11 mars 2009, réf. n° 0017806-P), est considérée comme service accompli au niveau de base du profil professionnel en cause, pour une durée maximale équivalant à la durée du cours d'études ;

- b) Fonctions exercées au sein d'unités sanitaires locales ou d'établissements hospitaliers en qualité de titulaire :
1. À l'échelon de direction faisant l'objet du concours en question ou à un échelon supérieur, dans la discipline en cause : 1 point pour chaque année ;
 2. Dans d'autres positions, dans la discipline en cause : 0,50 point pour chaque année ;
 3. Dans une discipline similaire ou dans une autre discipline : points établis ci-dessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50 p. 100 ;
 4. À plein temps : points établis ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;
- c) Fonctions exercées en qualité de médecin titulaire auprès d'une administration publique dans les différents grades selon les divers statuts : 0,50 point pour chaque année ;
- d) Les fonctions exercées à l'étranger donnent droit aux points prévus pour les fonctions exercées sur le territoire national en qualité de titulaire, à condition qu'elles soient reconnues aux termes de la loi n° 735 du 10 juillet 1960.

Titres d'études :

- a) Diplôme de spécialisation dans une discipline équivalant de plein de droit à celle faisant l'objet du concours : 1 point ;
- b) Diplôme de spécialisation dans une discipline similaire : 0,50 point ;
- c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;
- d) Diplôme supplémentaire de spécialisation dans les disciplines ci-dessus : points relatifs à la catégorie correspondante réduits de 50 p. 100 ;
- e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l'admission au concours, parmi ceux prévus pour l'accès à la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu'à concurrence de 1 point.
Le diplôme de spécialisation valant titre d'admission au concours ne peut être évalué au nombre des titres.

Publications et titres scientifiques

Les publications et les titres scientifiques sont évalués sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Curriculum vitae :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Article 9

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au journal officiel de la République italienne – 4^e série spéciale (*Concorsi ed esami*) et sur le site internet www.ausl.vda.it, section *Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici*, ou bien communiqués aux candidats par PEC, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale) n'ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou valdoises.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del punteggio globale attribuito per i titoli prodotti.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale verrà comunicato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

In relazione al numero dei candidati, la Commissione potrà stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso, la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà data al termine dell'effettuazione della prova pratica.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico salvo diversa disposizione da parte della Commissione esaminatrice.

A tutte le prove di concorso il candidato deve presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, munito di un documento di identità personale in corso di validità.

Articolo 10

La graduatoria finale di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame relative alla materia oggetto del concorso e compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle riserve, precedenza e preferenze.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà, con propria deliberazione, la graduatoria finale degli idonei e provvederà a dichiarare i vincitori del concorso.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta e sul sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici"; la pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla vigente normativa, dalla data di adozione della deliberazione del Direttore Generale, che approva la graduatoria concorsuale e potrà essere utilizzata nei casi previsti dall'articolo 18, comma 7, del Decreto Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii.

La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata anche da altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 11

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vincitori provvederà l'Azienda USL della Valle d'Aosta, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni.

Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio come specificata nel contratto individuale di lavoro.

Les candidats admis à l'épreuve pratique en sont informés par une communication portant l'indication de la note obtenue à l'épreuve écrite.

Les candidats admis à l'épreuve orale reçoivent une communication portant l'indication du total des points attribués aux titres qu'ils ont présentés.

Les candidats recevront la communication afférente à la participation aux épreuves pratique et orale vingt jours au moins auparavant.

Si le nombre de candidats est réduit, le jury peut décider que les épreuves pratique et orale se déroulent le même jour. En l'occurrence, l'admission à l'épreuve orale est communiquée aux candidats concernés à l'issue de l'épreuve pratique.

L'épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public, sauf décision contraire du jury.

Le candidat doit se présenter à toutes les épreuves du concours muni d'une pièce d'identité en cours de validité, sous peine d'exclusion.

Article 10

La liste d'aptitude finale est établie sur la base des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du concours et conformément aux dispositions des lois en vigueur en matière de postes réservés, de priorités et de préférences.

Le directeur général de l'Agence USL, après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve par délibération la liste d'aptitude finale et proclame les lauréats du concours.

La liste d'aptitude du concours en question est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et sur le site internet www.ausl.vda.it, section *Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici*; la publication sur le site internet vaut notification aux candidats.

La liste d'aptitude est valable pour la durée prévue par la réglementation en vigueur, et ce, à compter de la date de la délibération du directeur général qui l'approuve, et peut être utilisée dans les cas visés au septième alinéa de l'art. 18 du DPR n° 483/2001.

La liste d'aptitude peut également être utilisée par les autres organismes du Service sanitaire national.

Article 11

L'Agence USL procède à la passation du contrat individuel de travail des lauréats après avoir vérifié si les conditions requises sont remplies.

Les lauréats bénéficient du statut de fonctionnaire et du traitement y afférent à compter de la date effective d'entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Articolo 12

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accettano, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Aziende sanitarie.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta si riserva la facoltà di prorogare, revocare oppure modificare il presente bando di concorso.

Articolo 13

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le disposizioni che regolano la disciplina concorsuale per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii., al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e loro successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni di leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14

Si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui trattasi.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui agli artt. 15-22 del suddetto Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL della Valle d'Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Referente del trattamento dei dati è la Direttrice della S.C. "Sviluppo delle Risorse Umane".

Articolo 15

Per eventuali informazioni inerenti al presente bando di concorso pubblico, i concorrenti possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda USL della Valle d'Aosta - Via Saint Martin de Corléans, n. 248 - 11100 Aosta (n. tel. 0165/546071 - 6070 - 6084 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nei giorni feriali), oppure consultare il sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici".

Il Direttore Generale
Massimo UBERTI

Article 12

En participant au concours, les candidats acceptent sans réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités sanitaires locales.

Le directeur général de l'Agence USL se réserve la faculté de modifier et d'annuler le présent avis de concours, ainsi que d'en proroger la validité.

Article 13

Pour ce qui n'est pas prévu par le présent avis, il est fait application des dispositions qui réglementent les concours des personnels du Service sanitaire national, eu égard notamment au décret du président de la République n° 761 du 20 décembre 1979, au décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, au DPR n° 483/1997 et au décret législatif n° 165/2001. Il est également fait application des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999, au décret législatif n° 66 du 15 mars 2010 et aux autres lois en vigueur qui stipulent que des postes doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Article 14

Le traitement des données personnelles est effectué conformément aux principes visés au règlement UE 2016/679 et au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 101 du 10 août 2018.

Le traitement desdites données est effectué aux fins de la gestion des dossiers du concours.

Tout refus de fournir les données requises implique l'exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées aux art. 15 à 22 du règlement (UE) 2016/679 susmentionné doivent toujours être respectées.

Le responsable du traitement des données est le représentant légal de l'Agence USL.

Le référent pour le traitement des données est la directrice de la structure complexe « Développement des ressources humaines ».

Article 15

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent avis, les intéressés peuvent s'adresser au Bureau des concours de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste - 248, rue Saint-Martin-de-Corléans - 11100 Aoste (téléphone 01 65 54 60 71 - 01 65 54 60 70 - 01 65 54 60 84) les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h 30, ou bien consulter le site Internet www.ausl.vda.it (section *Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici*).

Le directeur général,
Massimo UBERTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 3 dirigenti medici appartenenti all'area medica e delle specialità mediche - Disciplina di pediatria, da assegnare alla S.C. "Pediatria e neonatologia" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della determina dirigenziale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 150 in data 13/02/2026, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 3 dirigenti medici appartenenti all'Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina di Pediatria, da assegnare alla S.C. "Pediatria e Neonatologia" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti per particolari categorie di aventi diritto.

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso pubblico:
 - i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- c) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero disciplina equipollente oppure specializzazione in una disciplina affine a quella oggetto del concorso;
Ai sensi dell'articolo 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., sono ammessi alla partecipazione al presente concorso pubblico i medici regolarmente iscritti a partire dal secondo anno del corso

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins – dirigeants (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Pédiatrie »), à affecter à la structure complexe « Pédiatrie et néonatalogie », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Article 1^{er}

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins – dirigeants (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Pédiatrie »), à affecter à la structure complexe « Pédiatrie et néonatalogie », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, en application de l'acte du dirigeant n° 150 du 13 février 2026.

Il est fait application des dispositions du décret du président de la République n° 483 du 10 décembre 1997.

Les dispositions en vigueur en matière de postes réservés à des catégories particulières de citoyens demeurent valables.

Article 2

Lesdits dirigeants sont soumis aux dispositions et aux conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il leur est attribué le salaire fixe prévu par la convention collective nationale du travail en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

- a) Être de nationalité italienne ou assimilé à un citoyen italien au sens de la loi ou être citoyen de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie.
Aux termes de l'art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001, peuvent également faire acte de candidature :
 - les membres de famille des citoyens indiqués à la présente lettre qui ne sont pas de nationalité italienne ni ressortissants de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent ;
 - les non-ressortissants de l'Union européenne titulaires d'une carte de résident de longue durée – UE ou bien bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
Les citoyens étrangers doivent maîtriser la langue italienne ;
- b) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;
- c) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la discipline faisant l'objet du concours en question ou bien dans une discipline équivalente ou similaire.
Aux termes des alinéas 547 et 548 de l'art. 1^{er} de la loi n° 145 du 30 décembre 2018, les médecins inscrits à la deuxième année ou à une année suivante du cours de spécialisation relatif à la discipline faisant l'objet

di formazione specialistica. In caso di superamento delle prove concorsuali gli specializzandi saranno collocati in una graduatoria separata.

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei suddetti, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere comprovato allegando alla domanda di partecipazione il riconoscimento da parte dell'Autorità competente.

d) Iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso di cui trattasi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per l'invio telematico delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5, così come modificato dall'articolo 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2, l'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego ed il conferimento degli incarichi presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella in cui il candidato dichiara, nella domanda di ammissione, di voler sostenere le prove di concorso.

A titolo esemplificativo qualora il candidato dichiara, nella domanda, di voler sostenere le prove concorsuali in lingua italiana, verrà sottoposto alla prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese; qualora, invece, dichiara di voler sostenere le prove concorsuali in lingua francese, verrà sottoposto alla prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, della Legge Regionale 17 gennaio 2023, n. 1 ss.mm.ii., i candidati che non superano la prova di accertamento linguistico di cui all'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii. sono comunque ammessi alle prove successive e, qualora le superino, sono inclusi in apposita graduatoria separata da utilizzare, in caso di esaurimento o di assenza della graduatoria ordinaria, esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato di durata pari a trentasei mesi.

L'indennità di bilinguismo, prevista dalla Legge Regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), non può essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento linguistico.

du concours peuvent participer à ce dernier. S'ils réussissent les épreuves du concours, ils sont inscrits sur une liste d'aptitude ad hoc.

L'éventuel recrutement sous contrat à durée indéterminée des médecins en cours de spécialisation figurant en rang utile sur ladite liste est subordonné à l'obtention du diplôme de spécialisation et à l'épuisement de la liste d'aptitude des médecins déjà spécialisés à la date d'expiration du délai de candidature.

Le titre d'études obtenu à l'étranger doit avoir été reconnu par l'autorité compétente et l'acte de reconnaissance y afférent doit être annexé à la candidature ;

d) Être inscrit au tableau de l'ordre des médecins et des chirurgiens.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie a le droit de participer au concours faisant l'objet du présent avis, sans préjudice du fait qu'il est tenu de s'inscrire au tableau professionnel en Italie avant son éventuel recrutement.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées au présent article à l'expiration du délai de candidature et ce, sous peine d'exclusion.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes déchues de leur droit de vote ni les personnes révoquées de leurs fonctions à quelque titre que ce soit dans une administration publique.

Aux termes du premier alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tel qu'il a été modifié par l'art. 14 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013, pour être admis aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et de l'attribution de mandats au sein de l'Agence USL, tout candidat doit subir un examen préliminaire de français ou d'italien. Cet examen se déroule en italien si la langue que le candidat a choisie, dans sa candidature, pour les épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Ainsi, le candidat qui déclare dans sa candidature vouloir passer les épreuves du concours en italien est soumis à un examen préliminaire de français, alors que le candidat qui déclare dans sa candidature vouloir passer les épreuves du concours en français est soumis à un examen préliminaire d'italien.

Aux termes des premier et troisième alinéas de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2023, les candidats qui ne réussissent pas l'examen préliminaire de langue visé à l'art. 42 de la LR n° 5/2000 sont, en tout état de cause, admis aux épreuves du concours et, s'ils les réussissent, sont inscrits dans une liste d'aptitude spéciale, qui est utilisée, à défaut de liste d'aptitude ordinaire ou en cas d'épuisement de celle-ci, uniquement pour des recrutements sous contrat à durée déterminée de trente-six mois.

La prime de bilinguisme prévue par la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions sur l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la Région) ne peut être versée aux personnels en question, tant que ceux-ci n'ont pas réussi l'examen de langue en cause.

In caso di superamento dell'accertamento linguistico entro trentasei mesi dalla data di assunzione a tempo determinato, il personale assunto a tempo determinato è inquadrato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento dell'accertamento stesso.

I candidati ammessi ai sensi dell'articolo 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., saranno collocati in un'unica graduatoria, con indicazione del superamento o meno della prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo, accedendo al seguente indirizzo web: <https://auslvda.selezionieconcorsi.it> e compilando lo specifico "modulo di iscrizione" on line secondo le istruzioni riportate nell'allegato "ISTRUZIONI" che costituisce parte integrante del presente bando.

Si precisa che per l'iscrizione al concorso è richiesto il possesso di un'utenza personale di Posta Elettronica Certificata (PEC). A tal proposito si raccomanda di controllare la validità dell'indirizzo PEC indicato, in quanto alla stessa verranno inviate tutte le comunicazioni relative al presente concorso pubblico.

L'invio telematico della domanda dovrà avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state presentate entro tale termine e secondo le modalità di seguito indicate.

Dopo il suddetto termine non è, altresì, ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte alla domanda stessa.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare solo ed esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 4, il concorrente dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., tutti i campi del "modulo di iscrizione" on line.

L'incompletezza o l'inesattezza anche di una sola delle dichiarazioni presenti nel "modulo di iscrizione" comporterà l'ammissione al concorso con riserva. In tal caso il candidato dovrà regolarizzare la domanda entro il termine che verrà successivamente comunicato con apposita nota dell'Azienda USL. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine indicato comporterà l'esclusione dal concorso pubblico di cui trattasi.

Nella compilazione della domanda on line, devono essere dichiarati i titoli che il candidato ritiene opportuno ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

En cas de réussite à l'examen de langue dans les trente-six mois qui suivent la date du recrutement sous contrat à durée déterminée, les personnels recrutés sous ledit contrat sont titularisés à compter de la date de ladite réussite.

Les candidats retenus au sens des alinéas 547 et 548 de l'art. 1^{er} de la loi n° 145 du 30 décembre 2018 sont inscrits sur une liste d'aptitude unique indiquant s'ils ont ou s'ils n'ont pas réussi l'examen préliminaire de français.

Article 4

La candidature doit exclusivement être posée en ligne au plus tard le trentième jour suivant la date de publication de l'extrait du présent avis au journal officiel de la République italienne. Pour ce faire, les candidats doivent se connecter à l'adresse <https://auslvda.selezionieconcorsi.it> et remplir le formulaire de candidature en ligne suivant les indications figurant dans l'annexe Istruzioni qui fait partie intégrante du présent avis. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux fins de l'inscription au concours, tout candidat doit disposer d'une adresse personnelle de courrier électronique certifié (*Posta elettronica certificata – PEC*). À cet effet, le candidat doit contrôler la validité de l'adresse *PEC* qu'il a indiquée, étant donné que toutes les communications seront envoyées à celle-ci.

La procédure de candidature en ligne doit être achevée avant minuit du jour d'expiration du délai susmentionné, heure après laquelle il ne sera plus possible d'y accéder.

Les candidats qui posent leur candidature sans respecter le délai indiqué ci-dessus ni les présentes dispositions sont exclus du concours.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la déclaration ou présentation d'autres titres ou pièces n'est plus possible, de même que la correction ou l'adjonction de données.

La candidature en ligne peut être posée depuis tout ordinateur relié à internet, 24 h sur 24.

Article 5

La candidature peut être posée uniquement suivant les modalités indiquées à l'art. 4. L'aspirant doit remplir tous les champs du formulaire de candidature en ligne, et ce, sous sa propre responsabilité, aux termes du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000.

L'aspirant qui aurait fourni des données incomplètes ou inexactes ne serait-ce que dans l'une des déclarations visées au formulaire de candidature en ligne est admis au concours avec réserve. En l'occurrence, il peut régulariser son dossier dans le délai qui lui sera imparti par une communication ad hoc de l'Agence USL. À défaut de régularisation du dossier dans le délai susmentionné, le candidat sera exclu du concours.

Dans sa candidature en ligne, l'aspirant doit déclarer tous les titres qu'il juge opportun d'indiquer aux fins de l'évaluation du mérite et de la formation de la liste d'aptitude.

Il candidato dovrà inoltre indicare tutti gli elementi utili per identificare, valutare e verificare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l'esatta denominazione dell'Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l'esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, l'ente che l'ha rilasciato, l'eventuale punteggio). Non saranno valutate dichiarazioni generiche o incomplete.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, o per eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Articolo 6

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 non rimborsabile. Sarà possibile effettuare il pagamento tramite:

- versamento sul c/c bancario UNICREDIT S.p.A. Agenzia Avenue Conseil des Commis, n.19 Aosta - intestato a "Azienda USL Valle d'Aosta":
IBAN IT 12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0
specificando la causale sul versamento: pagamento tassa concorso (indicando le proprie generalità e il concorso cui si intende partecipare).
Il mancato pagamento della tassa di concorso comporterà l'ammissione con riserva.

Articolo 7

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089 in data 27 agosto 2001, ed in applicazione dell'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii., i candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento, come già specificato all'articolo 3 del presente bando, è effettuato nella lingua diversa da quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso. Il suddetto accertamento è effettuato dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della commissione medesima, con uno o più esperti di lingua francese o italiana (nominati dal Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, attingendo a rotazione da apposito Albo), oppure da apposita Commissione Tecnica nominata per l'espletamento della prova preliminare di conoscenza della lingua francese con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 265 del 16/05/2022. Sono esonerati dall'accertamento linguistico i candidati che si trovino nelle posizioni indicate dall'articolo 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2 e ss.mm.ii. .

L'accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale.

La prova scritta si articola in due fasi:
1ª fase: comprensione scritta

Le candidat doit par ailleurs indiquer tous les éléments utiles pour identifier, évaluer et contrôler les titres ayant fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur (par exemple, dans la déclaration relative aux services effectués, il y a lieu d'indiquer de manière précise la dénomination de l'Agence où ils ont été effectués, la date de début et de fin de ceux-ci et le profil professionnel ; dans la déclaration relative aux titres d'études, il y a lieu d'indiquer la dénomination et la date du titre d'études obtenu, l'établissement qui l'a délivré et, éventuellement, les points obtenus). Les déclarations génériques et incomplètes ne seront pas évaluées.

L'Agence USL décline d'ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l'inexactitude des adresses indiquées dans l'acte de candidature, au manque ou retard de communication du changement desdites adresses, ainsi qu'aux éventuels problèmes relevant des Postes ou des systèmes informatiques.

Article 6

L'aspirant doit, par ailleurs, déclarer qu'il s'est acquitté des droits d'admission de 10,00 € (non remboursables). Lesdits droits peuvent être payés :

- par virement bancaire au profit de Azienda USL Valle d'Aosta sur le compte courant UNICREDIT SpA, Agence située au n° 19 de l'avenue du Conseil des Commis (Aoste)
IBAN : IT12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0.
Lors du versement, le candidat doit indiquer la raison suivante : « Paiement tassa concorso » et préciser ses nom et prénoms, ainsi que le concours auquel il entend participer.
À défaut de paiement des droits d'admission susmentionnés, le candidat est admis avec réserve.

Article 7

En application de l'art. 42 la LR n° 5/2000 et aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 3089 du 27 août 2001, les candidats doivent passer un examen préliminaire de français ou d'italien. Ayant déclaré dans leur candidature la langue qu'ils entendent utiliser pour les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit examen dans l'autre langue, aux termes de l'art. 3. La connaissance de la langue française ou italienne est évaluée soit par un jury composé des membres de droit et d'un ou de plusieurs experts en langue française ou italienne nommés par le directeur général de l'Agence USL et sélectionnés par rotation parmi ceux inscrits sur un répertoire ad hoc, soit par un jury technique nommé par la délibération dudit directeur n° 265 du 16 mai 2022 à l'effet du déroulement de l'examen préliminaire de français.

Sont dispensés de l'examen préliminaire les candidats qui se trouvent dans l'une des conditions visées à l'art. 14 de la LR n° 2/2013.

L'examen de français ou d'italien comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.

L'épreuve écrite comprend deux phases :
1^{re} phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione scritta.
Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Le domande devono prevedere risposte del genere a scelta multipla (3 opzioni).
Il numero di domande deve essere di 20.
Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.
Non è consentito l'uso del vocabolario.
Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione scritta
Riassunto.
Partendo dallo stesso testo di base della comprensione scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120 parole. E' consentito l'uso del vocabolario monolingue.
Durata della prova: 45 minuti.

Test collectif de compréhension.
Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.
Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3 options).
Les questions doivent être au nombre de 20.
Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée de l'épreuve.
Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.
Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2ª phase : production.
Résumé.
Le candidat doit résumer le texte de l'épreuve de compréhension en 120 mots environ.
L'utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.
Durée de l'épreuve : 45 minutes.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ÉCRITE

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	60%	6,0 6	60%	3,60	- % di risposte corrette - % de réponses exactes
produzione production	40%	4,0 4	60%	2,40	- reperimento delle idee principali - idées principales dégagées
					- correttezza - correction
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.
Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.
NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.
Pour être admis à l'oral, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au moins à l'épreuve écrite.

La prova orale si articola in due fasi:
1ª fase: comprensione orale
Test collettivo di comprensione orale.
Il testo da ascoltare, letto dall'esaminatore, di circa 300 parole. Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.
Il numero di domande è di 20.
E' prevista una lettura preliminare del questionario da parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo da parte dell'esaminatore.
Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.
Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione orale
Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per leggere il testo. Durante l'esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull'argomento.
Al termine dell'esposizione il candidato dovrà interagire con l'esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

L'épreuve orale comprend deux phases :
1re phase : compréhension.
Test collectif de compréhension.
Le texte lu par l'examineur est de 300 mots environ.
Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix multiple.
Les questions doivent être au nombre de 20.
Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire par le candidat et deux écoutes du texte lu par l'examineur.
Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.
Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2ª phase : production.
Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit texte. Lors de son exposé, d'une durée de 5 minutes, le candidat doit exprimer son propre point de vue.
Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions d'approfondissement.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.
Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.
Durée globale de l'épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ORALE

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	50%	5,0 5	60%	3,0 3	– % de réponses exactes
produzione production	50%	5,0 5	60%	3,0 3	- coerenza testuale - fluidità - correttezza - ricchezza espressiva – cohérence de l'exposé – fluidité – correction – richesse d'expression
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Il voto complessivo della prova orale, espresso in decimi, è dato dalla somma dei punti ottenuti nella comprensione e nella produzione. Il superamento di tale prova si ha con una votazione uguale o superiore a 6 punti.

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

La note finale de l'épreuve orale, exprimée sur 10 points, est donnée par la somme des points obtenus dans la compréhension et la production. Pour réussir l'épreuve, le candidat doit obtenir une note égale ou supérieure à 6 points sur 10.

Articolo 8

La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del D.P.R. 483/1997 ss.mm.ii., ha a disposizione 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per la valutazione dei titoli;
- 80 punti per la valutazione delle prove concorsuali;

I punti per le prove concorsuali sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

La Commissione esaminatrice sottoporrà i concorrenti alle seguenti prove:

a) prova scritta relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

Article 8

Le jury, nommé au sens du DPR n° 483/1997, peut attribuer 100 points, répartis comme suit :

- 20 points pour l'évaluation des titres ;
- 80 points pour l'évaluation des épreuves du concours.

Les points pouvant être attribués pour les épreuves du concours sont répartis comme suit :

- 30 points pour l'épreuve écrite ;
- 30 points pour l'épreuve pratique ;
- 20 points pour l'épreuve orale.

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou sur des sujets relatifs à la discipline objet du concours ou questionnaire, auquel le candidat doit répondre de manière synthétique, portant sur ladite discipline ;

b) Épreuve pratique : techniques et manipulations propres à la discipline objet du concours ;
pour les disciplines du secteur de chirurgie, l'épreuve aura lieu sur des cadavres ou du matériel anatomique dans la salle des autopsies, compte tenu entre autres du nombre de candidats, ou bien suivant d'autres modalités établies par décision sans appel du jury.
L'épreuve pratique doit être illustrée de manière synthétique par écrit ;

- c) prova orale sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta espressa, in termini numerici, di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica espressa, in termini numerici, di almeno 21/30; l'inserimento nella graduatoria finale di merito è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova orale espressa, in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata con i criteri previsti dall'articolo 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. ed in particolare:

- | | | |
|--|-------|----|
| a) Titoli di carriera: | punti | 10 |
| b) Titoli accademici e di studio: | punti | 3 |
| c) Pubblicazioni e titoli scientifici: | punti | 3 |
| d) Curriculum formativo e professionale: | punti | 4 |

Titoli di carriera:

- a) La specializzazione conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 257/1991 e 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, così come previsto dall'art. 45 del succitato Decreto Legislativo 368/99 (come chiarito dalla nota del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali n. 0017806 – P dell'11 marzo 2009 – DGRUPS) è valutata come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi;
- b) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno;
 2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;
 3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- c) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno;
- d) il servizio prestato all'estero è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione in disciplina equipollente oggetto del concorso: punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;

- c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à l'emploi.

Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve écrite ne seront pas admis à l'épreuve pratique ; les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve pratique ne seront pas admis à l'épreuve orale. Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (14/20 au moins) à l'épreuve orale ne seront pas inscrits sur la liste d'aptitude.

L'évaluation des titres des candidats est effectuée selon les critères prévus à l'art. 27 du DPR n° 483/1997, à savoir :

- | | |
|---|-----------|
| a) États de service | 10 points |
| b) Titres d'études | 3 points |
| c) Publications et titres scientifiques | 3 points |
| d) Curriculum vitae | 4 points. |

États de service

- a) La spécialisation obtenue au sens des décrets législatifs n° 257 du 8 août 1991 et n° 368 du 17 août 1999, bien que valant titre d'admission au sens de l'art. 45 dudit décret législatif n° 368/1999 (comme il appert de la lettre du Ministère de la santé et des politiques sociales – Direction générale des professions sanitaires et des ressources humaines du 11 mars 2009, réf. n° 0017806-P), est considérée comme service accompli au niveau de base du profil professionnel en cause, pour une durée maximale équivalant à la durée du cours d'études ;
- b) Fonctions exercées au sein d'unités sanitaires locales ou d'établissements hospitaliers en qualité de titulaire :
1. À l'échelon de direction faisant l'objet du concours en question ou à un échelon supérieur, dans la discipline en cause : 1 point pour chaque année ;
 2. Dans d'autres positions, dans la discipline en cause : 0,50 point pour chaque année ;
 3. Dans une discipline similaire ou dans une autre discipline : points établis ci-dessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50 p. 100 ;
 4. À plein temps : points établis ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;
- c) Fonctions exercées en qualité de médecin titulaire auprès d'une administration publique dans les différents grades selon les divers statuts : 0,50 point pour chaque année ;
- d) Les fonctions exercées à l'étranger donnent droit aux points prévus pour les fonctions exercées sur le territoire national en qualité de titulaire, à condition qu'elles soient reconnues aux termes de la loi n° 735 du 10 juillet 1960.

Titres d'études :

- a) Diplôme de spécialisation dans une discipline équivalant de plein droit à celle faisant l'objet du concours : 1 point ;
- b) Diplôme de spécialisation dans une discipline similaire : 0,50 point ;
- c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline :

- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. .

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. .

Articolo 9

Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati con nota tramite PEC, oppure sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” e sul sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce “Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici”, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Le prove del concorso, scritte, pratiche e orali, non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del punteggio globale attribuito per i titoli prodotti.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale verrà comunicato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

In relazione al numero dei candidati, la Commissione potrà stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso, la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà data al termine dell'effettuazione della prova pratica.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico salvo diversa disposizione da parte della Commissione esaminatrice.

A tutte le prove di concorso il candidato deve presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, munito di un documento di identità personale in corso di validità.

Articolo 10

La graduatoria finale di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame relative alla materia oggetto del concorso e compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle riserve, precedenza e preferenze.

0,25 point ;

- d) Diplôme supplémentaire de spécialisation dans les disciplines ci-dessus : points relatifs à la catégorie correspondante réduits de 50 p. 100 ;
- e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l'admission au concours, parmi ceux prévus pour l'accès à la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu'à concurrence de 1 point.

Le diplôme de spécialisation valant titre d'admission au concours ne peut être évalué au nombre des titres.

Publications et titres scientifiques

Les publications et les titres scientifiques sont évalués sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Curriculum vitae :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Article 9

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au journal officiel de la République italienne – 4^e série spéciale (*Concorsi ed esami*) et sur le site internet www.ausl.vda.it, section *Concorsi e selezioni – Concorsi e avvisi pubblici*, ou bien communiqués aux candidats par PEC, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale) n'ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou valdoises.

Les candidats admis à l'épreuve pratique en sont informés par une communication portant l'indication de la note obtenue à l'épreuve écrite.

Les candidats admis à l'épreuve orale reçoivent une communication portant l'indication du total des points attribués aux titres qu'ils ont présentés.

Les candidats recevront la communication afférente à la participation aux épreuves pratique et orale vingt jours au moins auparavant.

Si le nombre de candidats est réduit, le jury peut décider que les épreuves pratique et orale se déroulent le même jour. En l'occurrence, l'admission à l'épreuve orale est communiquée aux candidats concernés à l'issue de l'épreuve pratique.

L'épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public, sauf décision contraire du jury.

Le candidat doit se présenter à toutes les épreuves du concours muni d'une pièce d'identité en cours de validité, sous peine d'exclusion.

Article 10

La liste d'aptitude finale est établie sur la base des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du concours et conformément aux dispositions des lois en vigueur en matière de postes réservés, de priorités et de préférences.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà, con propria deliberazione, la graduatoria finale degli idonei e provvederà a dichiarare i vincitori del concorso.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta e sul sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici"; la pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla vigente normativa, dalla data di adozione della deliberazione del Direttore Generale, che approva la graduatoria concorsuale e potrà essere utilizzata nei casi previsti dall'articolo 18, comma 7, del Decreto Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii.

La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata anche da altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 11

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vincitori provvederà l'Azienda USL della Valle d'Aosta, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni.

Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio come specificata nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 12

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accettano, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Aziende sanitarie.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta si riserva la facoltà di prorogare, revocare oppure modificare il presente bando di concorso.

Articolo 13

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le disposizioni che regolano la disciplina concorsuale per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii., al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e loro successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni di leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14

Si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato

Le directeur général de l'Agence USL, après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve par délibération la liste d'aptitude finale et proclame les lauréats du concours.

La liste d'aptitude du concours en question est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et sur le site internet www.ausl.vda.it, section *Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici*; la publication sur le site internet vaut notification aux candidats.

La liste d'aptitude est valable pour la durée prévue par la réglementation en vigueur, et ce, à compter de la date de la délibération du directeur général qui l'approuve, et peut être utilisée dans les cas visés au septième alinéa de l'art. 18 du DPR n° 483/2001.

La liste d'aptitude peut également être utilisée par les autres organismes du Service sanitaire national.

Article 11

L'Agence USL procède à la passation du contrat individuel de travail des lauréats après avoir vérifié si les conditions requises sont remplies.

Les lauréats bénéficient du statut de fonctionnaire et du traitement y afférent à compter de la date effective d'entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Article 12

En participant au concours, les candidats acceptent sans réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités sanitaires locales.

Le directeur général de l'Agence USL se réserve la faculté de modifier et d'annuler le présent avis de concours, ainsi que d'en proroger la validité.

Article 13

Pour ce qui n'est pas prévu par le présent avis, il est fait application des dispositions qui réglementent les concours des personnels du Service sanitaire national, eu égard notamment au décret du président de la République n° 761 du 20 décembre 1979, au décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, au DPR n° 483/1997 et au décret législatif n° 165/2001. Il est également fait application des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999, au décret législatif n° 66 du 15 mars 2010 et aux autres lois en vigueur qui stipulent que des postes doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Article 14

Le traitement des données personnelles est effectué conformément aux principes visés au règlement UE 2016/679 et au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, tel qu'il a été modifié

dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui trattasi.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui agli artt. 15-22 del suddetto Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL della Valle d'Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Referente del trattamento dei dati è la Direttrice della S.C. "Sviluppo delle Risorse Umane".

Articolo 15

Per eventuali informazioni inerenti al presente bando di concorso pubblico, i concorrenti possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda USL della Valle d'Aosta - Via Saint Martin de Corléans, n. 248 - 11100 Aosta (n. tel. 0165/546071 - 6070 - 6084 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nei giorni feriali), oppure consultare il sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici".

Il Direttore Generale
Massimo UBERTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente medico appartenente all'area medica e delle specialità mediche – Disciplina di radioterapia, da assegnare alla S.C. "Radioterapia oncologica" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della determina dirigenziale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 150 in data 13/02/2026, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente medico appartenente all'Area Medica e delle Specialità Mediche – Disciplina di Radioterapia, da assegnare alla S.C. "Radioterapia Oncologica" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti per particolari categorie di aventi diritto.

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

par le décret législatif n° 101 du 10 août 2018.

Le traitement desdites données est effectué aux fins de la gestion des dossiers du concours.

Tout refus de fournir les données requises implique l'exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées aux art. 15 à 22 du règlement (UE) 2016/679 susmentionné doivent toujours être respectées.

Le responsable du traitement des données est le représentant légal de l'Agence USL.

Le référent pour le traitement des données est la directrice de la structure complexe « Développement des ressources humaines ».

Article 15

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent avis, les intéressés peuvent s'adresser au Bureau des concours de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste – 248, rue Saint-Martin-de-Corléans – 11100 Aoste (téléphone 01 65 54 60 71 – 01 65 54 60 70 – 01 65 54 60 84) les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h 30, ou bien consulter le site Internet www.ausl.vda.it (section *Concorsi e selezioni – Concorsi e avvisi pubblici*).

Le directeur général,
Massimo UBERTI

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d'un médecin – dirigeant (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Radiothérapie »), à affecter à la structure complexe « Radiothérapie oncologique », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Article 1^{er}

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d'un médecin – dirigeant (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Radiothérapie »), à affecter à la structure complexe « Radiothérapie oncologique », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, en application de l'acte du dirigeant n° 150 du 13 février 2026.

Il est fait application des dispositions du décret du président de la République n° 483 du 10 décembre 1997.

Les dispositions en vigueur en matière de postes réservés à des catégories particulières de citoyens demeurent valables.

Article 2

Ledit dirigeant est soumis aux dispositions et aux conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la convention collective nationale du travail en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso pubblico:

- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

- b) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;

- c) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero disciplina equipollente oppure specializzazione in una disciplina affine a quella oggetto del concorso;

Ai sensi dell'articolo 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., sono ammessi alla partecipazione al presente concorso pubblico i medici regolarmente iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica. In caso di superamento delle prove concorsuali gli specializzandi saranno collocati in una graduatoria separata.

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei suddetti, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere comprovato allegando alla domanda di partecipazione il riconoscimento da parte dell'Autorità competente.

- d) Iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso di cui trattasi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per l'invio telematico delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5, così come modificato dall'articolo 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2, l'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego ed il conferimento degli incarichi presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta è subordinata al preventivo accertamento della

- a) Être de nationalité italienne ou assimilé à un citoyen italien au sens de la loi ou être citoyen de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie.

Aux termes de l'art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001, peuvent également faire acte de candidature :

- les membres de famille des citoyens indiqués à la présente lettre qui ne sont pas de nationalité italienne ni ressortissants de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent ;
- les non-ressortissants de l'Union européenne titulaires d'une carte de résident de longue durée – UE ou bien bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

Les citoyens étrangers doivent maîtriser la langue italienne ;

- b) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;

- c) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la discipline faisant l'objet du concours en question ou bien dans une discipline équivalente ou similaire.

Aux termes des alinéas 547 et 548 de l'art. 1^{er} de la loi n° 145 du 30 décembre 2018, les médecins inscrits à la deuxième année ou à une année suivante du cours de spécialisation relatif à la discipline faisant l'objet du concours peuvent participer à ce dernier. S'ils réussissent les épreuves du concours, ils sont inscrits sur une liste d'aptitude ad hoc.

L'éventuel recrutement sous contrat à durée indéterminée des médecins en cours de spécialisation figurant en rang utile sur ladite liste est subordonné à l'obtention du diplôme de spécialisation et à l'épuisement de la liste d'aptitude des médecins déjà spécialisés à la date d'expiration du délai de candidature.

Le titre d'études obtenu à l'étranger doit avoir été reconnu par l'autorité compétente et l'acte de reconnaissance y afférent doit être annexé à la candidature ;

- d) Être inscrit au tableau de l'ordre des médecins et des chirurgiens.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie a le droit de participer au concours faisant l'objet du présent avis, sans préjudice du fait qu'il est tenu de s'inscrire au tableau professionnel en Italie avant son éventuel recrutement.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées au présent article à l'expiration du délai de candidature et ce, sous peine d'exclusion.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes déchues de leur droit de vote ni les personnes révoquées de leurs fonctions à quelque titre que ce soit dans une administration publique.

Aux termes du premier alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tel qu'il a été modifié par l'art. 14 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013, pour être admis aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et de l'attribution de mandats au sein de l'Agence USL, tout candidat doit subir un examen préliminaire de français ou

conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella in cui il candidato dichiara, nella domanda di ammissione, di voler sostenere le prove di concorso.

A titolo esemplificativo qualora il candidato dichiari, nella domanda, di voler sostenere le prove concorsuali in lingua italiana, verrà sottoposto alla prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese; qualora, invece, dichiari di voler sostenere le prove concorsuali in lingua francese, verrà sottoposto alla prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, della Legge Regionale 17 gennaio 2023, n. 1 ss.mm.ii., i candidati che non superano la prova di accertamento linguistico di cui all'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii. sono comunque ammessi alle prove successive e, qualora le superino, sono inclusi in apposita graduatoria separata da utilizzare, in caso di esaurimento o di assenza della graduatoria ordinaria, esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato di durata pari a trentasei mesi.

L'indennità di bilinguismo, prevista dalla Legge Regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), non può essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento linguistico.

In caso di superamento dell'accertamento linguistico entro trentasei mesi dalla data di assunzione a tempo determinato, il personale assunto a tempo determinato è inquadrato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento dell'accertamento stesso.

I candidati ammessi ai sensi dell'articolo 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., saranno collocati in un'unica graduatoria, con indicazione del superamento o meno della prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica entro i trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo, accedendo al seguente indirizzo web: <https://auslvda.selezionieconcorsi.it> e compilando lo specifico "modulo di iscrizione" on line secondo le istruzioni riportate nell'allegato "ISTRUZIONI" che costituisce parte integrante del presente bando.

Si precisa che per l'iscrizione al concorso è richiesto il possesso di un'utenza personale di Posta Elettronica Certificata (PEC). A tal proposito si raccomanda di controllare la validità dell'indirizzo PEC indicato, in quanto alla stessa verranno inviate tutte le comunicazioni relative al presente concorso pubblico.

L'invio telematico della domanda dovrà avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state presentate entro tale termine e secondo le modalità di seguito indicate.

d'italien. Cet examen se déroule en italien si la langue que le candidat a choisie, dans sa candidature, pour les épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Ainsi, le candidat qui déclare dans sa candidature vouloir passer les épreuves du concours en italien est soumis à un examen préliminaire de français, alors que le candidat qui déclare dans sa candidature vouloir passer les épreuves du concours en français est soumis à un examen préliminaire d'italien.

Aux termes des premier et troisième alinéas de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2023, les candidats qui ne réussissent pas l'examen préliminaire de langue visé à l'art. 42 de la LR n° 5/2000 sont, en tout état de cause, admis aux épreuves du concours et, s'ils les réussissent, sont inscrits dans une liste d'aptitude spéciale, qui est utilisée, à défaut de liste d'aptitude ordinaire ou en cas d'épuisement de celle-ci, uniquement pour des recrutements sous contrat à durée déterminée de trente-six mois. La prime de bilinguisme prévue par la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions sur l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la Région) ne peut être versée aux personnels en question, tant que ceux-ci n'ont pas réussi l'examen de langue en cause.

En cas de réussite à l'examen de langue dans les trente-six mois qui suivent la date du recrutement sous contrat à durée déterminée, les personnels recrutés sous ledit contrat sont titularisés à compter de la date de ladite réussite.

Les candidats retenus au sens des alinéas 547 et 548 de l'art. 1^{er} de la loi n° 145 du 30 décembre 2018 sont inscrits sur une liste d'aptitude unique indiquant s'ils ont ou s'ils n'ont pas réussi l'examen préliminaire de français.

Article 4

La candidature doit exclusivement être posée en ligne au plus tard le trentième jour suivant la date de publication de l'extrait du présent avis au journal officiel de la République italienne. Pour ce faire, les candidats doivent se connecter à l'adresse <https://auslvda.selezionieconcorsi.it> et remplir le formulaire de candidature en ligne suivant les indications figurant dans l'annexe *Istruzioni* qui fait partie intégrante du présent avis. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux fins de l'inscription au concours, tout candidat doit disposer d'une adresse personnelle de courrier électronique certifié (*Posta elettronica certificata – PEC*). À cet effet, le candidat doit contrôler la validité de l'adresse PEC qu'il a indiquée, étant donné que toutes les communications seront envoyées à celle-ci.

La procédure de candidature en ligne doit être achevée avant minuit du jour d'expiration du délai susmentionné, heure après laquelle il ne sera plus possible d'y accéder.

Les candidats qui posent leur candidature sans respecter le délai indiqué ci-dessus ni les présentes dispositions sont exclus du concours.

Dopo il suddetto termine non è, altresì, ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte alla domanda stessa.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare solo ed esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 4, il concorrente dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., tutti i campi del "modulo di iscrizione" on line.

L'incompletezza o l'inesattezza anche di una sola delle dichiarazioni presenti nel "modulo di iscrizione" comporterà l'ammissione al concorso con riserva. In tal caso il candidato dovrà regolarizzare la domanda entro il termine che verrà successivamente comunicato con apposita nota dell'Azienda USL. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine indicato comporterà l'esclusione dal concorso pubblico di cui trattasi.

Nella compilazione della domanda on line, devono essere dichiarati i titoli che il candidato ritiene opportuno ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. Il candidato dovrà inoltre indicare tutti gli elementi utili per identificare, valutare e verificare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l'esatta denominazione dell'Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l'esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, l'ente che l'ha rilasciato, l'eventuale punteggio).

Non saranno valutate dichiarazioni generiche o incomplete.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, o per eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Articolo 6

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 non rimborsabile. Sarà possibile effettuare il pagamento tramite:

- versamento sul c/c bancario UNICREDIT S.p.A. Agenzia Avenue Conseil des Commis, n.19 Aosta - intestato a "Azienda USL Valle d'Aosta":
IBAN IT 12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0
specificando la causale sul versamento: pagamento tassa concorso (indicando le proprie generalità e il concorso cui si intende partecipare).
Il mancato pagamento della tassa di concorso comporterà l'ammissione con riserva.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la déclaration ou présentation d'autres titres ou pièces n'est plus possible, de même que la correction ou l'adjonction de données.

La candidature en ligne peut être posée depuis tout ordinateur relié à internet, 24 h sur 24.

Article 5

La candidature peut être posée uniquement suivant les modalités indiquées à l'art. 4. L'aspirant doit remplir tous les champs du formulaire de candidature en ligne, et ce, sous sa propre responsabilité, aux termes du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000.

L'aspirant qui aurait fourni des données incomplètes ou inexactes ne serait-ce que dans l'une des déclarations visées au formulaire de candidature en ligne est admis au concours avec réserve. En l'occurrence, il peut régulariser son dossier dans le délai qui lui sera imparti par une communication ad hoc de l'Agence USL. À défaut de régularisation du dossier dans le délai susmentionné, le candidat sera exclu du concours.

Dans sa candidature en ligne, l'aspirant doit déclarer tous les titres qu'il juge opportun d'indiquer aux fins de l'évaluation du mérite et de la formation de la liste d'aptitude.

Le candidat doit par ailleurs indiquer tous les éléments utiles pour identifier, évaluer et contrôler les titres ayant fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur (par exemple, dans la déclaration relative aux services effectués, il y a lieu d'indiquer de manière précise la dénomination de l'Agence où ils ont été effectués, la date de début et de fin de ceux-ci et le profil professionnel ; dans la déclaration relative aux titres d'études, il y a lieu d'indiquer la dénomination et la date du titre d'études obtenu, l'établissement qui l'a délivré et, éventuellement, les points obtenus).

Les déclarations génériques et incomplètes ne seront pas évaluées.

L'Agence USL décline d'ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l'inexactitude des adresses indiquées dans l'acte de candidature, au manque ou retard de communication du changement desdites adresses, ainsi qu'aux éventuels problèmes relevant des Postes ou des systèmes informatiques.

Article 6

L'aspirant doit, par ailleurs, déclarer qu'il s'est acquitté des droits d'admission de 10,00 € (non remboursables). Lesdits droits peuvent être payés :

- par virement bancaire au profit de Azienda USL Valle d'Aosta sur le compte courant UNICREDIT SpA, Agence située au n° 19 de l'avenue du Conseil des Commis (Aoste)
IBAN : IT12F0200801210000103793253 – BIC UNCRITM1CC0.
Lors du versement, le candidat doit indiquer la raison suivante : « Paiement tassa concorso » et préciser ses nom et prénoms, ainsi que le concours auquel il entend participer.
À défaut de paiement des droits d'admission susmentionnés, le candidat est admis avec réserve.

Articolo 7

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089 in data 27 agosto 2001, ed in applicazione dell'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii., i candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento, come già specificato all'articolo 3 del presente bando, è effettuato nella lingua diversa da quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso. Il suddetto accertamento è effettuato dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della commissione medesima, con uno o più esperti di lingua francese o italiana (nominati dal Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, attingendo a rotazione da apposito Albo), oppure da apposita Commissione Tecnica nominata per l'espletamento della prova preliminare di conoscenza della lingua francese con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 265 del 16/05/2022. Sono esonerati dall'accertamento linguistico i candidati che si trovino nelle posizioni indicate dall'articolo 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2 e ss.mm.ii. .

L'accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale.

La prova scritta si articola in due fasi:

1^a fase: comprensione scritta

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Le domande devono prevedere risposte del genere a scelta multipla (3 opzioni).

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l'uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione scritta

Riassunto.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120 parole. E' consentito l'uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

Article 7

En application de l'art. 42 la LR n° 5/2000 et aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 3089 du 27 août 2001, les candidats doivent passer un examen préliminaire de français ou d'italien. Ayant déclaré dans leur candidature la langue qu'ils entendent utiliser pour les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit examen dans l'autre langue, aux termes de l'art. 3. La connaissance de la langue française ou italienne est évaluée soit par un jury composé des membres de droit et d'un ou de plusieurs experts en langue française ou italienne nommés par le directeur général de l'Agence USL et sélectionnés par rotation parmi ceux inscrits sur un répertoire ad hoc, soit par un jury technique nommé par la délibération dudit directeur n° 265 du 16 mai 2022 à l'effet du déroulement de l'examen préliminaire de français.

Sont dispensés de l'examen préliminaire les candidats qui se trouvent dans l'une des conditions visées à l'art. 14 de la LR n° 2/2013.

L'examen de français ou d'italien comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.

L'épreuve écrite comprend deux phases :

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3 options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée de l'épreuve. Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l'épreuve de compréhension en 120 mots environ.

L'utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.

Durée de l'épreuve : 45 minutes.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ÉCRITE

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	60%	6,0 6	60%	3,60	- % di risposte corrette - % de réponses exactes
produzione production	40%	4,0 4	60%	2,40	- reperimento delle idee principali - idées principales dégagées
					- correttezza - correction
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Pour être admis à l'oral, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au moins à l'épreuve écrite.

La prova orale si articola in due fasi:

1^a fase: comprensione orale

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall'esaminatore, di circa 300 parole.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Il numero di domande è di 20.

E' prevista una lettura preliminare del questionario da parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo da parte dell'esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione orale

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione.

Sono concessi 10 minuti per leggere il testo.

Durante l'esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull'argomento.

Al termine dell'esposizione il candidato dovrà interagire con l'esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

L'épreuve orale comprend deux phases :

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l'examinateur est de 300 mots environ.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix multiple.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire par le candidat et deux écoutes du texte lu par l'examinateur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur des sujets courants.

Il dispose de 10 minutes pour lire ledit texte.

Lors de son exposé, d'une durée de 5 minutes, le candidat doit exprimer son propre point de vue.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions d'approfondissement.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l'épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ORALE

Abilità Type d'épreuve	Peso Valeur		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri Critères
	%	punti points	%	punti points	descrizione description
comprensione compréhension	50%	5,0 5	60%	3,0 3	– % de réponses exactes
produzione production	50%	5,0 5	60%	3,0 3	- coerenza testuale - fluidità - correttezza - ricchezza espressiva – cohérence de l'exposé – fluidité – correction – richesse d'expression
Totale // Total	100%	10,0 10	= //	6,0 6	

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Il voto complessivo della prova orale, espresso in decimi, è dato dalla somma dei punti ottenuti nella comprensione e nella produzione. Il superamento di tale prova si ha con una votazione uguale o superiore a 6 punti.

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

La note finale de l'épreuve orale, exprimée sur 10 points, est donnée par la somme des points obtenus dans la compréhension et la production. Pour réussir l'épreuve, le candidat doit obtenir une note égale ou supérieure à 6 points sur 10.

Articolo 8

La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del D.P.R. 483/1997 ss.mm.ii., ha a disposizione 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per la valutazione dei titoli;
- 80 punti per la valutazione delle prove concorsuali;

I punti per le prove concorsuali sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

La Commissione esaminatrice sottoporà i concorrenti alle seguenti prove:

- a) prova scritta relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) prova pratica su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Article 8

Le jury, nommé au sens du DPR n° 483/1997, peut attribuer 100 points, répartis comme suit :

- 20 points pour l'évaluation des titres ;
- 80 points pour l'évaluation des épreuves du concours.

Les points pouvant être attribués pour les épreuves du concours sont répartis comme suit :

- 30 points pour l'épreuve écrite ;
- 30 points pour l'épreuve pratique ;
- 20 points pour l'épreuve orale.

Les épreuves sont les suivantes :

- a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou sur des sujets relatifs à la discipline objet du concours ou questionnaire, auquel le candidat doit répondre de manière synthétique, portant sur ladite discipline ;
- b) Épreuve pratique : techniques et manipulations propres à la discipline objet du concours ;
pour les disciplines du secteur de chirurgie, l'épreuve aura lieu sur des cadavres ou du matériel anatomique dans la salle des autopsies, compte tenu entre autres du nombre de candidats, ou bien suivant d'autres modalités établies par décision sans appel du jury.
L'épreuve pratique doit être illustrée de manière synthétique par écrit ;
- c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à l'emploi.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta espressa, in termini numerici, di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica espressa, in termini numerici, di almeno 21/30; l'inserimento nella graduatoria finale di merito è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova orale espressa, in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata con i criteri previsti dall'articolo 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. ed in particolare:

- | | | |
|--|-------|----|
| a) Titoli di carriera: | punti | 10 |
| b) Titoli accademici e di studio: | punti | 3 |
| c) Pubblicazioni e titoli scientifici: | punti | 3 |
| d) Curriculum formativo e professionale: | punti | 4 |

Titoli di carriera:

- a) La specializzazione conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 257/1991 e 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, così come previsto dall'art. 45 del succitato Decreto Legislativo 368/99 (come chiarito dalla nota del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali n. 0017806 – P dell'11 marzo 2009 – DGRUPS) è valutata come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi;
- b) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno;
 2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;
 3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- c) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno;
- d) il servizio prestato all'estero è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione in disciplina equipollente oggetto del concorso: punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al

Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve écrite ne seront pas admis à l'épreuve pratique ; les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve pratique ne seront pas admis à l'épreuve orale. Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (14/20 au moins) à l'épreuve orale ne seront pas inscrits sur la liste d'aptitude.

L'évaluation des titres des candidats est effectuée selon les critères prévus à l'art. 27 du DPR n° 483/1997, à savoir :

- | | |
|---|-----------|
| a) États de service | 10 points |
| b) Titres d'études | 3 points |
| c) Publications et titres scientifiques | 3 points |
| d) Curriculum vitæ | 4 points. |

États de service

- a) La spécialisation obtenue au sens des décrets législatifs n° 257 du 8 août 1991 et n° 368 du 17 août 1999, bien que valant titre d'admission au sens de l'art. 45 dudit décret législatif n° 368/1999 (comme il appert de la lettre du Ministère de la santé et des politiques sociales – Direction générale des professions sanitaires et des ressources humaines du 11 mars 2009, réf. n° 0017806-P), est considérée comme service accompli au niveau de base du profil professionnel en cause, pour une durée maximale équivalant à la durée du cours d'études ;
- b) Fonctions exercées au sein d'unités sanitaires locales ou d'établissements hospitaliers en qualité de titulaire :
1. À l'échelon de direction faisant l'objet du concours en question ou à un échelon supérieur, dans la discipline en cause : 1 point pour chaque année ;
 2. Dans d'autres positions, dans la discipline en cause : 0,50 point pour chaque année ;
 3. Dans une discipline similaire ou dans une autre discipline : points établis ci-dessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50 p. 100 ;
 4. À plein temps : points établis ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;
- c) Fonctions exercées en qualité de médecin titulaire auprès d'une administration publique dans les différents grades selon les divers statuts : 0,50 point pour chaque année ;
- d) Les fonctions exercées à l'étranger donnent droit aux points prévus pour les fonctions exercées sur le territoire national en qualité de titulaire, à condition qu'elles soient reconnues aux termes de la loi n° 735 du 10 juillet 1960.

Titres d'études :

- a) Diplôme de spécialisation dans une discipline équivalant de plein droit à celle faisant l'objet du concours : 1 point ;
- b) Diplôme de spécialisation dans une discipline similaire : 0,50 point ;
- c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;
- d) Diplôme supplémentaire de spécialisation dans les disciplines ci-dessus : points relatifs à la catégorie correspondante réduits de 50 p. 100 ;
- e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l'admis-

concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. .

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii. .

Articolo 9

Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati con nota tramite PEC, oppure sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” e sul sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce “Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici”, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Le prove del concorso, scritte, pratiche e orali, non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del punteggio globale attribuito per i titoli prodotti.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale verrà comunicato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

In relazione al numero dei candidati, la Commissione potrà stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso, la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà data al termine dell'effettuazione della prova pratica.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico salvo diversa disposizione da parte della Commissione esaminatrice.

A tutte le prove di concorso il candidato deve presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, munito di un documento di identità personale in corso di validità.

Articolo 10

La graduatoria finale di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame relative alla materia oggetto del concorso e compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle riserve, precedenza e preferenze.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà, con propria deliberazione, la graduatoria finale degli idonei e provvederà a dichiarare i vincitori del concorso.

sion au concours, parmi ceux prévus pour l'accès à la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu'à concurrence de 1 point.

Le diplôme de spécialisation valant titre d'admission au concours ne peut être évalué au nombre des titres.

Publications et titres scientifiques

Les publications et les titres scientifiques sont évalués sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Curriculum vitae :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Article 9

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au journal officiel de la République italienne – 4^e série spéciale (Concorsi ed esami) et sur le site internet www.ausl.vda.it, section *Concorsi e selezioni – Concorsi e avvisi pubblici*, ou bien communiqués aux candidats par PEC, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale) n'ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou valdoises.

Les candidats admis à l'épreuve pratique en sont informés par une communication portant l'indication de la note obtenue à l'épreuve écrite.

Les candidats admis à l'épreuve orale reçoivent une communication portant l'indication du total des points attribués aux titres qu'ils ont présentés.

Les candidats recevront la communication afférente à la participation aux épreuves pratique et orale vingt jours au moins auparavant.

Si le nombre de candidats est réduit, le jury peut décider que les épreuves pratique et orale se déroulent le même jour. En l'occurrence, l'admission à l'épreuve orale est communiquée aux candidats concernés à l'issue de l'épreuve pratique.

L'épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public, sauf décision contraire du jury.

Le candidat doit se présenter à toutes les épreuves du concours muni d'une pièce d'identité en cours de validité, sous peine d'exclusion.

Article 10

La liste d'aptitude finale est établie sur la base des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du concours et conformément aux dispositions des lois en vigueur en matière de postes réservés, de priorités et de préférences.

Le directeur général de l'Agence USL, après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve par délibération la liste d'aptitude finale et proclame le lauréat du concours.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta e sul sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici"; la pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla vigente normativa, dalla data di adozione della deliberazione del Direttore Generale, che approva la graduatoria concorsuale e potrà essere utilizzata nei casi previsti dall'articolo 18, comma 7, del Decreto Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii.

La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata anche da altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 11

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vincitori provvederà l'Azienda USL della Valle d'Aosta, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni.

Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio come specificata nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 12

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accettano, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Aziende sanitarie.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta si riserva la facoltà di prorogare, revocare oppure modificare il presente bando di concorso.

Articolo 13

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le disposizioni che regolano la disciplina concorsuale per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ss.mm.ii., al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e loro successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni di leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14

Si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui trattasi.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

La liste d'aptitude du concours en question est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et sur le site internet www.ausl.vda.it, section *Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici*; la publication sur le site internet vaut notification aux candidats.

La liste d'aptitude est valable pour la durée prévue par la réglementation en vigueur, et ce, à compter de la date de la délibération du directeur général qui l'approuve, et peut être utilisée dans les cas visés au septième alinéa de l'art. 18 du DPR n° 483/2001.

La liste d'aptitude peut également être utilisée par les autres organismes du Service sanitaire national.

Article 11

L'Agence USL procède à la passation du contrat individuel de travail du lauréat après avoir vérifié si les conditions requises sont remplies.

Le lauréat bénéficie du statut de fonctionnaire et du traitement y afférent à compter de la date effective d'entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Article 12

En participant au concours, les candidats acceptent sans réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités sanitaires locales.

Le directeur général de l'Agence USL se réserve la faculté de modifier et d'annuler le présent avis de concours, ainsi que d'en proroger la validité.

Article 13

Pour ce qui n'est pas prévu par le présent avis, il est fait application des dispositions qui réglementent les concours des personnels du Service sanitaire national, eu égard notamment au décret du président de la République n° 761 du 20 décembre 1979, au décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, au DPR n° 483/1997 et au décret législatif n° 165/2001. Il est également fait application des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999, au décret législatif n° 66 du 15 mars 2010 et aux autres lois en vigueur qui stipulent que des postes doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Article 14

Le traitement des données personnelles est effectué conformément aux principes visés au règlement UE 2016/679 et au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 101 du 10 août 2018.

Le traitement desdites données est effectué aux fins de la gestion des dossiers du concours.

Tout refus de fournir les données requises implique l'exclusion de la procédure.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui agli artt. 15-22 del suddetto Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL della Valle d'Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.
Referente del trattamento dei dati è la Direttrice della S.C. "Sviluppo delle Risorse Umane".

Articolo 15

Per eventuali informazioni inerenti al presente bando di concorso pubblico, i concorrenti possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda USL della Valle d'Aosta - Via Saint Martin de Corléans, n. 248 - 11100 Aosta (n. tel. 0165/546071 - 6070 - 6084 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nei giorni feriali), oppure consultare il sito internet Aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce "Concorsi e selezioni - Concorsi e avvisi pubblici".

Il Direttore Generale
Massimo UBERTI

En tout état de cause, les dispositions visées aux art. 15 à 22 du règlement (UE) 2016/679 susmentionné doivent toujours être respectées.

Le responsable du traitement des données est le représentant légal de l'Agence USL.

Le référent pour le traitement des données est la directrice de la structure complexe « Développement des ressources humaines ».

Article 15

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent avis, les intéressés peuvent s'adresser au Bureau des concours de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste - 248, rue Saint-Martin-de-Corléans - 11100 Aoste (téléphone 01 65 54 60 71 - 01 65 54 60 70 - 01 65 54 60 84) les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h 30, ou bien consulter le site Internet www.ausl.vda.it (section *Concorsi e selezioni* - *Concorsi e avvisi pubblici*).

Le directeur général,
Massimo UBERTI